



UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
IEA-Istituto di Economia Aziendale Gino Zappa

**OSPA - Osservatorio sui Processi d'Acquisto-
vendita delle Amministrazioni Pubbliche**



ASSIFACT
Associazione Italiana per il factoring

***CESSIONE DEI CREDITI E PROCESSI D'ACQUISTO
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE***

Settembre 2001

Indice

Premessa	pag. 01
-----------------	---------

PARTE A: Lo scenario di riferimento

1. Lo scenario delle opere pubbliche: attori, legislazione e processi di acquisto	pag. 03
1.1. Le stazioni appaltanti	pag. 03
1.2. Gli appaltatori	pag. 05
1.3. Alcuni dati quantitativi	pag. 06
1.3.1 L'industria delle costruzioni in Europa	pag. 06
1.3.2 Il settore delle costruzioni in Italia	pag. 07
1.3.3. Il mercato dei servizi a supporto del settore delle costruzioni	pag. 08
1.3.4 Il mercato europeo	pag. 09
1.3.5 I settori e le stazioni appaltanti	pag. 10
1.4. La legislazione sul public procurement	pag. 11
1.5. Le tipologie e le procedure di gara	pag. 12
2. Public procurement e cessione dei crediti	pag. 17
2.1. Profili normativi	pag. 17
2.2. I crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto	pag. 18

PARTE B: Le prospettive dell'attività dell'amministrazione pubblica ed il ruolo del factoring

3. Il nuovo ruolo della Amministrazione Pubblica e le relazioni impresa/PA	pag. 21
3.1 Il nuovo sistema delle AAPP	pag. 21
3.2 L'approccio economico-aziendale alla gestione delle AAPP	pag. 22
4. Gli spazi giuridici di innovazione nella cessione dei crediti relativi ad appalti pubblici	pag. 26
5. L'analisi delle prime sperimentazioni	pag. 29
5.1 Il ruolo degli attori coinvolti	pag. 29
5.2. Il grado di diffusione attuale e potenziale del factoring nel settore pubblico	pag. 31
5.3. Le possibili evoluzioni del factoring derivante da appalti pubblici	pag. 32
5.3. I punti di debolezza e le criticità della cessione dei crediti derivanti da appalti pubblici	pag. 34
5.5 Il processo di cessione del credito	pag. 37
6. L'impatto dell'attività delle SOA (Società Organismo di Attestazione) nel processo d'acquisto di OOPP	pag. 38
7. Considerazioni conclusive	pag. 41

Allegati

Allegato A: Bandi di gara per stazione appaltante

Allegato B: Normativa di riferimento sugli appalti di opere pubbliche

Allegato C: Direttiva n. 2000/35/CE del Parlamento Europeo relativa alla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Allegato D: Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture, di servizi e di lavori

Allegato E: Panel degli intervistati

Allegato F: Nuovo sistema di qualificazione e legislazione di riferimento

Premessa

Il presente lavoro si propone di individuare e di analizzare i soggetti coinvolti dalla possibilità, offerta dalla più recente legislazione, di cedere i crediti derivanti da appalti pubblici, per giungere ad una prima valutazione del fenomeno¹.

Nella prima parte, la ricerca è volta alla determinazione degli attori principali coinvolti nel processo di acquisto di opere pubbliche ², cioè stazioni appaltanti e appaltatori, che, come tali, rappresentano gli interlocutori degli operatori del comparto del factoring (tipicamente società di factoring e banche), e, in un secondo momento, all'identificazione del quadro legislativo di riferimento. Nella seconda parte si analizzano il ruolo del factor nella cessione dei crediti da appalto e le prospettive di interazione con le Amministrazioni Pubbliche e le imprese.

Il presente rapporto è stato predisposto per conto dell'Associazione Italiana per il Factoring dalla prof.sa Elisa Pintus, che ha svolto anche il ruolo di coordinatrice, e dalla dott.sa Sara Langhetti.

¹ Per una illustrazione del vocabolario tecnico relativo ai processi di acquisto si rinvia al glossario di seguito riportato.

² “Pubblica può dirsi ogni opera che sia eseguita da stato o altro ente pubblico e destinata, una volta costruita e quindi divenuta un (nuovo) bene, a soddisfare un interesse pubblico”, A. Cianflone, Milano, Giuffrè 1999

BREVE GLOSSARIO SUL PUBLIC PROCUREMENT

Appaltante o soggetto aggiudicatore: soggetto, pubblico o privato, che deve effettuare gare ad evidenza pubblica per le attività di acquisto di opere pubbliche.

Appaltatore o imprenditore: persona fisica o giuridica o organismo pubblico o raggruppamento di tali persone o organismi che offra la realizzazione di lavori o opere sul mercato.

Attività contrattuale: insieme delle operazioni poste in essere per l'acquisto di beni e servizi necessari per il realizzo di processi interni di gestione oppure per la realizzazione di attività gestite da terzi a beneficio della pubblica amministrazione.

Attività contrattualistica: attività per la quale la pubblica amministrazione assume, mediante la stipulazione di un atto bilaterale o plurilaterale, obbligazioni giuridiche nei confronti di un altro soggetto, per lo più privato, in corrispettivo delle prestazioni erogate da parte di quest'ultimo.

Attività di acquisto di beni immobili della pubblica amministrazione: insieme di programmi, progetti, azioni volte ad acquistare, coerentemente con le scelte degli organi di governo dell'ente stesso, atte a conseguire finalità di carattere economico, sociale, politico e in virtù di una cornice di riferimento giuridica. Tale attività deve essere volta a soddisfare le finalità istituzionali di economicità, efficienza, efficacia ed equità dell'acquisto.

Lavoro pubblico: lavoro di cui è esecutore lo Stato o altro ente od organismo pubblico. Lavoro pubblico e opera pubblica non coincidono; il primo costituisce un'operazione, un'attività tecnica, materiale; l'opera è il risultato di quest'attività.

Opera pubblica: risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma. E' essenziale che essa sia realizzata dallo Stato o altro ente pubblico od organismo di diritto pubblico e che sia di proprietà dell'uno o degli altri.

Opera di pubblica utilità: il concetto di opera di pubblica utilità si concentra nell'elemento finalistico e cioè nello scopo di interesse pubblico che l'opera, una volta costruita, consente di soddisfare, prescindendo dal soggetto che la esegue (Stato, altro ente pubblico o privato). Ogni opera pubblica è certamente un'opera di pubblica utilità ma non ogni opera di pubblica utilità è un'opera pubblica.

Public procurement: insieme dei meccanismi di regolazione giuridica ed economica dei processi di acquisto delle amministrazioni pubbliche



PARTE A: LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

1. LO SCENARIO DELLE OPERE PUBBLICHE: ATTORI, LEGISLAZIONE E PROCESSI DI ACQUISTO

1.1 LE STAZIONI APPALTANTI

Per stazione appaltante, comunemente, si intende l'ente pubblico che deve effettuare gare ad evidenza pubblica per le attività di acquisto.

Il legislatore ha, tuttavia, esteso la disciplina in materia di lavori pubblici (anche se con alcune limitazioni) a soggetti che fino ad oggi ne erano esclusi, quali ad esempio soggetti privati.

In base al recente DPR 25 gennaio 2000, n. 34, sono da considerarsi "stazioni appaltanti" i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n.109, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano. In base alle indicazioni dell'Osservatorio Regionale degli Appalti - Sezione Regionale per il Veneto dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici - si intendono per stazioni appaltanti tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 2 della legge 11 febbraio 1994 n.109, nonché le Regioni e gli enti infra regionali da queste finanziati per i lavori di loro competenza.

art. 2, comma 2 della legge n. 109/94

"Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

- a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;
- b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
- c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori."



In sostanza il legislatore ha introdotto una tripartizione delle stazioni appaltanti:

1. le amministrazioni pubbliche in senso stretto (art. 2 comma 2, lettera a);
2. le altre istituzioni pubbliche, come, ad esempio, aziende speciali, consorzi e società costituite da enti locali (art. 2 comma 2, lettere b);
3. i soggetti privati (art. 2 comma 2, lettera c), anche se questi solo in alcuni casi determinati possono essere considerati stazioni appaltanti.

Con riferimento alle ultime due categorie di operatori, tuttavia, sono state introdotte alcune limitazioni all'applicazione della legge (ad esempio ai soggetti privati non si applicano le disposizioni relative alla nomina del responsabile unico e quelle relative alla direzione dei lavori).

L'estensione ai soggetti privati della disciplina pubblicistica rappresenta indubbiamente un elemento di enorme novità nel settore delle opere pubbliche, estendendo così anche ai privati i nuovi strumenti di controllo e di tutela in materia di lavori pubblici.

Possono, pertanto, essere considerati stazioni appaltanti i seguenti soggetti:

- Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- Enti pubblici, compresi quelli economici;
- Enti e amministrazioni locali;
- Associazioni e consorzi costituite da uno o più ente pubblico o amministrazione locale;
- Organismi di diritto pubblico (enti portuali e aeroportuali, consorzi per le opere idrauliche, consorzi di bonifica, enti culturali e di promozione, enti preposti a servizi di pubblico interesse, consorzi per le aree industriali, comunità montane, enti di ricerca e sperimentazione, le università statali, istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici...);
- Concessionari di lavori pubblici;
- Concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio;
- Concessionari di servizi pubblici;
- Aziende speciali (enti strumentali dell'ente locale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale o provinciale);
- Consorzi (i comuni e le provincie, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un consorzio, cui possono partecipare altri enti pubblici, comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali, tali enti, sono soggetti);
- Società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;
- Soggetti privati operanti nei settori acqua, energia elettrica, gas, energia termica, sfruttamento di area geografica, trasporti, telecomunicazioni che si



avvalgono di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n.517, e comunque ai lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari;

- Soggetti privati, relativamente ai seguenti lavori: genio civile (costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.); imprese generali di genio civile; lavori di sterro e miglioramento del terreno; costruzione di opere d'arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi); costruzione di opere d'arte fluviali marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.); costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti); imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, erogazione, evacuazione delle acque usate, depurazione); imprese specializzate in altre attività di genio civile;
- Soggetti privati relativamente a lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte delle amministrazioni pubbliche, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.

Enti pubblici territoriali: enti pubblici caratterizzati da un ambito d'intervento riferito a uno specifico territorio (nazionale, regionale, locale) e da una operatività su diverse aree di attività e linee di servizio. Attualmente, nella pubblica amministrazione, Province e Comuni rappresentano i maggiori investitori in infrastrutture.

Imprese pubbliche: public utilities operanti a livello nazionale (ossia ENEL S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A.), imprese o sistemi di imprese a livello regionale, imprese di servizi pubblici locali che operano nel settore sanitario e nell'edilizia. All'interno del sistema delle imprese pubbliche è possibile individuare due tipologie fondamentali: le aziende speciali (forma "evoluita" delle municipalizzate) e le società di capitali a livello locale (S.p.A. e S.r.l.). Le società di capitali presentano elevati gradi di elasticità e flessibilità, soprattutto per quanto riguarda il ricorso al mercato finanziario e per l'impiego delle più articolate modalità di finanziamento.

Agenzie pubbliche: sono organizzazioni caratterizzate da uno specifico ambito d'intervento settoriale e da significativi punti di contatto con gli enti pubblici territoriali. Si tratta, principalmente, di strutture che operano nel campo dell'edilizia popolare abitativa, del settore educativo, dei beni culturali e del settore della sanità, della ricerca scientifica. Nel settore dell'edilizia popolare residenziale, intervengono gli ex IACP, agenzie che fanno riferimento a regioni e comuni, cui è affidata la gestione del patrimonio immobiliare e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'edilizia residenziale popolare.

1.2 GLI APPALTATORI

L'art. 10 comma 1 della legge 18 novembre 1998, n. 415, identifica i seguenti soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori pubblici:

- Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
- I consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;



- I consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- Le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti identificati nei punti sopra, i quali, prima della presentazione dell'offerta abbaino conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- I consorzi di concorrenti, costituiti tra i soggetti sopra elencati anche in forma di società;
- I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Accanto ad una differenziazione dimensionale, caratterizzante le imprese di costruzioni (imprese piccole, generalmente impegnate in attività produttive semplici, ed imprese medie e grandi), si delinea una differenziazione di ruoli e, quindi, una specializzazione funzionale quando le imprese si impegnano in uno sforzo congiunto: imprese di dimensioni medio-grandi, con funzione di general contractor, e imprese di dimensioni generalmente piccole con specializzazioni tecniche.

1.3 ALCUNI DATI QUANTITATIVI

Nell'ambito degli appalti di opere pubbliche, un ruolo specifico viene ricoperto dal settore delle costruzioni che, pertanto, può offrire una rappresentazione realistica e significativa del settore degli appalti di opere pubbliche.

1.3.1 L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI IN EUROPA

Il quadro che emerge è piuttosto ottimistico: dopo la crescita dell'1,6% del 1998, il 1999 si è delineato come l'anno della definitiva uscita (+2,4%) dalla crisi che ha caratterizzato l'area a partire dal 1993; tale trend positivo si conferma, in base ai primi dati consuntivi disponibili, nel 2000, anche se il ritmo di crescita rallenta leggermente (2,1%).

In tale ambito:

- il mercato leader del settore sia nel 1999 (+3,4%) che nel 2000 (+2,2%), è quello del rinnovo edilizio;
- il non residenziale privato, sospinto dal buon andamento dell'economia nel 1999 ha registrato un ulteriore 3%, mentre nel 2000 il ritmo di crescita rallenta della metà (1,5%);
- il non residenziale pubblico, grazie al lancio definitivo dell'Unione Monetaria Europea e quindi alla fine delle restrizioni alla spesa pubblica che i governi europei hanno dovuto adottare per entrarci, usufruisce di un nuovo flusso di finanziamenti (+2,0% nel 1999, +1,3% nel 2000), soprattutto nei segmenti dell'edilizia scolastica e ospedaliera;



- anche il genio civile, per nuovi stanziamenti pubblici, soprattutto da parte degli Enti locali più che dai governi centrali, vede consolidata la sua uscita dalla crisi (+ 2% nel 1999, +2,1% nel 2000), iniziata nel 1997;
- infine il residenziale che, dopo il periodo di crisi vissuto nella seconda metà degli anni 90, registrerà un +0,7% nel 1999 e un +2,1% con l'importante sorpasso del numero degli alloggi mono-bi familiari sugli appartamenti: nel 2000 infatti si stima che siano state costruite in Europa 927.000 alloggi mono-bi familiari contro 899.000 appartamenti.

1.3.2 IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI IN ITALIA

Il mercato delle costruzioni nel 1998 ha ripreso a svolgere un ruolo di traino dell'economia del nostro Paese: il prodotto interno lordo, infatti, è cresciuto dell'1,3% mentre il valore della produzione delle costruzioni è aumentato del 3%.

Nel 1998 la cifra d'affari del settore delle costruzioni è stata di 233.000 miliardi, dei quali 193.000 destinati agli investimenti in nuove costruzioni e manutenzione straordinaria e 41.000 all'attività di manutenzione ordinaria del patrimonio esistente.

Manutenzione ordinaria e straordinaria rappresentano il 60% del valore della produzione dell'intero settore delle costruzioni.

L'edilizia residenziale di nuova costruzione pesa solo per il 16,2% dell'intero mercato, poco più delle nuove costruzioni non residenziali che rappresentano circa il 15% del mercato tra pubblico e privato.

Mentre la spesa delle nuove opere del genio civile è pari al 9,1% dell'intero valore della produzione.

La situazione del settore resterà buona anche nel 2001 sfruttando lo slancio di un ottimo 2000. Ci sarà, tuttavia, un rallentamento produttivo destinato ad accentuarsi nel 2002; comunque, non ci sono rischi di recessione. In particolare, il 2001 dovrebbe registrare una crescita degli investimenti globali del 3,8% con modesto incremento del recupero edilizio (+1,2%), in quanto si ritiene che l'effetto della detrazione fiscale del 36% andrà scemato col tempo. Anche gli investimenti in opere pubbliche dovrebbero restare pressoché stabili dopo alcuni anni del buon andamento, la tenuta del 2001 sarà, quindi, dovuta in primo luogo all'edilizia non residenziale destinata alle attività produttive. Si prevede, infatti, un +4,2% per capannoni industriali, opifici, laboratori, centri commerciali e direzionali con aumento concentrato nel Nord-Est ma con buoni risultati anche in molte zone del meridione (per esempio Puglia). Anche per le nuove costruzioni abitative il 2001 si presenta buono; il Cresme prevede infatti un +4,5%, dato abbastanza sorprendente, basandosi sul volume di concessioni edilizie rilasciate nel 1999 che ha fatto segnare il +13%.

La crescita degli investimenti nel 2000 è stata segnata dai seguenti elementi:

- ripresa modesta delle nuove costruzioni residenziali, dopo il picco toccato nel '99;
- ripresa dell'edilizia non residenziale privata;



- frenata della manutenzione residenziale;
- crescita modesta delle opere pubbliche.

Sono, questi, i dati salienti della nuova previsione congiunturale del Cresme contenuta nell'ultimo Rapporto annuale.³

<i>Il valore della produzione 1998</i>		
	<i>Valori in miliardi a prezzi correnti</i>	<i>Variazioni % 1998/1997 a valori costanti</i>
<i>Investimenti di nuove costruzioni di cui:</i>	<i>93.483</i>	<i>-1,2</i>
▪ Residenziali	38.088	-6,8
▪ Non residenziali private	27.495	-1,2
▪ Non residenziali pubbliche	6.757	12
▪ Genio civile	21.143	10,8
<i>Investimenti in manutenzione straordinaria di cui:</i>	<i>99.290</i>	<i>5,2</i>
▪ Residenziali	50.923	4,7
▪ Non residenziali private	26.525	1,5
▪ Non residenziali pubbliche	7.169	12
▪ Genio civile	14.763	10,4
<i>Manutenzione ordinaria</i>	<i>40.766</i>	<i>5,8</i>
<i>Valore della produzione</i>	<i>233.539</i>	<i>3</i>
<i>Fonte: Cresme, maggio 1999</i>		

1.3.3 IL MERCATO DEI SERVIZI A SUPPORTO DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI

Informazioni interessanti si possono trarre dai dati forniti dall'OICE⁴ sui bandi di gara per servizi di ingegneria, i quali rappresentano servizi a supporto del settore delle costruzioni. Si tratta, pertanto, di dati parziali rispetto all'intero mercato delle opere pubbliche che, tuttavia, possono fornire indicazioni sui trend di mercato più recenti.

In base ai dati forniti dall'Osservatorio OICE/Informatel (Oice, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica), le gare bandite in Italia nel primo quadrimestre 2001 per servizi di ingegneria e assistenza tecnica sono state 1.677, per un importo complessivo di 363 miliardi di lire.

³ L'ultimo Rapporto Cresme attualmente disponibile è stato pubblicato nel 1999 ed è relativo ai dati del 1998.

⁴ Dati aggiornati al 21-05-2001 cfr www.oice.it

Nel mese di aprile 2001, poi, l'Osservatorio Oice/Informatel ha registrato 399 avvisi di gara per un valore complessivo pari a circa 81 miliardi di lire e un valore medio a bando di 203 milioni.

Sono 31 i bandi pubblicati nella Gazzetta Comunitaria; rispetto al totale nazionale costituiscono l'8% in numero e il 68% in valore.

Rispetto al primo quadrimestre del 2000 si rileva un incremento dell'82% nel numero e del 43% nell'importo. Il dato relativo al mese di aprile 2001 è ancora molto positivo: sono state rilevate 399 gare, per un importo complessivo di 81 miliardi di lire e un valore medio a bando di 203 milioni di lire. Rispetto ad aprile del 2000 si rilevano incrementi del 131% nel numero e del 42% nell'importo, mentre il valore medio a bando è sceso del 38%.

1.3.4 IL MERCATO EUROPEO

Le gare bandite nei paesi UE e rilevate dalla Gazzetta Comunitaria nei primi quattro mesi del 2001 ammontano a 2.916, con un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2000. I bandi pubblicati sulla Gazzetta Comunitaria nel mese di aprile da stazioni appaltanti italiane sono stati 31, con un calo rispetto ad aprile 2000 del 6%; mentre il valore, con 55 miliardi, ha avuto un incremento del 47 %.

I bandi pubblicati nella Gazzetta Comunitaria nel mese di aprile dai vari paesi europei sono stati 745, contro 760 del mese precedente. Ad aprile 2000 erano risultati 717. Al primo posto è la Francia con 283 gare, seguita da Germania (105), Gran Bretagna (94), Spagna (83); l'Italia, con 31 gare, è al quinto posto. Il confronto tra il primo quadrimestre del 2001 e del 2000 vede un incremento del 13% nel numero dei bandi (2.916 contro 2.577). Prima tra le nazioni la Francia con 1.134 gare (+23% rispetto al 2000), seguita da Germania (402 gare, +15%), Spagna (330 gare, -29%), Gran Bretagna (326 gare, +31%). Al quinto posto l'Italia con 155 gare, +42% rispetto al 2000. Nei quattro mesi in questione la Francia risulta aver pubblicato il 39,3% del totale dei bandi apparsi sulla Gazzetta Comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Germania il 13,9%, la Spagna l'11,4%, la Gran Bretagna il 11,3% e l'Italia solo il 5,4%.

LE INIZIATIVE IN PROJECT FINANCING (EX ART. 37 QUATER L 109/94 E SUCC. MOD.)

Gli avvisi emessi nel mese di aprile da amministrazioni pubbliche per sollecitare proposte da parte di eventuali promotori sono stati 13 (10 in marzo), mentre non si sono registrate gare su progetto di promotore (2 in marzo). Nel primo quadrimestre 2001 sono stati rilevati 28 avvisi di prima fase (avvisi di ricerca di promotore) e 9 gare di seconda fase (gare sulla proposta del promotore).



LE PRINCIPALI GARE RILEVATE NELL'APRILE 2001⁵

- Azienda ospedaliera CTO/CRF/Maria Adelaide (TO) - Servizi di ingegneria clinica per gestione tipologie dispositivi sanitari; con un importo complessivo di 7,5 miliardi di servizi.
- Autorità di bacino del fiume Po, Parma - Supporto tecnico all'attuazione dei piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico e dell'uso e qualità della risorsa idrica, prima fase; con un importo di 6,7 miliardi di servizi.
- Provincia Autonoma di Bolzano - Direzione lavori delle opere edili, dell'impianto elettrico e termosanitario, delle strutture statiche, misura e contabilità lavori ecc.; con un importo di 6 miliardi di servizi.
- Ferrovie dello Stato spa (MI) - Progettazione esecutiva, compresi i piani di sicurezza e di coordinamento nonché i piani di manutenzione delle opere ed impianti necessari per il raddoppio della tratta Carante Usmate; con un importo di 4,7 miliardi di servizi.
- Regione Campania - Formazione cartografia numerica, servizi di cartografia, servizi di fotografia aerea, lotto nord: superficie 663 090 ettari; con un importo di 4,6 miliardi di servizi.

1.3.5 I SETTORI E LE STAZIONI APPALTANTI

Il maggior numero di gare pubblicate nel mese di aprile ha per oggetto servizi di ingegneria per opere edilizie (114 gare), seguono le opere stradali (62) e i servizi di ingegneria per opere scolastiche (45). In termini di valore le attività di consulenza tecnica risultano al primo posto con 20,4 miliardi, seguite da servizi di ingegneria per opere di impiantistica (13,3 miliardi) e dai servizi di ingegneria per opere edilizie (11,2 miliardi). Nel primo quadrimestre del 2001 il maggior numero di gare ha riguardato i servizi di ingegneria per opere edilizie (427 gare), seguiti dai servizi per opere stradali (279) e dalle attività di consulenza tecnica (154). La graduatoria per valore vede al primo posto le attività di consulenza tecnica con 97,8 miliardi, seguite dai servizi di ingegneria per opere edili (43 miliardi) e per opere idrauliche (41 miliardi).

Le stazioni appaltanti più attive in aprile sono i Comuni con 297 gare, seguiti dalle Regioni e da Ospedali, USL ed ASL (18 gare ciascuna). Al primo posto nella graduatoria per valore i Comuni con 20,6 miliardi, seguiti dalle Regioni (14,7 miliardi) e dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Concessionarie e privati sovvenzionati (11,8 miliardi ciascuna). Nel primo quadrimestre i Comuni hanno pubblicato 1.188 gare, seguiti dai Consorzi, comunità montane e aziende pubbliche locali (133) e dalle Province (95). Nella graduatoria per valore sempre i Comuni al primo posto con 110,6 miliardi, al secondo posto i Consorzi, comunità montane e aziende pubbliche locali (66,4 miliardi) e al terzo le Regioni (57 miliardi).

⁵ Dati aggiornati al 21-05-2001 cfr www.oice.it



Si veda l'allegato A, per lo schema sulla suddivisione dei bandi di gara italiani per stazione appaltante relativi al mese di aprile di quest'anno.

1.4 LA LEGISLAZIONE SUL PUBLIC PROCUREMENT

Gli appalti pubblici costituiscono uno dei settori strategici del mercato unico. Questa affermazione assume particolare significato se si considera che, a livello europeo, gli appalti pubblici rappresentano l'11% circa del PIL dell'Unione (oltre 720 miliardi di Euro).

L'Unione Europea considera l'apertura degli appalti alla concorrenza internazionale uno dei principali obiettivi in materia di public procurement per i vantaggi che possono derivare sia alle imprese europee che alle stesse amministrazioni pubbliche.

La politica messa in atto dalla Commissione Europea, infatti, ha diversi obiettivi: innanzitutto mira a liberalizzare gli appalti pubblici nazionali aprendoli alla concorrenza proveniente da altri Stati membri; incoraggia comportamenti trasparenti degli acquirenti in un ambito di concorrenzialità, tali da permettere di ottenere il miglior rapporto costo/qualità e, allo stesso tempo, incentiva una politica efficace nel settore degli appalti pubblici, frenando l'inefficienza della spesa pubblica e fornendo un importantissimo strumento di prevenzione della corruzione.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Commissione Europea si impegna ad attuare le seguenti proposte:

- favorire il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore degli appalti pubblici;
- creare misure destinate a migliorare l'accesso agli appalti;
- semplificare l'attuale quadro giuridico e rendere più flessibili le procedure, prevedendo, ad esempio, l'istituzione della procedura del dialogo competitivo e dell'accordo quadro; l'inquadramento delle concessioni, dei contratti di servizio pubblico e di altre forme di partenariato tra settore pubblico e privato e, infine, la possibilità di aggiudicare gli appalti per via elettronica.
- Individuare i principi generali e fondamentali della nuova normativa sugli appalti presuppone che si identifichino le fonti normative, tenendo conto che la materia degli appalti pubblici (di lavori, di forniture e di servizi) è oggetto di una competenza normativa distribuita tra Enti sovranazionali, quale l'Unione europea e lo Stato e, nell'ambito dello Stato, gli enti territoriali.

Le norme comunitarie di riferimento in materia di acquisti pubblici sono le seguenti:

- *Dir.92/50/CEE*: direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.



- *Dir.93/36/CEE*: direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
- *Dir.93/37/CEE*: direttiva del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Tali direttive comunitarie sono state recepite dall'ordinamento italiano tramite:

- *D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157*: attuazione della direttiva 92/50/CEE;
- *D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.65*: attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione;
- *D. Lgs. 20 ottobre 1998, n.402*: modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE;
- *D. Lgs.19 dicembre 1991, n.406*: attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Oggetto	Direttiva Comunitaria	Norme di recepimento in Italia
Appalti di servizi	Dir. 92/50/CEE	D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157
Appalti di forniture	Dir. 93/36/CEE	D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402
Appalti di lavori	Dir. 89/440/CEE Dir. 93/37/CEE	D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406

Per un quadro più dettagliato della normativa di riferimento per i lavori pubblici, si veda l'allegato B.

1.5 LE TIPOLOGIE E LE PROCEDURE DI GARA

Per l'esecuzione di opere pubbliche, la pubblica amministrazione può ricorrere esclusivamente a due figure giuridiche:

- A. Contratto d'appalto di opere pubbliche**
- B. Concessione di costruzione e gestione**

A. Contratto d'appalto di opere pubbliche

Si tratta di un "contratto, a titolo oneroso, concluso tra un imprenditore ed un'amministrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto l'esecuzione, eventualmente congiunta alla progettazione, di lavori o di un'opera, ovvero la sola esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze indicate dall'amministrazione interessata".



La pubblica amministrazione deve scegliere il contraente privato attraverso procedure ad evidenza pubblica, per garantire la concorrenza, la trasparenza e l'imparzialità. Ai fini di semplificare questa delicata attività è opportuno distinguere tre fasi del processo di affidamento all'esterno di lavori pubblici:

1. scelta del tipo di gara: l'ente pubblico deve stabilire, in base alle caratteristiche dell'opera da realizzare, se utilizzare una procedura che assicuri la partecipazione di un ampio numero di imprese potenziali, se restringere la gara ad un numero ristretto di candidati preselezionati, oppure se trattare con un solo contraente;
2. definizione dei criteri di aggiudicazione: l'ente deve indicare quali sono i criteri in base ai quali effettua la scelta di affidamento dei lavori;
3. precisazione dei contenuti del capitolato: è attraverso questo strumento che vengono specificati gli elementi su cui si opera concretamente la selezione tra i potenziali costruttori.

In questa attività, gli enti pubblici sono tenuti ad osservare determinate disposizioni, che derivano non solo dal diritto amministrativo italiano, ma anche dalla normativa comunitaria: la direttiva 93/37 fissa le regole alle quali le pubbliche amministrazioni devono attenersi nello svolgimento delle gare; è inoltre stabilito che la normativa italiana passi in second'ordine rispetto a quella comunitaria: in caso di discordanza tra la direttiva e la legge italiana prevale la prima; allo stesso modo, in caso di inerzia del legislatore italiano nel recepire la direttiva, si applica quest'ultima, purché sia scaduto il termine entro il quale lo stato era tenuto a recepirla.

In relazione al primo dei punti evidenziati in precedenza, da una lettura integrata delle diverse disposizioni emerge che esistono diverse modalità di gara; la scelta della tipologia di procedura da adottare per l'individuazione della controparte non è neutrale né irrilevante ai fini di consentire al cliente pubblico di governare il processo scegliendo il contraente più idoneo. Diverse sono le procedure che si possono utilizzare:

◇ *Procedura aperta*

La prima tipologia di gara - procedura aperta nella terminologia utilizzata dalle direttive comunitarie, corrispondente all'asta pubblica - permette la partecipazione di tutti coloro che comprovino la propria idoneità, possedendo i requisiti indicati nel bando. Il cliente pubblico deve esaminare tutte le offerte ricevute da tutti gli enti interessati.

Il vantaggio di questa modalità, che consiste nell'ampio ventaglio di costruttori con cui confrontarsi, la configura come la più idonea per lavori di non grande rilevanza strategica per l'ente e per gare di prezzo.

◇ *Procedura ristretta*

Oltre alla procedura aperta è possibile adottare una procedura ristretta, vale a dire un'attività di scelta tra un parco costruttori potenziale ristretto. Le concrete tipologie



sono riconducibili alla licitazione privata e all'appalto-concorso: attraverso queste forme è possibile ridurre, in base a criteri oggettivi e predeterminati per iscritto, il numero di concorrenti che possono partecipare alla gara, nell'ambito di tutti i potenziali costruttori.

Nella licitazione privata si opera una gara ristretta, cui intervengono solo i concorrenti scelti dall'amministrazione ed invitati alla gara medesima.

L'appalto-concorso è invece utilizzato nel caso di esecuzione di opere e in cui prevalga l'elemento artistico o industriale: in sostanza, si chiede ai concorrenti il compito di redigere un progetto esecutivo e di indicare le condizioni alle quali sono disposti ad eseguire il lavoro; caratteristica principale della gara è quella di culminare in un giudizio combinato, sia tecnico che economico.

Nel caso di appalto concorso, la Commissione giudicatrice ha un potere discrezionale di scelta, che non esiste in altre procedure di gara: è opportuno che essa si doti preventivamente di criteri di massima per adottare la soluzione che ritiene più congrua alle sue necessità.


◇ *Procedura negoziata*

Terza modalità è la procedura negoziata, identificata tradizionalmente come trattativa privata, il cui utilizzo deve essere adeguatamente motivato e suffragato da reali esigenze della pubblica amministrazione:

- lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato;
- lavori di importo superiore a 300.000 Euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
- appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate.

Con l'adozione di tale procedura si va a trattare con i singoli costruttori, chiudendo il contratto con quello ritenuto più idoneo; questo rappresenta il sistema che più si avvicina alla pattuizione tra privati, lasciando un ampio spazio alla libera contrattazione.

Relazione tra procedura di gara e selezione dell'offerta



In relazione, quindi, ai criteri di aggiudicazione delle gare, cioè i criteri in base ai quali l'ente pubblico affida l'appalto ad una struttura privata, la normativa precisa che gli enti possono aggiudicare la costruzione delle opere:

- a. unicamente al prezzo più basso;
- b. attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il concetto di economicità applicato a singoli atti/operazioni/processi si è tradotto nella volontà di minimizzare i costi delle singole operazioni: la logica e i criteri aziendali che hanno guidato l'operato della pubblica amministrazione sono stati improntati quindi all'utilizzo delle procedure di aggiudicazione di gara basate sul prezzo minimo.

Questa logica, che pur presenta elementi positivi, richiede però alcune riflessioni.

Nonostante rappresenti la sintesi di altre condizioni, il prezzo è solo una delle condizioni di scambio, ed è sempre meno elemento totalizzante e vincolante la scelta. Le gare costruite dalla PA con orientamento alla scelta del miglior offerente relativamente al criterio del prezzo, rispondono a criteri di efficacia solo per l'acquisto di beni e servizi strategicamente non rilevanti; quando si tratta di opere, soprattutto ad elevata valenza sociale e ad elevato contenuto professionale, è più opportuno effettuare gare secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa (in cui il prezzo non abbia, quindi, il peso più rilevante come criterio di scelta).

Quanto più, infatti, diventano complessi i processi, tanto più è difficile ridurre la sintesi a un solo elemento. La modalità più idonea, di conseguenza, è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto di un insieme di elementi diversi, effettuando una combinazione tra caratteristiche non di prezzo - qualità, merito tecnico, modalità di costruzione, assistenza tecnica, tempi di realizzazione, servizio post-vendita - e il prezzo stesso. Con questa modalità si possono coniugare le esigenze di qualità della collettività con quelle di bilancio degli enti pubblici.

Il passo immediatamente successivo consiste nell'affidare i lavori all'offerta che risponde maggiormente a tali parametri, individuati dapprima nella delibera quadro e successivamente precisati nei capitolati o nel bando di gara.

La finalità principale delle procedure ad evidenza pubblica è quella di limitare quanto più possibile la discrezionalità del funzionario o della commissione di gara: elemento fondamentale per agire in questa direzione è ridurre l'ambito di valutazione discrezionale delle offerte; in altri termini, occorre fissare regole di valutazione che rendano il più possibile trasparente l'aggiudicazione della gara. Questo è automatico quando l'unica variabile che differenzia le offerte è il prezzo; in questo caso, la scelta del prezzo più basso è una regola immediata. Nel caso, invece, di aste aggiudicate secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, tale regola è inapplicabile ed è inevitabile che, nella valutazione dei diversi elementi, ci si debba rimettere alla valutazione soggettiva – quindi discrezionale – della commissione.

B. Concessione di costruzione e gestione.

La seconda modalità attraverso cui la pubblica amministrazione può affidare lavori all'esterno è rappresentata dalla concessione di costruzione e gestione, che presenta alcune peculiarità.

La figura della concessione è stata introdotta da oltre un secolo, in quanto i primi cenni sono contenuti già nella legge 20 marzo 1865, n. 2248, anche se la previsione riguarda un aspetto limitato, quale quello della costruzione e gestione di strade ferrate. Solo successivamente, sono state emanate numerose disposizioni tendenti ad estenderne l'applicazione ad altri settori; ma la norma fondamentale, quella che tra l'altro prevedeva la possibilità della concessione in esecuzione anche ad enti territoriali è la legge 24 giugno 1929, n. 1137. Si sono poi avute altre disposizioni, tra cui va segnalata la legge 17 febbraio 1987, n. 80, che introduce concretamente il sistema della concessione per la esecuzione di opere pubbliche di importo avente una certa rilevanza finanziaria. La concessione era estensibile a tutta una gamma di interventi e poteva interessare la sola fase di costruzione o quella di gestione dell'opera.

Sostanziali novità sono state introdotte dapprima dall'articolo 4 del d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e poi con l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e del d.l. n. 101 del 3 aprile 1995, come convertito nella legge n. 216 del 2 giugno 1995 (Merloni bis); infine, dalla riforma 415/98.

I punti salienti della riforma di questo istituto sono infatti riconducibili ai seguenti (art. 19):

- l'affidamento in concessione dei lavori pubblici è possibile solo nel caso in cui la concessione abbia per oggetto non solo l'esecuzione, ma anche la gestione delle opere realizzate;
- la controprestazione per il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere; la remunerazione, infatti, è rappresentata dalla gestione dell'opera, essendo stata eliminata l'ipotesi di parziali finanziamenti da parte dell'ente pubblico;
- soltanto nell'ipotesi in cui si sia in presenza della gestione di opere di natura particolare - si pensi a quelle ad elevata valenza sociale - per le quali la Pubblica amministrazione ritiene opportuno imporre prezzi o tariffe amministrati o controllati, l'ente concedente, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione, può concordare un prezzo da versare al realizzatore (contributo a fondo perduto);
- l'entità del contributo non potrà comunque superare il 50% del costo dell'opera e il relativo pagamento potrà essere effettuato soltanto dopo l'intervenuta esecuzione e collaudo delle opere;
- l'affidamento in concessione potrà essere effettuato sulla base di un progetto preliminare ed i relativi lavori avranno inizio dopo l'approvazione, da parte dell'ente concedente, del progetto esecutivo;
- la durata della concessione non potrà essere superiore a trenta anni.

2. PUBLIC PROCUREMENT E CESSIONE DEI CREDITI

2.1 Profili normativi

L'analisi delle opportunità di utilizzare uno strumento, come il factoring, tipico del "mondo privato" anche nel "mondo pubblico" nasce dagli spazi d'azione offerti dalle più recenti disposizioni normative che di seguito vengono riportate.

La c.d. Legge Merloni, e successive modifiche, prevede la possibilità per le imprese di praticare la cessione dei crediti a banche o intermediari finanziari per i crediti vantati nei confronti di amministrazioni pubbliche e derivanti da corrispettivi di appalto.⁶

Legge n. 109/94

Art. 26 (Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici)

Comma 5. "Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici."

Dpr 21 dicembre 1999 n. 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n.109/94 e successive modifiche

L'art. 115 (cessione del corrispettivo d'appalto) prevede che, ai sensi dell'art. 26 comma 5 della legge 109/94, le cessioni dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa.

L'art. 231 del regolamento ha abrogato l'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, in base al quale era vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura le quali non siano riconosciute.

Direttiva comunitaria n. 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La direttiva n. 2000/35/CE ⁷ contiene una serie di misure intese a combattere i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nella Comunità Europea e si

⁶ Sul "versante" opposto, il decreto legge n.79/1997 introduce la possibilità per le amministrazioni pubbliche, dopo aver esperito le procedure ordinarie, della cessione di crediti liquidi ed esigibili, ma di difficile riscossione, a società di factoring.

Il campo di analisi del presente lavoro, tuttavia, viene ristretto all'analisi dello strumento che vede la pubblica amministrazione in qualità di debitore ceduto.

⁷ Si veda l'allegato C, per il testo integrale della Direttiva n. 2000/35/CE

applica ai ritardi di pagamento di tutte le imprese, comprese quelle del settore pubblico.

L'applicabilità di tale direttiva anche agli operatori del settore pubblico rappresenta un aspetto di estremo rilievo. Le autorità pubbliche, infatti, trattano un volume considerevole di pagamenti alle imprese, per cui una disciplina rigorosa dei pagamenti produce effetti positivi a cascata sull'economia nel suo insieme. Nel settore degli appalti pubblici, tuttavia, anche le imprese appaltatrici ritardano i pagamenti ai propri fornitori e subappaltatori e tale comportamento reca gravi danni agli interessi di numerose imprese, soprattutto a quelle di piccole e medie dimensioni. Ai fini di tale direttiva per "transazioni commerciali" si intendono i contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo.

La direttiva è già vincolante, per cui, in attesa di essere recepita, essa può essere utilizzata subito sia dal singolo cittadino sia da un'impresa davanti al giudice.

Nel parere della Commissione riguardante la proposta di direttiva in esame, sono contenute alcune indicazioni significative in merito alla trasparenza delle gare e appalti pubblici; gli stati membri devono provvedere affinché i bandi delle gare di appalti pubblici ed i capitolati d'appalto contengano indicazioni precise dei termini di pagamento e delle scadenze praticate dalle amministrazioni aggiudicatrici previste per legge. In particolare, vanno fissati i termini per l'espletamento delle formalità amministrative precedenti il pagamento, quali le procedure di collaudo di lavori pubblici. Lo stesso obbligo di trasparenza vige nel rapporto tra appaltatore principale e subappaltatore di opere pubbliche.

2.2 I CREDITI VERSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DERIVANTI DA CONTRATTI DI APPALTO.

Ai sensi dell'art. 26 della legge 109/94 gli appaltatori possono cedere a banche o a intermediari finanziari crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto. Quanto predisposto nella legge in questione, comunque, deve trovare applicazione nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 1 della legge stessa, per cui l'attività amministrativa in materia di opere pubbliche deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza ed efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza e nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

Le disposizioni della legge n. 52/91, estese ai crediti derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, non disciplinano l'aspetto della efficacia della cessione nei confronti del debitore, tuttavia il Dpr n. 554/99 prevede che la cessione del credito da corrispettivo di appalto sia efficace e opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica.

E' possibile, inoltre, che, in sede di stipula del contratto di appalto o con atto separato, l'amministrazione appaltante riconosca preventivamente, in via autonoma o su richiesta dell'appaltatore, che l'interesse pubblico non viene pregiudicato dalla cessione di tutti o di parte dei crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, poi, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

Non vi sono, invece, preclusioni a che con uno stesso atto possano essere ceduti crediti verso amministrazioni diverse, purché l'atto consenta di identificare esattamente i crediti ceduti verso ogni amministrazione e l'atto sia notificato distintamente a ciascuna amministrazione o direzione o servizio competente. Questa procedura consentirebbe all'appaltatore di ridurre notevolmente i costi per onorari notarili, bolli e imposta di registro relativo ad una pluralità di atti di cessione.

La nuova disciplina è maggiormente idonea al modus operandi attuale della pubblica amministrazione, tuttavia, presenta alcuni elementi di criticità in merito alle eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto da parte dell'amministrazione ceduta (art.115 comma 4 del Dpr n. 554/99).

Resta, infine, di difficile interpretazione la previsione in base alla quale, oltre che al momento della stipulazione del contratto, il riconoscimento della stazione appaltante possa avvenire contestualmente⁸. Probabilmente era intenzione del legislatore distinguere tra un riconoscimento preventivo inserito nel contratto e un riconoscimento contemporaneo ma distinto dall'atto formale della stipulazione.

La cessione del credito è efficace e opponibile, anche senza la preventiva adesione, alla pubblica amministrazione, pur restando ancora in vigore la necessità che la cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.

Inoltre, la direttiva comunitaria n.2000/35/CE coinvolgerà notevolmente l'attività relativa all'acquisto dei crediti commerciali all'interno del settore pubblico, infatti, uno degli aspetti di maggior rilievo è rappresentato dall'esplicito riferimento all'attività degli "attori pubblici".

Da ultimo, una recente modifica del dettato normativo che potrebbe ampliare ulteriormente il potenziale "mercato pubblico" di riferimento per le società di factoring, è rappresentata dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2000⁹, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori. La proposta di direttiva in esame, trae spunto dalla constatazione della Commissione che esistono alcune

⁸ Dpr 554/99, art. 115 c. 4 "L'amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione"

⁹ Per il testo integrale della Proposta, si veda l'allegato D

incoerenze, non giustificate da situazioni specifiche, tra le tre direttive che sono alla base della regolazione degli appalti pubblici, cioè le direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori. La proposta, pertanto, in alcuni casi, estende a tutte le tipologie di appalti l'applicabilità di disposizioni che sono attualmente applicabili solo ad alcuni appalti ed assume la forma di un testo unico per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi.

Obiettivo della presente proposta è, anzitutto, quello di semplificazione per alleggerire normative talvolta eccessivamente dettagliate, di flessibilità, per ridurre la talvolta eccessiva rigidità delle procedure e, infine di aggiornamento.

Se tale proposta divenisse efficace¹⁰, questo probabilmente implicherebbe che quanto predisposto attualmente, nell'ordinamento italiano, in materia di appalti di lavori pubblici potrebbe essere esteso anche agli appalti per servizi e forniture. Pertanto, presumibilmente, anche "l'ampliamento" di applicazione della legge n. 52/91 agli appalti di lavori pubblici verrebbe esteso agli appalti di servizi e forniture.

¹⁰ Sono attese a breve le consuete comunicazioni formali sulla emanazione di tale Direttiva.



PARTE B: LE PROSPETTIVE DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED IL RUOLO DEL FACTORING

3. IL NUOVO RUOLO DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E LE RELAZIONI IMPRESA / PA

3.1 IL NUOVO SISTEMA DELLE AAPP

L'emergente modello di Stato e, più in generale del sistema delle AAPP, definibile come *Stato dei Servizi e della Regolazione*, insiste sulla distinzione fra due categorie concettuali: la funzione e il servizio.

La funzione è intesa come categoria interpretativa della responsabilità attribuita alla PA di predisporre interventi rivolti a soddisfare una data area di bisogni. Il riferimento è pertanto all'aspetto finalistico dell'intervento pubblico concernente la responsabilità attribuita ad ogni pubblica istituzione per la produzione di un certo effetto nel sistema economico. Una definizione che viene subito specificata dalla notazione è che non è il dato giuridico - amministrativo a determinare la categoria analitica in parola, ma che la stessa si esprime in un impegno sostanziale di un istituto pubblico ad intervenire per favorire la soddisfazione di determinati bisogni. Ora la funzione può essere assolta sia partecipando ad una politica di sistema o mediante la predisposizione e l'offerta di specifici beni o servizi.

Il concetto di Servizio sottolinea, invece, le reali ed operative modalità di intervento adottate dalle AAPP per soddisfare le esigenze della società e consta nell'organizzazione dei processi strumentali all'ottenimento di determinate condizioni di produzione e di consumo. Il riferimento è pertanto all'aspetto strumentale dei processi necessari alla produzione di determinati risultati "accessori" al soddisfacimento di un dato bisogno.

Tale distinzione è portatrice di implicazioni concettuali e pratiche non indifferenti, in quanto mentre le funzioni sono caratterizzate da elementi di stabilità e di permanenza temporale, i servizi sono connotati da flessibilità e contingenza al fine di poter assicurare la massima contiguità dell'offerta pubblica con la domanda dell'utenza, in definitiva, con il soddisfacimento dell'interesse generale .

Le implicazioni pratiche della distinzione, altrimenti puramente accademica, funzione-servizio sono sintetizzabili nelle seguenti specificazioni :

- si analizza l'assetto istituzionale come determinazione di aree di bisogni da soddisfare e non come previsione di specifici servizi ed adempimenti.
- il perdurare della titolarità di una data funzione in capo ad un ente pubblico non preclude allo stesso la possibilità di affidare ad un altro istituto, anche privato, la produzione di un servizio strumentale all'assolvimento della funzione medesima che rimane nella sfera delle responsabilità della PA. E' comunque l'ente ad essere responsabile dei risultati ottenuti (risultati intesi sia in termini di risposta al bisogno sia in termini di impatto economico) ed è la singola amministrazione a

scegliere di volta in volta le modalità operative che ritiene più idonee a soddisfare le istanze della collettività rappresentata.

- l'architettura giuridica e il sistema delle regolamentazioni, strutturalmente in ritardo all'evoluzione dell'innovazione delle relazioni impresa-PA e dei bisogni della collettività, costituiscono solo una delle forze determinanti il divenire delle pubbliche amministrazioni. Ulteriori forze evolutive sono l'utenza, con caratteristiche sue proprie e che portano a sottolineare una differenziazione spazio-temporale dei bisogni; la strumentazione tecnica e professionale; altri interlocutori interagenti con le amministrazioni pubbliche e con l'utenza.

In sintesi

- *gli assetti istituzionali delle AAPP sono in continua evoluzione (i.e. ampliamento dei poteri su appalto di lavori pubblici delle Provincie, sviluppo di agenzie pubbliche con potere di acquisto, o con potere di vigilanza, Autorità di vigilanza sui Lavori pubblici), e questo deve essere un punto di continuo monitoraggio, soprattutto in questa prima fase, sia per le imprese appaltatrici che per le società di factoring;*
- *i sistemi di produzione dei servizi pubblici finali, così ampliati dalla relazione funzione-servizio, sono oggi anche in capo a soggetti altri (i.e. concessionarie pubbliche o private)allargando il nucleo degli interlocutori "interessanti" per le società di factoring;*
- *l'architettura giuridica è sotto costante "pressione" da parte di tutti gli interessati (AAPP, imprese, utilizzatori finali dei lavori pubblici costruiti, et) poiché lo strutturale ritardo del legislatore nel costruire sistemi di regolazione dei comportamenti atto a soddisfare i bisogni, crea una continua "schizofrenia" fra capacità di soddisfare i bisogni (creazione in tempi rapidi di una operazione di Project finance per la costruzione di una piscina pubblica) e interessi generali da soddisfare (rilancio di zona periferica urbana). Tale pressione deve portare gli interessati al quadro giuridico di riferimento ad attendere, come accade tipicamente nell'approccio del legislatore italiano, a continui annunci, e successive piccole modificazioni, del quadro normativo e questo può portare a incertezza dell'azione nel lungo periodo degli altri interlocutori interessati dalla relazione impresa appaltatrice-PA appaltante, come per esempio le società di factoring.*

3.2 L'APPROCCIO ECONOMICO-AZIENDALE ALLA GESTIONE DELLE AAPP

La PA, oltre a costruire processi di innovazione del proprio ruolo attento alla relazione funzione-servizi, tende anche ad applicare una logica di tipo aziendale, una modalità volta alla utilizzazione di sistemi gestionali più efficaci nel realizzare i fini e più efficienti nell'impiego delle risorse scarse.

Il modello aziendale è definibile come insieme delle regole di funzionamento prescritte dall'economia, ossia dalla scarsità delle risorse in relazione ai bisogni. Il modello in parola è preordinato a garantire un equilibrio fra bisogni e risorse, fra domanda ed offerta di servizi pubblici. La trasformazione del sistema complessivo delle istituzioni pubbliche riletto alla luce del processo di aziendalizzazione porta a rimet-



tere fortemente in discussione la tradizionale visione del sistema pubblico con ricerca ad esempio dell'equilibrio a livello sistemico. La logica aziendale si fonda, infatti, sul principio che solo dalla capacità a realizzare più` soddisfacenti processi di trasformazione tecnica, organizzativa ed economica di risorse in risultati nell'ambito delle unità in cui essi si svolgono derivano le condizioni di equilibrio generale.

Il passaggio da un sistema statico, formale, attento alla legittimità dell'azione, all'equilibrio di sistema e non anche delle singole parti del sistema, poco capace di ascoltare gli interessi e i bisogni degli utenti di servizi pubblici finali si sta trasformando in un sistema che può essere inteso come una rete di organizzazione pubbliche che sono volte alla ricerca dello specifico equilibrio. Tale modificazione dell'azione pubblica, comporta che le AAPP stesse si orientino nel loro agire alla costruzione e al mantenimento di relazioni interistituzionali e interaziendali che non sono più modellate secondo prescrizioni normative e in misura preponderante sviluppate fra organizzazioni di tipo pubblico. In altre parole, si vuole sostenere che la fase del decentramento, e dell'autonomia, è anticamera di una rete di relazioni che vede coinvolta la singola amministrazione, essa interagisce con amministrazioni di diverso livello e con attori del mondo privati, sia imprese che organizzazioni senza finalità di lucro.

Un altro principio che sottolinea l'importanza e la consapevolezza della adesione nelle AAPP al modello aziendale afferisce alla responsabilizzazione. Una visione giuridico-formale "costringeva", nel passato, l'attore pubblico ad una forte rigidità ed una responsabilizzazione nel procedimento ed una conseguente debole responsabilizzazione sui risultati. La logica aziendale si basa per contro su una forte discrezionalità del procedimento (nel nostro caso una forte discrezionalità nel processo di acquisto di lavori in tutte le scelte economico-gestionali-finanziarie) e una contestuale rilevanza della responsabilizzazione sui risultati.

In particolare il principio aziendale della responsabilizzazione sui risultati è portatore di due scenari di cambiamento:

- il progressivo dilatarsi dell'ampiezza della attività della PA comporta che la validazione della relazione "atto formale = risultato" sia più difficile, sono quindi necessarie modalità gestionali dell'azione definite ad hoc;
- l'aumento della complessità sotto il profilo tecnico ed organizzativo determina che la strategia di scelta debba analizzare molte alternative per ottenere uno stesso risultato e da qui sorge il configurarsi di molteplici modelli amministrativi ed organizzativi anche all'interno di una stessa tipologia di AAPP si riscontrano organigrammi, competenze, regolazioni del comportamento diverse).

Il principio della responsabilizzazione della singola AAPP (o principio di aziendalizzazione) e del management pubblico comporta pertanto un passaggio da una concezione basata soprattutto sulla responsabilità amministrativa e contabile dei pareri espressi e sugli atti non conformi a norme (legittimità formale degli atti, gara di appalto per la costruzione di lavori pubblici secondo i dettami formali della Merloni) ad un passaggio verso un impegno ad applicare tutte le conoscenze, le competenze e la strumentazione di cui dispone l'AAPP per realizzare la massima razionalità nei processi di selezione delle esigenze e di impiego delle risorse per darvi risposta.

Altri due importanti principi dell'economia aziendale che stanno avendo specifico sviluppo nelle AAPP sono :

- la competizione tra enti differenti (competizione nei rapporti interistituzionali e interaziendali);
- l'introduzione di sistemi di analisi e valutazione dei risultati e dei rapporti risultati-risorse in base ai parametri dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della funzionalità.


Si può affermare che vi è una sostanziale ridefinizione degli spazi sia all'interno del sistema delle AAPP sia fra istituti pubblici e imprese ed altre organizzazioni (di tipo non profit).

Un processo di cambiamento che vede istituzioni pubbliche modificare i propri assetti organizzativi, giuridici (es. da Istituto Pubblico Economico a SPA), manageriali per rispondere con modalità sempre più efficienti ed efficaci alle esigenze per le quali sono istituiti.

- *il processo di aziendalizzazione delle AAPP, porta queste a cercare di utilizzare tecniche attente al ruolo di "smart buyer", quindi anche nell'appalto di lavori, vi è una sostanziale modificazione del ruolo della PA, non più attenta solo alla legalità giuridica della volontà pubblica "espressione dell'atto a contrarre", ma attenta anche all'efficacia, efficienza, efficacia della scelta;*
- *la svolta verso un sistema più competitivo, una PA che "esalta" la sua capacità di selezionare, porta a rimettere in discussione la relazione con il sistema delle imprese di costruzione, o comunque con tutte le imprese coinvolte nel processo di acquisto delle AAPP per lavori, è ragionevole ipotizzare una ridefinizione anche interna per le imprese, nuovi assetti, fusioni fra imprese, meccanismi di associazione differenti, e questo, in prima battuta, può portare ad una difficoltà di dialogo fra PA e impresa dovuta a modificazioni che rimettono "in gioco" relazioni consolidate da tempo;*
- *i meccanismi di responsabilizzazione all'interno della PA portano alla legittimazione di unità organizzative, e competenze, altre rispetto a quelle prima consolidate deputate alla funzione acquisti, prima erano sufficienti competenze giuridiche e tecniche (i.e. l'ingegnere capo, il geometra) oggi la PA si "attrezza" coinvolgendo come attori principali nelle scelte sugli acquisti coloro che conoscono il mercato dell'offerta, esperti di qualità, esperti di sicurezza, esperti di valutazione economico-finanziaria, controller di processo. Tali posizioni organizzative tendono poi a legittimare il bisogno di unità organizzative di tipo gestionale all'interno della PA, unità, peraltro, che o per collocazione organizzativa (in staff a supporto delle decisioni del vertice organizzativo della struttura pubblica) o per regolazione della relazione di coordinamento (delega alle decisioni per il responsabile del procedimento di acquisto di un'opera pubblica) assumono un ruolo fondamentale per le decisioni all'acquisto tanto per le imprese che per le società di factoring.*

Al fine di rendere più agevole la visione delle relazioni fra fasi del processo d'acquisto di lavori pubblici viene di seguito esemplificata una fase di tipo cronologico-logica in coerenza con gli attori istituzionali coinvolti.

LE FASI DEL PROCESSO DI ACQUISTO DI UN'OPERA PUBBLICA



4. GLI SPAZI GIURIDICI DI INNOVAZIONE NELLA CESSIONE DEI CREDITI RELATIVI AD APPALTI PUBBLICI

Allo stato attuale permangono alcune incertezze interpretative in merito al ruolo del factoring riferito ai crediti derivanti da appalti pubblici, con riferimento agli artt. 26 L. 109/94 e 115 DPR 554/99.

In via generale il problema è quello di un intervento legislativo che in modo definitivo porti alla equiparazione del regime della cessione dei crediti verso la P.A. a quello previsto dalle norme di diritto comune.

Tale posizione, espressa peraltro da più parti, richiede evidentemente una capacità di attivazione del legislatore italiano che superi le tradizionali lentezze. Invero la disposizione del comma 4 dell'art. 26 sconta l'impatto con un sistema normativo basato su norme di diritto speciale in materia di cessione dei crediti verso le P.A. (art.9 L. 2248/1865 all. E) e art. 339 L. 2248/1865 all. F), che non viene superato in modo pieno: la dichiarata volontà di "estendere" la disciplina della L. 52/91 ai crediti verso le P.A. denuncia in modo evidente il permanere dei vincoli e condizioni derivanti dalle predette norme speciali, non concependosi altrimenti l'esigenza di una estensione espressa della L. 52/91; d'altro canto il rinvio alla legge 52/91 ha costituito l'oggetto esclusivo dell'intervento del legislatore in materia di gestione dei crediti derivanti dagli appalti pubblici.

In tale prospettiva i margini di intervento del Regolamento in materia di cessione del corrispettivo sono risultati ristretti, tenuto peraltro conto delle osservazioni degli organi consultivi che più volte hanno denunciato che la normativa "speciale" sulla cessione dei crediti aveva ambito di applicazione diverso dalla legge quadro e comunque non costituiva specifica materia delegata (incidentalmente si evidenzia che il Governo ha recuperato margini di intervento valorizzando la volontà del legislatore della L. 109/94 di attuare la delegificazione su tutta la "materia dei lavori pubblici", processo questo che inevitabilmente portava il Governo a normare anche in materia non specificatamente delegata).

Così in sede regolamentare è stato abrogato solo l'art. 339 cit. e non anche l'art. 9 e ancora non si è pervenuto ad un definitivo superamento dell'affermazione della opponibilità della cessione alla P.A. quale esclusiva conseguenza del contratto di cessione.

In tale direzione è quindi auspicabile un intervento del legislatore che "apra" definitivamente alle regole di diritto comune e rimuova le norme speciali e quelle particolari comprese quelle contenute nel regolamento, che pur hanno rappresentato una specifica spinta verso il regime di diritto comune.

Su di un piano più specifico, considerato che la disciplina prevista dalla L. 52/91 è, almeno formalmente, richiamata senza limiti e condizionamenti, potrebbe forse potrebbe essere chiarito a quali fattispecie si applica la disciplina sul silenzio (adesione nei 15 giorni): cessioni dipendenti da contratto di factoring e/o cessioni ex art. 1260 c.c..

Un aspetto rilevante riguarda l'individuazione delle istituzioni che possono essere tenute ad applicare l'istituto della cessione del credito.

L'ampia enucleazione delle categorie soggettive tenute ad applicare la legge 109/94, contenuta nell'art. 2 della legge medesima, e l'ulteriore specificazione, aggiunta con la legge 415/98 per quanto concerne i settori esclusi, rendono ormai abbastanza agevole individuare in concreto se un soggetto sia tenuto ad applicare la legge quadro: tutte le aziende e le amministrazioni pubbliche anche se non dotate di personalità giuridica sono da considerare soggette alla Legge Quadro, in quanto articolazioni dell'apparato pubblico, tenuto peraltro conto che la legge si applica anche alle società private che partecipano di pubblici poteri in forza di atti di concessione; dubbi invece sussistono tuttora sulla individuazione di quali soggetti sono in concreto riconducibili alla categoria dell'organismo di diritto pubblico, riscontrandosi notevoli contrasti nella giurisprudenza con riferimento alla determinazione degli elementi che individuavano l'elemento teleologico che contraddistingue l'organismo ("...costituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non avendo carattere industriale o commerciale ..."), sostenendosi da una parte che la società in mano pubblica che gestiscono servizi pubblici sono senz'altro organismi; dall'altro, che solo le società anche in mano pubblica che gestiscono servizi non sono organismi se effettivamente gestite secondo criteri imprenditoriali.

Con riferimento all'ambito soggettivo – anche per l'art. 26 e dunque per la materia in esame – sembra interessante chiarire se al fine di determinare l'applicazione di una specifica disposizione della legge quadro ad una delle categorie soggettive individuate dall'art. 2 debba farsi riferimento alla specificazione contenuta nel comma terzo dell'art. 2 ovvero se debba considerarsi il contenuto e l'ambito definito da ogni singola disposizione.

In concreto, in base all'art. 2 comma 3 L. 109/94, l'art. 26 sarebbe applicabile a tutti i soggetti dell'art. 2, comma 2 compresi i soggetti privati sovvenzionati, non essendo (l'art. 26) ricompreso tra le norme escluse; in base al tenore dell'art. 26 la norma dovrebbe ritenersi applicabile solo alla Pubblica Amministrazione in senso stretto ("crediti verso la Pubblica Amministrazione sono estesi ..."). Ne conseguirebbe che i limiti sanciti dall'art. 115 dovrebbero trovare applicazione solo nel caso di credito verso la P.A., giustificandosi l'art. 115 nel contesto della disposizione dell'art. 26; mentre per tutte le Stazioni Appaltanti tenute all'osservanza della L.Q. diversa dalla Pubblica Amministrazione si applicherebbero i principi e le norme di diritto comune in materia di concessione.

Dovrebbe privilegiarsi la seconda interpretazione, anche perchè viceversa il legislatore, con norme emanate per rendere meno rigorosa la disciplina sulla cessione dei crediti, finirebbe, del tutto inconsapevolmente, con l'introdurre limiti alla cessione di credito verso le Stazioni Appaltanti diverse dalla Pubblica Amministrazione, per le quali non si poteva ragionevolmente dubitare circa l'applicazione della L. 52/91.

Anche sul punto sarebbe auspicabile un chiarimento legislativo.



I punti di debolezza più rilevanti che, dal punto di vista normativo, si riscontrano nell'operazione di cessione del credito sono:

- a) periodo di sospensione di 15 giorni in attesa del silenzio assenso;
- b) mancata precisazione di un procedimento idoneo a consentire alla P.A. le variazioni sui mandati di pagamento, senza tuttavia incidere sul principio della diretta opponibilità;
- c) mancata puntualizzazione del concetto di credito futuro.

I punti di forza più rilevanti che, dal punto di vista normativo, si riscontrano nell'operazione di cessione del credito sono:

- a) le modalità di trasferimento dei crediti futuri al momento in cui sorgono (ferma la necessità di chiarire il concetto di credito futuro);
- b) la semplificazione delle formalità nel corso di cessione dei crediti di massa.

Gli spazi d'azione e le maggiori criticità normative legate alla cessione di crediti futuri per gli appalti pubblici sono dati dal fatto che, se non si chiarisce il concetto di credito futuro, tutti i crediti di corrispettivi di appalto in corso di esecuzione potrebbero rientrare nel concetto di credito futuro ed essere assoggettati alla relativa normativa.

In relazione al mercato delle opere pubbliche, la limitazione temporale (due anni) contenuta nell'art. 3 L. 52/91 può risultare troppo limitata. Inoltre, l'aleatorietà della gara e comunque la circostanza che nel mercato delle opere pubbliche è difficile pianificare la partecipazione in funzione della Stazione Appaltante rendono difficile soddisfare il requisito della indicazione del debitore ceduto previsto dal comma 4 dell'art. 3 L. 52/91.

Diventa quindi importante chiarire a livello normativo il concetto di credito futuro, considerato che i corrispettivi di appalto in corso di esecuzione potrebbero rientrare in tale ambito.

L'estensione dell'utilizzo del factoring anche a forme di collaborazione e partnership pubblico privato (es. project finance)

La cooperazione del ceduto appare fondamentale per la corretta pianificazione del rischio da parte del cessionario: non pare sussistono allo stato margini di operatività. *De iure condendo* potrebbero pretendersi forme che assicurino maggiore responsabilità del ceduto in caso di cessione di credito futuro e cessione di crediti in massa.

I limiti derivanti dall'utilizzo del factoring in caso di società miste che gestiscono servizi pubblici o di società di "progettazione finanziaria" appaiono

strutturali, in considerazione del fatto che i crediti sono vantanti nei confronti di soggetti non preventivamente determinati, quali gli utenti del servizio o della *res* gestita dalla società di progetto.

L'estensione del ricorso allo strumento della cessione del credito anche alla disciplina dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di fornitura o degli ex settori esclusi

Si ritiene che sicuramente il factoring abbia margini di operatività con riferimento ai contratti di appalti pubblici di fornitura e servizi, anche se è necessario un intervento legislativo che abroghi l'art. 9 L. 2248/1865 all. F ("Sui prezzi dei contratti in corso – qualsiasi contratto, n.d.r. – non può essere effettuato alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata).

5. L'ANALISI DELLE PRIME SPERIMENTAZIONI

Questa parte dello studio è il frutto delle considerazioni emerse, anche in virtù della costruzione di un panel¹¹, a seguito delle prime analisi sull'uso della strumentazione relativa all'operazione di cessione dei crediti.

5.1. IL RUOLO DEGLI ATTORI COINVOLTI

Una prima riflessione, una volta contestualizzato lo scenario di riferimento relativamente alla architettura giuridica di riferimento e agli attori istituzionali coinvolti nelle operazioni di cessione del credito, deve essere compiuta con attenzione al ruolo degli attori coinvolti nel processo di cessione dei crediti.

Il ruolo ricoperto dalla stazione appaltante nella cessione dei crediti varia a seconda della tipologia e delle dimensioni dell'ente (Comuni, Regioni, Aziende Ospedaliere, ecc.) e a seconda dell'unità organizzativa coinvolta nel processo d'acquisto.

Da alcune interviste effettuate a fornitori, economi, o comunque a coloro che negli enti pubblici sono deputati alle scelte d'acquisto, (oggetto dell'analisi, quindi, in questo caso, non sono specificamente le gare per lavori pubblici disciplinate dalla c.d. legge Merloni) emerge che l'ente in questione preferisce portare a termine il rapporto contrattuale con il soggetto con il quale lo ha iniziato. Non viene accettato, quindi in modo automatico, il fatto che vi sia una cessione del credito e, comunque, questa scelta di relazione viene espressamente prevista nel capitolato. Altro motivo per cui alcuni enti preferiscono non ricorrere a tale strumento trova origine nell'eventualità che sorgano problemi nel caso in cui non vengano rispettati i termini di pagamento, normalmente fissati in 90 giorni, per problemi di liquidità dell'ente (ad esempio per alcune tipologie di enti potrebbero registrarsi ritardi nei trasferimenti dei fondi da parte della Regione o di altri enti).

Negli enti di dimensioni medio - piccole (es. Comuni con numero di abitanti inferiore a circa 100.000) che, a differenza dei casi esaminati precedentemente, non

¹¹ Si veda per la composizione del panel l'allegato E

“osteggiano” il ricorso a tale strumento, emerge che la stazione appaltante adotta un ruolo passivo. In queste realtà il ruolo della stazione appaltante è unicamente quello di verificare i requisiti necessari per il buon fine dell’operazione (la cessione del credito deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Al contrario, in realtà di grandi dimensioni (es. Comune di Milano) l’attore pubblico non assume un ruolo completamente passivo poiché esegue maggiori controlli nelle fasi del processo d’acquisto che precedono il collaudo dell’opera.

I Comuni di grandi dimensioni, solitamente, non inseriscono nei bandi di gara clausole per evitare la cessione del credito proprio perché hanno un differente approccio all’utilizzo di strumenti come quello della cessione del credito. L’unico caso in cui non accettano l’operazione è rappresentato molto spesso dall’eventualità che il cessionario sia un soggetto privato e non un attore istituzionale specializzato.

Inoltre, nel caso di appalti escludono la possibilità, prevedendolo nel bando, di pagare in via diretta ai soggetti subappaltanti o, nel caso di un’ATI (Associazione Temporanea di Scopo), alle altre società mandanti, ma il pagamento viene effettuato solo al soggetto capogruppo.

Un ruolo attivo, poi, potrebbe essere attuato dagli enti pubblici nella costruzione di un rapporto più aperto e chiaro tra le imprese fornitrici e le società di factoring. Infatti, soprattutto nei contratti di dimensioni rilevanti dal punto di vista economico e di durata pluriennale (anche se ai sensi della legislazione vigente le stazioni appaltanti non possono comunicare con i factor), alcuni enti, particolarmente attivi in questa tipologia di relazioni relativamente nuove per il settore pubblico, potrebbero richiedere alle imprese fornitrici la prova che sia data comunicazione al factor delle clausole contrattuali apposte al contratto d’appalto. Questo per evitare che, in un secondo momento, il cedente possa eventualmente opporre la propria buona fede. In alcuni casi le pubbliche amministrazioni potrebbero chiedere anche che sia modificato il contratto tra cedente e cessionario.

Anche nel caso di aziende sanitarie pubbliche, la stazione appaltante ricopre un ruolo passivo, tuttavia non si registra, come nel caso di altri enti, un’opposizione alla cessione del credito. La maggior parte dei crediti ceduti riguarda i farmaci (circa il 90%), mentre scarso è il ricorso a tale strumento per le relazioni inerenti l’acquisto di altre tipologie di beni.

Infine, analizzando il ruolo ricoperto dalle società di factoring nel processo di cessione del credito e, in particolare, l’eventualità che il cessionario suggerisca ai propri clienti di inserire clausole particolari nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, emerge che solitamente l’interlocutore in esame non suggerisce l’inserimento di alcuna clausola. Infatti, ad esempio, non sarebbe ragionevole inserire in un contratto una clausola riguardante le condizioni di cedibilità del credito, poiché già nel bando di gara è indicato se il credito è esigibile oppure no e, nel caso il credito non sia considerato cedibile, non esistono clausole che lo rendano tale.

In sintesi

- *le stazioni appaltanti di dimensioni medio-piccole non osteggiano il ricorso al factoring ma ricoprono un ruolo passivo*
- *le amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni assumono un ruolo più attivo, soprattutto nella costruzione di un rapporto più aperto e chiaro tra imprese fornitrici e factor*
- *le aziende sanitarie ricorrono a tale strumento soprattutto con riferimento ai prodotti farmaceutici (quindi al di fuori delle fattispecie oggetto del presente studio)*
- *il factor solitamente ricopre un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni contrattuali e “prodotti” accettabili dalla stazione appaltante e nella ricerca di forme di promozione di tale strumento presso l’interlocutore pubblico.*

5.2 IL GRADO DI DIFFUSIONE ATTUALE E POTENZIALE DEL FACTORING NEL SETTORE PUBBLICO

Con riferimento al grado di diffusione del factoring, emerge dall’analisi effettuata che le differenziazioni analizzate nel paragrafo precedente, legate a tipologia e dimensione dell’ente coinvolto, sono ancora maggiori.

Ad esempio, nei Comuni di medio - piccole dimensioni ad oggi si sono avuti pochissimi casi di cessione del credito. Una spiegazione di un ricorso così scarso a tale strumento potrebbe trovare giustificazione nel fatto che i fornitori di un Comune di dimensioni medio - piccole sono principalmente piccoli imprenditori che spesso non conoscono tale strumento, e i derivati vantaggi per la gestione, e che ricorrono allo strumento della cessione del credito solo in caso di difficoltà finanziarie.

Negli enti di più grandi dimensioni, negli ultimi cinque anni, è stato registrato un incremento rilevante delle operazioni di cessioni dei crediti. Nel caso del Comune di Milano, ad esempio, sono state registrate circa 50 -100 cessioni nell’ultimo anno a fronte delle circa 5 – 10 effettuate precedentemente. Si tratta, a parere di alcune stazioni appaltanti, di un incremento legato ad un fenomeno generale di sofferenza economica delle imprese dovuto ad un’amplificazione delle patologie esistenti nel mercato.

Se si guarda, invece, al settore sanitario, le aziende sanitarie ricorrono ampiamente, per quanto concerne gli acquisti di farmaci, alla cessione dei crediti ormai da molto tempo.

Alcuni enti pubblici, tuttavia, non prevedono un elevato sviluppo futuro dello strumento in esame, anche se le motivazioni sono differenti. In alcuni casi non si prevede per il futuro un incremento nell’utilizzo strategico della cessione del credito, anche perché si ritiene che le imprese farebbero offerte peggiori (in termini di prezzi o di qualità) per poter scontare il costo del factoring.

Inoltre, ancora secondo il panel degli intervistati, con le nuove disposizioni della Comunità Europea che attualmente prevedono i termini per i pagamenti che la PA deve effettuare a 90 giorni (in linea, quindi, con il settore privato) e hanno proposto di ridurla a 60 e 30 giorni, il ricorso alla cessione del credito per motivi strategici verrebbe meno e diventerebbe sempre più sintomo di una gestione finanziaria sofferente. Sarebbe prevedibile, pertanto, un incremento di tale strumento nell'eventualità in cui la PA fosse inefficiente nei pagamenti.

Un caso che potrebbe vedere un utilizzo, anche futuro, di tale strumento è rappresentato, tuttavia, dall'eventualità che l'impresa fornitrice debba sostenere ingenti investimenti iniziali (ad esempio per la posa in opera del palcoscenico di un grande teatro o per la costruzione di un grosso macchinario) a fronte dei quali non potrebbe incassare prima di un certo periodo perché la PA non può effettuare pagamenti come acconti o anticipazioni e non è ancora visibile e quantificabile una parte dell'opera.

In sintesi

Le stazioni appaltanti hanno registrato un incremento nel ricorso al factoring, che imputano principalmente ad un fenomeno generale di difficoltà economiche delle imprese e di crisi del mercato. Non prevedono, al contrario, un incremento del ricorso strategico a tale strumento.

Un possibile spazio di sviluppo della cessione dei crediti è ravvisabile nel caso in cui l'appaltatore debba sostenere ingenti investimenti iniziali senza poter liquidare i propri ordini prima di un certo periodo di tempo.

Potenzialità del factoring diventa, quindi, quella di riorientare le relazioni fra PA e impresa verso meccanismi di "partnership" invece che di contrapposizione formale.

5.3 LE POSSIBILI EVOLUZIONI DEL FACTORING DERIVANTE DA APPALTI PUBBLICI

Una delle figure contrattuali legate al factoring derivante da appalti pubblici, ancora da analizzare approfonditamente, e che potrebbe vedere uno sviluppo da osservare con attenzione, per le società di factoring che hanno partecipato al panel, è legata alla tematica relativa alla cessione dei crediti futuri. Se si operasse nell'ambito di una convenzione tale strumentazione potrebbe essere rilevante. Attualmente si deve procedere alla sottoscrizione, da parte della stazione appaltante, di ciascuna cessione. Allo stato attuale, quindi, è possibile "aggirare" l'ostacolo dei crediti futuri, limitatamente ad alcune tipologie di enti pubblici, prevedendo l'adesione alla cessione di crediti futuri e sfruttando la corrispondenza commerciale; la Azienda sanitaria pubblica, per esempio, deve impegnarsi a sottoscrivere l'accettazione della cessione del credito per corrispondenza, con una deliberazione.

La procedura al riguardo è la seguente:

1. notifica dei crediti futuri;
2. indicazione dell'accettazione della corrispondenza commerciale come nota;
3. accettazione della corrispondenza commerciale.

Con tale procedura non sono più necessarie adesioni singole e sottoscrizioni per ogni cessione. Tale procedura, tuttavia, non sembra, al momento, esportabile al settore degli appalti. Per quanto riguarda gli appalti la cessione di crediti futuri può avvenire per atto pubblico costante, ma non attraverso la corrispondenza commerciale.

Con riferimento alla possibilità che la cessione dei crediti possa essere estesa anche agli appalti di servizi e forniture emerge la necessità di avere una nuova norma, poiché allo stato attuale manca la legittimazione.

Per quanto riguarda poi la possibilità di estendere il ricorso a tale strumento anche alle concessionarie, questo sarebbe legislativamente e tecnicamente possibile poiché la loro disciplina è riconducibile a quella degli enti locali, ma presumibilmente una società di factoring non comprenderebbe un credito da una concessionaria.

Inoltre, con riferimento all'eventualità che possano essere ceduti crediti derivanti da vendite della pubblica amministrazione (alienazione di beni o del patrimonio pubblico), ad oggi non vi sono state esperienze in merito anche perché vi sono alcune criticità che andrebbero risolte. Innanzitutto si tratterebbe di un credito pro soluto e a titolo definitivo poiché l'ente pubblico non può indebitarsi con un factor per cui la cessione non potrebbe essere pro solvendo poiché in caso contrario i costi diventerebbero danni erariali.

Ancora, un ente pubblico avrebbe vincoli e limiti in termini di bilancio poiché non può avere minusvalenze che derivino dal pagamento degli interessi per la società di factoring. L'unico caso che un factor potrebbe ritenere interessante e conveniente riguarda l'eventualità che il cessionario paghi alla pubblica amministrazione il 100% del credito ceduto, ma che il pagamento gli venga dilazionato così da "guadagnare" sugli interessi del debitore ceduto. A tale proposito, tuttavia, si presenta un ulteriore elemento critico legato all'eventualità che il debitore ceduto sia una pubblica amministrazione.

Infine, analizzando l'ipotesi che lo strumento in questione sia applicabile anche nel caso di coproduzione pubblico - privato (es. project finance), si rende necessario individuare quali crediti possano essere ceduti. Tale ipotesi, pertanto, è difficile da inquadrare con riferimento all'attività e al coinvolgimento del factor. Vi sono, poi, anche alcune criticità legate allo strumento stesso del project finance; sarebbe pertanto utile che il factor partecipasse ed avesse un ruolo attivo già nelle prime fasi di costruzione del rapporto e della collaborazione. In particolare, il factor potrebbe partecipare nelle fasi successive alla progettazione dell'opera e della delibera, prevedendo una "collaborazione allargata" anche agli interlocutori finanziari.



A sottolineare ulteriormente gli ambiti di potenziale sviluppo futuro della figura contrattuale in esame, si può affermare che essi sono riconducibili a:

- *cessione dei crediti futuri: tale tematica, ancora da studiare approfonditamente, potrebbe diventare rilevante soprattutto se si operasse nell'ambito di una convenzione;*
- *crediti derivanti da vendite della pubblica amministrazione: al riguardo rimangono da risolvere alcune criticità, nella fattispecie occorre fare considerazioni in merito ai vincoli e limiti che un ente pubblico ha in termini di bilancio e si tratterebbe comunque di un credito pro soluto e a titolo definitivo ;*
- *cessione del credito nel caso di unioni di acquisto da parte degli interlocutori pubblici: considerazioni in merito dovrebbero essere affrontate, soprattutto a seguito del ricorso a contratti quadro da parte dell'amministrazione centrale per mano della Consip alla quale stanno aderendo numerose stazioni appaltanti;*
- *cessione del credito nel caso di coproduzione pubblico-privato (es. project finance).*

5.4 I PUNTI DI DEBOLEZZA E LE CRITICITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA APPALTI PUBBLICI

La maggior parte degli enti pubblici non ravvisa particolari problemi, o specifici elementi di criticità, legati alla cessione dei crediti per quanto riguarda il punto di vista della stazione appaltante nella costruzione dell'operazione di cessione del credito.

Maggiori criticità e peculiari punti di debolezza sono invece riscontrabili se si considera l'attività della società di factoring nel suo rapportarsi con la PA, con la specifica stazione appaltante.

Un elemento di debolezza nella legislazione di riferimento è stato riscontrato, da alcune stazioni appaltanti, nella stessa legge Merloni che disciplina unicamente la cessione del credito che vede coinvolte banche o società finanziarie (società di factoring), prevedendo per la cessione dei crediti a tali attori la regola del silenzio assenso. La legge, tuttavia, non prevede la possibilità che il credito venga ceduto ad altre tipologie di attori (ad esempio soggetti privati); in tali casi si prevede che la norma di riferimento debba essere l'art. 1264 del codice civile.

Accanto alle problematiche delineate è necessario sottolineare che la legge 109/94, prevedendo la cessione dei crediti in massa, secondo molti, è contraddittoria. Il legislatore si è spinto oltre, stabilendo una regola che è tuttavia ritenuta illegittima. Infatti la cessione del credito è legittima solo se vi è stata l'aggiudicazione della gara e la stipula del contratto. Prevedere, quindi, la cessione dei crediti in massa è illegittimo. La problematica relativa alla cessione dei crediti in massa deriva proprio dal fatto che uno degli attori coinvolti è un ente pubblico.

Altro aspetto di criticità legato alla legge 109/94 è relativo all'identificazione, ai fini della cessione del credito, di quali enti debbano essere identificati come enti pubblici (poiché sembra che alcuni soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di cessioni del credito non riconoscano tale status a tutte le stazioni appaltati ma solo ed esclusivamente a Ministeri, Regioni, Provincie e Comuni).

Un ulteriore aspetto non disciplinato dalla normativa vigente riguarda gli interessi di natura pubblicistica. Nel caso la pubblica amministrazione paghi in ritardo non è stato disciplinato a quale attore istituzionale, la PA stessa, debba effettuare il pagamento per gli interessi (al factor o al cedente). Una soluzione a tale problematica potrebbe essere l'adozione di un contratto standard.

Dal punto di vista della società di factoring, al contrario, vengono ravvisate alcune lacune legislative. In particolare, due sentenze della Cassazione, una del 2000 e una del 1997, hanno creato ulteriori ombre nella disciplina di riferimento.

Con la sentenza n. 13261 del 2000 la Cassazione ha stabilito che nell'ambito di una cessione di credito in caso di appalti pubblici il SAL (stato avanzamento lavori) non legittima l'esigibilità e la liquidazione al momento del collaudo. Questo comporta, per la società di factoring, che non è possibile conoscere con esattezza il momento in cui la pubblica amministrazione procederà al pagamento e, quindi, potrà recuperare il credito.

Per il cessionario, pertanto, diventa difficile fare previsioni sull'andamento della propria attività. Strettamente legata a tale criticità si registrano spesso problemi relativi ai ritardi nei tempi del collaudo da parte della PA, con la conseguenza che le imprese, e quindi il cessionario, non possono incassare fino a quando il collaudo non è stato effettuato.

Ai sensi della sentenza del 1997, la Cassazione ha sancito che, nonostante la stazione appaltante aderisca alla cessione del credito e faccia una dichiarazione sulla propria disponibilità al pagamento, questa non può essere riconducibile ad una obbligazione per cui comunque senza la fase del collaudo non si può procedere al pagamento (il credito diventa certo, liquido ed esigibile solo dopo l'ultimazione, la verifica e l'accettazione dell'opera).

Un elemento di forte debolezza nel "rapporto a tre" che si instaura con la cessione del credito è rappresentato, per il cessionario, dalla mancanza di informazioni sullo stato dell'arte del rapporto contrattuale tra PA e impresa fornitrice. Se, ad esempio, l'impresa procede ad una doppia cessione del credito il factor non è tutelato poiché non gli può essere data notizia della frode dell'impresa dal momento che la pubblica amministrazione ha un dovere di riservatezza. Sarebbero necessari, pertanto, strumenti che consentano una maggiore diffusione delle informazioni per tutelare le società di factoring dall'eventualità delle doppie cessioni.

Le maggiori problematiche legate alle lacune nello scambio di informazioni si registrano nelle cessioni dei crediti relativi alle forniture, perché sono più frequenti fenomeni legati al "sommerso" (cessioni dello stesso credito effettuate a più soggetti oppure subappalto "occulto").

Altre criticità sono legate alla determinazione di sistema delle penali, cioè a come rendere opponibili le eccezioni al cessionario. In questo, pertanto, occorre prestare un'attenzione particolare già nella fase di stesura del contratto.

Uno strumento alternativo al factoring è rappresentato dalla procura irrevocabile all'incasso. Non si ha, con questa figura contrattuale, una cessione del titolo ma si autorizza in via esclusiva un soggetto a riscuotere il proprio credito. Spesso la procura irrevocabile all'incasso cela altri rapporti sottostanti (es: prestito di una banca che poi riscuote il credito una volta eseguita la prestazione). Si tratta di una procura con costi inferiori rispetto a quelli che è necessario sostenere ricorrendo al factoring, tuttavia, il soggetto cessionario non ha alcuna tutela (ad esempio se il fornitore cambia banca la PA deve effettuare i pagamenti alla nuova banca senza poter avvertire la prima banca che pertanto non ha alcuna tutela).

Altro elemento di debolezza per il factor è rappresentato dalla difficoltà di tutelarsi nel caso di eventuali penali. Ad esempio, nel caso di un contratto di global service viene previsto il pagamento di un canone da parte della pubblica amministrazione, ma se l'impresa fornitrice incorre nel pagamento di penali per un'esecuzione dei lavori non conforme a quanto previsto nel contratto, il factor non può tutelarsi se non viene messo a conoscenza dell'esistenza di clausole contrattuali che prevedono le penali stesse. Più in generale, se nel provvedimento di adesione al contratto di cessione del credito vengono poste particolari clausole, il factor non può venire a conoscenza a meno della buona fede del cedente. In questi casi esaminati un ruolo rilevante può, ad oggi, essere ricoperto dalle pubbliche amministrazioni affinché "spingano" i fornitori a notificare al factor tutte le eccezioni o comunque quegli elementi che intercorrono nel rapporto tra stazione appaltante e impresa appaltatrice dal momento che tali eventualità non sono disciplinate.

Inoltre, nel caso di ATI la capogruppo può cedere solo i propri crediti e non anche quelli delle subordinate poiché non ha la titolarità di tutti i contratti. Nel caso, quindi, di ATI o raggruppamenti, spetta alla PA chiedere che la cessione del credito sia sottoscritta da tutti i partecipanti.

Un ultimo aspetto di criticità per la società di factoring, sul quale si sta lavorando parecchio, è rappresentato dalla ricerca di soluzioni contrattuali e "prodotti" che possano andare bene ed essere quindi accettati dalla pubblica amministrazione. Le società di factoring, quindi, stanno "spingendo" fortemente sulla PA, cercando forme di promozione di tali strumenti presso l'interlocutore pubblico.

Elementi di debolezza e principali criticità del factoring :

- *legislazione di riferimento, in particolare*
 - *la legge Merloni non prevede la possibilità che il credito venga ceduto ad attori che non siano banche o società finanziarie;*
 - *la legge 109/94 prevede la cessione dei crediti in massa che è tuttavia non praticabile;*
 - *la normativa vigente non disciplina in merito agli interessi di natura pubblicistica nel caso la stazione appaltante paghi in ritardo);*
 - *in base a due sentenze della Cassazione del 2000 e del 1997 il SAL (stato avanzamento lavori) non legittima l'esigibilità e la liquidazione del credito e, comunque, senza la fase del collaudo non si può procedere al pagamento;*
- *procedure ancora poco snelle;*
- *mancanza di informazioni, per il cessionario, sullo "stato dell'arte" del rapporto contrattuale fra stazione appaltante e impresa fornitrice (per procedere al pagamento tutto l'iter del processo d'acquisto deve essere completo);*
- *opponibilità delle eccezioni al cessionario: per ovviare a tale criticità occorre prestare particolare attenzione già nella fase di stesura del contratto;*
- *mancanza di tutela, per il factor, nel caso di eventuali penali che il cedente dovrebbe pagare al ceduto o, comunque, di clausole contrattuali se il cessionario non viene messo a conoscenza dell'esistenza delle clausole stesse nel rapporto contrattuale fra amministrazione pubblica e appaltatore.*

5.5 II PROCESSO DI CESSIONE DEL CREDITO

Il processo di cessione del credito, una volta eseguiti gli accertamenti preliminari, è "automatico" e lineare; il contratto, infatti, viene formalmente liquidato al cedente ma pagato al cessionario.

Nella maggior parte dei casi le informazioni necessarie alla stazione appaltante per decidere se accettare o meno la cessione del credito concernono principalmente la forma della cessione, che deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata e contenere tutte le informazioni necessarie (cedente, cessionario, ecc.). Il controllo da parte della stazione appaltante, quindi, avviene solo sulla forma mentre i rapporti cedente/cessionario non vengono sottoposti a controllo. Pertanto, nell'eventualità che il cedente ceda il credito dopo essere stato dichiarato fallito (quindi non avrebbe potuto cedere tale credito) ma che la stazione appaltante abbia controllato la forma della cessione (scrittura), quest'ultima non avrebbe problemi. Ci sarebbero gli estremi per un'azione penale in cui la stazione appaltante non entrerebbe.

Per evitare l'insorgere di eventuali problemi la stazione appaltante potrebbe garantirsi già in sede di predisposizione del capitolato. Sono comunque necessarie forme di tutela quando si ricorre a strumenti come questo, per la PA le forme di tutela sono ravvisabili nella stipulazione del contratto e nella predisposizione del capitolato.

Da ultimo può essere importante delineare quali elementi una società di factoring debba analizzare nel caso di cessione di crediti che vedono coinvolta la pubblica amministrazione (oltre, naturalmente, alla solidità finanziaria del cliente):

1. regolarità formale della gara: delibere, bando, sottoscrizione del contratto nei limiti di legittimazione;
2. capacità di indebitamento rispetto al bilancio: il contratto deve essere liquido;
3. scadenza dei pagamenti in acconto: si tratta di un campanello d'allarme indice che esiste il rischio che la PA paghi in ritardo;
4. rapporti fra capogruppo e partecipanti, nel caso si tratti di un'ATI, e ruolo del cliente del factor e sua missione di partecipazione alla gara.

6. L'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ DELLE SOA (SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE) NEL PROCESSO D'ACQUISTO DI OOPP

Le SOA (Società Organismo di attestazione) sono un recente "tassello" che si aggiunge allo scenario della relazione di acquisto PA-impresa, con alcune implicazioni anche per l'attività di factoring.

Infatti, dopo la soppressione dell'Albo Nazionale dei Costruttori, ha avuto avvio il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, introdotto dalla Legge Quadro sui Lavori Pubblici, che ha affidato a società di diritto privato la qualificazione delle imprese che intendono partecipare agli appalti pubblici.

Secondo il *Regolamento Borgone*, infatti, il certificato delle Soa prende il posto dell'Albo costruttori e permette all'impresa di presentarsi alla gara senza altra documentazione e alla stazione appaltante di non svolgere controlli.

Le imprese di costruzioni, pertanto, potranno firmare i contratti con le Soa e cominciare la fase della verifica dei requisiti richiesti per partecipare agli appalti di lavori. L'attestato delle Soa rappresenta, infatti, per le imprese di costruzioni il "lasciapassare" che consente loro di partecipare alle gare senza alcuna documentazione se non il certificato della Soa stessa. Tale meccanismo, poi, esonera anche le stazioni appaltanti dai controlli a campione sui concorrenti senza attestato.

Queste premesse consentono di portare in evidenza la necessità di riflessioni specifiche sugli scenari a tendere che si possono determinare dalle innovazioni in atto:

- snellimenti per le amministrazioni pubbliche nei processi strategici di scelta dei contraenti;
- meccanismi di riqualificazione in capo alle imprese;
- nuove strategie e comportamenti delle imprese;
- meccanismi di strutturazione dei processi decisionali delle istituzioni coinvolte nello sviluppo di garanzie complessive sulle scelte pubbliche per i lavori pubblici e la costruzione di infrastrutture;
- ruolo di nuovi attori istituzionali coinvolti in virtù di queste innovazioni;

- meccanismi economici e finanziari necessari in virtù del nuovo scenario di riferimento.

Nel disegno della riforma dei lavori pubblici delineato dalla legge quadro, c.d. legge Merloni, la materia della qualificazione rappresenta una questione assolutamente prioritaria, oggetto di una profonda innovazione rispetto alla disciplina ancora vigente. Sin dal 1962, con l'istituzione dell'ANC (Albo Nazionale Costruttori), il legislatore italiano optò per un sistema di qualificazione caratterizzato da un unico livello di verifica della capacità imprenditoriale dei soggetti che aspiravano ai pubblici appalti. Per effetto di questo sistema una volta conseguita la relativa iscrizione, l'impresa ha potuto partecipare ad ogni singola gara senza l'obbligo di esibire ulteriori prove della propria idoneità se non quelle connesse alla vigenza dell'iscrizione presso il registro delle imprese ovvero alla verifica dei requisiti morali attestati dai certificati del casellario giudiziario. Era un sistema molto rigoroso nel fissare vincoli d'ingresso, ma notevolmente vantaggioso per gli utenti che, ottenuta l'abilitazione, hanno visto di molto semplificate le procedure di partecipazione alle gare. Questo assetto, che all'inizio funzionò in modo soddisfacente, vide in breve tempo deteriorata la propria capacità selettiva per una serie di ragioni economiche e giuridiche spesso intrecciate fra loro:

- il vorticoso moltiplicarsi del numero delle imprese (oggi circa 50000 in Italia, 5000 in Germania, 6000 in Francia).
- il crescere delle stazioni appaltanti divenute altrettanti soggetti qualificatori nella gara di propria competenza.
- il progressivo affermarsi delle normative comunitarie che hanno previsto, all'interno delle procedure di aggiudicazione vere e proprie, fasi di qualificazione autonome da quella prevista in via generale dalla normativa sull'ANC.

E' quindi evidente che questa situazione ha comportato una sostanziale perdita di effettività del sistema di qualificazione attuato mediante l'Albo, e la relativa iscrizione, da condizione necessaria e sufficiente alla dimostrazione dell'idoneità dell'impresa, ha finito per essere un mero elemento presuntivo della sussistenza di alcune referenze.

Nel 1986 vi è stato un tentativo di restituire effettività all'Albo, prevedendo l'istituto della periodica revisione dell'iscrizione che potesse assicurare e garantire il permanere dei requisiti che avevano consentito l'originario accesso alla qualificazione, ma:

- da un lato le incerte modalità di attuazione della verifica,
- dall'altro la scarsa consistenza dei parametri fissati,
- entrambe aggravate dalle difficoltà operative dovute all'imponente lavoro di verifica hanno di fatto determinato il fallimento dell'istituto, il proliferare del fenomeno delle "scatole vuote" ed il diffondersi ad ogni livello della consapevolezza delle inidoneità del sistema e della necessità di introdurre nuove soluzioni.

In quest'ultima prospettiva non è priva d'importanza la considerazione dell'emergere in sede comunitaria dell'esigenza di fissare criteri omogenei di effettiva qualificazione delle imprese.

Con la legge 109/94 è stata determinata la fine del sistema di qualificazione affidato all'Albo Nazionale Costruttori e si sono gettate le basi per il nuovo sistema di qualificazione delle imprese che vogliono partecipare a gare per appalti di lavori pubblici.

Il regolamento Bargone definisce la disciplina completa del nuovo sistema con particolare riguardo alla fissazione dei requisiti che devono avere i soggetti privati cui è demandata l'attestazione della qualificazione in capo alle imprese, alla previsione delle modalità di accertamento di tali requisiti, alla determinazione dei criteri di gradualità per l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della certificazione di qualità.¹²

Tutto ciò tenderà, anche se forse è presto per fare previsioni, ad una modificazione incisiva delle dinamiche di relazione fra le imprese fra imprese e AAPP, fra imprese, AAPP e società di factoring.

Con il nuovo sistema di qualificazione delle imprese, le banche e gli intermediari finanziari - quindi anche le società di factoring - entrando a far parte della compagine di una Soa, possono avere un ruolo di determinazione del mercato dell'offerta di OOPP. Alle società di factoring, infatti, viene offerta la possibilità di "partecipare" alle relazioni fra imprese e amministrazioni pubbliche già nelle fasi di selezione del contraente.

Non è tuttavia possibile fare previsioni a lungo termine sul nuovo sistema di qualificazione e, quindi, sull'influenza in questo delle società di factoring, poiché il nuovo Governo potrebbe apportare, al sistema di qualificazione così configurato, modifiche anche sostanziali.

¹² Per un maggior dettaglio sulla normativa di riferimenti si veda l'allegato L



7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Gli attori coinvolti negli acquisti di opere pubbliche sono rappresentati da:

- stazioni appaltanti, fra le quali rientrano:
 - ✓ Stato
 - ✓ enti pubblici e territoriali
 - ✓ organismi di diritto pubblico
 - ✓ associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi pubblici;
 - ✓ concessionari;
 - ✓ aziende speciali;
 - ✓ agenzie pubbliche
 - ✓ consorzi;
 - ✓ soggetti privati;
- appaltatori, fra i quali rientrano:
 - ✓ imprese individuali;
 - ✓ consorzi tra società cooperative e consorzi stabili;
 - ✓ associazioni temporanee di concorrenti;
 - ✓ consorzi di concorrenti;
- interlocutori finanziari (eventuali);
- SOA;
- progettisti esterni all'amministrazione aggiudicatrice, fra i quali si possono annoverare:
 - ✓ liberi professionisti, singoli o associati;
 - ✓ società di ingegneria;
 - ✓ società di professionisti;
 - ✓ raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti;
- collaudatori esterni.

1. Le AAPP in Italia sono sottoposte ad un rilevante processo di modernizzazione spinto da riforme generali (i.e. le riforme Bassanini trasversali a tutte le AAPP) e settoriali (le riforme degli enti locali, la riforma sanitaria) che permette di evidenziare meccanismi di cambiamento delle AAPP verso l'utilizzazione sempre più ampia di criteri di efficacia, efficienza, economicità della gestione.

Questo significa che le imprese e le società di factoring si trovano ad instaurare relazioni con interlocutori in grado di "accogliere" l'innovazione che perviene dall'esterno.



2. Le AAPP stanno riorientando i loro comportamenti per svolgere un ruolo generale di regolazione dei comportamenti e di governo sull'erogazione dei servizi pubblici finali, quindi si sta sottolineando un ruolo di erogatore non necessariamente di produttore del servizio pubblico finale. Questo comporta un ampliamento della funzione acquisti delle AAPP.

Questo significa che le imprese e le società di factoring sono, potenzialmente, spinte verso una maggiore interazione in virtù del crescere della funzione acquisti e di interlocutori pubblici "più consapevoli" del loro ruolo.

3. La legislazione sugli appalti, pur nella lenta definizione e applicazione (si pensi ai tempi di emanazione del Regolamento applicativo della Legge Merloni), tiene conto dei processi di modernizzazione in atto nelle AAPP e dell'ampliamento della funzione acquisti. A tal proposito si sottolinea che l'ANCE (Associazione costruttori) ricorda al governo appena insediato, che vi siano procedure più snelle anche per i piccoli appalti (per le società di factoring può essere rilevante conoscere che vi è volontà di creare disciplina snella per gli appalti non solo per le opere strategiche ma anche per tutti gli altri lavori pubblici che coinvolgono migliaia di piccole e medie imprese appaltatrici.

Questo significa che anche l'insieme delle precondizioni giuridiche alla cessione del credito iniziano ad avere una rilevanza, ed una visibilità, necessarie in un contesto come quello dell'azione pubblica, e dei processi di acquisto, ancora fortemente caratterizzato dalla cornice giuridica.

4. I fenomeni degli acquisti pubblici di lavori stanno assumendo rilievo economico sempre maggiore (solo per le opere infrastrutturali il Ministero dei LLPP prevede per l'arco temporale 2000-2010 una spesa pari a 130.000 miliardi di lire). Secondo ANCE l'1,6 % di quota del PIL destinato in Italia alle OOPP dovrebbe crescere a livello della media europea cioè al 2,6 %.¹³

Questo significa un potenziale mercato in espansione per le imprese del settore, e un conseguente mercato in potenziale espansione per le società di factoring.

I Grandi Investimenti in OOPP (Valori in MLD di lire correnti)

Anno	Opere Pubbliche (*)
1991	31.626
1992	31.116
1993	27.630
1994	25.573
1995	26.296
1996	26.377
1997	27.652
1998	29.191
1999	31.052
2000	33.067
2001(*)	34.740
Previsioni ANCE	Fonte ANCE Giugno 2001

¹³ Documento Di Proposta di Presidenza dell'ANCE , 20-06-2001.



5. Le AAPP si stanno dotando di figure gestionali con competenze nelle analisi economico-finanziarie dei processi d'acquisto sempre maggiori.

Questo significa poter contare su interlocutori più decisi, rapidi, rigorosi e analitici nel processo decisionale rispetto alla strumentazione della cessione del credito.





UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE GINO ZAPPA

OSPA

Osservatorio sui Processi d'Acquisto-vendita delle Amministrazioni Pubbliche

ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

ALLEGATO A

Bandi di gara per stazione appaltante

Link utili:

<http://www.oice.it>

<http://www.oice.it/osservatorio/stazioneappaltante.html>

<http://www.infoappalti.com/normativa/indici/leggi/lavori.htm>

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 30/06/2001

3) Bandi di gara italiani

f) Rilevazione iniziative in partenariato pubblico-privato (project financing)

Periodo	Ex art. 37 L. 109/94 e succ. mod.			Ex art. 19 L. 109/94 e succ. mod.
	Avvisi di prossime gare o di ricerca di promotore	Gare su proposta del promotore	Aggiudicazioni	Bandi di gara per concessioni di costruzione e gestione
anno 2000				
gennaio	2	2	-	0
febbraio	8	0	-	0
marzo	2	0	-	0
aprile	11	0	-	0
maggio	6	0	-	0
giugno	36	1	-	0
luglio	0	2	-	8
agosto	0	3	-	4
settembre	3	0	-	3
ottobre	6	0	-	5
novembre	3	0	-	10
dicembre	3	4	-	5
totale anno 2000	80	12	-	35
anno 2001				
gennaio	3	6	-	8
febbraio	2	1	-	5
marzo	10	2	-	15
aprile	13	0	-	14
maggio	24	3	-	11
giugno	54	0	1	7
totale anno 2001	106	12	1	60

Elenco delle gare di cui abbiamo appreso l'aggiudicazione nel corso nel mese di giugno

n.	data	stazione appaltante	oggetto	aggiudicatario
1	ND	comune di selargius (ca)	realizzazione e gestione impianto di distribuzione gas cittadino	Metanodotti Padani spa

Elenco avvisi per sollecitare proposte da parte di eventuali promotori nel mese di giugno			
n.	scad.	Stazione appaltante	oggetto
1	12/08/2001	comune di fiesole (fi)	sistemazione degli ambienti ex ospedale s. antonino
2	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi: 11. Via publicola
3	11/07/2001	azienda regionale per il diritto allo studio universitario di pisa (pi)	realizzazione di alloggi per studenti
4	30/06/2001	comune di giba (ca)	realizzazione di tutte le opere necessarie per la distribuzione di gas gpl
5	18/07/2001	comune di segrate (mi)	realizzazione infrastrutture che installate nel sottosuolo permettano la posa di cavi in fibra ottica
6	02/07/2001	comune di pescara	riqualificazione delle aree: polo teatrale parcheggi interrati
7	30/06/2001	comune di agliana - pistoia	ristrutturazione ex cinema moderno
8	30/06/2001	comune di frascati (rm)	realizzazione centro direzionale in località cocciano
9	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 12. Via dei consoli 10.6 mld
10	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 1. Lungotevere thaon di revel
11	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 2. Lungotevere flaminio n. 1
12	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 3. Lungotevere flaminio n. 2
13	30/06/2001	comune di bacoli	costruzione della piscina comunale coperta, ristrutturazione campi da tennis e relativi spazi esterni, da destinare ad attività sportive, turistiche, commerciali o del terziario in località Cuma
14	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 4. Via ramazzini
15	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 7. Via cerveteri -soana
16	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 6. Viale caravaggio
17	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 10. Viale pinturicchio
18	28/07/2001	ente nazionale per le strade – anas (rm)	realizzazione di collegamento autostradale brescia-bergamo-milano
19	30/06/2001	comune di frascati (rm)	realizzazione parcheggio interrato p.zza marconi - p.zza roma, con sistemazione delle piazze stesse
20	30/06/2001	comune di torino	2. impianto sportivo per il calcetto da collocarsi nella circoscrizione 5, nell'ambito 4.19 - castello di lucento 2
21	30/06/2001	comune di torino	1. palestra polivalente da collocarsi nella circoscrizione 4, in via vagnone nell'ambito 8, 1 - "le Chiuse Nord"
22	30/06/2001	comune di torino	3. ristrutturazione e recupero funzionale della cascina airale via zanella
23	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 8. Via albalonga
24	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 9. Via aosta
25	02/07/2001	comune di roma	realizzazione parcheggi : 5. Via baldelli
26	30/06/2001	comune di foligno (pg)	realizzazione opera denominata parcheggio ex latteria
27	30/06/2001	comune di lecce (le)	4. progettazione, realizzazione e gestione di un palazzo del ghiaccio
28	30/06/2001	comune di lecce (le)	5. progettazione. realizzazione e gestione di un intervento

			sulla area pubblica risultante dalla demolizione della caserma o. massa.
29	30/06/2001	comune di lecce (le)	9. progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili
30	30/06/2001	comune di lecce (le)	6. progettazione, realizzazione e gestione della rete di fognatura nera
31	30/06/2001	comune di frascati (rm)	recupero impianto sportivo via f. cecconi
32	29/06/2001	comune di albano laziale (rm)	recupero urbana area campo boario
33	30/06/2001	comune di corato (ba)	costruzione centro polisportivo
34	30/06/2001	comune di lecce (le)	3. progettazione, realizzazione e gestione di attrezzature sportive ed attrezzature civili ad esse correlate, sull'area posta tra lo stadio comunale e piazza palio
35	30/06/2001	comune di corato (ba)	ampliamento cimitero comunale
36	30/06/2001	comune di corato (ba)	ristrutturazione del teatro comunale
37	02/07/2001	università degli studi g.d'annunzio (ch)	ristrutturazione immobili del complesso casa dello studente nel campus universitario per realizzazione di una struttura alberghiera
38	30/06/2001	comune di lecce (le)	7. progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi ed aree a verde attrezzato su un'area di proprietà comunale di circa mq. 9.000 a ridosso di zone commerciali e centrali
39	30/06/2001	comune di lecce (le)	8. progettazione, realizzazione e gestione del nuovo cimitero cittadino
40	30/06/2001	comune di torino	1. riqualificazione mercato piazza bengasi e costruzione edifici polifunzionali e parcheggio interrato
41	30/06/2001	comune di torino	2. riqualificazione mercato foroni e costruzione edifici polifunzionali e parcheggio interrato
42	30/06/2001	comune di lecce (le)	1. progettazione, realizzazione e gestione di un intervento per il recupero e sistemazione dell'area comunale denominata piazza palio sita a ridosso delle zone PEEP
43	29/06/2001	comune di albano laziale (rm)	recupero urbano area ex mattatoio comunale
44	30/06/2001	comune di massa lubrense (na)	interventi su autorimessa interrata e rimessaggio imbarcazioni in piazza delle sirene
45	30/06/2001	comune di corato (ba)	costruzione parcheggi interrati
46	30/06/2001	comune di lecce (le)	6. progettazione, realizzazione e gestione della rete di fognatura nera
47	30/06/2001	comune di torino	3. riqualificazione mercato vittoria e costruzione edifici polifunzionali e parcheggio interrato
48	02/07/2001	comune di agropoli (sa)	utilizzo dell'area del campo sportivo "G. Landolfi" per spazi di verde attrezzato ed attrezzature sportive e sottosuolo per costruzione di attrezzature di interesse pubblico (area commerciale, cine-teatro, parcheggi ecc.)
49	30/06/2001	comune di massa lubrense (na)	interventi su autorimessa in località sant'agata
50	30/06/2001	comune di massa lubrense (na)	interventi su struttura fieristica al p. seminterrato della scuola media "pulcarelli".
51	30/06/2001	comune di vallecrosia (im)	la riqualificazione dell'ex mercato dei fiori

52	30/06/2001	comune di lecce (le)	2. progettazione, realizzazione e gestione di un ippodromo con annesso parco in un'ampia area di proprietà comunale denominata "masseria tabacchi"
53	30/06/2001	comune di massa lubrense (na)	ristrutturazione area portuale marina della lobra e rimessaggio, con sistemazione per la balneazione e del litorale Chiaia
54	30/06/2001	comune di ischia (na)	sistemazione delle scogliere a protezione dell'abitato con realizzazione di un approdo turistico per 100 posti barca

Elenco bandi per concessioni di costruzione e gestione nel mese di giugno

n.	scad.	Stazione appaltante	Oggetto
1	30/06/2001	comune di lecce (le)	affidamento in costruzione e gestione dei seguenti interventi: 3. ostello della gioventù
2	30/06/2001	comune di lecce (le)	affidamento in costruzione e gestione dei seguenti interventi: 2. poligono di tiro
3	13/07/2001	comune di castel san giovanni (pc)	affidamento gestione integrata, previa realizzazione, piscina copribile, conduzione impianti, manutenzione
4	31/08/2001	comune di chivasso (to)	affidamento di costruzione e gestione del centro sportivo lancia
5	18/06/2001	comune di noventa vicentina (vi)	concessione di costruzione e gestione per la ristrutturazione e il potenziamento della rete gas del comune
6	30/06/2001	comune di lecce (le)	affidamento in costruzione e gestione dei seguenti interventi: 1. porto turistico in località s. cataldo
7	30/06/2001	comune di livorno	affidamento in concessione di strutture pubbliche da destinare a parcheggio coperto all'interno della via della meridiana.

a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE,
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it



OSSERVATORIO OICE/INFORMATTEL AL 30/06/2001

3) Bandi di gara italiani
d) per stazione appaltante (importi in milioni di lire)

STAZIONE APPALTANTE	1995	1996	1997	1998		1999		2000						2001					
	n°	n°	n°	n°	importo	n°	importo	totale anno		primi sei mesi		giugno		primi sei mesi		maggio		giugno	
								n°	importo	n°	importo	n°	importo	n°	importo	n°	importo	n°	importo
Amm. ni dello Stato (centrali e periferiche)	40	188	209	234	72.698	280	207.014	152	128.294	76	37.381	11	3.734	77	40.604	14	1.863	11	1.837
Consorzi, comunità montane e altro	22	94	190	243	49.355	207	47.702	212	69.659	98	21.827	15	3.128	181	75.009	23	3.355	25	5.236
Comuni (totale)	412	2.948	4.818	4.843	354.815	1.472	215.677	2.041	318.999	643	120.285	93	16.816	1.986	160.506	391	24.875	407	25.003
- (Comuni sotto 5.000)	La rilevazione dei comuni per classi è iniziata nel 1997		2.054	2.099	77.170	344	33.152	599	63.881	187	23.093	22	3.048	604	36.529	123	6.696	101	6.070
- (Comuni 5.000-100.000)		2.337	2.212	195.365	788	113.772	1.261	162.581	373	65.584	58	11.832	1.142	83.827	226	13.410	199	14.414	
- (Comuni sopra 100.000)		427	532	82.280	340	68.753	181	92.537	83	31.608	13	1.936	240	40.150	42	4.769	107	4.519	
Province	41	339	408	361	92.098	231	58.387	293	81.830	109	32.048	10	1.606	169	39.698	26	12.185	48	3.792
Regioni	31	92	201	241	137.794	252	162.975	244	157.281	142	60.859	8	2.826	95	72.898	7	2.824	15	12.999
Ospedali USL ASL	59	151	242	190	52.212	130	88.384	128	96.024	56	37.559	15	5.255	62	54.630	18	29.724	14	5.650
Università ed enti di ricerca	6	24	39	39	9.301	50	16.768	58	20.193	38	9.215	1	12	37	13.163	7	2.552	4	429
IACP	2	86	216	121	23.291	43	4.762	60	6.938	15	1.316	0	0	64	2.980	55	2.495	0	0
Concessionarie e privati sovvenzionati	43	191	475	282	138.808	210	205.463	168	135.101	79	44.190	8	787	111	61.845	26	20.521	14	3.326
Totale	656	4.113	6.798	6.554	930.372	2.875	1.007.132	3.356	1.014.319	1.256	364.680	161	34.164	2.782	521.333	567	100.394	538	58.272

a cura dell'Ufficio Gare e Banche Dati dell'OICE,
per segnalazioni e pareri contattare: antinori@oice.it



**UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE GINO ZAPPA**

OSPA

Osservatorio sui Processi d'Acquisto-vendita delle Amministrazioni Pubbliche

ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

ALLEGATO B

Normativa di riferimento sugli appalti di opere pubbliche

DELIBERE DELL' AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Sito Internet: www.autoritalavoripubblici.it/del/del.html

Atti di regolazione e di determinazione

- det. 1/99 "Danno erariale"
- det. 3/99 "Discordanza nell'offerta del prezzo in cifre e quello in lettere"
- det. 4/99 "Offerte anomale"
- det. 5/99 "Autorizzazione al subappalto"
- det. 6/99 "Incarichi di progettazione"
- det. 7/99 " Opere affini"
- det. 8/99 "Frazionamento degli incarichi di progettazione"
- det. 9/99 "Merito tecnico nella valutazione delle offerte"
- det. 10/99 "Servizio di monitoraggio"
- det. 11/99 " Individuazione della nozione di "chiunque ne abbia interesse" per le richieste di ispezioni"
- det. 12/99 "Norme di sicurezza nei cantieri "
- det. 13/99 "Contratti misti"
- det. 14/99 "Applicazione del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55"
- det. 15/99 "Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecniche"
- det.1 Affidamento a trattativa privata di lotti funzionali
- det.2 Capitolati d'oneri e documenti complementari: spese di riproduzione
- det.3 Clausole di riserva ai professionisti residenti contenute nei bandi ovvero in pubblici avvisi per progettazione di opere pubbliche
- det.4 Modalità di nomina commissione giudicatrice di appalti
- det.5 Affidamento incarichi di progettazione ed importo minimo stimato
- det.6 Procedure concorsuali ad evidenza pubblica, progettazione di casa per anziani gestita da S.P.A. comunale
- det.7 Premio incentivante la produttività. Progetti relativi alle manutenzioni ordinarie
- det.8 Quesiti relativi alla natura dei termini indicati negli artt.37 ter (valutazione della proposta) e 37 quater (indizione della gara) della legge 11 Febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni.

- det.9 Affidamento incarichi esterni di progettazione, di direzione lavori e di supporto tecnico da parte delle Aziende Sanitarie.
- det.10 Disciplina italiana sugli incarichi di direzione lavori e normativa comunitaria.
- det.11 Direzione lavori, regolarità contributiva
- det.12 Concessione di lavori pubblici e attività di progettazione” Art. 19, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
- det.13 Affidamenti di incarichi di progettazione a più professionisti
- det.14 Organo comunale competente ad approvare il progetto preliminare
- det.15 Natura dei termini per gli adempimenti previsti per i soggetti ammessi alle gare ed ulteriori questioni interpretative relative all’applicazione dell’art. 10, comma 1 *quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
- det.16 Perizia di variante in sanatoria. Illegittimità.” Art. 25, comma 1, lett.a) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
- det.17 Concorso di progettazione - autonomia delle fasi di selezione
- det.18 Trattativa privata. Urgenza conseguente a inerzia dell’amministrazione” Art. 24, comma 1, lett. a) legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
- det.19 Relazione geologica e indagini geologiche Art.17, comma 14 quinquies - legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni.
- det.20 Deposito del contratto di subappalto
- det.21 Incarichi affidati a dipendenti pubblici da parte di Commissari straordinari per la protezione civile impicanti compensi aggiuntivi
- det.22 Divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
- det.23 Requisiti e modalità per il rilascio dell’autorizzazione alle S.O.A.
- det.24 Attrezzatura informatica delle S.O.A. per la comunicazione delle informazioni all’Osservatorio
- det.25 Accesso alle informazioni
- det.26 Affidamento a trattativa privata di opere complementari – compatibilità della norma regionale con i principi generali della legge-quadro
- reg.27 Il divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ. (art. 10, comma 1-bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni) e la questione della legittimità delle clausole di bandi di gara che estendano tale divieto anche alle ipotesi di collegamento fra imprese, secondo la formulazione della stessa norma codicistica.
- reg.28 Criteri di designazione dell’organo di collaudo e compenso per la collaudazione di lavori pubblici
- reg.29 Legislazione nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici

- det.30 Perizia suppletiva e di variante
- det.31 D.P.C.M. 19 gennaio 1991, - n. 55 - dimostrazione di lavori eseguiti
- det.32 Applicabilità della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, eseguite a scemputo degli oneri di concessione edilizia, da una società consortile comunale.
- det.33 Organismo di diritto pubblico e società miste.
- det.34 Project financing – Piano economico-finanziario
- det.36 Relazione dettagliata sul comportamento dell'Impresa
- det.37 Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo
- det.38 Ulteriori integrazioni sui requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.
- det.39 Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione alle S.O.A
- det.40 Determinazione in ordine alle procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta
- det.41 Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l'esercizio della loro attività di attestazione" (art. 10, comma 2 lettera f) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34)
- det.42 "Cause di esclusione dalle gare in carenza della prevista normativa regolamentare. (problemi di diritto transitorio)"
- det.43 "Incentivo per la progettazione ex art. 18 L. 109/94 e successive modificazioni."
- det.44 "Riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie previste dall'art. 30, comma 1 e 2, della legge 109/94 e successive modificazioni."
- det.45 "Offerta a prezzi unitari e verifica dell'anomalia. (art. 21 Legge 109/94)
- det.46 "Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle imprese che eseguono opere pubbliche: efficacia degli atti di cessione di azienda e degli atti di trasformazione, fusione e scissione."
- det.47 "Documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione (articolo 17, comma 1, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)." Articolo 2, comma 1, lettera o), del D.P.R. 34/2000.
- det.48 "Criteri cui devono attenersi le SOA (Società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione di qualificazione. (art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)"Articolo 2, comma 1, lettera o), del D.P.R. 34/2000.
- det.49 "Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori"
- det.50 "Ulteriori criteri cui si devono attenere le S.O.A. nell'esercizio della attività di attestazione"

- det.51 "Offerte nella licitazione privata conseguente a proposta del promotore nel project financing"
- det.52 "Giudizio arbitrale, regime transitorio "
- det.53 "Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" Art. 21. co. 2, lett. a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
- det.54 "Regolamento generale: disciplina transitoria, art. 232 del Regolamento"
- det.55 "Aggiudicazione pubblici appalti nel settore della pubblica illuminazione urbana"
- det.56 "Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione.(articoli 17 e 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34)"
- det.57 "Avviso pubblico per la redazione di un albo di professionisti per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione dei lavori e consulenza di importo stimato inferiore a 40.000 Euro: pubblicità e motivazione dell'esclusione dei professionisti ritenuti non idonei e competenze professionali richieste"
- det.1/2001 "Profili interpretativi in materia di varianti – art.25 della legge quadro e art.134 del regolamento di attuazione"
- det.2/2001 "Calcolo dei costi di sicurezza nella fase precedente l'entrata in vigore di cui all'art. 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni"
- det.3/2001 "Applicabilità dei principi di cui all'art. 30, comma 2 bis, L. 109/94 in materia di polizze assicurative stipulate per garantire l'esatto adempimento da parte dell'esecutore dei lavori in assenza dello schema-tipo da approvarsi con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici e di quello dell'Industria"
- det.4/2001 "La progettazione dell'opera pubblica con particolare riferimento ai contenuti del progetto esecutivo" (Art. 16 c.5 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni)"
- det.5/2001 "Appalti di forniture e appalti di lavori"
- det 6/2001 "Ulteriori chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione della qualificazione (articoli 17 e 18 del D.P.R. 34/2000)".
- det 7/2001 "Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le SOA (società organismi di attestazione) nella loro attività di attestazione per qualificare le imprese nella categoria OG11 (articoli 17 e 18 del D.P.R. 34/2000)".
- det 8/2001 "Termine del 1° marzo 2001 e data dell'attestazione rilasciata dalle SOA (società organismi di attestazione)
- det.9/2001 "Ambito oggettivo di applicazione della disciplina contenuta nell' art.88 del D.P.R. 554/99"
- det.10/2001 "Problemi in materia di responsabile del procedimento"
- det.11/2001 "Oneri di sicurezza"

- det.12/2001 "Aspetti problematici fornitura e posa in opera"
- det.13/2001 "Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di sicurezza)"
- reg.14/2001 "Precisazioni funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema della finanza di progetto" -Allegato-

Pareri

- Parere sul regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni
- Parere sul regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 (Qualificazione) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni

Risoluzioni

- RISOLUZIONE N. 161/E - Oggetto: Aliquota IVA applicabile al contributo di cui all'art. 19, comma 2, legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Rapporti con altre istituzioni

- Rapporto con il Garante per la protezione dei dati personali

Comunicati stampa

- Istanza di autorizzazione delle società organismo attestazione (Soa) per l'esercizio dell'attività 5 Maggio 2000
- SOA : nominati i componenti della Commissione consultiva 9 Giugno 2000
- Segnalazione in ordine alle condizioni di improcedibilità dell'istanza di autorizzazione all'attività di attestazione
- Società di ingegneria e società professionali - adempimenti di cui agli artt.53-54 del D.P.R. 554/99
- Comunicato sulla presentazione delle istanze -30 agosto 2000
- Programma triennale ed elenchi annuali dei lavori -20 ottobre 2000
- SOA: l'Autorità rilascia le prime autorizzazioni -9 novembre 2000
- Protocollo Intesa Ministero Interno - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - 21 novembre 2000

- SOA: L'Autorità rilascia altre autorizzazioni - 1 dicembre 2000
- Protocollo d'intesa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - ANCI - UNCEM - UPI
- SOA: Autorizzate dall'Autorità altre tre società di attestazione
- Comunicato sull'accesso alle richieste di chiarimenti della normativa
- Comunicazione integrativa concernente l'invio della scheda che le Società di Ingegneria e le Società Professionali, ai sensi degli articoli 53 - 54 del D.P.R. 554/1999, devono trasmettere alla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- Comunicato stampa del 6 marzo 2001
- Comunicato stampa del 15 marzo 2001
- Comunicato del 17.04.2001: Riepilogo trimestrale dei lavori affidati in economia mediante cottimo d'importo inferiore a 20.000 Euro
- Comunicato Stampa n. 1 del 4 maggio 2001: Project financing
- Comunicato stampa n. 2 del 4 maggio 2001: Precisazioni: Bandi e avvisi di gara
- Comunicato dell' 11 maggio 2001 relativo all'elenco delle Associazioni e degli Ordini Professionali che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Autorità
- Comunicato Stampa del 15 maggio 2001
- Comunicato del 23 maggio 2001
- Comunicato del 04 giugno 2001
- Comunicato del 21 giugno 2001 Project Financing : l'asseverazione può essere prodotta anche successivamente al 30 giugno 2001
- Comunicato Stampa del 26 giugno 2001
- Comunicato N. 6 del Consiglio della Camera Arbitrale
- Comunicato Stampa del 18 luglio 2001

Deliberazioni

- Deliberazione n. 254 - Adunanza del 21/6/01- : Oggetto:Gara per la fornitura del servizio di gestione integrata (Global Service) degli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni. ppalto suddiviso in n.7 lotti geografici di importo variabile da 164 a 228 mld. importo complessivo a base di gara: £.1.400.000.000.000= (durata biennale).
- Deliberazione n. 253 - Adunanza del 21/6/01 - Oggetto: Diritti sul progetto dell'appalto concorso.
- Deliberazione n. 236 - AG 71/01 - OGGETTO: Associazione Imprese Generali Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese.

Atti di Segnalazione al Governo e al Parlamento

- “Disposizioni di cui all'art. 30, comma 2 bis, della L.11/2/1994, n. 109 in materia di polizze assicurative volte a garantire il mancato o l'inesatto adempimento da parte delle ditte appaltatrici e le questioni concernenti la loro operatività in assenza dello schema-tipo di polizze assicurative da approvarsi con Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Industria”





**UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE GINO ZAPPA**

OSPA

Osservatorio sui Processi d'Acquisto-vendita delle Amministrazioni Pubbliche

ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

ALLEGATO C

Direttiva n. 2000/35/CE del Parlamento Europeo relativa alla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

DIRETTIVA 2000/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 29 giugno 2000****relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 maggio 2000,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato ⁽⁴⁾ ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento.
- (2) Il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽⁵⁾.
- (3) Nella sua risoluzione sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali ⁽⁶⁾, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima.
- (4) Il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere sul Libro verde della Commissione intitolato «Gli appalti pubblici nell'Unione europea — spunti di riflessione per il futuro» ⁽⁷⁾.
- (5) Il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico.
- (6) Il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali» ⁽⁸⁾ nella quale si riassumono i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995.

⁽¹⁾ GU C 168 del 3.6.1998, pag. 13, eGU C 374 del 3.12.1998, pag. 4.

⁽²⁾ GU C 407 del 28.12.1998, pag. 50.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 settembre 1998 (GU C 313 del 12.10.1998, pag. 142), posizione comune del Consiglio del 29 luglio 1999 (GU C 284 del 6.10.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 dicembre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 15 giugno 2000 e decisione del Consiglio del 18 maggio 2000.

⁽⁴⁾ GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU C 211 del 22.7.1996, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU C 287 del 22.9.1997, pag. 92.

⁽⁸⁾ GU C 216 del 17.7.1997, pag. 10.

(7) I periodi di pagamento eccessivi e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni. Inoltre tali problemi costituiscono una tra le principali cause d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro.

(8) In alcuni Stati membri i termini contrattuali di pagamento differiscono notevolmente dalla media comunitaria.

(9) Le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.

(10) Tale situazione limita notevolmente le transazioni commerciali tra gli Stati membri, ciò contrasta con l'articolo 14 del trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.

(11) Stando alle statistiche più recenti in molti Stati membri, nel migliore dei casi, non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo la raccomandazione del 12 maggio 1995.

(12) L'obiettivo della lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può pertanto essere meglio realizzato a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato. La presente direttiva è quindi integralmente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato.

(13) La presente direttiva dovrebbe essere limitata ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo per una transazione commerciale e non disciplina i contratti con consumatori, gli interessi relativi ad altri pagamenti, ad esempio pagamenti a norma di legge per assegni o titoli di credito o pagamenti effettuati a titolo risarcimento danni ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore.

(14) Il fatto che le professioni liberali ricadano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non comporta per gli Stati membri l'obbligo di trattarle come imprese o attività commerciali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

- (15) La presente direttiva si limita a definire l'espressione «titolo esecutivo», ma non disciplina le varie procedure per l'esecuzione forzata di un siffatto titolo, né le condizioni in presenza delle quali può essere disposta la sospensione dell'esecuzione ovvero può essere dichiarata l'estinzione del relativo procedimento.
- (16) I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente attraente per i debitori nella maggior parte degli Stati membri per i bassi livelli dei tassi degli interessi di mora e/o dalla lentezza delle procedure di recupero. Occorre modificare decisamente questa situazione anche con un risarcimento dei creditori, per invertire tale tendenza e per far sì che un ritardo di pagamento abbia conseguenze dissuasive.
- (17) Il risarcimento ragionevole delle spese di recupero deve essere preso in considerazione fatte salve le disposizioni nazionali, in base alle quali il giudice nazionale può concedere al creditore eventuali risarcimenti aggiuntivi per i danni causati dal ritardo di pagamento da parte del debitore, tenendo inoltre conto del fatto che queste spese sostenute possono già essere state compensate dagli interessi relativi al ritardato pagamento.
- (18) La presente direttiva tiene conto del problema dei lunghi termini contrattuali di pagamento, segnatamente l'esistenza di talune categorie di contratti per i quali può essere giustificato un periodo più lungo per il pagamento, se ad esso si accompagna una restrizione della libertà contrattuale o un tasso d'interesse più elevato.
- (19) La presente direttiva dovrebbe proibire l'abuso della libertà contrattuale in danno del creditore. Nel caso in cui un accordo abbia principalmente l'obiettivo di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, o nel caso in cui l'appaltatore principale imponga ai propri fornitori o subappaltatori termini di pagamento ingiustificati rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi, si può ritenere che questi elementi configurino un siffatto abuso. La presente direttiva non incide sulle disposizioni nazionali relative alle modalità di conclusione dei contratti o che disciplinano la validità delle clausole contrattuali abusive nei confronti del debitore.
- (20) Le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore. Conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato, tali procedure dovrebbero essere a disposizione di tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.
- (21) È auspicabile garantire che i creditori siano in posizione tale da poter esercitare la riserva di proprietà su base non discriminatoria in tutta la Comunità, se la clausola della riserva di proprietà è valida ai sensi delle disposi-

zioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato.

- (22) La presente direttiva disciplina tutte le transazioni commerciali a prescindere dal fatto che esse siano effettuate tra imprese pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto che a queste ultime fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese. Essa pertanto dovrebbe disciplinare anche tutte le transazioni commerciali tra gli appaltatori principali ed i loro fornitori e subappaltatori.
- (23) L'articolo 5 della presente direttiva prevede che la procedura di recupero dei crediti non contestati sia conclusa a breve termine, in conformità delle disposizioni legislative nazionali, ma non impone agli Stati membri di adottare una procedura specifica o di apportare specifiche modifiche alle procedure giuridiche in vigore,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ambito d'applicazione

La presente direttiva si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «transazioni commerciali»: contratti tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro pagamento di un prezzo;
 - «pubblica amministrazione»: qualsiasi amministrazione o ente, quali definiti dalle direttive sugli appalti pubblici [92/50/CEE⁽¹⁾, 93/36/CEE⁽²⁾, 93/37/CEE⁽³⁾, inclusa 93/38/CEE⁽⁴⁾];
 - «impresa»: ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione, anche se svolta da una sola persona;
- 2) «ritardi di pagamento»: l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali;
- 3) «riserva di proprietà»: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;
- 4) «tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento»: il tasso di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a tasso fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a tasso variabile, il tasso di interesse si riferisce al tasso di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a tasso unico e le aggiudicazioni a tasso variabile;

⁽¹⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

⁽⁴⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.

- 5) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciati da un tribunale o da altra autorità competente, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore; esso comprende le decisioni, le sentenze o ordini di pagamento provvisori che restano esecutivi anche se il debitore abbia proposto impugnazione.
- e) a meno che il debitore non sia responsabile del ritardo, il creditore ha il diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento del debitore. Questi costi di recupero devono rispettare i principi della trasparenza e della proporzionalità per quanto riguarda il debito in questione. Gli Stati membri possono, nel rispetto dei suddetti principi, fissare un importo massimo per quanto riguarda i costi di recupero per vari livelli di debito.

Articolo 3

Interessi in caso di ritardo di pagamento

1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:

- a) gli interessi di cui alla lettera b) cominciano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;
- b) se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito:
- trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento, o
 - se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, o
 - se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, o
 - se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni, da quest'ultima data;
- c) il creditore ha diritto agli interessi di mora se:
- ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge; e
 - non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;
- d) il livello degli interessi di mora («tasso legale») a carico del debitore è pari al tasso d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7 punti percentuali («margine»), salvo altrimenti disposto dal contratto. Per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, il tasso di riferimento è costituito dal tasso equivalente fissato dalle rispettive banche centrali. In entrambi i casi il tasso di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;

2. Per talune categorie di contratti che saranno definite dal legislatore nazionale, gli Stati membri possono elevare fino a 60 giorni il periodo alla cui scadenza sono dovuti gli interessi, qualora essi rendano inderogabile per le parti del contratto tale termine o stabiliscano un tasso d'interesse inderogabile, sensibilmente superiore al tasso legale.

3. Gli Stati membri dispongono che un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardo di pagamento che non sia conforme alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2 non possa essere fatto valere e non dia diritto a un risarcimento del danno, se, considerate tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi commerciale e la natura del prodotto, risulti gravemente iniquo nei confronti del creditore. Per determinare se un accordo è gravemente iniquo per il creditore, si terrà conto inter alia se il debitore ha qualche motivo oggettivo per ignorare le disposizioni dei paragrafi 1, lettere da b) a d), e 2. Ove si accerti che tale accordo è gravemente iniquo, si applicano i termini legali, a meno che il giudice nazionale non riporti il contratto ad equità.

4. Gli Stati membri assicurano che, nell'interesse dei creditori e dei concorrenti, esistano mezzi efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique nel senso di cui al paragrafo 3.

5. I mezzi di cui al paragrafo 4 sono tra l'altro disposizioni che consentono a organizzazioni titolari di un riconoscimento ufficiale di legittimo interesse a rappresentare piccole e medie imprese, possono agire a norma della legislazione nazionale dinanzi ai tribunali o a organi amministrativi competenti per decidere se le condizioni contrattuali stabilite per uso generale sono gravemente inique ai sensi del paragrafo 3, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire che si continui a ricorrere a tali condizioni.

Articolo 4

Riserva di proprietà

1. Gli Stati membri provvedono in conformità con le disposizioni nazionali applicabili secondo il diritto internazionale privato affinché il venditore conservi il diritto di proprietà sui beni fintanto che essi non siano stati pagati totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna dei beni.
2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni relative ad anticipi già versati dal debitore.

Articolo 5**Procedure di recupero di crediti non contestati**

1. Gli Stati membri assicurano che un titolo esecutivo possa essere ottenuto, indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Gli Stati membri assolvono a tale obbligo secondo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.

2. Le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali si applicano alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nella Comunità europea.

3. Il periodo di 90 giorni di calendario di cui al paragrafo 1 non include:

- a) i periodi necessari per le notificazioni;
- b) qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.

4. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾.

Articolo 6**Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme che siano più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri possono escludere:

- a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- b) contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002; e
- c) richieste di interessi inferiori a 5 EUR.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

5. La Commissione, due anni dopo l'8 agosto 2002, effettua un riesame, tra l'altro, del tasso dell'interesse legale, dei termini contrattuali e dei ritardi di pagamento per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento pratico della normativa. I risultati di questo riesame e degli altri sono resi noti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredati, se del caso, delle sue proposte di miglioramento della presente direttiva.

Articolo 7**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

M. MARQUES DA COSTA

⁽¹⁾ Nella versione consolidata pubblicata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.



**UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE GINO ZAPPA**

OSPA

Osservatorio sui Processi d'Acquisto-vendita delle Amministrazioni Pubbliche

ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

ALLEGATO D

**Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del
10 maggio 2000 relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti di forniture, di servizi e di lavori**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.5.2000
COM(2000) 275 definitivo

2000/0115 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
forniture, di servizi e di lavori**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE

Nel 1996 la Commissione ha pubblicato un Libro verde dal titolo “*Gli appalti pubblici nell’Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro*”¹, ottenendo circa 300 risposte dai vari settori economici, dagli Stati membri e dalle istituzioni.

Dopo aver analizzato tali contributi, la Commissione ha fissato le linee direttrici della sua azione futura nella comunicazione “*Gli appalti pubblici nell’Unione europea*”². Il dibattito che ha fatto seguito alla pubblicazione del Libro verde ha messo in luce soprattutto l’esigenza di una semplificazione del quadro giuridico, adattandolo all’era elettronica, pur senza sconvolgerne l’assetto fondamentale. La Commissione ha riconosciuto la necessità di una semplificazione del quadro giuridico esistente attraverso il chiarimento delle disposizioni oscure o complesse, nonché mediante modifiche legislative quando i problemi non sono risolvibili tramite l’interpretazione³. Inoltre, essa ha annunciato una codificazione delle tre direttive “classiche”, quindi la loro fusione in un testo unico.

La presente proposta persegue tali obiettivi.

Essa è stata annunciata dalla Commissione nel suo programma di lavoro per il 2000⁴ e rientra nelle competenze esclusive della Comunità in quanto s’inquadra nell’adeguamento delle legislazioni adottate per la realizzazione del mercato interno e fondate sull’articolo 95 del trattato CE. Inoltre essa risponde alla richiesta formulata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona di attuare riforme economiche per completare e rendere pienamente operativo il mercato interno.

Per rendere più chiaro il contenuto della proposta, le modifiche sono state riunite in due gruppi:

- semplificazione della direttiva,
- modifiche del quadro giuridico.

La relazione è seguita dall’analisi degli articoli.

I. SEMPLIFICAZIONE - RISTRUTTURARE E CHIARIRE LA DIRETTIVA

- 1.1. Nel corso del dibattito sul Libro verde “*Gli appalti pubblici nell’Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro*”⁵, nonché nell’esercizio delle sue funzioni di “custode del trattato”, la Commissione ha constatato talune incoerenze tra le tre direttive “classiche”, ossia la direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁶, la direttiva 93/36/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture⁷ e la direttiva 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁸; tali incoerenze non sono giustificate da situazioni specifiche e vanno pertanto soppresse. Un impegno in tal senso si ispira alla stessa esigenza di chiarezza espressa dalla Commissione nella sua comunicazione sulle concessioni nel diritto comunitario⁹, che non pregiudica una eventuale proposta legislativa specifica per le concessioni.

¹ COM(96) 583 def. del 27 novembre 1996.

² COM(98) 143 def. dell’11 marzo 1998.

³ Punto 2.1.1.

⁴ COM(2000) 155 del 9 febbraio 2000.

⁵ COM(96) 583 def. del 27 novembre 1996.

⁶ GU L 209 del 24.7.1992, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997).

⁷ GU L 199 del 9.8.1993, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997).

⁸ GU L 199 del 9.8.1993, come modificata dalla direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997 (GU L 328 del 28.11.1997).

⁹ Comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario, GU C 121 del 29.4.2000, pag. 2.

Nell'intento di assicurare la coerenza dei testi, la proposta estende talvolta a tutti gli appalti l'applicabilità di disposizioni che attualmente sono applicabili, senza una ragione particolare, solo ad alcuni appalti (si veda, ad esempio, l'articolo 3). Inoltre la comprensione come pure l'applicazione delle direttive risulteranno facilitate da una ristrutturazione delle attuali direttive, senza che siano tuttavia intaccati gli obblighi giuridici da esse comportati.

La semplificazione proposta si traduce pertanto nella soppressione delle incoerenze e nella ristrutturazione dei testi esistenti¹⁰.

- 1.2. La presente proposta assume la forma di un testo unico per gli appalti di forniture, di lavori e di servizi. Essa consente di proporre contemporaneamente la modifica e la semplificazione delle direttive "classiche", nonché di riunirle in un unico testo. Da un lato, tale approccio consentirà la salvaguardia della coerenza nel corso del processo legislativo e, dall'altro, presenta vantaggi reali per gli utilizzatori. Se le direttive devono essere recepite dalle legislazioni nazionali, è pur vero che gli operatori economici come pure le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono spesso ai testi delle direttive, segnatamente ai fini dell'interpretazione dei testi nazionali. Pertanto anziché far riferimento a testi distinti che trattano in gran parte le stesse questioni, costituiti rispettivamente da 35 articoli (forniture), 37 articoli (lavori) e 45 articoli (servizi), si avrà a disposizione un testo unico più chiaro nella sua struttura, composto da 82 articoli. La riduzione del numero di articoli è possibile proprio grazie alle disposizioni identiche nelle tre direttive.

Il Comitato delle regioni, nel suo parere espresso sulla comunicazione del 1998¹¹, aveva approvato in pieno tale proposta, constatando che essa avrebbe notevolmente facilitato il lavoro degli enti locali e regionali.

Inoltre, a livello nazionale, diversi Stati membri hanno adottato il medesimo approccio, recependo le direttive in un unico testo.

In ogni caso, la fusione delle tre direttive in una sola direttiva non comporta "di per sé" obblighi di recepimento.

- 1.3. Per quanto concerne la struttura, le disposizioni della direttiva proposta sono state raggruppate in sei titoli: definizioni, disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici, concessione di diritti speciali o esclusivi, disposizioni specifiche applicabili ai concorsi nel settore dei servizi, disposizioni nel settore delle concessioni e disposizioni finali. In tali titoli, segnatamente nel secondo riguardante le disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici, le norme sono state ordinate in modo tale da seguire l'ordine logico dello svolgimento di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a cominciare dai principi e dal campo d'applicazione. Per una più facile lettura, sono stati introdotti capi e sezioni. Inoltre ad ogni capo, sezione e persino articolo è stato attribuito un titolo per permettere una più rapida individuazione delle disposizioni cercate.
- 1.4. Altre modifiche più sostanziali, in particolare quelle relative alle soglie, contribuiscono anch'esse al conseguimento dell'obiettivo della semplificazione. Esse sono dettagliate nella seconda parte della presente relazione.

¹⁰ Punto 2.1.3. della comunicazione (COM (1998) 143 def.).

¹¹ CdR 108/98 def. del 16 e 17 settembre 1998.

II. LE MODIFICHE DI FONDO

1. INTRODUZIONE

- 1.1. L'emergere della società dell'informazione, l'abbandono progressivo da parte dello Stato di talune attività economiche e un maggiore rigore di bilancio inducono la Commissione a proporre modifiche al quadro giuridico esistente. L'obiettivo perseguito è triplice: aggiornamento, semplificazione e flessibilità; aggiornamento per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche che intervengono nel contesto economico, semplificazione per alleggerire normative talvolta troppo dettagliate e complesse e flessibilità per rispondere alle accuse di un'eccessiva rigidità delle procedure che non rispondono alle esigenze dei committenti pubblici.
- 1.2. La Commissione ha individuato sette aspetti riguardo ai quali è opportuno proporre modifiche sostanziali.

Si tratta rispettivamente:

- dell'introduzione di meccanismi di committenza per via elettronica e degli effetti da questi prodotti con riguardo all'abbreviazione dei termini di una procedura d'aggiudicazione (punto 2);
- dell'introduzione di una nuova ipotesi di procedura negoziata che, nel caso degli appalti particolarmente complessi, permette un "dialogo" tra le amministrazioni aggiudicatrici e i vari candidati pur garantendo la lealtà della concorrenza e il rispetto della parità di trattamento (punto 3);
- della possibilità offerta ai committenti pubblici di stipulare accordi cosiddetti "quadro" i cui termini non sono tutti fissati per intero e nell'ambito dei quali possono essere aggiudicati degli appalti senza applicare per ciascuno di essi il complesso degli obblighi della direttiva (punto 4);
- di un chiarimento delle disposizioni relative alle specifiche tecniche, permettendo di garantire una concorrenza effettiva mediante la partecipazione del maggior numero possibile di offerenti e in particolare di imprese innovative (punto 5);
- di un rafforzamento delle disposizioni relative ai criteri d'aggiudicazione e alla selezione (punto 6);
- di una semplificazione delle soglie (punto 7);
- dell'introduzione di un vocabolario comune per gli appalti (punto 8).

Inoltre, in considerazione delle modifiche proposte dalla Commissione riguardo alla direttiva 93/38/CEE ("settori speciali") che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni¹², segnatamente delle modifiche del suo campo d'applicazione tenuto conto della liberalizzazione progressiva di taluni settori, è opportuno altresì modificare talune disposizioni delle direttive "classiche" (punto 9).

Le disposizioni della presente direttiva sono inoltre finalizzate a facilitare l'attuazione delle norme e dei principi del trattato. Il mancato rispetto delle direttive può, in taluni casi, configurarsi come violazione di tali norme e principi del trattato.

¹² GU L 199 del 9.8.1993, come modificata dalla direttiva 94/22/CE del 30 maggio 1994 (GU L 164 del 30.6.1994) e dalla direttiva 98/4/CE del 16 febbraio 1998 (GU L 101 dell'1.4.1998).

2. L'INTRODUZIONE DI MECCANISMI DI COMMITTENZA PER VIA ELETTRONICA

2.1. L'emergere delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ("TIC") offre promettenti opportunità per quanto riguarda l'efficacia, la trasparenza e l'apertura delle commesse pubbliche. Nella sua comunicazione "*Gli appalti pubblici nell'Unione europea*" dell'11 marzo 1998, la Commissione si è fissata un obiettivo particolarmente ambizioso: il 25% di tutti gli appalti aggiudicati dovrebbe valersi dei mezzi elettronici nel 2003. In questa ottica la Commissione ha invitato tutti gli interessati a partecipare allo sviluppo di un siffatto sistema.

Tale orientamento è ampiamente condiviso e ha suscitato numerosi contributi e reazioni, in particolare da parte del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni.

Esso figura anche nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, nelle quali viene chiesto alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri "di prendere i provvedimenti necessari per garantire che entro il 2003 le procedure relative agli appalti comunitari e pubblici siano espletate per via elettronica"¹³.

Nel quadro dell'attuale legislazione sugli appalti pubblici, il ricorso ai mezzi elettronici è possibile, a determinate condizioni, per la presentazione delle offerte. Esistono tuttavia procedure per le quali l'uso dei mezzi elettronici non è citato (ad esempio, trasmissione dei bandi o degli avvisi) o non è autorizzato (ad esempio, procedura accelerata).

Inoltre tale possibilità è attualmente demandata agli Stati membri i quali hanno la facoltà di autorizzare mezzi diversi dalla trasmissione diretta o tramite posta. La proposta intende consentire in futuro a ciascuna entità di decidere il ricorso ai mezzi elettronici, escludendo tutte le altre possibilità.

2.2. È stato espresso il timore che le imprese che non si sono ancora dotate di mezzi informatici possano essere escluse dagli appalti pubblici aggiudicati elettronicamente: tale situazione è destinata tuttavia a evolversi rapidamente. Non appare quindi necessario prevedere un periodo transitorio di utilizzo in parallelo di strumenti tradizionali e di mezzi elettronici, tanto più che le imprese beneficerebbero di fatto di un periodo di transizione in considerazione dei tempi necessari per l'adozione e il recepimento della presente proposta.

Consentire il ricorso ai mezzi elettronici nel settore degli appalti pubblici impone tra l'altro che il loro impiego per le comunicazioni e gli scambi d'informazione sia posto su un piede di parità con i mezzi più tradizionali, al fine di favorire un maggiore ricorso ai mezzi elettronici in futuro.

2.3. Infine i sistemi di trasmissione elettronica dovrebbero consentire un considerevole guadagno di tempo nello svolgimento di una procedura. La trasmissione elettronica permetterà infatti di ridurre il termine di 12 giorni attualmente necessario, tranne nel caso delle procedure accelerate, per la trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il termine massimo per la pubblicazione potrà pertanto essere ridotto da 12 a 5 giorni.

2.4. L'introduzione dei supporti elettronici ha inoltre messo in luce le difficoltà che possono derivare da una cristallizzazione del ricorso a talune tecniche, quali la banca di dati TED, in forza di disposizioni legislative.

In considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie utilizzate, tale esplicito rinvio nella legislazione richiede un aggiornamento regolare. Allo scopo di ovviare a tali difficoltà d'adeguamento della legislazione, la presente proposta non cita più nel dispositivo della direttiva mezzi specifici di pubblicazione. Le disposizioni relative a specifiche tecniche più dettagliate in merito alla pubblicazione saranno raggruppate in un nuovo allegato (allegato VIII).

Allo scopo di poter adeguare più rapidamente tali disposizioni all'evoluzione della tecnica, si propone la delega alla Commissione, assistita dal Comitato di cui all'articolo 76, della competenza a modificare tale allegato in vista del suo adeguamento al progresso tecnico.

¹³ Cfr. punto 17, quarto trattino, delle conclusioni.

3. INTRODUZIONE DI UNA NUOVA FLESSIBILITÀ CHE CONSENTA UN “DIALOGO” TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E CANDIDATI

3.1. Nella sua comunicazione citata in precedenza¹⁴ la Commissione constata che *“soprattutto negli appalti particolarmente complessi ed in evoluzione costante come, ad esempio, nel settore dell'alta tecnologia, gli acquirenti conoscono le proprie esigenze, ma, agli inizi, ignorano quale sia la migliore soluzione tecnica per soddisfarle. Di conseguenza, in tali casi, risultano necessari una discussione sull'appalto e un dialogo tra acquirenti e fornitori. Ora, le procedure di diritto comune previste dalle direttive “classiche” [direttive 93/36/CEE (forniture), 93/37/CEE (lavori) e 92/50/CEE (servizi)] lasciano un margine molto ridotto per la discussione in corso di procedura d'aggiudicazione e sono, pertanto, ritenute troppo rigide per questo tipo di situazione”*.

3.2. Va infatti osservato come in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia un siffatto dialogo non sia permesso nel quadro delle attuali procedure aperte e ristrette. Inoltre le attuali disposizioni in merito al ricorso alla procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando sono limitate a situazioni eccezionali e devono, secondo una costante giurisprudenza della Corte, essere interpretate restrittivamente. Di conseguenza le attuali norme non prendono in considerazione tale possibilità.

3.3. Talune commesse possono essere particolarmente complesse: le amministrazioni aggiudicatrici possono non essere obiettivamente in grado di definire gli strumenti, siano essi tecnici, giuridici o finanziari, suscettibili di soddisfare al meglio le loro esigenze. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre auspicare la presentazione di soluzioni innovative oppure trovarsi obiettivamente nell'incapacità di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie. È questo ad esempio il caso di un'amministrazione aggiudicatrice che obiettivamente non è in grado di valutare in anticipo se la soluzione economicamente più vantaggiosa implicherebbe un finanziamento da parte delle amministrazioni pubbliche, un sistema di ripartizione dei rischi o una soluzione interamente gestita dal settore privato.

Il Comitato delle regioni nel suo parere ha altresì citato come esempio gli appalti nel settore della sanità (apparecchiature chirurgiche, imagingografia medica).

3.4. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno ovviamente a disposizione taluni strumenti per far fronte a situazioni simili: possono, in virtù delle attuali direttive, condurre un “dialogo tecnico” cui segue una procedura d'aggiudicazione “normale”, oppure aggiudicare un appalto di servizi e successivamente un appalto di forniture, o ancora indire un concorso di concezione cui far seguire l'aggiudicazione di un appalto di servizi, di forniture o di lavori. Tuttavia, come precisato nel dibattito avviato dal Libro verde¹⁵ e come sottolineato dal Parlamento europeo in sede di adozione delle direttive 97/52/CE¹⁶ e 98/4/CE¹⁷, tali possibilità non sono sempre sufficienti. Nell'ipotesi di un dialogo tecnico, infatti, l'impresa che assiste l'amministrazione aggiudicatrice nella definizione delle specifiche tramite un “dialogo tecnico” con quest'ultima non può partecipare alla successiva procedura di aggiudicazione basata su tali specifiche nella misura in cui ciò contrasti con il principio della concorrenza, come specificato nel decimo considerando della direttiva 97/52/CE¹⁸. Neppure nell'ipotesi di appalti separati (contratto di studi o concorso) è consentito che la stessa impresa concepisca e realizzi il progetto.

3.5. Senza mettere in discussione le possibilità esistenti, sembrerebbe opportuno introdurre disposizioni che consentano lo svolgimento di un dialogo in una procedura d'aggiudicazione unica destinata a

¹⁴ Cfr. nota 2.

¹⁵ Cfr. nota 1.

¹⁶ Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori (GU L 328 del 28.11.1997).

¹⁷ Direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 101 dell'1.4.1998).

¹⁸ *“considerando che gli enti aggiudicatori possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza”*.

permettere la realizzazione dell'appalto: questa dovrebbe comprendere una fase nella quale le specifiche vengano fissate sulla base di un dialogo con i partecipanti selezionati, cui fanno seguito la presentazione delle offerte da parte dei partecipanti al dialogo e la successiva aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta.

- 3.6. Circa la scelta delle modalità, la proposta si discosta dalle conclusioni tratte dalla Commissione nella sua comunicazione. Questa si era impegnata a modificare gli attuali testi delle direttive *“per conferire maggiore flessibilità alle procedure e fare sì che il dialogo nel corso di queste ultime non rivesta più carattere di eccezionalità. La Commissione proporrà una nuova procedura di diritto comune, il “dialogo competitivo”, che andrà ad aggiungersi alle procedure “aperta” e “ristretta” e sostituirà l’attuale procedura negoziata con pubblicazione. Le condizioni e le modalità nelle quali le amministrazioni aggiudicatrici potranno ricorrere a questa procedura, nonché lo svolgimento della stessa, dovranno essere precisati sulla base, in particolare, dei principi di trasparenza e di parità di trattamento”*.

Sulla base delle consultazioni condotte è stato ritenuto infatti più appropriato non introdurre una procedura completamente nuova, preferendo estendere a tali casi la procedura negoziata con pubblicazione. Ciò permetterà di evitare anche la proliferazione di procedure.

- 3.7. Considerato il rischio di favorire un candidato rispetto agli altri, i principi generali di parità di trattamento e di trasparenza non possono essere salvaguardati se non tramite un quadro appropriato di svolgimento del dialogo fino all'aggiudicazione dell'appalto.

- 3.8. In questa nuova ipotesi, la procedura negoziata si svolgerebbe nella pratica nel seguente modo.

L'amministrazione aggiudicatrice invita gli interessati a partecipare pubblicando un bando in cui sono definiti anche gli obiettivi che intende conseguire. Essa precisa altresì i criteri di selezione qualitativa e i criteri d'aggiudicazione. Tali criteri restano invariati per tutta la durata della procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice ha quindi due possibilità:

- a) può decidere che le siano presentati unicamente i documenti relativi alla situazione personale dei candidati, nonché alla loro capacità tecnica, economica e finanziaria; i criteri di selezione qualitativa devono essere appropriati e in relazione con l'oggetto dell'appalto in parola;
- b) oppure può decidere che i documenti siano corredati di una “bozza di soluzione”, ossia di una prima indicazione della soluzione che il candidato intende proporre per soddisfare le esigenze e ottemperare ai criteri dell'amministrazione aggiudicatrice. I candidati possono anche essere tenuti a fornire una stima dei costi previsti per la realizzazione della loro bozza di soluzione.

L'amministrazione aggiudicatrice deve annunciare nel bando se ha scelto l'opzione a) o b).

Dopo aver ricevuto le candidature, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie i partecipanti al dialogo. La selezione avviene sulla base dei criteri di selezione qualitativa stabiliti in precedenza (capacità economica, finanziaria e tecnica, previa consueta verifica delle informazioni relative alla situazione personale del candidato).

È possibile e facoltativa una successiva fase in cui l'amministrazione aggiudicatrice, dopo aver selezionato i candidati nel quadro della procedura di selezione qualitativa sulla base delle informazioni indicate alla precedente lettera a), potrebbe invitare tali candidati a presentare una “bozza di soluzione” che serva da base per il futuro dialogo.

In tutti i casi l'amministrazione aggiudicatrice consulta quindi i partecipanti selezionati al fine di studiare il modo migliore in cui le sue esigenze possono essere soddisfatte. Al fine di tener conto delle legittime preoccupazioni espresse dall'industria circa l'appropriazione delle idee altrui, è precisato che nel corso di tali negoziazioni l'amministrazione aggiudicatrice non rivelerà ad alcun candidato le soluzioni proposte né alcuna altra informazione riservata riguardante un altro candidato.

Al termine del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice definisce le specifiche tecniche definitive, scegliendo una delle soluzioni proposte da uno dei partecipanti oppure combinando varie soluzioni tra

quelle proposte. Ovviamente l'amministrazione aggiudicatrice dovrà agire nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Al termine di tale fase, l'amministrazione aggiudicatrice invita i partecipanti a presentare un'offerta. Allorché invita i partecipanti al dialogo a presentare un'offerta, l'amministrazione aggiudicatrice non può - a condizione che il numero di candidati ottemperanti ai criteri di selezione qualitativa sia sufficiente - invitarne meno di tre. L'eventuale limitazione del numero avviene sulla base dei criteri di selezione qualitativa.

Le offerte sono valutate sulla base dei criteri d'aggiudicazione e l'appalto è aggiudicato senza ulteriori possibilità di negoziazione.

4. INTRODUZIONE DI TECNICHE DI COMMITTENZA PIÙ FLESSIBILI MEDIANTE IL RICORSO AD ACCORDI QUADRO

- 4.1. Nella sua comunicazione sopracitata (punto 2.1.2.3), la Commissione ha constatato la necessità di una modifica delle direttive onde consentire il ricorso a tecniche che consentano ai committenti di beneficiare dell'evoluzione dei prodotti e dei prezzi. Essa ha osservato che in appalti in costante evoluzione come gli appalti di prodotti e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione, è difficilmente giustificabile, sotto il profilo economico, vincolare i committenti pubblici a prezzi e condizioni fissi. I committenti pubblici sentono, quindi, sempre più la necessità di gestire le proprie commesse sul lungo periodo. Di conseguenza, questo tipo d'appalto deve essere improntato alla necessaria flessibilità, almeno nei suoi elementi essenziali. Gli accordi quadro rispondono a tale esigenza.

Gli accordi quadro non sono appalti pubblici ai sensi delle direttive: non si tratta infatti di contratti nella misura in cui taluni dei loro termini non sono fissati e non possono quindi comportare l'esecuzione come un contratto.

Si ricorda per contro che i contratti stipulati con più operatori economici, come i contratti a ordinativi cui è fatto ampio ricorso, costituiscono appalti pubblici ai sensi della direttiva (si veda l'articolo 1, paragrafo 2) e devono essere aggiudicati, qualora superino le soglie, in conformità alle sue disposizioni.

- 4.2. Gli “accordi quadro” sono utilizzati, nel caso di ripetute commesse, per scegliere taluni operatori economici in grado di soddisfare a tempo debito i bisogni dei committenti.

Tale forma di “accordo” tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici non può attualmente esentare l'amministrazione dall'obbligo di ottemperare alle procedure della direttiva per ogni appalto aggiudicato - sulla base di un ordinativo - nel caso in cui siano oltrepassate le soglie. Considerato tuttavia il crescente ricorso a tale procedura, è apparso necessario alla Commissione, nella sua citata comunicazione sugli appalti pubblici¹⁹, consentire che gli appalti basati su tali accordi possano essere, a determinate condizioni, esentati dall'applicazione delle normali procedure della direttiva. Tali accordi permettono infatti di effettuare acquisti a migliori condizioni, considerata la costante evoluzione del mercato per taluni prodotti e servizi, ma anche di non reiterare le procedure per ogni commessa allorché si tratta di commesse che si ripetono.

Le amministrazioni aggiudicatrici non sarebbero pertanto tenute per ogni appalto basato su tale accordo ad applicare le normali procedure della direttiva.

- 4.3. Tale possibilità è subordinata a un duplice vincolo:

- l'accordo quadro deve essere attribuito in conformità alla direttiva: in altri termini, l'amministrazione aggiudicatrice che intenda avvalersi di tale facoltà deve pubblicare un bando, applicare i criteri di selezione qualitativa conformemente alla direttiva e stipulare un accordo quadro - con diversi operatori - applicando criteri obiettivi, annunciati in precedenza;

¹⁹ Cfr. nota 2.

- gli appalti basati sull'accordo quadro devono essere aggiudicati in conformità alle disposizioni volte a garantire il rispetto della parità di trattamento nella scelta dell'offerente. Tali disposizioni sono contenute in un nuovo articolo (articolo 32). La scelta avverrà dopo aver messo nuovamente in concorrenza tra loro gli operatori economici contraenti dell'accordo quadro.
- 4.4. Quando deve passare una commessa, l'amministrazione aggiudicatrice consulta gli operatori economici contraenti dell'accordo che sono in grado di soddisfare le sue esigenze. Gli operatori economici presentano offerte specifiche che permettono di adeguare l'offerta iniziale in funzione dell'evoluzione del mercato in termini di obsolescenza tecnica o di variazioni significative dei prezzi.
 - 4.5. Tali modalità sono accompagnate da disposizioni volte a garantire la parità di trattamento degli offerenti.
 - 4.6. Siffatti accordi non ostacolano la concorrenza e in particolare non escludono i nuovi operatori. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno sempre la possibilità di avviare una nuova procedura per l'aggiudicazione di un appalto pubblico se intendono beneficiare di migliori condizioni. Inoltre va ricordato che attualmente un'amministrazione aggiudicatrice è assolutamente libera di stipulare un contratto con un solo operatore economico per più anni.

Un'amministrazione aggiudicatrice può avere interesse a far ricorso a un accordo quadro per prestazioni intellettuali di cui avrà bisogno nel corso di un determinato periodo (ad esempio, assistenza tecnica), ma delle quali non conosce ancora l'entità, né può prevedere quando tale bisogno si manifesterà. Nel momento in cui ne ha necessità, l'amministrazione consulerà mediante una procedura semplificata tutti i contraenti dell'accordo quadro e potrà aggiudicare l'appalto al migliore offerente.

La proposta prevede inoltre una clausola in merito agli abusi (segnatamente il rischio di intese) che potrebbero minare la concorrenza e, al fine di assicurare una effettiva concorrenza, limita la durata degli accordi quadro in linea di principio a tre anni.

Ovviamente il ricorso a tale tecnica non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di concorrenza.

5. SPECIFICHE TECNICHE

- 5.1. Le disposizioni attualmente applicabili in materia di specifiche tecniche²⁰ sono intese a obbligare i committenti pubblici a far riferimento a taluni strumenti esaustivamente elencati per la definizione delle specifiche tecniche al fine di evitare qualsiasi discriminazione a vantaggio di un operatore economico o della produzione nazionale. Tali strumenti presentano la caratteristica di essere, da una parte, noti, trasparenti e disponibili a tutti e, dall'altra, di costituire nella misura del possibile specifiche armonizzate sul piano europeo o internazionale. Tra tali strumenti figura in primo luogo la norma, di preferenza europea, internazionale o, in mancanza, nazionale. Come possibile riferimento sono stati presi in considerazione anche strumenti più specifici a un settore (benessere tecnico europeo per i prodotti da costruzione, come previsto dalla direttiva 89/106/CEE).

L'applicazione di tali disposizioni delle direttive ha condotto in taluni casi a una situazione nella quale la norma è stata considerata come uno strumento obbligatorio di fatto: tali disposizioni possono infatti essere intese come limitative della scelta del committente all'acquisto dei soli prodotti conformi alla norma.

Una siffatta interpretazione non è conforme alla nozione di "riferimento", secondo la quale altre soluzioni possono essere confrontate con la soluzione data dalla norma; inoltre essa induce a privilegiare soluzioni tecniche standardizzate a discapito di altre soluzioni e delle nuove tecnologie. La rapida obsolescenza tecnica che caratterizza taluni settori, coniugata all'interpretazione secondo la

²⁰ Le direttive 93/36/CEE (forniture), 93/37/CEE (lavori) e 92/50/CEE (servizi) contengono disposizioni analoghe in materia di norme tecniche comuni. La direttiva 93/38/CEE ("settori speciali") contiene disposizioni sostanzialmente equivalenti.

quale la norma sarebbe di fatto obbligatoria, produce effetti particolarmente perniciosi allorché la norma è per sua natura in ritardo rispetto al progresso tecnico (caso delle tecnologie dell'informazione).

- 5.2. In tali condizioni appare necessario semplificare le disposizioni, chiarendo, da una parte, la portata dell'obbligo di "riferimento" e limitando, dall'altra, il rinvio a disposizioni specifiche per taluni settori quali le telecomunicazioni e le costruzioni, che contribuiscono alla complessità dei testi attuali. Tali modifiche privilegiano altresì un approccio che consente di assicurare una concorrenza effettiva tramite la partecipazione del maggior numero possibile di offerenti, in particolare delle imprese innovative.

Le modifiche previste si applicano a tutte le commesse di prodotti, lavori e servizi comprese nel campo d'applicazione delle direttive cosiddette "classiche", nonché della direttiva "settori speciali". Si assicura in tal modo anche l'identità dei testi, contribuendo all'opera di semplificazione. Tali modifiche permetteranno ai committenti pubblici anche di specificare le proprie esigenze in termini di prestazioni, pur mantenendo quanto acquisito in materia di normalizzazione europea, dato che il riferimento alle norme resterà sempre possibile.

6. RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AI CRITERI D'AGGIUDICAZIONE E ALLA SELEZIONE

- 6.1. Le attuali disposizioni in materia di criteri d'aggiudicazione (articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE) prevedono che tali criteri devono essere enunciati nel bando di gara o nel capitolato d'onori "possibilmente" nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.

Tale disposizione è poco vincolante per quanto riguarda la menzione di un ordine decrescente d'importanza. Appare pertanto necessario chiarire la portata del relativo obbligo.

- 6.2. Inoltre i servizi della Commissione hanno constatato nel quadro dell'istruzione delle denunce che pur fissando e indicando un ordine decrescente di importanza dei criteri d'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici continuano a disporre di un notevole margine di discrezionalità al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. Limitandosi a indicare un ordine decrescente d'importanza, infatti, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di attribuire ai criteri, al momento della valutazione, una ponderazione determinata e quindi un valore relativo che non è noto agli offerenti. La mancanza di trasparenza può comportare che talune amministrazioni aggiudicatrici riservino un'importanza inattesa o imprevedibile a uno o più criteri, persino dopo l'apertura delle offerte, in modo da privilegiare una o l'altra tra queste. Pertanto in presenza di due criteri, l'ordine di preferenza può comportare che al primo criterio sia attribuito il 90% o il 51% del valore relativo. In mancanza di una norma generale che obblighi a indicare una ponderazione relativa dei criteri fin dall'inizio della procedura, risulta pertanto difficile controllare la scelta definitiva dell'amministrazione aggiudicatrice. Non si può non riconoscere come una siffatta mancanza svuoti di ogni utilità, nello stadio cruciale dell'aggiudicazione degli appalti, le norme che disciplinano le precedenti fasi della procedura d'aggiudicazione. Tutte queste norme perseguono il medesimo obiettivo di garantire il rispetto dei diritti degli offerenti, segnatamente dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Pertanto la direttiva deve essere modificata allo scopo d'imporre l'obbligo di indicare già nel bando di gara o nel capitolato d'onori la ponderazione relativa di ciascun criterio. Questa può assumere diverse forme (essere espressa come percentuale o in termini di valore relativo rispetto a un altro criterio) e, nell'intento di mantenere una certa flessibilità, può essere espressa in termini di limite minimo e massimo entro cui si situerà il valore attribuito a ciascun criterio.

- 6.3 Non sempre è tuttavia possibile indicare già nel bando di gara la ponderazione relativa dei criteri. Ciò può risultare particolarmente difficile nel caso di appalti complessi.

Le disposizioni devono pertanto prevedere la possibilità di una deroga all'obbligo citato.

È opportuno d'altra parte verificare che tale ponderazione sia nota a tutti gli offerenti al momento in cui preparano le loro offerte.

È pertanto prevista un'esenzione che consente l'indicazione della ponderazione relativa al più tardi nell'invito a presentare offerte (per le procedure ristrette e negoziate) o nell'invito al dialogo (per le procedure negoziate in caso di appalti complessi). Negli altri casi - procedure aperte - la mancata indicazione fin dall'inizio della procedura della ponderazione relativa potrà inficiare di nullità la procedura.

- 6.4 In materia di selezione degli offerenti la proposta rafforza il quadro legislativo sotto due aspetti:

- da una parte, rafforza gli strumenti di lotta contro la criminalità organizzata, contro la corruzione e contro la frode, introducendo l'obbligo per un'amministrazione aggiudicatrice di escludere un offerente nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza definitiva, per reati di criminalità organizzata, di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari della Comunità; tale proposta prende le mosse dalle conclusioni del vertice di Tampere nonché dai piani d'azione di lotta contro il crimine organizzato e dalla comunicazione della Commissione del 1997 su una politica dell'Unione contro la corruzione²¹;
- dall'altra, introduce l'obbligo, nelle procedure ristrette e negoziate, di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerte solo in virtù dell'applicazione di criteri oggettivi annunciati in precedenza. Viene così colmata una lacuna del dispositivo esistente.

7. SOGLIE

Le attuali direttive prevedono soglie differenti e non è facile talvolta determinare la soglia applicabile a un determinato appalto pubblico.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE, si applicano le seguenti soglie:

- 200 000 euro²² per gli appalti aggiudicati dalle autorità centrali e non centrali e relative ai servizi di cui all'allegato I A, categoria 8 (ricerca e sviluppo), a taluni servizi di telecomunicazione elencati nell'allegato I A, categoria 5, purché il riferimento alla nomenclatura CPC sia 7524, 7525 o 7526. Inoltre tale soglia è applicabile a tutti gli appalti concernenti i servizi di cui all'allegato I B. Infine tale soglia si applica a tutti gli appalti cui si riferisce l'articolo 3, paragrafo 3, ossia gli appalti finanziati in misura superiore al 50%.
- Il controvalore in euro di 130 000 DSP²³ (attualmente 139 312 euro) è applicabile a tutti gli appalti aggiudicati dalle autorità governative quali sono elencati all'allegato I della direttiva 92/50/CEE purché l'appalto in questione riguardi categorie dell'allegato I A diverse da quelle sopramenzionate (ad esempio, categoria 8 (ricerca e sviluppo) e categoria 5 purché il riferimento alla nomenclatura CPC sia 7524, 7525 o 7526).
- Il controvalore in euro di 200 000 DSP (attualmente 214 326 euro) applicabile agli appalti di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità centrali se gli appalti riguardano i servizi elencati nell'allegato I A diversi da quelli sopraelencati (ossia ad esclusione dei servizi della categoria 8 (R&S) e dei servizi di telecomunicazione con riferimento CPC 7524, 7525 o 7526).

²¹ COM (97) 192 del 21 maggio 1997.

²² Soglia espressa in ecu nelle direttive anteriori al passaggio dall'ecu all'euro. Si ricorda che 1 ecu equivale a 1 euro.

²³ I DSP sono una moneta di riferimento definita dal Fondo monetario internazionale e utilizzata nell'AAP.

Esistono due soglie differenti per gli appalti di lavori rientranti nel campo d'applicazione della direttiva 93/37/CEE: uno è di 5 milioni di ecu (ora euro) applicabile agli appalti di concessione di lavori e agli appalti rientranti nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, - appalti sovvenzionati in misura superiore al 50%; per tutti gli altri appalti di lavori è applicata una soglia pari al controvalore in euro di 5 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP), attualmente 5 358 153 euro.

Per quanto concerne i contratti di forniture in virtù della direttiva 93/36/CEE, le soglie sono le seguenti:

- il controvalore in euro di 130 000 DSP (attualmente 139 312 euro) applicabile agli appalti di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali elencate nell'allegato I della direttiva. Nel settore della difesa tuttavia tale soglia si applica esclusivamente agli appalti riguardanti i prodotti elencati nell'allegato II della direttiva;
- il controvalore in euro di 200 000 DSP (attualmente 214 326 euro) applicabile a tutti gli appalti di forniture aggiudicati dalle amministrazione appaltanti diverse dalle autorità governative centrali e agli appalti aggiudicati dalle autorità governative centrali nel settore della difesa con riferimento ai prodotti non elencati nell'allegato II della direttiva.

Da quanto precede è evidente che le attuali soglie sono tutt'altro che semplici e comprensibili. Si avverte pertanto il bisogno urgente di una semplificazione di tali soglie, diminuendo il numero di soglie differenti, eliminando qualsiasi riferimento al "controvalore in euro di DSP" e indicando tutte le soglie in euro in misura compatibile con gli obblighi internazionali della Comunità ossia l'accordo sugli appalti pubblici (AAP), stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali nell'Uruguay Round²⁴. Poiché le soglie sono ora indicate in "euro", è opportuno nel contempo:

- assicurare il rispetto dei nostri obblighi internazionali mediante l'ottemperanza alle soglie dell'AAP;
- fissare soglie in cifre tonde non corrispondenti quindi al semplice controvalore delle soglie in DSP.

A tal fine, le soglie in euro sono arrotondate al centinaio o alla decina di migliaia di euro inferiore alle soglie previste dall'AAP.

Gli emendamenti proposti prevedono le seguenti soglie:

- 93/37/CEE: un'unica soglia, applicabile a tutti gli appalti e concessioni rientranti nel suo campo d'applicazione, di 5 300 000 euro;
- 93/36/CEE e 92/50/CEE: due soglie, applicabili a tutti gli appalti e ai concorsi rientranti nel rispettivo campo d'applicazione delle direttive, di 130 000 euro o di 200 000 euro a seconda dello status di autorità centrale o meno dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nell'ipotesi in cui le variazioni della parità euro-DSP determinassero soglie espresse in euro superiori al controvalore in euro delle soglie espresse in DSP - nel quadro dell'AAP - la proposta prevede di delegare alla Commissione la competenza di adeguare le soglie della direttiva espresse in euro in conformità alle appropriate procedure.

²⁴

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

8. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI

L'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (Common Procurement Vocabulary - CPV) è stata oggetto nel 1996 di una raccomandazione della Commissione²⁵. Tale nomenclatura costituisce una evoluzione e un miglioramento delle nomenclature CPA e NACE in direzione di una maggiore corrispondenza alle specificità del settore degli appalti pubblici. Dal 1996 il CPV è utilizzato sistematicamente in tutti i bandi pubblicati nel supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in virtù delle direttive per l'individuazione dell'oggetto degli appalti, nonché per la traduzione nelle 11 lingue ufficiali; esso è divenuto altresì un criterio di ricerca indispensabile nella selezione e nell'individuazione delle opportunità offerte dal mercato. Alla fine del 1998 il CPV è stato riveduto alla luce dell'esperienza acquisita e sulla base delle osservazioni fatte pervenire dagli utenti (amministrazioni aggiudicatrici e fornitori potenziali). D'ora innanzi è opportuno valersi pienamente dell'esistenza di una nomenclatura specifica per gli appalti pubblici e modificare le disposizioni delle direttive concernenti l'utilizzazione di nomenclature differenti (CPC, NACE e Nomenclatura combinata) sostituendole con il CPV, senza tuttavia influire sul campo di applicazione delle direttive (categorie di servizi degli allegati I A e I B della direttiva 92/50/CEE). L'impiego del solo CPV faciliterà la divulgazione delle informazioni e l'accesso a queste, contribuendo in tal modo a una maggiore trasparenza e a una maggiore apertura degli appalti pubblici in Europa. Parallelamente al presente esercizio di revisione delle direttive, il CPV sarà oggetto di una proposta di regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo che l'adotterà formalmente come la nomenclatura comunitaria applicabile agli appalti pubblici e ne disciplinerà la gestione (modalità di revisione).

9. EMENDAMENTI IN CONSEGUENZA DELL'ESCLUSIONE DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI DALLA DIRETTIVA 93/38/CEE

Attualmente le autorità pubbliche²⁶ che esercitano un'attività nel settore delle telecomunicazioni rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 93/38/CEE. Di conseguenza, le loro commesse nell'esercizio di una siffatta attività sono escluse dal campo d'applicazione delle direttive "classiche". Parallelamente alla presente proposta, la Commissione propone un adeguamento della direttiva 93/38/CEE, di cui uno degli aspetti riguarda l'esclusione del settore delle telecomunicazioni dal suo campo d'applicazione. Qualora le direttive "classiche" non fossero modificate, la proposta di una nuova direttiva intesa a sostituire la direttiva 93/38/CEE avrebbe come conseguenza che le autorità pubbliche rientrerebbero nel campo d'applicazione delle direttive "classiche" per quanto riguarda le loro commesse nel quadro della loro attività nel settore delle telecomunicazioni. Sarebbe tuttavia contrario alla logica delle direttive sugli appalti pubblici se le autorità pubbliche, le cui attività sono state finora disciplinate - pur in assenza di una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni - dalle disposizioni più flessibili della direttiva 93/38/CEE, venissero assoggettate alle norme più rigide delle direttive "classiche" quando agiscono - per effetto della liberalizzazione - nella stessa ottica di remuneratività delle imprese private in conseguenza dell'introduzione ora di una concorrenza effettiva nel settore. Si propone pertanto di modificare le direttive "classiche" in modo tale che le autorità pubbliche continuino a restare escluse dal campo d'applicazione di tali direttive per quanto riguarda le loro commesse nel quadro delle loro attività nel settore delle telecomunicazioni (cfr. articolo 15 della presente proposta).

²⁵ Raccomandazione 96/527/CE della Commissione, del 30 luglio 1996, relativa all'utilizzazione del vocabolario comune per gli appalti (CPV) per la descrizione dell'oggetto dell'appalto (GU L 222 del 3.9.1996, pag. 10).

²⁶ Ossia lo Stato, gli enti regionali o locali, gli enti di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico. Cfr. articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/38/CEE.

III. ANALISI DEGLI ARTICOLI

Allorché le modifiche apportate consistono in una nuova numerazione oppure in una nuova numerazione dell'articolo cui è fatto riferimento, le disposizioni sono considerate come sostanzialmente invariate. Lo stesso vale per le modifiche di formulazione che non incidono sul contenuto e sulla portata di una disposizione. Di conseguenza, allorché le modifiche apportate sono di questa natura, sarà indicato che la disposizione è invariata. Per quanto riguarda la struttura, la presente proposta comprende anche un indice che permette una visione d'insieme della riorganizzazione dei testi.

TITOLO I- DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo I - Definizioni

Tale articolo raggruppa tutte le definizioni esistenti nelle tre direttive attuali.

Il paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, è modificato per precisare che le definizioni di appalti pubblici di servizi, di forniture e di lavori si applicano anche ai contratti stipulati con più operatori economici.

Inoltre, per quanto riguarda la nozione di appalti pubblici di servizi, la natura dei servizi in parola è precisata mediante un rinvio all'allegato I. Si tratta pertanto di una precisazione che non comporta una modifica sostanziale.

Il paragrafo 3 riguarda i diversi casi di figure di appalti misti, ossia di appalti contemporaneamente di forniture e di lavori (primo comma), di forniture e di servizi (secondo comma) o di servizi e di lavori (terzo comma).

Nel testo della direttiva è inserito inoltre il contenuto dell'attuale sedicesimo considerando come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 19 aprile 1994, causa C-331/92, *Gestión Hotelera*²⁷. Si tratta dunque di un chiarimento della portata del testo.

Al paragrafo 4, primo comma, è precisato che un "fornitore", un "prestatore di servizi" o un "imprenditore" possono essere costituiti anche da un raggruppamento di persone fisiche o giuridiche o da organismi pubblici al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 3 che disciplina la partecipazione di tali raggruppamenti.

È stato aggiunto un secondo comma che introduce la definizione di "operatore economico" che si riferisce, a seconda dell'oggetto dell'appalto, a un prestatore di servizi, a un imprenditore o a un fornitore. Tale nuova nozione è divenuta necessaria a seguito della fusione delle tre direttive "classiche" in un solo testo.

Il terzo comma definisce la nozione di "offerente" e di "candidato". Esse sono immutate.

Il paragrafo 5, relativo alla definizione di organismi di diritto pubblico, corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 1, lettera b), della direttiva 93/36/CEE, nonché dell'attuale articolo 1, lettera b), della direttiva 93/37/CEE. Esso resta invariato.

Il paragrafo 6, riguardante i diversi tipi di procedure, corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettere d), e) e f), della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 1, lettere d), e) e f), della direttiva 93/36/CEE, nonché dell'attuale articolo 1, lettere e), f) e g), della direttiva 93/37/CEE. Esso resta invariato.

Al paragrafo 7 si introduce la definizione di "accordi quadro". Non si tratta di appalti pubblici perché soltanto alcuni termini sono fissati, senza che si venga a creare un vincolo contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli offerenti. Tale definizione è resa necessaria dall'introduzione di disposizioni specifiche (cfr. articolo 32) che consentono a un'amministrazione aggiudicatrice di essere esentata dalle procedure della direttiva per ogni singolo appalto nel caso in cui questo sia successivo a un accordo quadro stipulato in

²⁷ Nella sua sentenza la Corte ha constatato che "secondo il suo sedicesimo "considerando", dalla direttiva 71/305/CEE risulta infatti che un appalto può essere considerato appalto pubblico di lavori soltanto se il suo oggetto consiste nel realizzare un'opera e che, qualora tali lavori siano accessori e non costituiscano l'oggetto dell'appalto, essi non possono giustificare la classificazione dello stesso come appalto pubblico di lavori" (punto 27 della motivazione).

conformità alla direttiva, seguendo le procedure della direttiva in tutte le fasi esclusa quella relativa all'aggiudicazione.

Al paragrafo 8 è introdotto un nuovo concetto, quello di “bozza di soluzione” spiegato in precedenza (cfr. punto 3.8 della relazione). L'aggiunta è resa necessaria dalle modifiche apportate alla procedura negoziata per permettere un dialogo.

Il paragrafo 9, relativo alla nozione di “concorsi”, corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera g), della direttiva 92/50/CEE. Resta invariato.

Il paragrafo 10, relativo alla nozione di “concessione di lavori pubblici”, corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera d), della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato.

Al paragrafo 11 viene introdotta la definizione di “mezzo elettronico”. Si tratta di un adeguamento della definizione che figura nella proposta della Commissione sul commercio elettronico.

Il paragrafo 12 introduce la definizione dei termini “per iscritto” al fine di tener conto delle nuove tecnologie di trasmissione dei dati.

Il paragrafo 13 definisce il CPV come la nomenclatura di riferimento applicabile agli appalti pubblici tanto per l'individuazione dell'oggetto dell'appalto quanto per la definizione del campo di applicazione della direttiva e per l'attuazione degli obblighi statistici.

Il paragrafo 14 contiene le definizioni necessarie ai fini delle esclusioni dal campo di applicazione delle disposizioni relative agli appalti pubblici, ai concorsi di servizi e alle concessioni di lavori in materia di telecomunicazioni.

Articolo 2 – Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Il divieto di discriminazione, figurante all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 93/37/CEE, resta invariato.

È stato aggiunto il rispetto del principio di parità di trattamento e di trasparenza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, infatti, il principio generale di parità di trattamento, “di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, a meno che la differenza di trattamento non sia obiettivamente giustificata”²⁸.

TITOLO II - DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 – Raggruppamenti di operatori economici

Il paragrafo 1 è inteso a fornire un chiarimento in quanto precisa che l'amministrazione aggiudicatrice non può chiedere ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica se non qualora tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

Una siffatta disposizione esiste già nell'attuale articolo 18 della direttiva 93/36/CEE che viene ora estesa agli appalti di servizi e a quelli di lavori.

Il paragrafo 2, corrispondente all'attuale articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 92/50/CEE, resta invariato.

Articolo 4 – Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

Tale articolo, corrispondente alle disposizioni dell'attuale articolo 38 bis della direttiva 92/50/CEE e dell'attuale articolo 33 bis della direttiva 93/37/CEE, resta invariato. Per quanto riguarda gli appalti di forniture, esso adegua il testo dell'articolo 28 della direttiva 93/36/CEE a quello delle altre due direttive.

²⁸ Sentenza dell'8.10.1980, causa 810/79, “Überschär”, Racc. 1980, pag. 2747.

Articolo 5 – Riservatezza

Tale articolo estende agli appalti di servizi e di lavori l'obbligo già previsto all'attuale articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE, il quale dispone che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni comunicate dagli operatori economici.

Tale obbligo è altresì necessario a motivo dell'introduzione di una nuova ipotesi di procedura negoziata che permette il “dialogo” tra amministrazione aggiudicatrice e candidati: la riservatezza delle informazioni deve essere in particolare garantita quando questi ultimi presentano una “bozza di soluzione” (cui si riferisce anche l'articolo 30).

CAPO II – CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 6

Un nuovo articolo è inserito per precisare le modalità di determinazione del campo d'applicazione. Esso serve da introduzione al capo II “Campo di applicazione” e ha natura esplicativa. L'articolo precisa che la direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, non esclusi in virtù della direttiva, il cui valore stimato sia superiore alle soglie previste. Non comporta alcuna modifica degli obblighi derivanti dalle attuali direttive.

Articolo 7 – Appalti nel settore della difesa

Tale articolo, corrispondente alle disposizioni dell'attuale articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE e dell'attuale articolo 3 della direttiva 93/36/CEE, resta sostanzialmente invariato.

Sezione 1 – Soglie

Sottosezione 1 - Gli importi

Articolo 8 – Appalti pubblici

L'attuale regime delle direttive prevede soglie diverse in funzione dell'amministrazione aggiudicatrice e del tipo di appalto: ciò rende talvolta difficile determinare la soglia applicabile e genera confusione, considerato il numero di soglie esistenti. Si propone pertanto di semplificare per quanto possibile le soglie nel rispetto degli obblighi internazionali.

Si propone di sopprimere ogni riferimento ai “Diritti speciali di prelievo (DSP)”, moneta di riferimento utilizzata nell'AAP, nonché qualsiasi riferimento al “controvalore in euro dei DSP”. Per contro tutte le soglie saranno espresse in euro.

La proposta prevede tre soglie: 130 000 euro, 200 000 euro e 5,3 milioni di euro. Le disposizioni attuali risultano pertanto semplificate senza che il valore delle soglie attuali subisca modifiche sensibili. Effetti della proposta:

Per quanto concerne le autorità governative centrali, la soglia diminuirà di 70 000 euro per taluni servizi dell'allegato I A, ossia gli appalti di ricerca e sviluppo, le telecomunicazioni (allegato I A, categoria 5, CPC 7524, 7525 o 7526), nonché gli appalti di cui all'allegato I B. La soglia diminuirà altresì di 9 312 euro per tutti gli altri servizi dell'allegato I A.

Per quanto riguarda le autorità non governative, la soglia diminuirà di 14 326 euro per tutti i servizi di cui all'allegato I A, ad eccezione di alcuni servizi, ossia gli appalti di ricerca e sviluppo, le telecomunicazioni (allegato I A, categoria 5, CPC 7524, 7525 o 7526). Per questi ultimi servizi, nonché per gli appalti di cui all'allegato I B, la soglia rimane invariata.

Per quanto concerne gli appalti di servizi sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 9 della presente proposta), la soglia rimane invariata.

Per quanto riguarda gli appalti di lavori, la soglia diminuirà di 58 153 euro.

Per quanto riguarda gli appalti di lavori sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici, le concessioni di lavori e gli appalti aggiudicati dai concessionari, la soglia aumenterà di 300 000 euro.

Articolo 9 – Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

Le modifiche ai corrispondenti articoli delle attuali direttive (articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE e articoli 2 e 6, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 93/37/CEE) sono rese necessarie dalla semplificazione delle soglie. Inoltre la disposizione è stata riformulata per chiarire che gli Stati membri sono obbligati a rispettare la direttiva qualora aggiudichino essi stessi un appalto e a farla rispettare nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato da un altro ente o da altri enti. Quest'ultima modifica costituisce un chiarimento dell'attuale testo e non è sostanziale.

Sottosezione 2 - Metodi di calcolo del valore

Articolo 10 – Calcolo del valore degli accordi quadro

Questo nuovo articolo è aggiunto per tener conto dell'introduzione degli accordi quadro nella proposta. Esso precisa che l'importo complessivo degli appalti deve essere cumulato ai fini del calcolo della soglia applicabile a un accordo quadro.

Articolo 11 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

L'articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 2 - 6 della direttiva 93/36/CEE. Esso rimane invariato.

Articolo 12 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 2-7, della direttiva 92/50/CEE. Esso rimane invariato, fatta eccezione per una piccola modifica dell'attuale articolo 7, paragrafo 4, il quale viene ora suddiviso in più paragrafi, ossia i paragrafi 3, 4 e 5. In tal modo le disposizioni riguardanti i lotti si applicano anche a tutti gli appalti di servizi.

Articolo 13 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavori

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3-5, della direttiva 93/37/CEE. Esso rimane invariato.

Sezione 2 – Appalti esclusi

Articolo 14 – Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

Tale articolo rappresenta un adeguamento degli attuali articoli delle direttive [93/36/CEE, articolo 2, lettera a) (forniture), 92/50/CEE, articolo 1, lettera a), ii) (servizi) e 93/37/CEE, articolo 4, lettera a) (lavori)] che prevedono l'esclusione dal loro campo d'applicazione degli appalti oggetto della direttiva 93/38/CEE.

L'adeguamento consiste in un chiarimento del testo il quale, nel suo stato attuale, si riferisce all'esclusione dei settori oggetto della direttiva 93/38/CEE, omettendo di precisare che quest'ultima si applica esclusivamente agli enti che esercitano le attività indicate e non alle attività in quanto tali. Tale precisione consente di chiarire che un'amministrazione aggiudicatrice - ad esempio una municipalità - è soggetta alla direttiva 92/50/CEE per i servizi di trasporto qualora non eserciti essa stessa tale attività.

Articolo 15 – Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Si tratta di un nuovo articolo che trae le conseguenze della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano un'attività di telecomunicazione. Per i motivi precedentemente indicati (si veda il punto 8 della relazione), è necessario modificare le direttive "classiche" per garantire che per quanto riguarda le commesse destinate principalmente a permettere alle

amministrazioni aggiudicatrici di esercitare un'attività di telecomunicazione, questi appalti restino esclusi dal campo d'applicazione di tali direttive²⁹.

Tali disposizioni corrispondono alle attuali disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 14) e 15), e dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 93/38/CEE. Tali emendamenti hanno come conseguenza che nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice, ad esempio un'amministrazione comunale, gestisca una rete di telecomunicazioni, le sue commesse per l'esercizio di tale attività siano escluse dal campo d'applicazione delle direttive "classiche" e quindi dalla presente proposta.

In una proposta di riorganizzazione della direttiva 93/38/CEE è peraltro proposto di escludere le telecomunicazioni dal suo campo d'applicazione anche per le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano tale attività.

Articolo 16 – Appalti segreti o richiedenti particolari misure di sicurezza

Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 4, lettera b), della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Articolo 17 – Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

Tale articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 5, lettera a), della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 4, lettera a), della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 5, lettera a), della direttiva 93/37/CEE e adegua tali disposizioni senza modificarne la portata.

Articolo 18 – Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi

Tale articolo, corrispondente alle disposizioni dell'attuale articolo 1, lettera a), iii) - ix), della direttiva 92/50/CEE è modificato soltanto per quanto riguarda taluni servizi di telecomunicazioni.

Talune disposizioni della direttiva 92/50/CEE sono infatti soppresse. Si tratta dell'articolo 1, lettera a), v), e della nota 2 all'allegato I A³⁰. La conseguenza è che le amministrazioni aggiudicatrici che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE saranno tenute ad applicare le disposizioni relative agli appalti di servizi in sede di committenza ad esempio di servizi di radiotelefonìa. La "reintegrazione" di tali servizi nel campo d'applicazione rappresenta la conseguenza della liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, i cui servizi sono prestati in condizioni concorrenziali.

Articolo 19 – Appalti di servizi aggiudicati in forza di un diritto esclusivo

Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 6 della direttiva 92/50/CEE, resta invariato.

CAPO III – REGIMI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Articolo 20 – Appalti di servizi elencati nell'allegato I A

Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 8 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

Articolo 21 – Appalti di servizi elencati nell'allegato I B

Tale articolo, che corrisponde a disposizioni dell'attuale articolo 9 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

Articolo 22 – Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B

Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 10 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

²⁹ Si veda inoltre il settimo considerando della presente direttiva.

³⁰ I due riferimenti precisano che gli appalti aventi per oggetto servizi di telefonia, telex, radiotelefonìa, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite sono esclusi dal campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE qualora tali servizi siano offerti da operatori che beneficiano di diritti esclusivi.

CAPO IV – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MERITO AL CAPITOLATO D'ONERI E AI DOCUMENTI DELL'APPALTO

Articolo 23 – Disposizioni generali

Un nuovo articolo è aggiunto a guisa d'introduzione al capitolo concernente i capitoli d'oneri e i documenti dell'appalto. In esso sono precisati e ricordati i principi inerenti alle attuali direttive: tale articolo non modifica pertanto l'attuale regime.

Il paragrafo 1 precisa che le amministrazioni aggiudicatrici redigono per ciascun appalto un capitolato d'oneri in cui sono specificate e integrate le informazioni contenute nel bando di gara. Esso precisa inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici introducono specifiche tecniche esclusivamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 24, applicando l'articolo 25 nel caso in cui accettino le varianti.

Il paragrafo 2 stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni in merito ai subappalti (articolo 26) o porre condizioni riguardo agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro (articolo 27).

Infine il paragrafo 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono anche esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto. Tali condizioni devono essere compatibili con il diritto comunitario applicabile³¹.

Articolo 24 – Specifiche tecniche

La modifica fondamentale proposta è basata sull'approccio secondo il quale le specifiche di committenza potranno essere definite in termini di prestazioni da eseguire. Allo scopo di evitare che le prestazioni siano di natura tale da avvantaggiare un operatore economico nazionale, viene ricordato che una specifica non deve creare ostacoli ingiustificati alle libertà fondamentali.

Inoltre, affinché tale approccio non produca l'effetto di facilitare il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione, si è specificato che i requisiti in termini di prestazioni dovranno essere sufficientemente precisi da consentire la presentazione di offerte comparabili e l'aggiudicazione dell'appalto senza ricorrere alla negoziazione. Le corrispondenti disposizioni figurano al paragrafo 3, secondo comma, del nuovo articolo.

Il committente conserva comunque sempre la facoltà di definire le sue esigenze facendo riferimento a specifiche dettagliate. Tuttavia egli è tenuto a indicare esaurientemente le specifiche cui rinvia. Come nel caso delle attuali direttive, la nuova disposizione elenca le specifiche dettagliate cui è possibile far riferimento (norme europee, internazionali, nazionali, ecc.). Queste specifiche presentano infatti un livello appropriato di trasparenza e offrono garanzie di consenso quanto alle modalità di adozione. La relativa disposizione figura al paragrafo 3, primo comma, della proposta. È stata introdotta la menzione di riferimento tecnico adottato dagli organismi europei di normalizzazione. Tale menzione permette di prendere in considerazione i “CEN-Workshop agreements” che nel settore delle tecnologie dell'informazione costituiscono un nuovo riferimento tecnico armonizzato.

Il paragrafo 4 corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 10, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 93/37/CEE. Esso tiene conto delle specificità degli appalti di lavori e resta invariato. Allo scopo di rendere esplicito il fatto che soluzioni diverse dalle specifiche dettagliate devono sempre restare possibili, viene precisato che il riferimento a siffatte specifiche non autorizza le amministrazioni aggiudicatrici a respingere le offerte di prodotti o di servizi non conformi a tali specifiche dettagliate nel caso in cui il fornitore o il prestatore di servizi possa dimostrare che la sua soluzione è equivalente a quella della specifica di riferimento. Tale dimostrazione può essere effettuata mediante qualsiasi mezzo appropriato (dichiarazione di conformità del fabbricante o certificato rilasciato da terzi). Quest'ultima disposizione è volta a garantire che qualsiasi soluzione non “standard” possa altresì essere presa in considerazione: essa dovrebbe consentire ai committenti pubblici di beneficiare di una vasta scelta. L'onere della prova grava sull'offerente. Le relative disposizioni figurano nel paragrafo 5 del nuovo articolo.

³¹ Si veda la sentenza del 20.9.1988, causa 31/87, “Beentjes”, Racc. 1988, pag. 4635.

È opportuno garantire che la nuova flessibilità introdotta (specifiche in termini di prestazioni) non sia usata per ostacolare la concorrenza e per rimettere in questione l'acquis comunitario in materia di standardizzazione. Pertanto il paragrafo 6 precisa che un committente pubblico non può respingere un'offerta conforme a una norma europea o internazionale sostenendo che questa non soddisfa le prestazioni richieste, tranne nel caso in cui la specifica sia inappropriata (ad esempio, incompatibilità delle attrezzature) o non riguardi gli stessi requisiti. Sarebbe questo il caso di una norma concernente i requisiti di sicurezza, mentre il committente ha posto un requisito in materia ambientale. Spetta all'offerente dimostrare, ad esempio tramite una documentazione tecnica o una relazione sui test condotti da un terzo, che la soluzione conforme alla norma consente di soddisfare i requisiti. Le relative disposizioni figurano nel paragrafo 6 del nuovo articolo.

Infine la disposizione figurante nell'attuale direttiva in merito al divieto del riferimento a marchi o a un'origine determinati non è stata modificata in maniera sostanziale: ne è stato rafforzato soltanto il carattere eccezionale. La relativa disposizione figura al paragrafo 7.

L'allegato VI, che elenca e definisce le specifiche tecniche, è stato adeguato per tener conto dell'evoluzione della definizione delle nozioni in diritto comunitario a seguito delle modifiche apportate dalla direttiva 98/34/CE ("norme e regolamentazioni tecniche")³². Essa non contiene modifiche sostanziali rispetto al testo attuale, fatta eccezione per l'aggiunta della nozione di riferimento tecnico adottato dagli organismi europei di normalizzazione.

Articolo 25 – Varianti

Tale articolo corrisponde all'articolo 24 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 16 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 19 della direttiva 93/37/CEE. Il paragrafo 1 è meglio precisato per tener conto della nuova flessibilità in materia di specifiche tecniche e al paragrafo 3 è specificato che vanno rispettate le disposizioni concernenti le specifiche tecniche (articolo 24) allorché le amministrazioni aggiudicatrici prendono in considerazione varianti.

Articolo 26 – Subappalto

Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 25 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 17 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 20 della direttiva 93/37/CEE, viene rafforzato in quanto offre all'amministrazione aggiudicatrice la possibilità di chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, anche i subappaltatori designati.

Articolo 27 – Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

Tale articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 28 della direttiva 92/50/CEE e dell'attuale articolo 23 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

CAPO V – PROCEDURE

Articolo 28 – Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

È aggiunto un nuovo paragrafo 2 per esplicitare il principio secondo il quale le procedure di diritto comune sono la procedura aperta e la procedura ristretta.

Il nuovo paragrafo 3 precisa l'eccezione, ossia che le amministrazioni aggiudicatrici non possono far ricorso alla procedura negoziata se non alle condizioni e nei casi specifici previsti agli articoli 29, 30 e 31.

Questi due paragrafi non comportano la creazione di nuovi obblighi, ma riprendono nella legislazione il contenuto materiale della giurisprudenza della Corte.

³² Direttiva 98/34/CE, del 22 giugno 1998, che annulla e sostituisce la direttiva 83/189/CEE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37).

Articolo 29 – Casi in cui è giustificata l'aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Al paragrafo 1, lettera b), è stata introdotta una definizione della nuova ipotesi nella quale è permesso il ricorso a una procedura negoziata. È opportuno notare come tale concetto non sia definito in maniera esaustiva nella proposta. È infatti impossibile definire in un elenco esaustivo i casi “particolarmente complessi”, ossia fornire una definizione valida a lungo termine e in tutte le circostanze.

Pertanto la nuova disposizione impone due condizioni:

- che il criterio d'aggiudicazione sia l'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto il prezzo da solo non costituisce un criterio appropriato nel caso degli appalti complessi;
- che la complessità sia effettiva e possa quindi essere giustificata in maniera oggettiva dall'amministrazione aggiudicatrice. Non si tratta quindi di un'impossibilità *soggettiva*, dovuta cioè a carenze riconducibili alla stessa amministrazione aggiudicatrice. Questa non può quindi limitarsi ad affermare di non essere in grado di procedere a una definizione o a una valutazione. Al contrario, essa deve dimostrare che ciò le è *obiettivamente* impossibile, considerata la natura dell'appalto specifico. A seconda dei casi, ciò potrà implicare per l'amministrazione che essa debba dimostrare che non esistono precedenti al suo progetto o che essa avrebbe dovuto investire forti somme o utilizzare un periodo di tempo sproporzionato per acquisire le necessarie conoscenze.

Nei limiti fissati dalle altre disposizioni della direttiva, le amministrazioni restano ovviamente libere di ricorrere anche ad altre procedure quando avrebbero potuto scegliere una procedura negoziata sulla base della nuova ipotesi. Questa non deve essere scelta obbligatoriamente.

Le altre attuali ipotesi di procedure negoziate precedute dalla pubblicazione di un bando restano invariate.

Il paragrafo 1, lettera a), corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/37/CEE. Rimane invariato.

Il paragrafo 2 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/50/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato.

Il paragrafo 3 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 92/50/CEE. Resta invariato.

Il paragrafo 4 corrisponde alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato.

Articolo 30 – Disposizioni specifiche applicabili agli appalti pubblici particolarmente complessi

Lo svolgimento della procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando nel nuovo caso di “appalti particolarmente complessi” è descritto al paragrafo 1 del nuovo articolo 30 (si veda anche il punto 3.8. della relazione). Si precisa che le amministrazioni aggiudicatrici non sono in alcun caso obbligate a chiedere una bozza di soluzione, né all'inizio della procedura, né successivamente alla selezione dei partecipanti alla negoziazione.

Allorché le amministrazioni aggiudicatrici decidono di valersi della possibilità di chiedere una bozza di soluzione all'inizio della procedura, in conformità al paragrafo 2, secondo comma), lettera b), le disposizioni del quarto comma dello stesso paragrafo consentono loro di fissare i requisiti in merito alla capacità economica, finanziaria e tecnica in funzione della bozza di soluzione. In altri termini, esse possono ad esempio chiedere ai candidati di dimostrare di avere una cifra d'affari pari a x% del costo stimato necessario per realizzare la loro bozza di soluzione o di possedere le competenze e l'esperienza necessarie per realizzare la soluzione proposta.

Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza in questo nuovo caso di procedura negoziata³³, è previsto al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 4 che i criteri di selezione qualitativa e d'aggiudicazione restano invariati nel corso dell'intera procedura. È aggiunto inoltre che i criteri di selezione qualitativa devono essere indicati nel bando di gara e che i criteri d'aggiudicazione devono essere specificati nel bando di gara o nel documento in cui sono precisati i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice. Tutto questo allo scopo d'assicurare che i criteri siano fissati in modo da non favorire una soluzione o un candidato specifico. Va altresì notato che le disposizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 2, in merito all'indicazione della ponderazione relativa dei criteri d'aggiudicazione si applicano a questo nuovo caso di procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 54 concernente le offerte anormalmente basse.

Il paragrafo 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici specifichino i loro bisogni e le loro esigenze in maniera quanto più precisa possibile affinché tali specifiche servano da base per la preparazione di eventuali bozze di soluzione e ai fini della negoziazione. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, che lascia all'amministrazione aggiudicatrice la scelta se formulare le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, oppure mediante riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, il paragrafo 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare tali bisogni e requisiti soltanto in termini di prestazioni. La natura stessa di un "appalto particolarmente complesso", in cui deve essere lasciata piena libertà alla creatività dei partecipanti alla negoziazione, non consente infatti, per definizione, di specificare i requisiti in termini precisi.

Infine e proprio perché la creatività dei partecipanti appare particolarmente importante nel contesto degli appalti complessi, il paragrafo 9 prevede esplicitamente la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere premi o pagamenti a favore dei partecipanti a condizione che essi siano presi in considerazione nella stima dell'importo dell'appalto e quindi ai fini del calcolo della soglia.

È opportuno notare come nessuna conclusione contraria possa essere tratta dal fatto che siffatti premi o pagamenti non siano menzionati altrove nella direttiva.

Articolo 31 – Casi in cui è giustificata l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE. Le diverse disposizioni sono state raggruppate per tener conto del testo unico e al fine di evitare ripetizioni. Esso rimane invariato.

Articolo 32 – Accordi quadro

Questo nuovo articolo consente alle amministrazioni aggiudicatrici di far ricorso a una procedura specifica per le commesse che fanno seguito alla stipulazione di un accordo quadro in conformità alla direttiva (si veda la definizione di accordo quadro all'articolo 1, paragrafo 7).

Il paragrafo 1 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici che hanno optato per un accordo quadro quale è definito all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva devono aggiudicare gli appalti basati sull'accordo quadro secondo una propria procedura e non devono pertanto rispettare le altre disposizioni della direttiva relative all'aggiudicazione di appalti.

Per l'aggiudicazione di ciascun appalto, le amministrazioni aggiudicatrici fanno giocare nuovamente la concorrenza tra le parti contraenti.

A questo riguardo è specificato che le amministrazioni aggiudicatrici devono consultare per iscritto i contraenti dell'accordo suscettibili di soddisfare le loro esigenze e fissare un termine sufficientemente lungo per la presentazione delle offerte. A questo proposito esse devono tener conto della specificità di ciascun appalto.

Dal canto loro, i fornitori o i prestatori di servizi devono presentare le offerte per iscritto. Il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine per la loro presentazione previsto dall'amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso, questa può aggiudicare l'appalto soltanto dopo la scadenza di tale termine.

³³ Si veda anche il ventiquattresimo considerando di tale proposta.

L'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire sulla base di criteri d'aggiudicazione fissati in conformità all'articolo 53 della direttiva.

Il paragrafo 2 evidenzia che le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare le disposizioni della direttiva per l'aggiudicazione di ogni appalto qualora non abbiano utilizzato la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 7, ossia non abbiano aggiudicato l'accordo quadro in conformità alle disposizioni della direttiva. In tal caso non possono avvalersi della procedura descritta al paragrafo 1.

Al paragrafo 3 è previsto che l'accordo quadro possa produrre effetti soltanto entro un massimo di 3 anni e, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, entro un periodo fino a 5 anni. L'onere della prova, in conformità alla giurisprudenza della Corte in materia di deroghe, incomberà all'amministrazione aggiudicatrice.

Infine questo paragrafo vieta l'uso improprio degli accordi quadro nell'intento di limitare o di falsare la concorrenza nella misura in cui potrebbe ostacolare il libero gioco della concorrenza.

Articolo 33 – Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche in merito all'edilizia sociale

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 9 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Sezione 1 – Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 34 – Bandi e avvisi

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 1, 3 e 5, e dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 9 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 11, paragrafi 7, secondo comma, 2 e 5, della direttiva 93/37/CEE. Resta invariato fatta eccezione per due aspetti.

Il primo di questi riguarda le modalità di trasmissione degli avvisi o bandi. Per i motivi sopraesposti nella relazione, le disposizioni che contengono specifiche tecniche più dettagliate di pubblicazione sono raggruppate in un nuovo allegato VIII [si veda anche l'articolo 35, paragrafo 3]. Le norme comuni di pubblicità sono adeguate di conseguenza e un riferimento a tale nuovo allegato è inserito in tutte le altre pertinenti disposizioni della direttiva.

Un secondo aspetto riguarda gli accordi quadro stipulati in conformità all'articolo 1, paragrafo 7: è opportuno evitare che ogni appalto aggiudicato sulla base dell'accordo quadro debba essere oggetto di un avviso d'aggiudicazione d'appalto. Un'esenzione è pertanto prevista a questo proposito al paragrafo 3, secondo comma.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, il primo paragrafo, lettera a), determina una modifica in quanto sostituisce il riferimento alla “*Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)*” con il riferimento alla nomenclatura specificamente creata per le esigenze degli appalti pubblici, ossia il “*Vocabolario comune per gli appalti (CPV)*”.

Articolo 35 – Redazione e modalità di pubblicazione di bandi di gara e degli avvisi d'appalto

In primo luogo viene fatto riferimento ai formulari standard adottati dalla Commissione in conformità alla procedura prevista all'articolo 76, paragrafo 2, che dovranno essere utilizzati per i bandi di gara. Ad ogni modo le informazioni che devono figurare nei bandi sono precisate nell'allegato VII.

Talune informazioni dettagliate delle direttive attuali concernenti la pubblicazione dei bandi sono riprese nel nuovo allegato VIII.

L'articolo 35 prevede disposizioni che rappresentano la conseguenza della generalizzazione dell'impiego dei mezzi elettronici (paragrafo 4): queste precisano che in caso di trasmissione per via elettronica la pubblicazione è effettuata entro un massimo di 5 giorni. Negli altri casi, resta invariato il regime attuale che prevede un termine di pubblicazione di 12 giorni o di 5 giorni in caso di procedura accelerata.

Infine il paragrafo 2 tratta il caso particolare degli accordi quadro e disciplina le modalità di pubblicazione nel caso in cui un'amministrazione aggiudicatrice ricorra all'articolo 29.

Articolo 36 – Pubblicazione non obbligatoria

Questo articolo riprende le analoghe disposizioni esistenti nelle tre direttive “classiche” che prevedono la possibilità di una pubblicità comunitaria quando l'applicazione delle direttive non è obbligatoria. Il testo è stato modificato per tener conto degli emendamenti apportati alle disposizioni in materia di pubblicazione. L'articolo corrisponde all'articolo 21 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 13 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 17 della direttiva 93/37/CEE, i quali concernono la possibilità offerta alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare avvisi o bandi in conformità all'allegato VIII per gli appalti pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria.

Sezione 2 – Termini

Articolo 37 – Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

È stato introdotto un principio generale, ispirato alle disposizioni dell'accordo AAP, secondo il quale tutti i termini devono essere sufficientemente congrui da consentire la preparazione delle offerte, tenuto conto del grado di complessità di queste. Questo principio generale è accompagnato da regole specifiche che prevedono termini minimi concepiti come una “rete di sicurezza” e diversi a seconda del tipo di procedura.

I termini attualmente previsti per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e per la ricezione delle domande di partecipazione e di presentazione delle offerte nelle procedure ristrette rimangono invariati. Anche il termine previsto per le domande di partecipazione resta invariato per quanto riguarda le procedure negoziate. Per quanto concerne la ricezione delle offerte in queste ultime procedure, le direttive attuali non fissano un termine. Il paragrafo 3 colma tale lacuna prevedendo un termine di presentazione delle offerte identico a quello previsto per le procedure ristrette.

Per quanto riguarda i termini abbreviati applicabili per la ricezione delle offerte allorché le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso indicativo, il paragrafo 4 prevede un'armonizzazione consistente nella fissazione di termini identici tanto per le procedure aperte quanto per le procedure ristrette, ossia termini minimi di 36/26 giorni anziché di 36/22 giorni come attualmente previsto per le procedure aperte e anziché di 26 giorni come attualmente previsto per le procedure ristrette. Il vuoto attuale per quanto riguarda le procedure negoziate è colmato mediante la fissazione degli stessi termini previsti per le altre procedure.

Al fine d'incoraggiare il ricorso ai mezzi elettronici, il paragrafo 5 prevede una riduzione di 7 giorni dei termini di ricezione delle offerte nelle procedure aperte e dei termini per le domande di partecipazione nelle procedure ristrette e negoziate allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha predisposto e trasmesso il bando di gara per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione previste all'allegato VIII. Tale riduzione corrisponde alla riduzione dei termini necessari per la pubblicazione dei bandi a livello comunitario.

Allo stesso scopo, il paragrafo 6 accorda una riduzione di 5 giorni dei termini di ricezione delle offerte, cumulabile con la precedente riduzione, quando l'amministrazione aggiudicatrice offre l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'onori e agli altri documenti necessari per formulare le offerte già a partire dalla data di trasmissione del bando di gara.

Il paragrafo 8 riprende l'articolo 11, paragrafo 6 della direttiva 93/36/CEE, l'articolo 18, paragrafo 5 della direttiva 92/50/CEE e l'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 93/37/CEE.

Il paragrafo 9 adegua le attuali disposizioni in materia di procedure accelerate allo scopo di tener conto dell'impiego dei mezzi elettronici per la redazione e la spedizione dei bandi di gara. In questo caso il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di 10 giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando anziché di 15 giorni.

Le riduzioni giustificate dal ricorso ai mezzi elettronici e i termini previsti per le procedure ristrette e negoziate accelerate non si applicano agli appalti particolarmente complessi aggiudicati conformemente alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 30.

Articolo 38 – Capitoli d'oneri e informazioni complementari

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 19, paragrafo 6, e dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 13, paragrafo 6, e dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, resta invariato ma pone l'accento sulla pubblicazione elettronica.

Sezione 3 – Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 39 – Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

È inserita una nuova disposizione per consentire il ricorso ai mezzi elettronici per le domande di partecipazione. È stato soppresso ogni riferimento ai mezzi di comunicazione non più di impiego corrente (telex e telegrammi). Tra i mezzi utilizzabili è stato depennato il telefono.

Inoltre le disposizioni in forza di recenti modifiche³⁴ che consentono agli Stati membri di autorizzare la presentazione di offerte “con qualsiasi altro mezzo” devono, in via generale, essere estese a tutti i tipi di comunicazioni e di scambi d'informazioni, se del caso previ alcuni adeguamenti. Gli articoli in questione, ossia l'articolo 19, paragrafo 5, e l'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE, nonché l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, sono modificati di conseguenza.

Articolo 40 – Inviti a presentare offerte o a negoziare

Questo articolo riprende le disposizioni relative alle procedure ristrette e negoziate (articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, articolo 11, paragrafo 2, e articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e articolo 13, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE) e tiene conto della nuova ipotesi d'invito al dialogo, nonché dei mezzi elettronici.

Articolo 41 – Informazione dei candidati e degli offerenti

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/37/CEE, resta invariato.

Sezione 4 - Comunicazioni

Articolo 42 – Mezzi di comunicazione

Si tratta della disposizione che pone su un piede di parità i mezzi elettronici con gli altri mezzi di comunicazione. Inoltre le tecniche obsolete, quali il telex, non sono più menzionate (paragrafo 1).

Il paragrafo 2 prevede le garanzie necessarie in materia d'integrità dei dati e di riservatezza delle offerte, anche in caso di ricorso ai mezzi elettronici.

Il paragrafo 3 tiene conto del fatto che, in caso di trasmissione delle offerte per via elettronica, taluni documenti, certificati e attestati richiesti per la selezione dei candidati non possono essere trasmessi utilizzando lo stesso mezzo. È previsto pertanto che essi possano essere trasmessi per altra via entro il giorno antecedente la data dell'apertura delle offerte.

Infine il paragrafo 4 contiene una disposizione fondamentale per garantire che i mezzi elettronici non vengano utilizzati per creare discriminazioni nell'aggiudicazione degli appalti: esso precisa che il mezzo prescelto, qualunque esso sia, non può avere come oggetto o come conseguenza la frapposizione di ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno.

³⁴ Direttiva 97/52/CE del 13 ottobre 1997, GU L 328 del 28.11.1997.

L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e l'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE sono pertanto modificati.

Sezione 5 – Verbali

Articolo 40 - Contenuto dei verbali

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE.

L'elenco degli elementi da inserire nei verbali è completato tuttavia da due informazioni: i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse e le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto.

Tale modifica alleggerisce gli obblighi attualmente imposti alle amministrazioni aggiudicatrici di comunicare alla Commissione ogni rifiuto delle offerte ritenute troppo basse in caso di aggiudicazione dell'appalto al prezzo più basso (articolo 37, terzo comma, della direttiva 92/50/CEE, articolo 27, terzo comma, della direttiva 93/36/CEE e articolo 30, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 93/37/CEE) e di informare l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee circa i motivi per i quali hanno rinunciato ad aggiudicare un appalto oggetto di un confronto competitivo o ad avviare una procedura (articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE).

CAPO VII – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Sezione 1 – Disposizioni generali

Articolo 44 - Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

Questo articolo persegue un triplice obiettivo:

- servire da introduzione, al paragrafo 1, al capo VII, specificando che l'aggiudicazione degli appalti avviene successivamente alla verifica dell'idoneità degli operatori economici; nell'intento di rendere più trasparente la verifica, il testo delle attuali direttive che fanno riferimento ai soli criteri di sezione qualitativa (articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 92/50/CEE, articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 93/36/CEE e articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE) è integrato dal paragrafo 2 che introduce nel dispositivo la facoltà di cui le amministrazioni aggiudicatrici già dispongono in conformità alla giurisprudenza della Corte³⁵ di fissare i livelli specifici di capacità e d'esperienza richiesti per un determinato appalto;
- precisare le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere taluni offerenti nelle procedure aperte e taluni candidati nelle procedure ristrette e negoziate e, parallelamente, le modalità con cui sono obbligate a procedere a tale esclusione;
- indicare le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici, che nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara hanno fissato un numero minimo e massimo o un numero massimo di candidati da invitare a presentare offerte, possono realizzare tale riduzione.

Il paragrafo 3 trae le conseguenze dal paragrafo 2, precisando che nessun candidato può essere escluso da una procedura sulla base di criteri o di livelli di capacità e di esperienza che non sono stati precedentemente resi noti.

Il paragrafo 4 indica le condizioni alle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono restringere il numero dei candidati in una procedura ristretta o negoziata per portarlo entro i limiti minimo e massimo o al di sotto del numero massimo in precedenza da loro fissato (cfr. articolo 45). Tale riduzione deve essere basata su criteri di selezione obiettivi: ciò implica che soltanto tali criteri possono essere utilizzati. Inoltre il livello delle capacità e dell'esperienza richieste devono essere annunciate previamente dall'amministrazione aggiudicatrice.

³⁵ Sentenze “Bellini” e “Beentjes”.

Il paragrafo 5 prevede espressamente l'obbligo di escludere, in ogni tipo di procedura, i concorrenti che non possiedono le capacità e l'esperienza richieste previamente dall'amministrazione aggiudicatrice.

Il paragrafo 6 estende agli appalti pubblici di lavori le norme dell'articolo 32, paragrafo 4 della direttiva 92/50/CEE e dell'articolo 23, paragrafo 3 della direttiva 93/36/CEE.

Articolo 45 – Disposizioni supplementari applicabili alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

Questo articolo corrisponde all'articolo 27 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 19 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 22 della direttiva 93/37/CEE.

Il paragrafo 1 riprende il testo dei paragrafi 1 degli articoli citati.

I paragrafi 2, primo comma, e i paragrafi 3 degli articoli citati sono modificati al fine di eliminare le incoerenze contenute nelle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE in cui il dispositivo degli articoli in questione (indicazione esclusivamente dei limiti minimo e massimo per le procedure ristrette e del numero per le procedure negoziate) è diverso da quello previsto nei bandi di gara (per le due procedure è indicato tanto il numero quanto i limiti minimo e massimo), nonché le incoerenze tra tali direttive e la direttiva 93/37/CEE (limiti minimo e massimo per le procedure ristrette, numero per le procedure negoziate, nessuna indicazione particolare nei bandi di gara). Tale modifica è tanto più necessaria in quanto il combinato disposto degli articoli delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE è stato interpretato come imponente il rispetto di un numero minimo dei candidati da invitare a presentare un'offerta nel solo caso della fissazione di un numero minimo e massimo.

Il paragrafo 2 prevede dunque la possibilità di fissare solo un numero minimo di concorrenti da invitare o di fissare un numero minimo completato da un numero massimo. È precisato inoltre che il numero massimo dei candidati non deve essere fissato in modo da comportare una limitazione della concorrenza, il che implica che deve essere determinato in funzione della natura dell'appalto. L'indicazione di tali numeri nel bando di gara resta obbligatoria.

L'attuale disposizione secondo cui nelle procedure ristrette il numero dei candidati invitati a presentare offerte deve essere comunque sufficiente a garantire una concorrenza effettiva (paragrafi 2, secondo comma, degli articoli citati) è stata soppressa nell'intento di non imporre procedure supplementari per gli appalti per i quali è già stata fatta giocare la concorrenza. Le amministrazioni aggiudicatrici restano ovviamente libere di organizzare, per ragioni obiettive, un nuovo confronto competitivo per tali appalti.

Sezione 2 – Criteri di selezione qualitativa

Articolo 46 – Situazione personale del candidato o dell'offerente

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 29 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 20 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 24 della direttiva 93/37/CEE. Il paragrafo 1, lettera f), conforma il testo dell'articolo 29, primo comma, lettera f), della direttiva 92/50/CEE ai corrispondenti testi delle direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE.

In questo articolo è stato introdotto un nuovo obbligo: quello per le amministrazioni aggiudicatrici di escludere da un appalto ogni offerente nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, per partecipazione a un'organizzazione criminale, per corruzione o per frode a danno degli interessi della Comunità. Tale obbligo rafforza l'arsenale comunitario degli strumenti a disposizione per la lotta contro tali fenomeni, basati sulle definizioni comunitarie della criminalità organizzata.

Le facoltà di escludere i concorrenti sono state estese: al paragrafo 2, lettera h) si prevede la facoltà di escludere l'operatore economico nei cui confronti sia stata emessa una decisione giudiziaria che accerta una frode o qualsiasi altra attività illegale ai sensi dell'articolo 280 del trattato e non prevista al paragrafo 1, lettera c). Parimenti è stata estesa ai casi di giudizi non irrevocabili la facoltà di escludere i partecipanti colpevoli di reati che incidono sulla loro moralità professionale.

Articolo 47 – Abilitazione ad esercitare l'attività professionale

Questo articolo, che riprende fondamentalmente le disposizioni dell'attuale articolo 30 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 21 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 25 della direttiva 93/37/CEE, resta invariato, fatta eccezione per una piccola modifica: i registri professionali o commerciali nonché le dichiarazioni e i relativi certificati per ciascuno Stato membro (cfr. articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE e articolo 25 della direttiva 93/37/CEE) sono enumerati negli allegati (cfr. allegati IX A, IX B e IX C).

Articolo 48 – Capacità economica e finanziaria

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 31 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 22 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 26 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Articolo 49 – Capacità tecniche e/o professionali

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 32 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 23 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 27 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Articolo 50 – Norme di garanzia della qualità

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 33 della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato. Esso introduce tuttavia una modifica nel senso che tali norme sono estese agli appalti pubblici di lavori e di forniture. Tale estensione è giustificata dal fatto che l'assicurazione qualità è ampiamente diffusa in tutti i settori.

Articolo 51 – Documenti e informazioni complementari

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 34, della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 24 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 28 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Articolo 52 – Albi ufficiali di operatori economici

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 35 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 25 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 29 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Sezione 3 – Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53 – Criteri di aggiudicazione dell'appalto

È stato inserito un nuovo paragrafo 2. Esso prevede l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di indicare, fin dall'inizio della procedura, la ponderazione relativa di ciascun criterio d'aggiudicazione ai fini della determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tale indicazione potrebbe assumere una forma diversa da quella di una percentuale, ma in nessun caso può consistere nella sola menzione di un semplice ordine decrescente d'importanza dei criteri. Questo permette infatti di attribuire a un criterio il 99% come il 51% in termini relativi, impedendo agli offerenti di predisporre le proprie offerte con cognizione di causa.

In taluni casi eccezionali, ossia quando la natura dell'appalto non consente la fissazione di una ponderazione relativa di ciascun criterio fin dall'inizio della procedura, le amministrazioni aggiudicatrici saranno obbligate a comunicare il valore di ciascun criterio d'aggiudicazione al più tardi al momento della trasmissione dell'invito a presentare offerte (procedure ristrette e negoziate) e, nel caso dell'utilizzo della nuova procedura per gli appalti particolarmente complessi (cfr. articolo 30), al più tardi al momento della trasmissione dell'invito a negoziare (si veda anche il considerando n. 30).

L'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, concernente la possibilità di adottare altri criteri d'aggiudicazione diversi da quelli indicati al suo paragrafo 1, è soppresso per le seguenti ragioni: in primo luogo va notato come nella relazione contenuta nella proposta³⁶ di quella che è poi divenuta la direttiva 93/36/CEE si

³⁶ COM(92) 346 def. del 7 settembre 1992.

osservi, a proposito della corrispondente disposizione della direttiva 88/295/CEE³⁷, che, “da quanto segnalato dai vari Stati membri, non sono più in vigore regimi quali quelli previsti nell'ex articolo 25, paragrafo 4”³⁸. Tale disposizione è stata dunque soppressa nella direttiva 93/36/CEE. Inoltre la relazione contenuta nella proposta modificata³⁹ di quella che è divenuta la direttiva 92/50/CEE precisa che la proposta (come la direttiva adottata) non contiene più disposizioni corrispondenti a quella dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE. Essa aggiunge che tale soppressione è in linea “con recenti decisioni della Corte di giustizia⁴⁰ e con il parere della Commissione in merito alla compatibilità dei sistemi preferenziali con l'articolo 28⁴¹ del trattato”. Tale disposizione non figura quindi nemmeno nella direttiva 92/50/CEE. Le attuali disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3, erano state introdotte dalla direttiva 89/440/CEE, ossia prima della sentenza della Corte sopracitata e prima che la Commissione ricevesse la conferma della inesistenza di regimi suscettibili di beneficiare di tale eccezione. Pertanto se non si è potuto trarne le conseguenze per tale direttiva, è opportuno farlo ora⁴², sopprimendo tale disposizione e conformando in tal modo le disposizioni di tutte le direttive⁴³.

Le disposizioni dell'attuale articolo 31 della direttiva 93/37/CEE non sono state riprese nella misura in cui tale paragrafo presenta un interesse solo storico (preferenze regionali) in quanto la sua applicazione è scaduta il 31 dicembre 1992.

Articolo 54 – Offerte anormalmente basse

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 37 della direttiva 92/50/CEE, dell'attuale articolo 7 della direttiva 93/36/CEE e dell'attuale articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Un nuovo paragrafo è tuttavia stato aggiunto per prevedere disposizioni specifiche riguardo alle offerte anormalmente basse in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato.

TITOLO III - CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI

Articolo 55 - Clausola da inserire nell'atto di concessione

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 93/36/CEE, rimane invariato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI NEL SETTORE DEI SERVIZI

Questa parte riunisce tutte le disposizioni applicabili ai concorsi contenute nella direttiva 92/50/CEE e, per maggiore chiarezza, rammenta tutte le disposizioni comuni agli appalti pubblici e ai concorsi.

Articolo 56 – Disposizioni generali

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 13, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

Articolo 57 – Campo di applicazione

L'attuale articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 92/50/CEE è stato riformulato per facilitarne la lettura e per tener conto delle nuove soglie applicabili ai concorsi, adeguate alle soglie applicabili agli appalti pubblici.

³⁷ Direttiva 88/295/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva 80/767/CEE (GU L 127 del 20.5.1988, pag. 1).

³⁸ Corrispondente all'articolo 35, paragrafo 1, dell'attuale direttiva.

³⁹ COM (91) 322 def. del 30 agosto 1991.

⁴⁰ Sentenza della Corte del 20 marzo 1990, *Du Pont de Nemours Italiana SPA contro Unità Sanitaria locale n. 2 di Carrara e 3M Italia SPA*. Causa C-21/88, Racc. 1990, pag. I-0889.

⁴¹ Ex articolo 30.

⁴² Considerato che la sostanza dell'acquis non è stata rimessa in discussione in sede d'adozione né della direttiva 93/37/CEE né della direttiva 97/52/CE.

⁴³ Analogamente, la proposta di direttiva relativa ai settori speciali ha soppresso il corrispondente articolo della direttiva 93/38/CEE.

Articolo 58 – Esclusioni dal campo di applicazione

Questa nuova disposizione riprende *mutatis mutandis* le esclusioni dal campo di applicazione della direttiva di cui agli articoli 11, 12 e 14, attualmente applicabili ai soli appalti pubblici.

Articolo 59 – Bandi e avvisi

Il paragrafo 1, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

Il paragrafo 2, primo comma, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

Il paragrafo 2, secondo comma, riprende *mutatis mutandis*, l'articolo 16, paragrafo 5 della direttiva 92/50/CEE.

Il paragrafo 3 riprende *mutatis mutandis* l'articolo 36 applicabile agli appalti pubblici.

Articolo 60 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Questo articolo riprende *mutatis mutandis* le disposizioni dell'articolo 35 applicabile agli appalti pubblici.

Articolo 61 – Mezzi di comunicazione

Questo articolo riprende *mutatis mutandis* le disposizioni dell'articolo 42 applicabile agli appalti pubblici.

Articolo 62 – Selezione dei concorrenti

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

Articolo 63 – Composizione e decisioni della commissione giudicatrice

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 92/50/CEE, rimane invariato.

TITOLO V - DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI

Questa parte raggruppa in maniera organica tutte le disposizioni applicabili alle concessioni contenute nella direttiva 93/37/CEE.

CAPO I – Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 64 – Campo di applicazione

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato, fatta eccezione per la soglia che è adeguata a quella degli appalti pubblici di lavori.

Articolo 65 – Esclusioni dal campo di applicazione

Questa nuova disposizione inserisce *mutatis mutandis* le esclusioni dal campo d'applicazione della direttiva di cui agli articoli 15, 16 e 17, attualmente applicabili esclusivamente agli appalti pubblici.

Articolo 66 – Pubblicazione del bando

Il primo paragrafo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato. Gli altri paragrafi riprendono *mutatis mutandis* le disposizioni degli articoli 35 e 36 applicabili agli appalti pubblici.

Articolo 67 – Termine per la presentazione delle candidature

Questo articolo, che corrisponde alle attuali disposizioni dell'articolo 15 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Articolo 68 - Subappalto

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

CAPO II – Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari

Articolo 69 – Disposizioni applicabili al concessionario nel caso esso sia un'amministrazione aggiudicatrice

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

Articolo 70 – Disposizioni applicabili al concessionario nel caso esso non sia un'amministrazione aggiudicatrice

Questo articolo serve da rinvio alle disposizioni degli articoli 71-73.

Articolo 71 – Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato, fatta eccezione per una piccola modifica connessa alla semplificazione delle soglie: la soglia è adeguata a quella prevista per gli appalti pubblici di lavori.

Articolo 72 – Pubblicazione del bando

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 3, paragrafo 4, primo comma, e dell'articolo 11, paragrafi 4 e 6, primo comma, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato, fatto salvo il riferimento al formulario standard adottato dalla Commissione in conformità alla procedura prevista all'articolo 76, paragrafo 2.

Un nuovo paragrafo 4 prevede la possibilità della pubblicità volontaria e riprende pertanto *mutatis mutandis* l'articolo 36 applicabile agli appalti pubblici.

Articolo 73 – Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

Questo articolo, che corrisponde alle disposizioni dell'attuale articolo 16 della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato.

TITOLO VI - Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Articolo 74 – Obblighi statistici

L'articolo riproduce l'obbligo di comunicare un prospetto statistico previsto dall'articolo 39, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE, dall'articolo 31, paragrafo 1 della direttiva 93/36/CEE e dall'articolo 34, paragrafo 1 della direttiva 93/37/CEE.

Articolo 75 - Contenuto del prospetto statistico

L'articolo riprende il contenuto dei paragrafi 2 dei citati articoli (v. articolo 74). Per motivi di comprensione è stato riformulato senza che il suo contenuto sia stato modificato in maniera sostanziale. Sono state tuttavia apportate modifiche in virtù delle proposte in materia di soglie e di nomenclatura ("CPV").

Articolo 76 – Comitato consultivo

Questo articolo corrisponde alle disposizioni dell'articolo 40 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 32 della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 35, paragrafo 3, della direttiva 93/37/CEE, rimane invariato salvo per quanto riguarda la soppressione della menzione del comitato delle telecomunicazioni di cui all'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 92/50/CEE, in conseguenza dell'esclusione delle telecomunicazioni. Per tale comitato consultivo si applica la nuova procedura consultiva prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

Articolo 77 – Revisione delle soglie

Questo articolo corrisponde all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 43 della direttiva 92/50/CEE, all'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 93/36/CEE e all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/37/CEE.

Esso è completato da norme che, nel rispetto dell'accordo sugli appalti pubblici, garantiscano la semplificazione delle soglie proposte.

Nella misure in cui le soglie saranno espresse d'ora in poi in euro, è opportuno infatti prevedere la possibilità di una loro modifica nel caso in cui la parità tra i DSP (diritti speciali di prelievo) e l'euro evolva in modo tale che le soglie in euro risultino superiori alle soglie espresse in DSP, soglie che determinano gli impegni internazionali dell'Unione europea nel quadro dell'OMC.

L'articolo 77 introduce pertanto la possibilità, qualora l'evoluzione della parità DSP-euro lo giustifichi, di modificare le soglie in euro al fine di ricondurle al loro controvalore in DSP, arrotondato alla decina di migliaia di euro inferiore, in modo da ottenere soglie semplici (cifre tonde).

Viene proposto di delegare tale competenza alla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2. Una siffatta revisione è suscettibile d'intervenire ogni due anni allorché è riveduta la parità DSP-euro.

Articolo 78 - Modificazioni

Esso riunisce gli articoli e gli allegati che possono essere modificati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2. Si tratta in particolare dei bandi di gara, delle nomenclature, degli elenchi degli organismi e delle autorità indicate negli allegati, dei prospetti statistici. Tali competenze sono, in parte, già previste nelle attuali direttive; in più si aggiungono l'adeguamento al progresso tecnico dell'allegato VIII (specifiche tecniche di pubblicazione).

Articolo 79 - Attuazione

Articolo 80 - Abrogazione

Articolo 81 - Entrata in vigore

Articolo 82 - Destinatari

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi⁵, la direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture⁶ e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁷ sono state modificate da ultimo dalla direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸. All'occasione di nuove modificazioni necessarie per rispondere alle richieste di semplificazione e di modernizzazione avanzate tanto dalle amministrazioni aggiudicatrici quanto dagli operatori economici nel quadro del dibattito suscitato dal Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996⁹, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive riunendole in un unico testo.
- (2) La realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture e la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti pubblici di servizi e di lavori aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri organismi di diritto pubblico richiedono, parallelamente alla soppressione delle restrizioni, un coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione degli appalti pubblici fondato sulle norme che disciplinano queste tre libertà e sui principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di cui il principio di non discriminazione è solo un'espressione specifica, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, nonché su un'effettiva concorrenza per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento devono essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

¹ GU C ...
² GU C ...
³ GU C ...
⁴ GU C ...
⁵ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.
⁶ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.
⁷ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
⁸ GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.
⁹ COM(96) 583 def.COM (96) 583 def.

- (3) Le disposizioni di coordinamento devono rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.
- (4) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)¹⁰, ha fra l'altro approvato l'accordo sugli appalti pubblici, in appresso l'"accordo", al fine di costituire un quadro multilaterale equilibrato in materia di diritti e obblighi connessi con l'aggiudicazione degli appalti pubblici, nell'intento di liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali derivanti alla Comunità dall'accettazione dell'accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'accordo stesso, il quale non ha efficacia diretta. È opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'accordo che si conformano alla presente direttiva di coordinamento e che applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dall'accordo rispettino tale accordo. È opportuno altresì che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle riservate agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dall'accordo.
- (5) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni negative del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.
- (6) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del, [che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni]¹¹. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (7) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati al solo scopo di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni.
- (8) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possano non applicarsi per ragioni connesse alla sicurezza dello Stato o alla segretezza o a causa dell'applicazione di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o specifiche delle organizzazioni internazionali.
- (9) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non deve essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.
- (10) Gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili, o diritti su tali beni, presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti.

¹⁰ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

¹¹ GU ...

- (11) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radiotelevisive deve poter tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.
- (12) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o individui all'uopo scelti o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti.
- (13) I servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non devono comprendere gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati dalla presente direttiva. Sono altresì esclusi i servizi forniti da banche centrali.
- (14) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati, I A e I B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato I B, le disposizioni della presente direttiva devono far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
- (15) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva deve essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi vanno sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.
- (16) Le amministrazioni aggiudicatrici possono sollecitare, o accettare, consulenze che possano essere utilizzate nella preparazione di specifiche per un determinato appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.
- (17) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici devono permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza; a questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto, da una parte, le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, dall'altra, in caso di riferimento alla norma europea - o, in mancanza, alla norma nazionale -, devono essere accettate altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti devono poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Il riferimento a specifiche che prescrivano un'origine determinata deve restare limitato a casi eccezionali.
- (18) Taluni appalti particolarmente complessi possono comportare che le amministrazioni aggiudicatrici si trovino obiettivamente nell'impossibilità di precisare i mezzi idonei a soddisfare i loro bisogni o di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie, senza che ciò possa essere imputato a una mancanza di informazioni o a carenze da parte di tali amministrazioni. Occorre pertanto prevedere il ricorso a una procedura negoziata che consenta un confronto competitivo, dotata della flessibilità necessaria a ovviare a tali situazioni. In questi casi la trattativa ha il solo scopo di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici, tramite il dialogo con i candidati, di mettere a fuoco i loro bisogni e di definirli con la necessaria precisione affinché le offerte possano essere formulate e oggettivamente valutate sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Essa è quindi limitata alla fase della procedura che si conclude con la redazione del capitolato d'oneri definitivo e, di conseguenza, le offerte redatte sulla base di tale capitolato d'oneri non possono essere oggetto di trattativa. Tale flessibilità è concessa nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.
- (19) Talune nuove tecniche di committenza si sono sviluppate negli Stati membri e rispondono alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici. Appare pertanto opportuno prevedere una definizione comunitaria di tali tecniche, designate come accordi quadro, e prevedere disposizioni specifiche che permettano un nuovo confronto competitivo tra le parti dell'accordo quadro in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su tale accordo, in modo da garantire alle amministrazioni aggiudicatrici la sicurezza degli approvvigionamenti, a un rapporto qualità-prezzo ottimale. Onde garantire il rispetto del principio di parità di trattamento ed evitare la compartimentazione dei mercati, il nuovo confronto competitivo

deve avvenire nel rispetto delle disposizioni specifiche che disciplinano la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte. Nella stessa ottica, la durata massima degli accordi quadro non può essere superiore a tre anni, tranne in quei casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici in cui, in conseguenza della natura dell'appalto, si rende necessaria una durata maggiore.

- (20) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro interesse. A questo fine occorre dare loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di appalto e la nomenclatura “Vocabolario comune per gli appalti” (CPV) (“Common Procurement Vocabulary”), previsto dal regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., [...] ¹² come la nomenclatura di riferimento per i pubblici appalti. Nelle procedure ristrette, la pubblicità deve mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.
- (21) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.
- (22) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la direttiva solo se non sono, direttamente o indirettamente, discriminatorie nei confronti degli offerenti provenienti da altri Stati membri e se vengono obbligatoriamente indicate nel bando di gara. In particolare, esse possono essere finalizzate alla promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate o escluse o alla lotta contro la disoccupazione.
- (23) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono consentire per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Nella misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti devono essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
- (24) Alle trasmissioni di informazioni per via elettronica previste dalla presente direttiva si devono applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ¹³ e la direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del, relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno ¹⁴.
- (25) Il ricorso ai mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di impiego di tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.
- (26) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ¹⁵, si applica al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.
- (27) La selezione dei candidati deve avvenire in un quadro di assoluta trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri obiettivi che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati e gli strumenti di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterrano, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

¹² GU L ...

¹³ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 20.

¹⁴ GU L ...

¹⁵ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

- (28) Le pertinenti norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione per la prestazione di servizi.
- (29) L'aggiudicazione dell'appalto deve inoltre essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza conviene ammettere l'applicazione di due soli criteri di aggiudicazione: quello del "prezzo più basso" e quello della "offerta economicamente più vantaggiosa".
- (30) Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno assicurare e rafforzare la trasparenza necessaria per quanto concerne i criteri prescelti per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Le amministrazioni aggiudicatrici devono quindi indicare fin dall'inizio della procedura la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Ad ogni modo, essa non può consistere unicamente nell'indicazione di un semplice ordine decrescente di importanza dei criteri. Se, a titolo eccezionale e in taluni casi debitamente giustificati dall'amministrazione aggiudicatrice, la fissazione della ponderazione relativa non è possibile fin dall'inizio della procedura, è opportuno consentirne la definizione in una fase successiva.
- (31) Negli appalti pubblici di servizi i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, quali ad esempio gli onorari degli architetti o degli avvocati.
- (32) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di un aggiornamento. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida. Alla luce dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁶, è opportuno che le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva siano adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della stessa.
- (33) Allo scopo di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è opportuno prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (34) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE, indicati all'allegato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹⁶ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

INDICE

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 - Raggruppamenti di operatori economici

Articolo 4 - Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

Articolo 5 - Riservatezza

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 6 - Disposizione generale

Articolo 7 - Appalti nel settore della difesa

Sezione 1 - Le Soglie

Sottosezione 1 - Gli importi

Articolo 8 - Appalti pubblici

Articolo 9 - Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

Sottosezione 2 - Metodi di calcolo del valore

Articolo 10 - Calcolo del valore degli accordi quadro

Articolo 11 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

Articolo 12 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

Articolo 13 - Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavoro

Sezione 2 - Appalti esclusi

Articolo 14 - Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

Articolo 15 - Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 16 - Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 17 - Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

Articolo 18 - Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi

Articolo 19 - Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di esclusiva

CAPO III

NORME APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Articolo 20 - Appalti di servizi elencati nell'allegato I A

Articolo 21 - Appalti di servizi elencati nell'allegato I B

Articolo 22 - Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E SUI DOCUMENTI DELL'APPALTO

Articolo 23 - Disposizioni generali

Articolo 24 - Specifiche tecniche

Articolo 25 - Varianti

Articolo 26 - Subappalto

Articolo 27 - Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

PROCEDURE

Articolo 28 - Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

Articolo 29 - Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Articolo 30 - Disposizioni specifiche sugli appalti pubblici particolarmente complessi

Articolo 31 - Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Articolo 32 - Accordi quadro

Articolo 33 - Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Sezione I - Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 34 - Bandi e avvisi

Articolo 35 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 36 - Pubblicazione non obbligatoria

Sezione 2 - Termini

Articolo 37 - Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

Articolo 38 - Capitolati d'oneri e informazioni complementari

Sezione 3 - Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 39 - Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

Articolo 40 - Inviti a presentare offerte o a trattare

Articolo 41 - Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 4 - Comunicazioni

Articolo 42 - Mezzi di comunicazione

Sezione 5 - Verbali

Articolo 43 - Contenuto dei verbali

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Sezione 1 - Disposizioni generali

Articolo 44 - Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

Articolo 45 - Disposizioni supplementari relative alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

Sezione 2 - Criteri di selezione qualitativa

Articolo 46 - Situazione personale del candidato o dell'offerente

Articolo 47 - Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Articolo 48 - Capacità economica e finanziaria

Articolo 49 - Capacità tecniche e professionali

Articolo 50 - Norme di garanzia della qualità

Articolo 51 - Documenti e informazioni complementari

Articolo 52 - Albi ufficiali di operatori economici

Sezione 3 - Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 54 - Offerte anormalmente basse

TITOLO III

CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI

Articolo 55 - Clausola da inserire nell'atto di concessione

TITOLO IV

REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

- Articolo 56 - Disposizioni generali*
- Articolo 57 - Campo di applicazione*
- Articolo 58 - Esclusioni dal campo di applicazione*
- Articolo 59 - Bandi e avvisi*
- Articolo 60 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi*
- Articolo 61 - Mezzi di comunicazione*
- Articolo 62 - Selezione dei concorrenti*
- Articolo 63 - Composizione e decisioni della commissione giudicatrice*

TITOLO V

DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

- Articolo 64 - Campo di applicazione*
- Articolo 65 - Esclusioni dal campo di applicazione*
- Articolo 66 - Pubblicazione del bando*
- Articolo 67 - Termine per la presentazione delle candidature*
- Articolo 68 - Subappalto*

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI

- Articolo 69 - Disposizioni applicabili al concessionario, amministrazione aggiudicatrice*
- Articolo 70 - Disposizioni applicabili al concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice*
- Articolo 71 - Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni*
- Articolo 72 - Pubblicazione del bando*
- Articolo 73 - Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte*

TITOLO VI

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 74 - Obblighi statistici*
- Articolo 75 - Contenuto del prospetto statistico*

- Articolo 76 - Comitato consultivo*
- Articolo 77 - Revisione delle soglie*
- Articolo 78 - Modificazioni*
- Articolo 79 - Attuazione*
- Articolo 80 - Abrogazioni*
- Articolo 81 - Entrata in vigore*
- Articolo 82 - Destinatari*

ALLEGATI

Allegato I Allegato I A Allegato I B	- Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma
Allegato II	- Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma
Allegato III	- Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 5
Allegato IV	- Autorità governative centrali
Allegato V	- Elenco dei prodotti di cui all'articolo 8, relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI	- Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII A	- Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato VII B	- Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di servizi
Allegato VII C	- Informazioni che devono figurare nei bandi per le concessioni di lavori pubblici
Allegato VII D	- Informazioni che devono figurare nei bandi per gli appalti di lavori aggiudicati dal concessionario
Allegato VIII	- Specifiche tecniche di pubblicazione
Allegato IX	- Registri
Allegato IX A	- Appalti pubblici di forniture
Allegato IX B	- Appalti pubblici di servizi
Allegato IX C	- Appalti pubblici di lavori
Allegato X	- Termini di attuazione (art. 80)
Allegato XI	- Tavola di concordanza

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva valgono le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 14.
2. Gli “appalti pubblici di forniture” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto fra uno o più fornitori e un’amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

Gli “appalti pubblici di servizi” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più prestatori di servizi e un’amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto esclusivamente o principalmente la prestazione dei servizi di cui all’allegato I;

Gli “appalti pubblici di lavori” sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra uno o più imprenditori e un’amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma.

3. Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un appalto pubblico di forniture.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all’allegato I è considerato un appalto pubblico di servizi quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto i servizi di cui all’allegato I e che preveda le attività di cui all'allegato II esclusivamente a titolo accessorio rispetto all’oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi e non un appalto pubblico di lavori.

4. I termini “fornitore”, “prestatore di servizi” e “imprenditore” designano una persona fisica o giuridica o organismo pubblico o raggruppamento di tali persone o organismi che offra, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere sul mercato.

Il termine “operatore economico” designa sia il fornitore, sia il prestatore di servizi, sia l'imprenditore. L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di “offerente”. Chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata è designato con il termine di “candidato”.

5. Si considerano “amministrazioni aggiudicatrici”: lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per “organismo di diritto pubblico” si intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) dotato di personalità giuridica
- e

- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni apportate ai loro elenchi.

6. Le “procedure aperte” sono le procedure nazionali in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Le “procedure ristrette” sono le procedure nazionali in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

Le “procedure negoziate” sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e trattano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

7. Un “accordo quadro” è un accordo stipulato tra diversi operatori economici e un'amministrazione aggiudicatrice secondo il quale quest'ultima, previo espletamento delle procedure previste dalla presente direttiva, in tutte le fasi, ad eccezione di quella relativa all'aggiudicazione, sceglie le parti contraenti di tale accordo sulla scorta delle offerte da queste presentate, tenendo conto di criteri obiettivi, come la qualità, la quantità, il pregio tecnico, i termini di consegna o di esecuzione e i prezzi; mediante tale accordo gli operatori economici si impegnano su talune modalità, fissate dalle amministrazioni aggiudicatrici, degli appalti che saranno aggiudicati in applicazione dell'accordo.

8. Una “bozza di soluzione” è un'indicazione preliminare del tipo di soluzione che un candidato conta di proporre per soddisfare i bisogni e le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice; per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, tale bozza di soluzione non consiste in un piano o un progetto ai sensi del paragrafo 9.

9. I “concorsi di progettazione” sono le procedure nazionali intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

10. La “concessione di lavori pubblici” è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ma nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

11. Per “mezzo elettronico” si intende un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

12. I termini “scritto” o “per iscritto” designano un insieme di lettere o cifre che può essere letto, riprodotto e comunicato e che può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Il “Vocabolario comune per gli appalti”, in appresso CPV (“Common Procurement Vocabulary”), adottato con il regolamento .../... , è la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici.

14. Ai fini specifici dell'articolo 15, dell'articolo 58, paragrafo 2, e dell'articolo 65, paragrafo 1, valgono le seguenti definizioni:

- a) “rete pubblica di telecomunicazioni”: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

- b) “punto terminale della rete”: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
- c) “servizi pubblici di telecomunicazioni”: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni;
- d) “servizi di telecomunicazioni”: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni.

Articolo 2

Parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Le amministrazioni aggiudicatrici adottano tutte le misure necessarie a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e di non discriminazione.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Raggruppamenti di operatori economici

1. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere imposto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, i candidati o gli offerenti che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti sono autorizzati a prestare il servizio di cui trattasi non possono venir respinti soltanto per il fatto che, secondo il diritto dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di prestare il servizio di cui trattasi.

Articolo 4

Condizioni previste dagli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: “l'accordo”).

A tal fine gli Stati membri si consultano in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma di tale accordo.

Articolo 5

Riservatezza

Fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti previsti rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 3, e all'articolo 41, le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni comunicate dagli operatori economici.

CAPO II

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 6

Disposizione generale

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori, non esclusi in virtù della sezione 2 del presente capo, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 8.

Articolo 7

Appalti nel settore della difesa

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ad eccezione degli appalti pubblici di forniture e di servizi cui si applica l'articolo 296 del trattato.

Sezione 1

Le Soglie

Sottosezione 1

Gli importi

Articolo 8

Appalti pubblici

Le soglie d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:

- a) 130 000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture stipulati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;
- b) 200 000 euro,
 - per gli appalti pubblici di forniture e di servizi stipulati da amministrazioni aggiudicatrici non indicate nell'allegato IV,

- per gli appalti pubblici di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V;
- c) 5 300 000 euro, per gli appalti pubblici di lavori stipulati da tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 9

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che sovvenzionano direttamente, in misura superiore al 50%, un appalto di lavori il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5 300 000 euro e che riguardi i lavori di genio civile figuranti alla voce 45200000 del CPV di cui all'allegato II o i lavori edili relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi, facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora l'appalto sia stipulato da altri enti o rispettino le disposizioni della presente direttiva qualora stipulino esse stesse tale appalto in nome e per conto degli altri enti in parola.

Il primo comma si applica anche quando le amministrazioni aggiudicatrici sovvenzionano direttamente e nella stessa misura un appalto di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 200 000 euro e che sia in relazione con un appalto di lavori ai sensi del primo comma.

Sottosezione 2

Metodi di calcolo del valore

Articolo 10

Calcolo del valore degli accordi quadro

1. Il calcolo del valore di un accordo quadro è basato sul valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti per il periodo considerato.
2. Il valore degli appalti è calcolato secondo le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13.

Articolo 11

Calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture

1. Ai fini del calcolo del valore degli appalti pubblici di forniture, il valore stimato dei medesimi deve essere pari o superiore alla soglia di rilevanza, al momento dell'invio del bando di gara di cui all'articolo 34, paragrafo 2.
2. Nessun progetto di commessa di una certa quantità di forniture può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione della presente direttiva.
3. Nel caso di appalti aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
 - a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto, oppure, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;
 - b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

4. Se gli appalti presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, viene assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto uno dei due valori seguenti:
 - a) il valore reale complessivo di appalti analoghi aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
 - b) il valore stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.

5. Quando una prevista commessa di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, viene preso come base per l'applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 8, lettere a) e b), il valore stimato della totalità di questi lotti.
6. Se un appalto di forniture proposto prevede espressamente delle opzioni, viene preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

Articolo 12

Calcolo del valore degli appalti pubblici di servizi

1. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti pubblici di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice si basa sulla stima della remunerazione complessiva del prestatore di servizi, tenendo conto delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 8.
2. Se l'appalto proposto prevede diverse opzioni, la base per il calcolo del valore dell'appalto è l'importo totale massimo autorizzato, compreso il ricorso alle opzioni.
3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato dell'appalto per i tipi di servizi sotto elencati, occorre tenere eventualmente conto di quanto segue:
 - a) per i servizi assicurativi, del premio da pagare;
 - b) per i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, degli onorari, delle commissioni e degli interessi, nonché degli altri tipi di remunerazione;
 - c) per gli appalti che comportano la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
4. Qualora i servizi siano ripartiti in più lotti, ciascuno dei quali oggetto di un appalto, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza si tiene conto del valore di ogni singolo lotto.
5. Se il valore dei lotti è pari o superiore alla soglia di rilevanza, le disposizioni della presente direttiva si applicano a tutti i lotti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione dell'articolo 8, lettera a) e lettera b), primo trattino, per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.
6. Se gli appalti non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:
 - a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera sua durata;

- b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, si assume come base per il calcolo del valore dell'appalto uno dei due valori seguenti:
- a) il valore reale complessivo di appalti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedenti, rettificato al fine di tener conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale,
 - b) il valore stimato complessivo degli appalti nei dodici mesi successivi alla prima prestazione o nel corso della durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.
8. La scelta del metodo di valutazione di un appalto non può essere compiuta nell'intento di eludere l'applicazione della presente direttiva; nessun progetto di commessa di una quantità determinata di servizi può essere frazionato allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

Articolo 13

Calcolo del valore degli appalti pubblici di lavori

1. Per il calcolo delle soglie di cui all'articolo 8, lettera c), nonché degli importi di cui all'articolo 31, punto 4), lettere a) e b), viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Nessuna opera e nessun appalto possono essere frazionati al fine di eludere l'applicazione della presente direttiva.
3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali è oggetto di un appalto, ai fini della valutazione della soglia di cui all'articolo 8, lettera c), viene preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore a tale soglia, le disposizioni dell'articolo 8, lettera c), si applicano a tutti i lotti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare all'applicazione dell'articolo 8, lettera c), per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 1 milione di euro, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

Sezione 2

Appalti esclusi

Articolo 14

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2000/00/CE [acqua, energia, ...] che le amministrazioni aggiudicatrici esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 della medesima direttiva per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 20 e 27.

Articolo 15

Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

Articolo 16

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che vengano dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, né quando lo esiga la tutela di essenziali interessi di tale Stato.

Articolo 17

Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in virtù di quanto segue:

- a) un accordo internazionale concluso in conformità col trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunto di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunto di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;
- b) un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) una procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

Articolo 18

Appalti che non costituiscono appalti pubblici di servizi

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati o altri beni immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari stipulati parallelamente, anteriormente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;

- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché i servizi forniti da banche centrali;
- e) concernenti contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Articolo 19

Appalti di servizi affidati in forza di un diritto di esclusiva

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi affidati ad un ente che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice, in base a un diritto di esclusiva di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

CAPO III

NORME APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

Articolo 20

Appalti di servizi elencati nell'allegato I A

Gli appalti aventi per oggetto servizi elencati nell'allegato I A vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII.

Articolo 21

Appalti di servizi elencati nell'allegato I B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato I B è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni dell'articolo 24 e dell'articolo 34, paragrafo 3.

Articolo 22

Appalti misti di servizi elencati nell'allegato I A e di servizi elencati nell'allegato I B

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato I A, sia servizi elencati nell'allegato I B vengono aggiudicati secondo le disposizioni dei capi da IV a VII allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato I B. Negli altri casi vengono aggiudicati secondo l'articolo 24 e l'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL CAPITOLATO D'ONERI E SUI DOCUMENTI DELL'APPALTO

Articolo 23

Disposizioni generali

1. Le amministrazioni aggiudicatrici redigono per ciascun appalto un capitolato d'oneri in cui sono precisate e integrate le informazioni contenute nel bando di gara. A questo riguardo le specifiche tecniche sono introdotte dalle amministrazioni aggiudicatrici esclusivamente in conformità all'articolo 24 e, qualora esse accettino varianti, si applicano le disposizioni dell'articolo 25.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere informazioni in merito ai subappalti conformemente all'articolo 26 o porre condizioni riguardo agli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro conformemente all'articolo 27.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché tali condizioni siano compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 24

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche ai sensi del punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto come i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Le specifiche tecniche sono formulate mediante riferimento alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali o, se queste mancano, alle norme nazionali o alle omologazioni tecniche nazionali, o a qualsiasi altro riferimento tecnico adottato dagli enti europei di normazione, come sono nell'allegato VI, a condizione che tali riferimenti contengano la menzione "o equivalente"

Esse possono essere formulate anche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Questi devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto.

4. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, in assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni e nell'impossibilità di formulare specifiche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le specifiche tecniche possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Tale riferimento deve contenere la menzione "o equivalente".
5. Allorché si avvalgono della possibilità di far riferimento alle specifiche menzionate al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, le amministrazioni aggiudicatrici non possono tuttavia respingere un'offerta adducendo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad una norma nazionale, ad una specifica tecnica nazionale o ad una omologazione tecnica nazionale, se l'offerente dimostra nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalla specifica tecnica di riferimento.

Costituisce un mezzo appropriato la documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo terzo.

6. Allorché si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 3, secondo comma, di definire le specifiche in termini di prestazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di prodotti e servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune o ad una norma internazionale se tali norme e omologazioni riguardano gli stessi requisiti funzionali e di prestazione e sono appropriate.

Spetta all'offerente dimostrare nella propria offerta, con qualunque mezzo appropriato, come una documentazione tecnica o una relazione sulle prove eseguite da un organismo terzo, che il prodotto o servizio conforme alla norma ottempera ai requisiti funzionali o di prestazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. Le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o ottenuta mediante un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento devono contenere l'espressione "o equivalente".

Articolo 25

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti allorché siano adeguate alle prestazioni o ai requisiti minimi da esse prescritti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'onori i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse precisano nel bando di gara se non sono ammesse varianti.
3. Alle varianti si applicano le disposizioni dell'articolo 24.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti in forza del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano ammesso varianti in forza del paragrafo 1 non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 26

Subappalto

Nel capitolato d'onori l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori designati. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 27

Appalti di servizi e di lavori: obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e di lavori, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'onere le autorità cui gli offerenti possono rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere prestati i servizi o realizzati i lavori, e che si applicheranno ai servizi prestati o ai lavori effettuati nel cantiere nel corso dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o partecipanti a una procedura di aggiudicazione degli appalti di indicare che hanno tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i servizi devono essere prestati o i lavori devono essere realizzati.

La disposizione del primo comma non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 54 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

CAPO V

PROCEDURE

Articolo 28

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

1. Per aggiudicare appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, paragrafo 6, conformi alla presente direttiva.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti pubblici mediante procedura aperta ovvero mediante procedura ristretta.
3. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste agli articoli 29, 30 e 31, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti mediante procedura negoziata.

Articolo 29

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

- 1) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori:
 - a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 3, 25, 26 e 27 e del capo VII in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli

articoli da 46 a 52 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

- b) in caso di aggiudicazione di un appalto pubblico particolarmente complesso, a condizione che il criterio di aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che siano rispettate le norme procedurali di cui all'articolo 30.

Un appalto è considerato particolarmente complesso allorché l'amministrazione aggiudicatrice:

- non è obiettivamente in grado di definire i mezzi tecnici o di altro tipo suscettibili di soddisfare i suoi bisogni,
 - o non è obiettivamente in grado di valutare quel che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche o finanziarie;
- 2) per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, in casi eccezionali, qualora si tratti di servizi o di lavori la cui natura o i cui elementi incerti non consentano una fissazione globale e in via anticipata dei prezzi;
- 3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora la natura dei servizi da fornire, in particolare nel caso di prestazioni di natura intellettuale e di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato I A, renda impossibile stabilire specifiche d'appalto con sufficiente precisione perché l'appalto possa essere aggiudicato selezionando l'offerta migliore secondo le norme sulla procedura aperta o sulla procedura ristretta;
- 4) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

Articolo 30

Disposizioni specifiche sugli appalti pubblici particolarmente complessi

1. Nelle fattispecie di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, selezionano i candidati e trattano con questi sui mezzi e sulle soluzioni idonei a soddisfare i loro bisogni. Successivamente esse redigono il capitolato d'onere, verificano se le capacità dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica prescelta, invitano tutti i candidati o un numero ristretto di questi a presentare un'offerta e valutano le offerte, senza trattative, sulla base dei criteri fissati al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara tutti i requisiti che gli operatori economici devono possedere per essere ammessi alla procedura di appalto. Tali requisiti consistono in quanto segue:
 - a) o esclusivamente nelle informazioni determinate secondo le disposizioni dell'articolo 44 e quelle sui criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 46 a 52,
 - b) oppure in tali informazioni e nell'obbligo di presentare una bozza di soluzione e, se del caso, una stima dei costi per la sua realizzazione.

I criteri di selezione qualitativa definiti nel bando di gara restano invariati per tutta la durata della procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, in conformità all'articolo 45, paragrafo 2, decidere di invitare a trattare un numero ristretto di candidati conformi ai criteri di selezione. In tal caso li indicano nel bando di appalto e riducono il numero di invitati in maniera obiettiva sulla base dei soli criteri di selezione fissati in detto bando.

Nel caso in cui sia richiesta una bozza di soluzione, le amministrazioni aggiudicatrici possono definire i requisiti relativi alla situazione finanziaria ed economica degli operatori economici di cui all'articolo 48, in termini di percentuali del valore stimato delle bozze di soluzione che i vari candidati devono presentare e i requisiti relativi all'esperienza e alla capacità tecnica, di cui all'articolo 49, in funzione delle competenze e dell'esperienza richieste per la realizzazione delle bozze di soluzione.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noti i loro bisogni e le loro esigenze in termini di obiettivi da conseguire e, se del caso, in termini di prestazioni o di requisiti funzionali. Tali bisogni sono annunciati con la massima precisione possibile.

I bisogni così definiti costituiscono la base per la formulazione delle eventuali bozze di soluzione e della stima dei costi, nonché per le trattative.

4. I criteri di aggiudicazione sono fissati in conformità all'articolo 29, punto 1, lettera b), e all'articolo 53 e non possono essere modificati nel corso della procedura, tranne nel caso in cui non siano più appropriati all'oggetto dell'appalto quale è definito nel capitolato d'oneri dopo la fase delle trattative. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 relativo alle offerte anormalmente basse.

Tali criteri sono precisati nel bando di gara o nel documento in cui sono indicati i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice; tuttavia, qualora non sia richiesta una bozza di soluzione, possono essere precisati negli inviti a partecipare alla fase delle trattative.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non hanno richiesto di allegare una bozza di soluzione alla domanda di partecipazione possono sollecitare la presentazione di una siffatta bozza negli inviti a partecipare alle trattative. Il termine previsto per tale presentazione deve essere appropriato alla complessità dei bisogni cui le bozze di soluzione devono rispondere e, in ogni caso, non può essere inferiore a venticinque giorni dalla data di invio degli inviti.
6. Le trattative con i candidati selezionati sono finalizzate esclusivamente alla discussione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nel corso delle trattative le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un partecipante.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici, dopo aver dichiarato concluse le trattative e averne informato tutti i partecipanti, verificano, applicando i criteri di selezione già fissati secondo il paragrafo 2, se le capacità economiche, finanziarie e tecniche dei candidati siano adeguate alla soluzione tecnica specificata nel capitolato d'oneri definitivo. Qualora le capacità economiche, finanziarie e tecniche di uno o più candidati, come attestate nelle domande di partecipazione alle trattative, risultino inappropriate per tale soluzione tecnica, le amministrazioni aggiudicatrici invitano per iscritto i candidati in questione a presentare la documentazione necessaria al fine di verificare, sulla base dei citati criteri, se possiedano le capacità adeguate alla soluzione tecnica prescelta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 5.

Gli inviti a presentare un'offerta sono redatti secondo l'articolo 40 e sono trasmessi per iscritto. A essi è allegato il capitolato d'oneri definitivo in cui sono specificati i requisiti tecnici secondo l'articolo 24.

In conformità all'articolo 45, paragrafo 2, a condizione che il numero di candidati ottemperanti ai criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice sia sufficiente, il numero di candidati invitati a presentare un'offerta non può essere inferiore a tre.

8. Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito secondo l'articolo 37.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere l'attribuzione ai partecipanti di premi e importi in denaro. Siffatti premi e pagamenti in denaro sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

Articolo 31

Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

- 1) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori:
 - a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o non siano state presentate offerte appropriate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
 - b) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti di esclusiva, l'appalto possa venir affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione in questione, non possano essere osservati i termini richiesti per la procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
- 2) per gli appalti pubblici di forniture:
 - a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di articoli o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di prodotti o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare prodotti di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche eccessive; di regola, la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i tre anni;
- 3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora il contratto in questione faccia seguito ad un appalto-concorso e, in base alle norme pertinenti, debba venire aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori dell'appalto-concorso. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare alle trattative;
- 4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:
 - a) per i servizi o i lavori complementari non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto stipulato che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione del servizio o dell'opera, quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:
 - qualora tali servizi o lavori complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice;oppure
 - qualora tali servizi o lavori, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per servizi o lavori complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto principale;

- b) per nuovi servizi o lavori consistenti nella reiterazione di servizi o opere simili affidati all'operatore economico aggiudicatario di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi o lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura deve essere indicata sin dal confronto competitivo lanciato nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 8.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Articolo 32

Accordi quadro

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, rilanciano il confronto competitivo tra le parti dell'accordo secondo la seguente procedura:
 - a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto tutti gli operatori economici parti dell'accordo quadro;
 - b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenuto conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati secondo l'articolo 53.

La procedura di cui al primo comma si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.

2. Qualora non abbia seguito la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 7, per la conclusione dell'accordo quadro, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ciascun appalto pubblico rientrante nel campo di applicazione della presente direttiva in conformità della medesima.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici stipulano gli accordi quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, con un numero minimo di tre contraenti, a condizione che il numero di operatori economici ottemperanti ai criteri di selezione sia sufficiente.

La durata di tali accordi non può essere superiore a tre anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni. È fatto divieto alle amministrazioni aggiudicatrici di fare un uso improprio degli accordi quadro, o di avvalersene in modo da limitare o da falsare la concorrenza.

Articolo 33

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

Nel caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presumibile dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, dei periti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile applicare una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile onde consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, secondo i criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 46 a 52, i requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relative alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 34

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso indicativo:
 - a) per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, il totale degli appalti, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto del disposto degli articoli 8 e 11, risulti pari o superiore a 750 000 euro;

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alla nomenclatura CPV;
 - b) per quanto riguarda gli appalti pubblici di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato I A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore stimato complessivo, tenuto conto del disposto degli articoli 8 e 12, risulti pari o superiore a 750 000 euro;
 - c) per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono aggiudicare e i cui importi siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 8, tenuto conto del disposto dell'articolo 13.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, le modalità del riferimento a particolari voci della nomenclatura CPV nell'avviso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 29, procedura negoziata, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro stipulati in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato I B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, disposizioni sull'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi, nonché sulla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione di appalti o all'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra questi.

Articolo 35

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contengono, come minimo, le informazioni precisate nell'allegato VII A.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere requisiti diversi da quelli previsti agli articoli 48 e 49 allorché domandano informazioni sui requisiti di carattere economico e finanziario e di carattere tecnico che esse esigono dagli operatori economici ai fini della selezione.

2. Per gli accordi quadro ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, gli avvisi e i bandi previsti all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, devono inoltre recare la menzione “accordo quadro” e indicare la durata prevista, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a tre anni, il numero esatto e, eventualmente, il numero massimo previsto di operatori economici, il valore totale delle forniture, delle prestazioni di servizi o di lavori stimato per l'intera durata, nonché, a titolo indicativo, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare. Vanno altresì indicati i criteri obiettivi sui quali è fondata la scelta delle offerte, nonché i criteri di aggiudicazione per ciascun appalto allorché si rilancia il confronto competitivo, fissati secondo l'articolo 53.
3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.
4. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

Qualora non siano trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi e gli avvisi sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.

Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 37, paragrafo 9, tale termine è ridotto a cinque giorni a condizione che il bando o avviso sia stato trasmesso mediante telecopia o per via elettronica.

5. I bandi di gara di cui all'articolo 34, paragrafo 2, sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII.
7. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.
8. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo l'allegato VIII sono a carico della Comunità.

Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

Articolo 36

Pubblicazione non obbligatoria

Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto nella presente sezione.

Sezione 2

Termini

Articolo 37

Domande di partecipazione e ricezione delle offerte

1. Tutti i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici in modo da lasciare agli interessati margini di tempo ragionevoli e appropriati all'appalto per preparare e depositare le offerte. Nel fissare tali termini le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29:
 - a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara; tuttavia, nel caso degli appalti particolarmente complessi di cui all'articolo 29, punto 1, lettera b), tale termine non può essere inferiore a quarantasette giorni dalla data di trasmissione del bando di gara allorché la domanda di partecipazione debba essere corredata di una bozza di soluzione;

- b) il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quaranta giorni dalla data dell'invio dell'invito.
4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso indicativo, il termine minimo per la ricezione delle offerte è, di norma, di trentasei giorni e comunque mai inferiore a ventisei giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare offerte nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29.

I termini ridotti di cui al primo comma sono ammessi a condizione che l'avviso indicativo abbia contenuto tutte le informazioni richieste nel modello di bando di gara e sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo l'allegato VIII, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 4, secondo comma, nelle procedure aperte, e i termini per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), prima frase, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, possono essere ridotti di sette giorni.
6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e negoziate di cui al paragrafo 2, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4 è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, fin dalla data di trasmissione del bando, l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'onere e agli eventuali documenti complementari in conformità all'allegato VIII.

Tale riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7. Le riduzioni dei termini per la ricezione delle offerte previste ai paragrafi 5 e 6 non si applicano agli appalti pubblici particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali dell'articolo 30.
8. Qualora, per qualunque motivo, i capitolati d'onere e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all'articolo 38 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'onere, i termini per la ricezione delle offerte vengono adeguatamente prorogati in modo che si applichino soltanto dopo che tutti gli operatori economici in questione abbiano preso conoscenza dell'insieme delle informazioni necessarie per la formulazione delle offerte.
9. Nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 29, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti ai paragrafi da 3 a 6, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i due termini seguenti:

- a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo l'allegato VIII;
- b) un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito a presentare offerte.

Tali termini non si applicano nel caso degli appalti pubblici particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali dell'articolo 30.

Articolo 38

Capitolati d'oneri e informazioni complementari

1. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra l'accesso libero e diretto per via elettronica all'intero capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari secondo l'allegato VIII e, nel caso delle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara, qualora l'invito a presentare offerte non sia corredato di tali documenti, i capitolati d'oneri e i documenti complementari vengono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o delle procedure negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 39

Mezzi di trasmissione delle domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per via elettronica, mediante lettera o telecopia.
2. Nelle procedure ristrette e negoziate accelerate, le domande di partecipazione sono presentate utilizzando i canali più rapidi possibile.
3. Qualora siano trasmesse mediante telecopia, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera o per via elettronica prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione.

Articolo 40

Inviti a presentare offerte o a trattare

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 29, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte o a negoziare.
2. L'invito trasmesso a tali candidati precisa come possono avere accesso al capitolato d'oneri e ai documenti complementari messi a diretta disposizione per via elettronica secondo l'allegato VIII.

Qualora tale accesso non sia assicurato, l'invito è corredato di una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari.
3. Nelle procedure ristrette e negoziate accelerate, gli inviti a presentare offerte devono essere trasmessi utilizzando i canali più rapidi possibile.

4. L'invito a presentare offerte e l'invito a negoziare di cui all'articolo 29 precisano come minimo quanto segue:
- a) qualora il capitolato d'onere o i documenti dell'appalto siano disponibili presso un soggetto diverso dall'amministrazione responsabile della procedura di aggiudicazione, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'onere e i documenti e il termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente dovuta per ottenere tali documenti;
 - b) nel caso di appalti particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, l'invito a trattare deve indicare la data stabilita per l'inizio della fase delle trattative, l'indirizzo presso il quale queste si svolgeranno, nonché la lingua o le lingue utilizzate per le trattative stesse;
 - c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 - d) un riferimento al bando di gara pubblicato;
 - e) i documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, secondo comma, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 48 e 49;
 - f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto qualora, nei casi eccezionali previsti all'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, essi non figurino nel bando di gara;
 - g) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Entro quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente respinto i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e comunica ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti menzionate al primo comma, qualora la loro diffusione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra questi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, e per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi dell'eventuale rinuncia ad aggiudicare un appalto per il quale vi è stato un confronto competitivo o del riavvio della procedura.

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42

Mezzi di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante lettera o telecopia o per via elettronica.

La direttiva 1999/93/CE e la direttiva .../.../CE [relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno] si applicano alla trasmissione di informazioni per via elettronica.
2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e di tutte le informazioni trasmesse dagli operatori economici, e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere conoscenza del contenuto delle offerte prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Nel caso di offerte trasmesse per via elettronica, gli offerenti si impegnano affinché i documenti, i certificati, le dichiarazioni e gli attestati di cui agli articoli da 46 a 50 e all'articolo 52 siano trasmessi mediante ogni mezzo appropriato entro il giorno che precede l'apertura delle offerte.
4. Il mezzo prescelto per la trasmissione delle offerte, qualunque esso sia, non deve avere per effetto di frapporte ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Sezione 5

Verbali

Articolo 43

Contenuto dei verbali

Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi della loro esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 29 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;
- g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto.

Qualora ne faccia richiesta, il verbale o i suoi elementi principali vengono comunicati alla Commissione.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui alla sezione 3, tenuto conto dell'articolo 25, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 46 e 47, eseguito dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i criteri di capacità economica e finanziaria e di capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 48 a 52.
2. Nell'ambito della sezione 2 le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i livelli specifici di capacità e di esperienza richiesti per un determinato appalto.
3. Gli offerenti, nelle procedure aperte, e i candidati, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, non possono essere esclusi dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto sulla base di criteri di selezione o di livelli di capacità e di esperienza non precisati nel bando di gara.
4. Qualora in una procedura ristretta o in una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara le amministrazioni aggiudicatrici siano indotte a ridurre, nel rispetto del numero o dei limiti minimi e massimi di cui all'articolo 45, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, ciò avverrà sulla base di criteri obiettivi stabiliti secondo il paragrafo 2.

Tali criteri vengono indicati nel bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono accettare gli offerenti, nelle procedure aperte, e i candidati, nelle procedure ristrette e negoziate, che non soddisfino i criteri di selezione e non possiedano le capacità e un'esperienza del livello precedentemente stabilito.
6. Le informazioni di cui agli articoli 48 e 49 nonché il livello delle capacità richieste per un determinato appalto devono limitarsi all'oggetto dell'appalto ed essere proporzionati al medesimo. Nel trattare tali informazioni l'amministrazione aggiudicatrice tiene nel debito conto gli interessi legittimi dell'operatore economico per quanto riguarda la tutela dei segreti tecnici o commerciali della sua impresa.

Articolo 45

Disposizioni supplementari relative alle procedure ristrette e alle procedure negoziate

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale degli operatori economici e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere, i candidati che inviteranno a presentare un'offerta o a trattare, fra quelli che possiedono le qualifiche di cui alla sezione 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che aggiudicano un appalto mediante procedura ristretta e, nei casi previsti all'articolo 29, mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara possono prevedere il numero minimo di candidati che intendono invitare a presentare un'offerta o a trattare. Tale numero minimo è di cinque candidati nelle procedure ristrette e di tre candidati nelle procedure negoziate. Possono altresì fissare il numero massimo di candidati che intendono invitare a presentare

un'offerta a condizione che tale numero sia stabilito in modo da non limitare la concorrenza. I numeri così fissati sono indicati nel bando di gara.

Sezione 2

Criteria di selezione qualitativa

Articolo 46

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico condannato, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio della procedura di aggiudicazione dell'appalto, con sentenza irrevocabile, per le fattispecie seguenti:
 - a) per aver commesso infrazioni gravi nell'ambito delle attività di una organizzazione criminale definita come una associazione strutturata, consolidata nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di ottenere vantaggi patrimoniali e, all'occorrenza, per influenzare indebitamente l'operato di pubbliche autorità;
 - b) per corruzione, ovvero per aver promesso, offerto o corrisposto, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario o agente pubblico di uno Stato membro, di un paese terzo o di una organizzazione internazionale, o a qualsiasi altro soggetto, nell'interesse di questo o di un terzo, affinché detto soggetto compia o ometta di compiere un atto in violazione dei suoi obblighi professionali;
 - c) per frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995¹⁷.
2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:
 - a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
 - b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo, oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto dalle leggi e regolamenti nazionali;
 - c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
 - d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione dei paesi in questione;
 - g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione;

¹⁷ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

- h) nei cui confronti sia stata emessa una decisione giudiziaria che accerti una frode od ogni altra attività illegale ai sensi dell'articolo 280 del trattato, diversa da quella prevista al paragrafo 1, lettera c).
3. Quando chiede all'operatore economico di comprovare che non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e), f) o h), l'amministrazione aggiudicatrice accetta quanto segue come prova sufficiente:
- a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
 - b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.
4. Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati di cui al paragrafo 3 possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.
5. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 47

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Ad ogni operatore economico che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, come precisato all'allegato IX A per gli appalti pubblici di forniture, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di servizi e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di lavori, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di comprovare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Articolo 48

Capacità economica e finanziaria

1. Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:
- a) idonee dichiarazioni bancarie o comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
 - b) bilanci o estratti di bilanci, ove la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
 - c) dichiarazione concernente il fatturato globale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti di cui è richiesta la presentazione.
3. L'operatore economico che per una ragione giustificata non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 49

Capacità tecniche e professionali

1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire:
 - a) presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, periodi e destinatari, pubblici o privati:
 - nel caso di forniture effettuate a pubbliche autorità, le consegne sono provate da certificati rilasciati o vistati dall'autorità competente;
 - nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;
 - b) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
 - c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del fornitore, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
 - d) per i prodotti da fornire, campioni, descrizioni e fotografie la cui autenticità sia certificabile a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme;
 - f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, agli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché alle misure adottate per garantire la qualità.
3. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità dei prestatori di fornire i servizi può venir valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

La capacità tecnica dei prestatori di servizi può esser provata in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare:

- a) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti dell'impresa e in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi;

- b) presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi prestati:
 - nel caso di amministrazioni aggiudicatrici, la prestazione dei servizi è provata da certificati rilasciati o visti dall'autorità competente;
 - nel caso di committenti privati, l'effettiva prestazione va certificata dal committente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarata dal prestatore di servizi;
 - c) indicazione dei tecnici o degli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa del prestatore di servizi, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità;
 - d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
 - e) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per fornire i servizi in questione;
 - f) descrizione delle misure adottate dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
 - g) qualora i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il prestatore di servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
 - h) indicazione della quota dell'appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, la capacità tecnica dell'imprenditore può essere comprovata da quanto segue:
- a) titoli di studio e professionali dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della conduzione dei lavori;
 - b) elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisanti se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;
 - c) dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
 - d) dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
 - e) dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.
5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste ai paragrafi 2, 3 e 4, di cui richiede la presentazione.

Articolo 50

Norme di garanzia della qualità

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici quando questi non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Articolo 51

Documenti e informazioni complementari

Nei limiti del disposto degli articoli da 46 a 49, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati.

Articolo 52

Albi ufficiali di operatori economici

1. Gli Stati membri che dispongono di albi ufficiali di fornitori, di prestatori di servizio o d'imprenditori li adeguano alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), degli articoli 47 e 48 e dell'articolo 49, paragrafo 2 per i fornitori, paragrafo 3 per i prestatori di servizi, e paragrafo 4 per gli imprenditori.
2. Gli operatori economici iscritti in albi ufficiali possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità in cui sono indicate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo nonché la relativa classifica.
3. L'iscrizione in un albo ufficiale dei fornitori, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 2, lettera a).

L'iscrizione di un prestatore di servizi in un albo ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità alla prestazione di servizi corrispondente alla classificazione del prestatore, ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47 e dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

L'iscrizione di un imprenditore in un albo ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità all'esecuzione di lavori corrispondente alla classificazione dell'imprenditore, ai soli fini dell'articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera g), dell'articolo 47, dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 49, paragrafo 4, lettere b) e d).
4. I dati risultanti dall'iscrizione in un albo ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, a qualsiasi prestatore di servizi iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta venga proposto un appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 3 e del primo comma del presente paragrafo soltanto agli imprenditori stabiliti nel paese che ha redatto l'albo ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un albo ufficiale, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli 46, 47, 48 e 50, nonché all'articolo 49, paragrafo 1 per i fornitori, paragrafo 2 per i prestatori di servizi e paragrafo 3 per gli imprenditori.
6. Gli Stati membri che dispongono di albi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande d'iscrizione possono essere presentate.

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano gli appalti come segue:
 - a) esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso,
 - b) oppure, qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa per le amministrazioni aggiudicatrici, secondo diversi criteri in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto pubblico in questione quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, l'economicità, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.
2. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) nel bando di gara o nel capitolato d'onori in caso di procedure aperte,
 - b) nel bando di gara in caso di procedure ristrette e negoziate.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo un minimo e un massimo entro i quali si situerà il valore attribuito a ciascun criterio.

Nelle procedure ristrette e negoziate l'amministrazione aggiudicatrice può, a titolo eccezionale e in taluni casi debitamente giustificati in relazione alle specificità dell'appalto, indicare tale ponderazione nel capitolato d'onori o nell'invito a presentare offerte. Alle medesime condizioni, nel caso di appalti particolarmente complessi aggiudicati secondo le disposizioni procedurali di cui all'articolo 30, tale ponderazione deve essere indicata nell'invito a trattare.

Articolo 54

Offerte anormalmente basse

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'amministrazione aggiudicatrice prende in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione,
- b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori,
- c) l'originalità del progetto dell'offerente.

L'amministrazione aggiudicatrice che constati che un'offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell'ottenimento di un aiuto di Stato da parte dell'offerente può respingere tale offerta soltanto dopo aver consultato l'offerente e solo se questo non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto è stato notificato alla Commissione in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato ed è stato da questa autorizzato. L'amministrazione aggiudicatrice che respinga un'offerta in tali circostanze è tenuta a informarne la Commissione.

TITOLO III

CONCESSIONE DI DIRITTI SPECIALI O ESCLUSIVI

Articolo 55

Clausola da inserire nell'atto di concessione

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un ente che non è un'amministrazione aggiudicatrice, qualunque sia la sua qualificazione giuridica, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, le disposizioni e i principi del trattato.

TITOLO IV

REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 56

Disposizioni generali

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 56 a 63 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.
2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:
 - a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
 - b) per il fatto che secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

Articolo 57

Campo di applicazione

1. I concorsi di progettazione sono organizzati secondo le disposizioni del presente titolo:
 - a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 130 000 euro;
 - b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 200 000 euro.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai seguenti concorsi di progettazione:
 - a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
 - b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la soglia è il valore stimato al netto dell'IVA dei servizi.

Nel caso di cui alla lettera b), la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti.

Articolo 58

Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica ai seguenti concorsi di progettazione:

- 1) ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2000/.../CE, [acqua, energia], banditi dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 6 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, nonché a quelli esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 60 della medesima;
- 2) ai concorsi di progettazione banditi principalmente al fine di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di mettere a disposizione o di gestire reti pubbliche di telecomunicazioni o di prestare uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni;
- 3) ai concorsi di progettazione disciplinati da disposizioni procedurali differenti e aggiudicati in virtù di quanto segue:
 - a) di un accordo internazionale concluso secondo il trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, concernente servizi destinati alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;
 - b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

Articolo 59

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano organizzato un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati della procedura d'aggiudicazione in conformità all'allegato VIII e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione osti all'applicazione della legge, sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private, oppure possa recare pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra i prestatori di servizi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII avvisi o bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente titolo.

Articolo 60

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contengono, almeno, le informazioni precisate nell'allegato VII B.
2. I bandi o gli avvisi sono pubblicati secondo le modalità indicate nell'allegato VIII.
3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

Qualora non siano trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi e gli avvisi sono pubblicati entro un massimo di dodici giorni dal loro invio.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili delle informazioni da esse trasmesse per la pubblicazione, nonché della conformità di tali informazioni alle disposizioni del presente titolo.
5. I bandi di concorso di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono pubblicati per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII.
7. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.
8. Le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi secondo l'allegato VIII sono a carico della Comunità.

Il contenuto degli avvisi o dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo le specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.

Articolo 61

Mezzi di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono essere eseguiti, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, mediante lettera, mediante telecopia o per via elettronica.
2. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità e la riservatezza di tutte le informazioni trasmesse dai prestatori di servizi e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Nel caso di piani e progetti trasmessi per via elettronica, i partecipanti al concorso di progettazione si impegnano a presentare i documenti, i certificati, le dichiarazioni e gli attestati eventualmente richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante ogni mezzo appropriato, entro il giorno che precede la data in cui la commissione giudicatrice prende conoscenza del contenuto dei piani e dei progetti.
4. Il mezzo prescelto per la trasmissione dei piani e dei progetti, qualunque esso sia, non può frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

Articolo 62

Selezione dei concorrenti

Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Articolo 63

Composizione e decisioni della commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equipollente.

La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. Decisioni e pareri sono adottati sulla scorta dei progetti che le sono presentati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.

TITOLO V

DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Articolo 64

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora il valore di tali contratti sia pari o superiore a 5 300 000 euro.

Articolo 65

Esclusioni dal campo di applicazione

Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti concessioni di lavori pubblici:

- 1) le concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni ovvero la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni;
- 2) le concessioni dichiarate segrete o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, oppure quando lo esiga la tutela di essenziali interessi di tale Stato;
- 3) le concessioni disciplinate da disposizioni procedurali differenti e assegnate in virtù di quanto segue:
 - a) di un accordo internazionale concluso secondo il trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi, concernente lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici;
 - b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - c) della procedura speciale di un'organizzazione internazionale.

Articolo 66

Pubblicazione del bando

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. Il bando è redatto in conformità al modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contiene, come minimo, le informazioni precisate nell'allegato VII C.
3. Il bando è pubblicato secondo le modalità indicate nell'allegato VIII.

4. I bandi redatti e trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

Qualora non siano trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII, i bandi sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili delle informazioni da esse inviate per la pubblicazione, nonché della conformità di tali informazioni alle disposizioni della presente direttiva e devono essere in grado di comprovare la data di invio del bando.
6. Il bando è pubblicato per esteso in una lingua ufficiale della Comunità; il testo in tale lingua è il solo facente fede. Una sintesi degli elementi importanti del bando viene pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
7. I bandi, nonché il loro contenuto, non devono essere resi pubblici a livello nazionale prima della loro trasmissione in conformità all'allegato VIII. I bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi trasmessi in conformità all'allegato VIII e devono citare la data di tale trasmissione.
8. Le spese di pubblicazione dei bandi in conformità all'allegato VIII sono a carico della Comunità.

Il contenuto dei bandi non trasmessi per via elettronica in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione precisate nell'allegato VIII è limitato a circa 650 parole.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'allegato VIII bandi concernenti concessioni non soggette all'obbligo di pubblicazione previsto ai sensi delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 67

Termine per la presentazione delle candidature

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando.

Articolo 68

Subappalto

L'amministrazione aggiudicatrice può procedere come segue:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;
- b) oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

CAPO II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI AGGIUDICATI DAI CONCESSIONARI

Articolo 69

Disposizioni applicabili al concessionario, amministrazione aggiudicatrice

Se il concessionario è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Articolo 70

Disposizioni applicabili al concessionario che non è un'amministrazione aggiudicatrice

Se il concessionario non è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, è tenuto, per gli appalti che aggiudica a terzi, a rispettare le disposizioni degli articoli 71, 72 e 73.

Articolo 71

Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 72 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 300 000 euro.

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa,
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure
- c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco tassativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

Articolo 72

Pubblicazione del bando

1. I concessionari di lavori pubblici che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo fanno conoscere tale intenzione mediante un bando.
2. Il bando è redatto secondo il modello di formulario adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, e contiene, come minimo, le informazioni indicate nell'allegato VII D.
3. Il bando è pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo 66, paragrafi da 2 a 8.
4. Si applicano le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 66, paragrafo 9.

Articolo 73

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

TITOLO VI

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Obblighi statistici

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 75 e che riguarda, separatamente, gli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

Articolo 75

Contenuto del prospetto statistico

1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno quanto segue:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati;
- b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'accordo.

Nella misura del possibile i dati di cui al primo comma sono articolati come segue:

- a) secondo le procedure di aggiudicazione utilizzate;
- b) inoltre, per ciascuna di tali procedure, secondo le categorie seguenti:
 - i prodotti individuati utilizzando la nomenclatura CPV,

- i servizi individuati utilizzando le nomenclature di cui all'allegato I,
 - i lavori individuati utilizzando le nomenclature di cui all'allegato II,
- c) secondo la nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 29 e 31, e precisando il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno quanto segue:
- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati secondo il paragrafo 1, secondo comma;
 - b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'accordo;
3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2.

Articolo 76

comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio¹⁸.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.
3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro, il comitato esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 77

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla revisione, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2 delle soglie di cui all'articolo 8 ogni due anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, nella misura in cui tale revisione è necessaria per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'accordo ed espresse in diritti speciali di prelievo (DSP).

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal primo gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, alla decina di migliaia di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo.
2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione adegua le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2:

¹⁸ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

- a) le soglie previste all'articolo 9, primo comma (appalti di lavoro sovvenzionati), all'articolo 64 (concessioni) e all'articolo 71, paragrafo 1 (appalti aggiudicati dal concessionario) alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
 - b) le soglie previste all'articolo 9, secondo comma (appalto di servizi sovvenzionati) e all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a) (concorsi di progettazione organizzati da autorità governative centrali), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,
 - c) le soglie previste all'articolo 57, paragrafo 1, lettera b) (concorsi di progettazione di servizi organizzati da amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.
3. Il controvalore nella moneta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria delle soglie fissate secondo il paragrafo 1 è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2002. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali monete espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il primo gennaio.
4. Le soglie rivedute di cui paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 78

Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, quanto segue:
- a) i metodi di calcolo di cui all'articolo 77, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;
 - b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 34, 59, 62 e 71, paragrafo 1, primo comma, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma et agli articoli 74 e 75;
 - c) le condizioni di riferimento specifico alla nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
 - d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché si rendano necessarie delle modifiche segnatamente in funzione di quanto notificato dagli Stati membri;
 - e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che si rendessero necessari in virtù degli accordi stipulati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio;
 - f) la nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva, e il riferimento nei bandi o negli avvisi a disposizioni specifiche della nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
 - g) la nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione "ratione materiae" della direttiva, e le condizioni del riferimento a voci specifiche della nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
 - h) l'allegato VIII.
3. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 76, paragrafo 2, esamina l'applicazione della presente direttiva agli appalti pubblici di servizi e valuta, in particolare, le possibilità di un'applicazione integrale di questa agli appalti di servizi elencati nell'allegato I B, nonché gli effetti delle prestazioni di

servizi mediante risorse proprie sull'apertura effettiva dei mercati in questo settore. La Commissione formula, se del caso, le proposte necessarie per modificare la presente direttiva di conseguenza.

Articolo 79

Attuazione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 80

Abrogazioni

Le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all'allegato X.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

Articolo 81

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 82

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La Presidente

Il Presidente

ALLEGATO I

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, SECONDO COMMA

ALLEGATO I A

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	50000000, 50100000, 50110000, 50111110, 50112000, 50112100, 50112110, 50112111, 50112120, 50112200, 50112300, 50113000, 50113100, 50113200, 50114000, 50114100, 50114200, 50115000, 50115100, 50115200, 50116000, 50116100, 50116200, 50116300, 50116400, 50116500, 50116510, 50116600, 50117000, 50117100, 50117200, 50117300, 50118000, 50118100, 50118110, 50118200, 50118300, 50118400, 50118500, 50200000, 50210000, 50211000, 50211100, 50211200, 50211210, 50211211, 50211212, 50211300, 50211310, 50212000, 50220000, 50221000, 50221100, 50221200, 50221300, 50221400, 50222000, 50222100, 50223000, 50224000, 50224100, 50224200, 50225000, 50230000, 50231000, 50231100, 50232000, 50232100, 50232200, 50240000, 50241000, 50241100, 50241200, 50242000, 50243000, 50244000, 50245000, 50246000, 50246100, 50246200, 50246300, 50246400, 50314000, 50315000, 50330000, 50331000, 50332000, 50333000, 50333100, 50333200, 50334000, 50334100, 50334110, 50334120, 50334130, 50334140, 50334200, 50334300, 50334400, 50340000, 50341000, 50341100, 50341200, 50342000, 50343000, 50344000, 50344100, 50344200, 50400000, 50410000, 50411000, 50411100, 50411200, 50411300, 50411400, 50411500, 50412000, 50413000, 50413100, 50413200, 50420000, 50421000, 50421100, 50421200, 50422000, 50430000, 50431000, 50432000, 50433000, 50510000, 50511000, 50511100, 50511200, 50512000, 50513000, 50514000, 50514100, 50514200, 50530000, 50531000, 50531100, 50531200, 50531300, 50531400, 50531600, 50532000, 50532100, 50532200, 50532300, 50532400, 50800000, 50810000, 50820000, 50821000, 50822000, 50830000, 50840000, 50841000, 50842000, 50850000, 50860000, 50870000, 50880000, 50881000, 50882000, 50883000, 50884000, 50911000, 50911100, 50911110, 50911120, 50911130, 50911200, 50911210, 50911220, 50912100, 50913100, 50913300, 50913310, 50913400, 50913500, 50913510, 50914000, 50914100, 50914200, 50914300, 50914400, 50914500, 50914600, 50920000, 50921000, 50921100, 50922000, 50923000, 50924000, 50930000,

			50931000, 50931100, 50931200, 50931300, 50931400, 50932000, 50932100, 50932200, 50933000, 50934000, 50935000, 50940000, 50941000, 50942000, 50951000, 50952000, 50952100, 50952110, 50952200, 50952400, 50952500, 50960000, 50961000, 50961100, 50961110, 50961200, 50962000, 50970000, 50971000, 50971100, 50971200, 50972000, 50973000, 50973100, 50973200, 50973300, 50973400, 50974000, 50974100, 50974200, 50974300, 50975000, 50975100, 50975200, 50975300, 50976000, 50976100, 50976200, 74732000, 74732100, 74741000, 74742000, 74743000
2	Servizi di trasporto terrestre ¹ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (sauf 71235),712 (eccetto 71235), 7512, 87304	55521200, 60110000, 60112000, 60112100, 60112200, 60112300, 60113000, 60113100, 60113310, 60113400, 60114000, 60115000, 60115100, 60115110, 60116000, 60116100, 60116200, 60116300, 60122110, 60122120, 60122130, 60122140, 60122150, 60122160, 60122161, 60122170, 60123100, 60123200, 60123300, 60123400, 60123500, 60123600, 64120000, 64121000, 64122000, 74612000
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (sauf 7321) 73 (eccetto 7321)	62110000, 62122000, 62210000, 62230000, 62300000
4	Trasporto di posta per via terrestre ² e aerea	71235, 7321	62121000
5	Servizi di telecomunicazione	752	64200000, 64210000, 64211000, 64212000, 64213000, 64214000, 64214200, 64216000, 64216100, 64216110, 64216120, 64216130, 64216140, 64216200, 64216210, 64216300, 64221000, 64222000, 64223000, 64224000, 64225000, 64226000, 72315000, 72318000, 72511100
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ³	ex 81, 812, 814 ex 81, 812, 814	66000000, 66100000, 66110000, 66120000, 66130000, 66140000, 66200000, 66300000, 66310000, 66311000, 66312000, 66313000, 66314000, 6315000, 66316000, 66317000, 66320000, 66321000, 66330000, 66331000, 66332000, 66333000, 66334000, 66335000, 66340000, 66341000, 66342000, 66343000, 66343100, 66343200, 66350000, 66360000,

¹ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

² {0>A l'exclusion des services des transports ferroviaires couverts par la catégorie 18<}100{>Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.<0}

³ {0>A l'exclusion des marchés des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que des services prêtés par des banques centrales.<}100{>Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.<0}

			66370000, 66371000, 66372000, 66373000, 66374000, 66380000, 66381000, 66382000, 66383000, 66384000, 67200000, 67210000, 67211000, 67212000, 67220000, 67221000, 67230000, 67240000, 67250000, 67251000, 67260000
7	Servizi informatici ed affini	84	50310000, 50311000, 50311400, 50312000, 50312100, 50312110, 50312120, 50312200, 50312210, 50312220, 50312300, 50312310, 50312320, 50312400, 50312410, 50312420, 50312500, 50312510, 50312520, 50312600, 50312610, 50312620, 50313000, 50313100, 50313200, 50316000, 50317000, 50320000, 50321000, 50322000, 50323000, 50323100, 50323200, 50324000, 50324100, 50324200, 72000000, 72100000, 72110000, 72120000, 72130000, 72140000, 72150000, 72200000, 72210000, 72211000, 72212000, 72220000, 72221000, 72222000, 72222100, 72222200, 72222300, 72223000, 72224000, 72224100, 72224200, 72225000, 72226000, 72227000, 72228000, 72230000, 72231000, 72232000, 72240000, 72241000, 72243000, 72245000, 72246000, 72250000, 72251000, 72252000, 72253000, 72253100, 72253200, 72254000, 72254100, 72260000, 72261000, 72262000, 72263000, 72264000, 72265000, 72266000, 72267000, 72268000, 72300000, 72310000, 72311000, 72311100, 72311200, 72311300, 72312000, 72312100, 72312200, 72313000, 72314000, 72315100, 72316000, 72317000, 72319000, 72320000, 72321000, 72510000, 72511000, 72511110, 72512000, 72514000, 72514100, 72514200, 72514300, 72520000, 72521000, 72521100, 72540000, 72541000, 72541100, 72550000, 72560000, 72570000, 72580000, 72590000, 72591000
8	Servizi di ricerca e sviluppo ⁴	85	63368000, 73000000, 73100000, 73110000, 73111000, 73112000
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	74121000, 74121100, 74121110, 74121112, 74121113, 74121120, 74121200, 74121210, 74121220, 74121230, 74121240, 74121250, 74541000
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	74130000, 74131000, 74131100, 74131110, 74131120, 74131121, 74131130, 74131200, 74131300, 74131400, 74131500, 74131600, 74132000, 74133000, 74423100, 74423110

⁴ {0>A l'exclusion des marchés des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.<}100{>Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.<0}

--	--	--	--

11	Servizi di consulenza gestionale ⁵ e affini	865, 866	73200000, 73210000, 73220000, 73300000, 74121111, 74141000, 74141100, 74141110, 74141200, 74141300, 74141400, 74141500, 74141510, 74141600, 74141610, 74141620, 74141700, 74141800, 74141900, 74142200, 74150000, 74871000, 90311000, 93620000
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	72242000, 72244000, 74142300, 74142310, 74220000, 74221000, 74222000, 74223000, 74224000, 74225000, 74225100, 74230000, 74231100, 74231110, 74231120, 74231130, 74231200, 74231300, 74231310, 74231320, 74231400, 74231500, 74231510, 74231520, 74231521, 74231530, 74231540, 74231600, 74231700, 74231710, 74231720, 74231721, 74231800, 74231900, 74232000, 74232100, 74232110, 74232120, 74232200, 74232210, 74232220, 74232230, 74232240, 74232300, 74232310, 74232320, 74232400, 74232500, 74232600, 74233000, 74233100, 74233200, 74233300, 74233400, 74233500, 74233600, 74233700, 74240000, 74250000, 74251000, 74252000, 74252100, 74260000, 74261000, 74262000, 74262100, 74263000, 74270000, 74271000, 74271100, 74271200, 74271210, 74271220, 74271300, 74271400, 74271500, 74271700, 74271710, 74271720, 74271800, 74272000, 74272100, 74272110, 74272111, 74272112, 74272113, 74272300, 74273000, 74273100, 74273200, 74274000, 74274100, 74274200, 74274300, 74274400, 74274500, 74275000, 74275100, 74275200, 74276000, 74276100, 74276200, 74276300, 74276400, 74300000, 74310000, 74311000, 74312000, 74312100, 74313000, 74313100, 74313110, 74313120, 74313130, 74313140, 74313141, 74313142, 74313143, 74313144, 74313145, 74313146, 74313147, 74313200, 74313210, 74313220, 74874000
13	Servizi pubblicitari	871	74410000, 74411000, 74412000, 78225000
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 à 82206 874, 82201-82206	70300000, 70310000, 70311000, 70320000, 70321000, 70322000, 70330000, 70331000, 70331100, 70332000, 70332100, 70332200, 70332300, 74710000, 74720000, 74721000, 74721100, 74721210, 74721300, 74722000, 74724000, 74730000, 74731000, 74744000, 74750000, 74760000, 93411200, 93411300, 93411400

⁵ {0}>à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.<}100{>Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.<0}

15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	74831530, 78000000, 78100000, 78110000, 78111000, 78112000, 78113000, 78113100, 78114000, 78114100, 78114200, 78114300, 78114400, 78115000, 78115100, 78116000, 78117000, 78118000, 78119000, 78120000, 78121000, 78122000, 78122100, 78123000, 78124000, 78125000, 78130000, 78131000, 78132000, 78133000, 78134000, 78135000, 78135100, 78136000, 78140000, 78141000, 78142000, 78150000, 78151000, 78152000, 78153000, 78160000, 78170000, 78180000, 78200000, 78210000, 78220000, 78221000, 78222000, 78223000, 78224000, 78230000, 78240000, 78300000, 78310000, 78311000, 78312000
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi	94	71221110, 74734000, 74735000, 85142200, 90000000, 90100000, 90110000, 90111000, 90111100, 90111200, 90111300, 90112000, 90112100, 90112200, 90112210, 90112300, 90113000, 90114000, 90120000, 90121000, 90121100, 90121110, 90121120, 90121130, 90121140, 90121200, 90121300, 90121310, 90121320, 90121330, 90121340, 90121400, 90122000, 90122100, 90122110, 90122111, 90122112, 90122113, 90122120, 90122121, 90122122, 90122123, 90122124, 90122130, 90122131, 90122200, 90122210, 90122220, 90122230, 90122240, 90122300, 90122310, 90122320, 90122330, 90122340, 90200000, 90210000, 90211000, 90212000, 90213000, 90220000, 90221000, 90240000, 90300000, 90310000, 90312000, 90313000, 90313100, 90313110, 90313120, 90314000, 90315000, 90315100, 90315200, 90315300, 90320000

ALLEGATO I B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	55000000, 55100000, 55200000, 55210000, 55220000, 55221000, 55240000, 55241000, 55242000, 55243000, 55250000, 55260000, 55270000, 55300000, 55310000, 55311000, 55312000, 55320000, 55321000, 55322000, 55330000, 55400000, 55410000, 55500000, 55510000, 55511000, 55512000, 55520000, 55521000, 55521100, 55522000, 55523000, 55523100, 55524000, 93410000, 93411000
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000, 60121000, 60121100, 60121200, 60121300, 60121400, 60121500, 60121600
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	61000000, 61100000, 61110000, 61200000, 61210000, 61220000, 61230000, 61240000, 61250000, 61400000, 63370000, 63371000, 63372000, 71221120, 71221130
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62224000, 62224100, 62226000, 63000000, 63100000, 63110000, 63111000, 63112000, 63112100, 63112110, 63120000, 63121000, 63121100, 63121110, 63122000, 63200000, 63210000, 63220000, 63221000, 63222000, 63222100, 63223000, 63223100, 63223110, 63223200, 63223210, 63224000, 63225000, 63226000, 63300000, 63310000, 63311000, 63313000, 63314000, 63315000, 63320000, 63330000, 63340000, 63341000, 63341100, 63342000, 63343000, 63343100, 63344000, 63350000, 63351000, 63352000, 63353000, 63360000, 63361000, 63362000, 63363000, 63364000, 63365000, 63366000, 63366100, 63369000, 63400000, 63410000, 63420000, 63430000, 63500000, 63510000, 63511000, 63512000, 63514000, 63515000, 63516000, 63520000, 63521000, 63522000, 63523000, 63524000, 63600000, 71221140, 74322000, 93600000
21	Servizi legali	861	74110000, 74111000, 74111100, 74111200, 74112000, 74112100, 74112110, 74113000, 74113100, 74113200, 74113210, 74114000
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872	74512000, 74522000, 95100000, 95110000, 95120000, 95130000, 95131000, 95132000, 95133000
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (eccetto 87304)	74611000, 74613000, 74614000, 74614100, 74614110, 74615000, 74620000
24	Servizi relativi all'istruzione,	92	80000000, 80100000, 80110000, 80200000, 80210000, 80211000, 80212000, 80220000,

	anche professionale		80300000, 80310000, 80320000, 80330000, 80340000, 80400000, 80411000, 80411100, 80411200, 80412000, 80421000, 80422000, 80422100, 80423000, 80423100, 80423110, 80423120, 80423200, 80423300, 80423320, 80424000, 80425000, 80426000, 80426100, 80426200, 80427000, 80428000, 80430000, 92312212, 92312213
25	Servizi sanitari e sociali	93	60113300, 74511000, 85000000, 85100000, 85110000, 85111000, 85111100, 85111200, 85111300, 85111320, 85111400, 85111500, 85111600, 85111700, 85111800, 85112000, 85112100, 85120000, 85121000, 85121100, 85121200, 85121300, 85130000, 85131000, 85131100, 85131110, 85140000, 85141000, 85141100, 85141200, 85141210, 85141211, 85141212, 85141220, 85142000, 85142100, 85142200, 85142300, 85142400, 85143000, 85144000, 85144100, 85145000, 85146000, 85146100, 85146200, 85147000, 85148000, 85149000, 85200000, 85300000, 85310000, 85311000, 85311100, 85311200, 85311300, 85312000, 85312100, 85312200, 85312300, 85312310, 85312320, 85312330, 85312400, 85320000, 85323000
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	74875000, 74875100, 74875200, 77310000, 77311000, 77313000, 77400000, 80413000, 80414000, 80415000, 92000000, 92100000, 92110000, 92111000, 92111100, 92111200, 92111210, 92111220, 92111230, 92111240, 92111250, 92111260, 92111300, 92111310, 92111320, 92112000, 92120000, 92121000, 92122000, 92130000, 92140000, 92200000, 92210000, 92211000, 92220000, 92221000, 92300000, 92310000, 92311000, 92312000, 92312100, 92312110, 92312120, 92312130, 92312140, 92312200, 92312210, 92312220, 92312230, 92312240, 92312250, 92320000, 92330000, 92331000, 92331100, 92331200, 92332000, 92340000, 92341000, 92342000, 92342100, 92342200, 92350000, 92351000, 92351100, 92351200, 92352000, 92352100, 92352200, 92360000, 92400000, 92500000, 92510000, 92511000, 92512000, 92520000, 92521000, 92521100, 92521200, 92521210, 92521220, 92522000, 92522100, 92522200, 92530000, 92531000, 92532000, 92533000, 92534000, 92600000, 92610000, 92620000, 92621000, 92622000
27	Altri servizi		50111100, 50232110, 50246500, 50520000, 50521000, 50522000, 50523000, 50531500, 50531510, 50700000, 50710000, 50711000, 50712000, 50720000, 50730000, 50731000, 50732000, 50732100, 50740000, 50760000, 50761000, 50762000, 50911230, 50912200, 50913200, 50915000, 50915100, 50915200,

			50952300, 50977000, 52000000, 52100000, 52200000, 52300000, 52400000, 52500000, 52600000, 52700000, 52800000, 52900000, 60113200, 60200000, 60210000, 60220000, 61300000, 62221000, 62222000, 62223000, 63367000, 64110000, 64111000, 64112000, 64113000, 64114000, 64115000, 64116000, 64214100, 64214400, 65000000, 65100000, 65110000, 65120000, 65130000, 65200000, 65210000, 65300000, 65310000, 65320000, 65400000, 65410000, 65500000, 67100000, 67110000, 67120000, 67121000, 67122000, 67130000, 67140000, 67300000, 70100000, 70110000, 70111000, 70112000, 70120000, 70121000, 70121100, 70121200, 70122000, 70122100, 70122110, 70122200, 70122210, 70123000, 70123100, 70123200, 70130000, 70311100, 70311200, 70333000, 71000000, 71100000, 71110000, 71120000, 71130000, 71140000, 71150000, 71160000, 71170000, 71180000, 71181000, 71211300, 71211310, 71211320, 71211400, 71211600, 71211900, 71300000, 71310000, 71311000, 71320000, 71321000, 71321100, 71321200, 71321300, 71321400, 71330000, 71331000, 71332000, 71332100, 71332200, 71333000, 71340000, 71350000, 71360000, 71380000, 74122000, 74122100, 74122200, 74271600, 74271900, 74321000, 74321100, 74420000, 74421000, 74422000, 74423000, 74423200, 74423210, 74542000, 74543000, 74731100, 74810000, 74811000, 74811100, 74811200, 74811300, 74811310, 74811320, 74811330, 74811340, 74812000, 74813000, 74820000, 74821000, 74830000, 74831000, 74831100, 74831110, 74831200, 74831210, 74831300, 74831400, 74831500, 74831510, 74831520, 74831600, 74832000, 74832100, 74841000, 74842000, 74844000, 74850000, 74851000, 74860000, 74861000, 74870000, 74872000, 74873100, 74876000, 74877000, 75000000, 75100000, 75110000, 75111000, 75111100, 75111200, 75112000, 75112100, 75120000, 75121000, 75122000, 75123000, 75124000, 75125000, 75130000, 75131000, 75131100, 75200000, 75210000, 75211000, 75211100, 75211110, 75211200, 75211300, 75220000, 75221000, 75222000, 75230000, 75231000, 75231100, 75231200, 75231210, 75231220, 75231230, 75231240, 75240000, 75241000, 75241100, 75242000, 75242100, 75242110, 75250000, 75251000, 75251100, 75251110, 75251120, 75252000, 75300000, 75310000, 75311000, 75312000, 75313000, 75313100, 75314000, 75320000, 75330000, 75340000, 76000000, 76100000, 76110000, 76111000, 76120000, 76200000, 76210000, 76211000, 76211100, 76211200, 76300000, 76310000, 76320000, 76330000, 76340000, 76400000, 76410000,
--	--	--	---

			76411000, 76420000, 76430000, 76431000, 76440000, 76450000, 76460000, 76470000, 76480000, 76490000, 76491000, 76492000, 76500000, 76510000, 76520000, 76521000, 76522000, 76530000, 76531000, 77000000, 77100000, 77110000, 77120000, 77210000, 77211000, 77211100, 77211300, 77220000, 77230000, 77330000, 77500000, 77510000, 77600000, 77610000, 77700000, 78400000, 85321000, 85322000, 90114100, 90115000, 90122132, 90123000, 90123100, 90123200, 90123300, 90230000, 91000000, 91100000, 91110000, 91120000, 91130000, 91131000, 91200000, 91300000, 91310000, 91320000, 91330000, 91331000, 91331100, 92230000, 92312211, 93100000, 93110000, 93111000, 93112000, 93120000, 93121000, 93130000, 93140000, 93150000, 93160000, 93200000, 93210000, 93211000, 93220000, 93221000, 93221100, 93221200, 93221300, 93300000, 93310000, 93320000, 93330000, 93411100, 93500000, 93510000, 93511000, 93511100, 93621000, 93700000, 93710000, 93711000, 93711100, 93711110, 93711200, 93712000, 93910000, 93930000, 93940000, 93950000, 95000000, 99000000, 99100000
--	--	--	---

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, TERZOCOMMA

NACE ¹					Codice CPV
SEZIONE F			COSTRUZIONI		
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni –	Questa divisione comprende: – nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno –	Questa classe comprende: – la demolizione di edifici e di altre strutture – lo sgombero dei cantieri edili – il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. – la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari Questa classe comprende inoltre: – il drenaggio del cantiere edile – il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000

¹ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

		45.12	Trivellazioni e perforazioni –	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica <p><i>Questa classe non comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 – la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 – lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 – le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20 	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000

		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile –	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo – la costruzione di opere di ingegneria civile: <ul style="list-style-type: none"> • ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi • condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze • condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari – il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate <p><i>Questa classe non comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 – il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28 – lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23 – l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 – i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4 – le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20 – la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20 	45210000
--	--	-------	--	---	----------

		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici –	Questa classe comprende: – la costruzione di tetti – la copertura di tetti – lavori d'impermeabilizzazione	45220000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi –	Questa classe comprende: – la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni – la costruzione di strade ferrate – la costruzione di piste di campi di aviazione – lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive – la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delimitazione di zone di parcheggio <i>Questa classe non comprende:</i> – i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11	45230000
		45.24	Costruzione di opere idrauliche –	Questa classe comprende: – la costruzione di: • idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc. • dighe e sbarramenti – lavori di dragaggio – lavori sotterranei	45240000

		45.25	Altri lavori speciali di costruzione –	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari: • lavori di fondazione, inclusa la palificazione • perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi • posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio • piegatura d'acciaio • posa in opera di mattoni e pietre • montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio • costruzione di camini e forni industriali <p><i>Questa classe non comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32 	45250000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000

		45.31	<p>Installazione di impianti elettrici</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <ul style="list-style-type: none"> • cavi e raccordi elettrici • sistemi di telecomunicazione • sistemi di riscaldamento elettrico • antenne d'uso privato • impianti di segnalazione d'incendio • sistemi d'allarme antifurto • ascensori e scale mobili • linee di discesa di parafulmini, ecc. 	45310000
		45.32	<p>Lavori di isolamento</p> <p>–</p>	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni <p><i>Questa classe non comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22 	45320000
		45.33	<p>Installazione di impianti idraulico-sanitari</p> <p>–</p>	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <ul style="list-style-type: none"> • impianti idraulico-sanitari • raccordi per il gas • impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria • sistemi antincendio (sprinkler) <p><i>Questa classe non comprende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31 	45330000

		45.34	Altri lavori di installazione –	Questa classe comprende: – l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti – l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove	45340000
	45.4		Lavori di completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura –	Questa classe comprende: – lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo –	Questa classe comprende: – l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale – completamenti di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. <i>Questa classe non comprende:</i> – <i>la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43</i>	45420000

		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri •	Questa classe comprende: – la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: • piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti • parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti • moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti • rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri • carta da parati	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate –	Questa classe comprende: – la tinteggiatura interna ed esterna di edifici – la verniciatura di strutture di genio civile – la posa in opera di vetrate, specchi, ecc. <i>Questa classe non comprende:</i> – la posa in opera di finestre, cfr. 45.42	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici –	Questa classe comprende: – l'installazione di piscine private – la pulizia a vapore, la sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici – altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a., compresa la rimozione dei residui <i>Questa classe non comprende:</i> – le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la		45500000

			costruzione o la demolizione, con manovratore		
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore –	<i>Questa classe non comprende:</i> – <i>il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32</i>	

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 5

I. BELGIO

Organismi

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les provinces -Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën,
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire - Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs,
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises - Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen,
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge della Communauté de langue allemande - Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap),
- Bibliothèque royale Albert Ier - Koninklijke Bibliotheek Albert I,
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage - Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen,
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité - Hulpkas voor Ziekte-, en Invaliditeitsverzekeringen,
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie - Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen,
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge - Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag,
- Caisse nationale des calamités - Nationale Kas voor de Rampenschade,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie du bois - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders in de Houtnijverheid,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart,
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement “Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes”) - Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigt door Ladings- en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: “Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten”),
- Centre informatique pour la Région bruxelloise - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest,
- Commissariat général della Communauté flamande pour la coopération internationale - Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap,
- Commissariat général pour les relations internationales della Communauté française de Belgique - Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België,

- Conseil central de l'économie - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
- Conseil économique et social della Région wallonne - Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest,
- Conseil national du travail - Nationale Arbeidsraad,
- Conseil supérieur des classes moyennes - Hoge Raad voor de Middenstand,
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidié - Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs,
- Fondation royale - Koninklijke Schenking,
- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires - Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen,
- Fonds d'aide médicale urgente - Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp,
- Fonds des accidents du travail - Fonds voor Arbeidsongevallen,
- Fonds des maladies professionnelles - Fonds voor Beroepsziekten,
- Fonds des routes - Wegenfonds,
- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises - Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers,
- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers - Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade,
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs - Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers,
- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers - Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten,
- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche - Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen,
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine - Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen,
- Institut d'aéronomie spatiale - Instituut voor Ruimte-aëronomie,
- Institut belge de normalisation - Belgisch Instituut voor Normalisatie,
- Institut bruxellois de l'environnement - Brussels Instituut voor Milieubeheer,
- Institut d'expertise vétérinaire - Instituut voor Veterinaire Keuring,
- Institut économique et social des classes moyennes - Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand,
- Institut d'hygiène et d'épidémiologie - Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie,
- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes - Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand,
- Institut géographique national - Nationaal Geografisch Instituut,

- Institut géotechnique de l'État - Rijksinstituut voor Grondmechanica,
- Institut national d'assurance maladie-invalidité - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen,
- Institut national des industries extractives - Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven,
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers,
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail - Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden,
- Institut pour l'encouragement della recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture - Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw,
- Institut royal belge des sciences naturelles - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen,
- Institut royal belge du patrimoine artistique - Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium,
- Institut royal de météorologie - Koninklijk Meteorologisch Instituut,
- Enfance et famille - Kind en Gezin,
- Compagnie des installations maritimes de Bruges - Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen,
- Mémorial national du fort de Breendonck - Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck,
- Musée royal de l'Afrique centrale - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika,
- Musées royaux d'art et d'histoire - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis,
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België,
- Observatoire royal de Belgique - Koninklijke Sterrenwacht van België,
- Office belge de l'économie et de l'agriculture - Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw,
- Office belge du commerce extérieur - Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel,
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres della communauté militaire - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap,
- Office della naissance et de l'enfance - Dienst voor Borelingen en Kinderen,
- Office della navigation - Dienst voor de Scheepvaart,
- Office de promotion du tourisme della Communauté française - Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap,
- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen,
- Office de sécurité sociale d'outre-mer - Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid,
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers,

- Office national de l'emploi - Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening,
- Office national des débouchés agricoles et horticoles - Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten,
- Office national de sécurité sociale - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten,
- Office national des pensions - Rijksdienst voor Pensioenen,
- Office national des vacances annuelles - Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie,
- Office national du lait - Nationale Zuiveldienst,
- Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling,
- Office régional et communautaire de l'emploi et della formation - Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming,
- Office régulateur della navigation intérieure - Dienst voor Regeling der Binnenvaart,
- Société publique des déchets pour la Région flamande - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest,
- Orchestre national de Belgique - Nationaal Orkest van België,
- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles - Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Spleitstoffen,
- Palais des beaux-arts - Paleis voor Schone Kunsten,
- Pool des marins della marine marchande - Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij,
- Port autonome de Charleroi - Autonome Haven van Charleroi,
- Port autonome de Liège - Autonome Haven van Luik,
- Port autonome de Namur - Autonome Haven van Namen,
- Radio et télévision belges della Communauté française - Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap,
- Régie des bâtiments - Regie der Gebouwen,
- Régie des voies aériennes - Regie der Luchtwegen,
- Régie des postes - Regie der Posterijen,
- Régie des télégraphes et des téléphones - Regie van Telegraaf en Telefoon,
- Conseil économique et social pour la Flandre - Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen,
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles - Naamloze Vennootschap “Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel”,
- Société du logement della Région bruxelloise et sociétés agréées - Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,

- Société nationale terrienne - Nationale Landmaatschappij,
- Théâtre royal della Monnaie - De Koninklijke Muntchouwborg,
- Universités relevant della Communauté flamande - Universiteiten afhankelijk van de Vlaamse Gemeenschap,
- Universités relevant della Communauté française - Universiteiten afhankelijk van de Franse Gemeenschap,
- Office flamand de l'emploi et della formation professionnelle - Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding,
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales - Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen,
- Société flamande du logement et sociétés agréées - Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen,
- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées - Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen,
- Société flamande d'épuration des eaux - Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering,
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses - Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen.

Categorie

- les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale),
- les fabriques d'église (organismi per la manutenzione delle chiese).

II. DANIMARCA

Organismi

- Københavns Havn,
- Danmarks Radio,
- TV 2/Danmark,
- TV2 Reklame A/S,
- Danmarks Nationalbank,
- A/S Storebaeltsforbindelsen,
- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlaeg i Danmark),
- Københavns Lufthavn A/S,
- Byfornyelsesselskabet København,
- Tele Danmark A/S e sue filiali,
- Fyns Telefon A/S,
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S,
- Københavns Telefon Aktieselskab,

- Tele Sønderjylland A/S,
- Telecom A/S,
- Tele Danmark Mobil A/S.

Categorie

- De kommunale havne (porti municipali),
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi).

III. GERMANIA

1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali, ordini forensi, notarili, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica, camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungstraeger) (assicurazioni sociali, casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),
- kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia),
- Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni).

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le “Kommunale Versorgungsunternehmen” (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhaeuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkoerperbeseitungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna),

- Kultur (oeffentliche Buehnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gaerten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),
- Soziales (Kindergaerten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Buergerhaeuser, Frauenhaeuser, Altersheime, Obdachlosenunterkuenfte) (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)
- Sport (Schwimmbaeder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Grossforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsfoerderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),
- Entsorgung (Strassenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadenwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),
- Wirtschaft (Wirtschaftsfoerderungsgesellschaften) (economico: società di promozione dello sviluppo economico),
- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungslaendern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

IV. GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

V. SPAGNA

Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale),
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale),
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome),
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali),
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo).

VI. FRANCIA

Organismi

1. enti pubblici nazionali:
 - 1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale:

Collège de France,
Conservatoire national des arts et métiers,
Observatoire de Paris;
 - 1.2. scientifici e tecnologici:

Centre national della recherche scientifique (CNRS),
Institut national della recherche agronomique,
Institut national della santé et della recherche médicale,
Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM);
 - 1.3. a carattere amministrativo:

Agence nationale pour l'emploi,
Caisse nationale des allocations familiales,
Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
Office national des anciens combattants et victimes della guerre,
Agences financières de bassins.

Categorie

1. Enti pubblici nazionali:
 - Universités (università),
 - Ecoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti).
2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:
 - Collèges (scuole secondarie),
 - Lycées (scuole secondarie: licei),
 - Etablissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri),
 - Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari).
3. Consorzi fra enti territoriali:
 - Syndicats de communes (consorzi di comuni),

- Districts (distretti),
- Communautés urbaines (consorzi urbani),
- Institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

VII. IRLANDA

Organismi

- Shannon Free Airport Development Company Ltd,
- Local Government Computer Services Board,
- Local Government Staff Negotiations Board,
- Córas Tráchtála (Irish Export Board),
- Industrial Development Authority,
- Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods),
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Board),
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board),
- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions),
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorie

- Third Level Educational bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario),
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca),
- Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri),
- National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale),
- Central & Regional Fishery Boards (enti centrali e regionali per la pesca).

VIII. ITALIA

Organismi

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali,
- Consorzi per le opere idrauliche,
- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,

- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo o di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo),
- Établissements publics placés sous la surveillance des communes (enti pubblici soggetti al controllo dei comuni),
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1990 telle qu'elle a été modifiée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1990, successivamente modificata).

X. PAESI BASSI

Organismi

- De Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties.

Categorie

- De waterschappen (enti per le opere idrauliche),
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie).

XI. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della "Rechnungshof" (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XII. PORTOGALLO

Categorie

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),
- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),

- Fundações públicas (fondazioni pubbliche),
- Administrações gerais e juntas autónomas (amministrazioni generali e giunte autonome).

XIII. FINLANDIA

Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.

XV. REGNO UNITO

Organismi

- Central Blood Laboratories Authority,
- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Services Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- Development Board For Rural Wales,
- English Industrial Estates Corporation,
- National Rivers Authority,
- Northern Ireland Housing Executive,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati),
- National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali),
- Research Councils (consigli di ricerca),
- Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi),
- National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale),
- Police Authorities (autorità di polizia),

- New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città),
- Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano).

ALLEGATO IV

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

BELGIO

A. - Stato federale:

- *Services du premier ministre*
- *Ministère des affaires économiques*
- *Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement*
- *Ministère de l'agriculture*
- *Ministère des classes moyennes*
- *Ministère des communications et de l'infrastructure*
- *Ministère de la défense nationale¹*
- *Ministère de l'emploi et du travail*
- *Ministère des finances*
- *Ministère de l'intérieur et de la fonction publique*
- *Ministère de la justice*
- *Ministère de la santé publique et de l'environnement*
- *la Poste²*
- *la Régie des bâtiments*
- *le Fonds des routes*

B. - Ufficio nazionale di sicurezza sociale

- *L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants*
- *L'Institut national d'assurance maladie-invalidité*
- *L'Office national des pensions*
- *La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité*
- *Le Fonds des maladies professionnelles*
- *L'Office national de l'emploi.*

DANIMARCA

1. Folketinget - Rigsrevisionen

¹ Escluse dotazioni di guerra.

² Attività postali di cui alla legge del 24.12 1993.

2. *Statsministeriet*
3. *Udenrigsministeriet - 2 departementer*
4. *Arbejdsministeriet - 5 styrelser og institutioner*
5. *Boligministeriet - 7 styrelser og institutioner*
6. *Erhvervsministeriet - 7 styrelser og institutioner*
7. *Finansministeriet - 3 styrelser og institutioner*
8. *Forskningsministeriet - 1 styrelse*
9. *Forsvarsministeriet³ - adskillige institutioner*
10. *Indenrigsministeriet - 2 styrelser*
11. *Justitsministeriet - 2 direktorater og adskillige politimyndigheder og domstole*
12. *Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder*
13. *Kulturministeriet - 3 institutioner samt adskillige statsejede museer og højere læreanstalter*
14. *Landbrugs- og fiskeriministeriet - 23 direktorater og institutioner*
15. *Miljø- og energiministeriet - 6 styrelser og forsøgsanlægget Risø*
16. *Skatteministeriet - 1 styrelse*
17. *Socialministeriet - 4 styrelser og institutioner*
18. *Sundhedsministeriet - adskillige institutioner inklusive Statens Seruminstitut*
19. *Trafikministeriet - 12 styrelser og institutioner*
20. *Undervisningsministeriet - 6 direktorater samt 12 universiteter og andre højere læreanstalter*
21. *Økonomiministeriet - Danmarks Statistik.*

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. *Auswärtiges Amt*
2. *Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung*
3. *Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft*
4. *Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten*
5. *Bundesministerium der Finanzen*
6. *Bundesministerium für Forschung und Technologie*
7. *Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)*
8. *Bundesministerium für Gesundheit*

³ Escluse dotazioni di guerra.

9. *Bundesministerium für Frauen und Jugend*
10. *Bundesministerium für Familie und Senioren*
11. *Bundesministerium der Justiz*
12. *Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau*
13. *Bundesministerium für Post und Telekommunikation*⁴
14. *Bundesministerium für Wirtschaft*
15. *Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit*
16. *Bundesministerium der Verteidigung*⁵
17. *Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit*
18. *Bundesministerium für Verkehr*

GRECIA

1. *Ministry of National Economy*
2. *Ministry of Education and Religion*
3. *Ministry of Commerce*
4. *Ministry of Industry, Energy and Technology*
5. *Ministry of Merchant Marine*
6. *Ministry to the Prime Minister*
7. *Ministry of the Aegean*
8. *Ministry of Foreign Affairs*
9. *Ministry of Justice*
10. *Ministry of the Interior*
11. *Ministry of Labour*
12. *Ministry of Culture and Sciences*
13. *Ministry of Environment, Planning and Public Works*
14. *Ministry of Finance*
15. *Ministry of Transport and Communications*
16. *Ministry of Health and Social Security*
17. *Ministry of Macedonia and Thrace*

⁴ Escluse apparecchiature per telecomunicazioni.

⁵ Escluse dotazioni di guerra.

18. *Army General Staff*
19. *Navy General Staff*
20. *Airforce General Staff*
21. *Ministry of Agriculture*
22. *General Secretariat for Press and Information*
23. *General Secretariat for Youth*
24. *General State Laboratory*
25. *General Secretariat for Further Education*
26. *General Secretariat of Equality*
27. *General Secretariat for Social Security*
28. *General Secretariat for Greeks Living Abroad*
29. *General Secretariat for Industry*
30. *General Secretariat for Research and Technology*
31. *General Secretariat for Sports*
32. *General Secretariat for Public Works*
33. *National Statistical Service*
34. *National Welfare Organisation*
35. *Workers' Housing Organisation*
36. *National Printing Office*
37. *Greek Atomic Energy Commission*
38. *Greek Highway Fund*
39. *University of Athens*
40. *University of the Aegean*
41. *University of Thessaloniki*
42. *University of Thrace*
43. *University of Ioannina*
44. *University of Patras*
45. *Polytechnic School of Crete*
46. *Sivitanidios Technical School*
47. *University of Macedonia*

48. *Eginitio Hospital*
49. *Areteio Hospital*
50. *National Centre of Public Administration*
51. *Hellenic Post (EL. TA.)*
52. *Public Material Management Organisation*
53. *Farmers' Insurance Organisation*
54. *School Building Organisation*

SPAGNA

1. *Ministerio de Asuntos Exteriores*
2. *Ministerio de Justicia*
3. *Ministerio de Defensa*⁶
4. *Ministerio de Economía y Hacienda*
5. *Ministerio del Interior*
6. *Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente*
7. *Ministerio de Educación y Ciencia*
8. *Ministerio de Trabajo y Seguridad Social*
9. *Ministerio de Industria y Energía*
10. *Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación*
11. *Ministerio de la Presidencia*
12. *Ministerio para las Administraciones Públicas*
13. *Ministerio de Cultura*
14. *Ministerio de Comercio y Turismo*
15. *Ministerio de Sanidad y Consumo*
16. *Ministerio de Asuntos Sociales.*

FRANCE

1. Principali committenti

A. Budget général

- *Services du premier ministre*
- *Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville*

⁶ Escluse dotazioni di guerra.

- *Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire*
- *Ministère de la justice*
- *Ministère de la défense*
- *Ministère des affaires étrangères*
- *Ministère de l'éducation nationale*
- *Ministère de l'économie*
- *Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur*
- *Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme*
- *Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat*
- *Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle*
- *Ministère de la culture et de la francophonie*
- *Ministère du budget*
- *Ministère de l'agriculture et de la pêche*
- *Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche*
- *Ministère de l'environnement*
- *Ministère de la fonction publique*
- *Ministère du logement*
- *Ministère de la coopération*
- *Ministère des départements et territoires d'outre-mer*
- *Ministère de la jeunesse et des sports*
- *Ministère de la communication*
- *Ministère des anciens combattants et victimes de guerre*

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- *Imprimerie nationale*

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- *Fonds forestier national*
- *Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels*
- *Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme*

- *Caisse autonome de la reconstruction*

2. Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo

- *Académie de France à Rome*

- *Académie de marine*

- *Académie des sciences d'outre-mer*

- *Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)*

- *Agences financières de bassins*

- *Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)*

- *Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)*

- *Agence nationale pour l'emploi (ANPE)*

- *Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)*

- *Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)*

- *Bibliothèque nationale*

- *Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg*

- *Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)*

- *Caisse des dépôts et consignations*

- *Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)*

- *Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)*

- *Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)*

- *Caisse nationale des autoroutes (CNA)*

- *Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)*

- *Caisse nationale des monuments historiques et des sites*

- *Caisse nationale des télécommunications⁷*

- *Caisse de garantie du logement social*

- *Casa de Velasquez*

- *Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet*

- *Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture*

- *Centre d'études supérieures de sécurité sociale*

- *Centres de formation professionnelle agricole*

⁷ Solo poste.

- *Centre national d'art et de culture Georges Pompidou*
- *Centre national de la cinématographie française*
- *Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée*
- *Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts*
- *Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)*
- *Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole*
- *Centre national des lettres*
- *Centre national de documentation pédagogique*
- *Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)*
- *Centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts*
- *Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager*
- *Centre national de promotion rurale de Marmilhat*
- *Centre national de la recherche scientifique (CNRS)*
- *Centre régional d'éducation populaire d'Alsace*
- *Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)*
- *Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)*
- *Centres régionaux de la propriété forestière*
- *Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants*
- *Chancelleries des universités*
- *Collège de France*
- *Commission des opérations de bourse*
- *Conseil supérieur de la pêche*
- *Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres*
- *Conservatoire national des arts et métiers*
- *Conservatoire national supérieur de musique*
- *Conservatoire national supérieur d'art dramatique*
- *Domaine de Pompadour*
- *École centrale - Lyon*
- *École centrale des arts et manufactures*
- *École française d'archéologie d'Athènes*

- *École française d'Extrême-Orient*
- *École française de Rome*
- *École des hautes études en sciences sociales*
- *École nationale d'administration*
- *École nationale de l'aviation civile (ENAC)*
- *École nationale des Chartes*
- *École nationale d'équitation*
- *École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)*
- *Écoles nationales d'ingénieurs*
- *École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires*
- *Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles*
- *École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires*
- *École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)*
- *École nationale de la magistrature*
- *Écoles nationales de la marine marchande*
- *École nationale de la santé publique (ENSP)*
- *École nationale de ski et d'alpinisme*
- *École nationale supérieure agronomique - Montpellier*
- *École nationale supérieure agronomique - Rennes*
- *École nationale supérieure des arts décoratifs*
- *École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg*
- *École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix*
- *Écoles nationales supérieures d'arts et métiers*
- *École nationale supérieure des beaux-arts*
- *École nationale supérieure des bibliothécaires*
- *École nationale supérieure de céramique industrielle*
- *École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)*
- *École nationale supérieure d'horticulture*
- *École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires*
- *École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'École nationale supérieure d'horticulture)*

- *École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)*
- *Écoles nationales vétérinaires*
- *École nationale de voile*
- *Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices*
- *Écoles normales nationales d'apprentissage*
- *Écoles normales supérieures*
- *École polytechnique*
- *École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)*
- *École de sylviculture - Croigny (Aube)*
- *École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)*
- *École de viticulture - Avize (Marne)*
- *Établissement national de convalescents de Saint-Maurice*
- *Établissement national des invalides de la marine (ENIM)*
- *Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter*
- *Fondation Carnegie*
- *Fondation Singer-Polignac*
- *Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles*
- *Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller*
- *Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)*
- *Institut français d'archéologie orientale du Caire*
- *Institut géographique national*
- *Institut industriel du Nord*
- *Institut international d'administration publique (IIAP)*
- *Institut national agronomique de Paris-Grignon*
- *Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)*
- *Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)*
- *Institut national de la consommation (INC)*
- *Institut national d'éducation populaire (INEP)*
- *Institut national d'études démographiques (INED)*
- *Institut national des jeunes aveugles - Paris*

- *Institut national des jeunes sourds - Bordeaux*
- *Institut national des jeunes sourds - Chambéry*
- *Institut national des jeunes sourds - Metz*
- *Institut national des jeunes sourds - Paris*
- *Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)*
- *Institut national de promotion supérieure agricole*
- *Institut national de la propriété industrielle*
- *Institut national de la recherche agronomique (INRA)*
- *Institut national de recherche pédagogique (INRP)*
- *Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)*
- *Institut national des sports*
- *Instituts nationaux polytechniques*
- *Instituts nationaux des sciences appliquées*
- *Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen*
- *Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)*
- *Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)*
- *Instituts régionaux d'administration*
- *Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen*
- *Musée de l'armée*
- *Musée Gustave-Moreau*
- *Musée de la marine*
- *Musée national J.-J.-Henner*
- *Musée national de la Légion d'honneur*
- *Musée de la poste*
- *Muséum national d'histoire naturelle*
- *Musée Auguste-Rodin*
- *Observatoire de Paris*
- *Office de coopération et d'accueil universitaire*
- *Office français de protection des réfugiés et apatrides*
- *Office national des anciens combattants*

- *Office national de la chasse*
- *Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)*
- *Office national d'immigration (ONI)*
- *Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)*
- *Office universitaire et culturel français pour l'Algérie*
- *Palais de la découverte*
- *Parcs nationaux*
- *Réunion des musées nationaux*
- *Syndicat des transports parisiens*
- *Thermes nationaux - Aix-les-Bains*
- *Universités*

3. Altri organismi pubblici nazionali

- *Union des groupements d'achats publics (UGAP).*

IRLANDA

1. Principali committenti

Office of Public Works

2. Altre entità

- *President's Establishment*
- *Houses of the Oireachtas (Parliament)*
- *Department of the Taoiseach (Prime Minister)*
- *Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)*
- *Central Statistics Office*
- *Department of Arts, Culture and the Gaeltacht*
- *National Gallery of Ireland*
- *Department of Finance*
- *State Laboratory*
- *Office of the Comptroller and Auditor General*
- *Office of the Attorney General*
- *Office of the Director of Public Prosecutions*
- *Valuation Office*

- *Civil Service Commission*
- *Office of the Ombudsman*
- *Office of the Revenue Commissioners*
- *Department of Justice*
- *Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland*
- *Department of the Environment*
- *Department of Education*
- *Department of the Marine*
- *Department of Agriculture, Food and Forestry*
- *Department of Enterprise and Employment*
- *Department of Trade and Tourism*
- *Department of Defence*⁸
- *Department of Foreign Affairs*
- *Department of Social Welfare*
- *Department of Health*
- *Department of Transport, Energy and Communicationse.*

ITALIA

1. *Ministry of the Treasury*⁹
2. *Ministry of Finance*¹⁰
3. *Ministry of Justice*
4. *Ministry of Foreign Affairs*
5. *Ministry of Education*
6. *Ministry of the Interior*
7. *Ministry of Public Works*
8. *Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)*
9. *Ministry of Industry, Trade and Craft Trades*
10. *Ministry of Employment and Social Security*
11. *Ministry of Health*

⁸ Escluse dotazioni di guerra.

⁹ Entità committente centrale per la maggior parte degli altri ministeri ed entità.

¹⁰ Escluse commesse dei monopoli sali e tabacchi.

12. *Ministry of Cultural Affairs and the Environment*

13. *Ministry of Defence*¹¹

14. *Budget and Economic Planning Ministry*

15. *Ministry of Foreign Trade*

16. *Ministry of Posts and Telecommunications*¹²

17. *Ministry of the environment*

18. *Ministry of University and Scientific and Technological Research.*

LUSSEMBURGO

1. *Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État*

2. *Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture*

3. *Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique*

4. *Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite*

5. *Ministère de la force publique: armée*¹³ - gendarmerie - police

6. *Ministère de la justice: établissements pénitentiaires*

7. *Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique*

8. *Ministère des travaux publics: bâtiments publics - ponts et chaussées*

9. *Ministère des communications: centre informatique de l'État*

10. *Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux.*

PAESI BASSI

1. *Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken*

- *Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid*

- *National Information Office - Rijksvoorlichtingsdienst*

2. *Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken*

- *Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel*

- *Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen*

- *Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel*

- *RPD Advisory Service - RPD Advies*

- *Central Archives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW*

¹¹ Escluse dotazioni militari.

¹² Solo servizi postali.

¹³ Escluse dotazioni di guerra.

3. *Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking*

4. *Ministry of Defence - Ministerie van Defensie*¹⁴

- *Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine*

- *Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht*

- *Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht*

5. *Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken*

- *Economic Investigation Agency - Economische Controledienst*

- *Central Plan Bureau - Centraal Planbureau*

- *Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek*

- *Senter - Senter*

- *Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom*

- *Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer*

- *State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen*

- *Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst*

6. *Ministry of Finance - Ministerie van Financiën*

- *State Property Department - Dienst der Domeinen*

- *Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen*

- *State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD*

- *State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum*

- *State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen*

7. *Ministry of Justice - Ministerie van Justitie*

- *Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg*

- *Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies*

- *State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies*

- *Prisons - Penitentiare inrichtingen in de provincie*

- *State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor TBS-verpleging in de provincies*

- *Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinstellingen*

¹⁴ Escluse dotazioni di guerra.

- *Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen*
- *Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten*
- *Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau*
- *National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche*
- *Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium*
- *National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten*
- *District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst*

8. *Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij*

- *National Forest Service - Staatsbosbeheer*
- *Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek*
- *Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting*
- *Land Development Service - Landinrichtingsdienst*
- *National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees*
- *Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst*
- *General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst*
- *National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek*
- *Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwproducten*
- *National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek*
- *Game Fund - Jachtfonds*

9. *Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen*

- *Royal Library - Koninklijke Bibliotheek*
- *Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis*
- *Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie*
- *Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs*
- *National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling*

10. *Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid*

- *Wages Inspection Service - Loontechnische dienst*
- *Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid*
- *National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid*

- *Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen*
 - *Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst*
 - *Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie*
11. *Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat*
- *Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer*
 - *Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat*
 - *Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat- Generaal Rijksluchtvaartdienst*
 - *Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post*
 - *Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst*
12. *Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer*
- *Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer*
 - *Directorate-General for Public Housing - Directoraat- Generaal van de Volkshuisvesting*
 - *Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst*
 - *National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst*
13. *Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur*
- *Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau*
 - *Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming*
 - *Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid*
 - *Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer*
 - *National Archives Department - Rijksarchiefdienst*
 - *Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg*
 - *National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne*
 - *National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek*
 - *Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst*
14. *Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken*
15. *Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat*
16. *Council of State - Raad van State*
17. *Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer*

18. *National Ombudsman - Nationale Ombudsman.*

AUSTRIA

1. *Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle*

2. *Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten*

3. *Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz*

4. *Bundesministerium für Finanzen*

(a) *Amtswirtschaftsstelle*

(b) *Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)*

(c) *Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)*

5. *Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle*

6. *Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten*

7. *Bundesministerium für Inneres*

(a) *Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)*

(b) *EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))*

(c) *Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)*

(d) *Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)*

(e) *Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)*

8. *Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle*

9. *Bundesministerium für Landesverteidigung¹⁵*

10. *Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft*

11. *Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle*

12. *Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten*

13. *Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr*

14. *Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst*

15. *Österreichisches Statistisches Zentralamt*

16. *Österreichische Staatsdruckerei*

17. *Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen*

18. *Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)*

¹⁵ Escluse dotazioni di guerra.

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle.

PORTOGALLO

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defence Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors

Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agricultural Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-Food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

*IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing)*¹⁶

*INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute)*¹⁷

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

¹⁶ Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

¹⁷ Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate-General for Competition and Prices

Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate-General for Tourism

Directorate-General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise¹⁸

Ministry of Defence¹⁹

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate-General for Armaments and Defence Equipments

Directorate-General for Infrastructure

Directorate-General for Personnel

Directorate-General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces²⁰

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

¹⁸ Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

¹⁹ Escluse dotazioni di guerra.

²⁰ Escluse dotazioni di guerra.

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Air Force²¹

Air Force Logistics and Administrative Commando

General Workshop for Aeronautical Equipment

Office of the Chief of Staff, Army²²

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transport

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy²³

Directorate for Naval Facilities

Directorate-General for Naval Equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

²¹ Escluse dotazioni di guerra.

²² Escluse dotazioni di guerra.

²³ Escluse dotazioni militari.

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

AAores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy

Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher Education

Department for Secondary Education

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (North)

Regional Directorate for Education (Centre)

Regional Directorate for Education (Lisbon)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camões Institute

Institute for Innovation in Education António Aurélio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa²⁴

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate-General for Social Works

Directorate-General for the Family

Directorate-General for Technical Support to Management

Directorate-General for Employment and Vocational Training

Directorate-General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Security Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

²⁴ Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa²⁵

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEFP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

Regional Delegation for Industry and Energy (North)

Directorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

²⁵ Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and Ministry of Health.

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

INETI (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for Support of Small and Medium-sized Enterprises and Investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

São João de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

São Domingos de Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre António Oliveira Institute

São Fiel Institute

São José Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate-General for Civil Aviation

Directorate-General for National Buildings and Monuments

Directorate-General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing
*CTT - Post and Telecommunications of Portugal SA*²⁶
Ministry of Foreign Affairs
Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration
Directorate-General for the European Communities
Directorate-General for Cooperation
Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad
Institute for Economic Cooperation
Secretariat General
Ministry of Territorial Planning and Management
Academy of Science
Legal Affairs Office
National Centre for Geographical Data
Regional Coordination Committee (Centre)
Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)
Regional Coordination Committee (Alentejo)
Regional Coordination Committee (Algarve)
Regional Coordination Committee (North)
Central Planning Department
Ministerial Department for European Issues and External Relations
Directorate-General for Local Government
Directorate-General for Regional Development
Directorate-General for Town and Country Planning
Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project
General Inspectorate for Territorial Administration
National Statistical Institute
António Sérgio Cooperative Institute
Institute for Scientific and Tropical Research
Geographical and Land Register Institute

²⁶ Solo servizi postali.

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate-General for Fishing

Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre and South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixões

Port Administration of Lisbon

Port Administration of Setúbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D. Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate-General for Health

Directorate-General for Health Installations and Equipment

National Institute for Chemistry and Medicament

Supporting Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr Ricardo Jorge National Health Institute

Dr Jacinto de Magalhães Institute of Genetic Medicine

Dr Gama Pinto Institute of Ophthalmology

Portuguese Blood Institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

FINLANDIA

OIKEUSKANSLERINVIRASTO

KAUPPA- JA

TEOLLISUUSMINISTERIÖ

Kuluttajavirasto

Elintarvikeviras

Kilpailuvirast

Kilpailuneuvosto

asiamiehen toimis

Kuluttajavalituslautakun

Patentti- ja rekisterihallitu

LIIKENNEMINISTERIÖ

Telehallintokesku

MAA- JA

METSÄTALOUSHMINISTERIÖ

Maanmittauslaitos

OIKEUSMINISTERIÖ

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tuomioistuininlaitos

Korkein oikeus

Korkein hallinto- oikeus

Hovioikeudet

Käräjäoikeudet

Lääninoikeudet

Markkinatuomioistuinin

Työtuomioistuinin

Vakuutusoskeus

Vesioikeudet

Vankeinhoitolaitos

OPETUSMINISTERIÖ

Opetushallitus

OFFICE OF THE CHANCELLOR OF JUSTICE

MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY

National Consumer Administration

National Food Administration

Office of Free Competition

Council of Free Competition

Office of the Consumer Ombudsman

Consumer Complaint Board

National Board of Patents and Registration

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

Telecommunications Administration Centre

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

National Land Survey of Finland

MINISTRY OF JUSTICE

The Office of the Data Protection Ombudsman

Courts of Law

Prison Administration

MINISTRY OF EDUCATION

National Board of Education

Valtion elokuvatarkastamo
PUOLUSTUSMINISTERIÖ
 Puolustusvoimat²⁷
SISÄASIAINMINISTERIÖ
 Väestörekisterikeskus
 Keskusrikospoliisi
 Liikkuva poliisi
 Rajavartiolaitos²⁸
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ
 Työttömyysturvalautakunta
 Tarkastuslautakunta
 Lääkelaitos
 Terveystieteiden tutkimuskeskus
 Tapaturmavirasto
 Säteilyturvakeskus
 Valtion turvapaikan hakijoiden
 vastaanotto keskuksset
TYÖMINISTERIÖ
 Valtakunnansovittelijain toimisto
 Työneuvosto
ULKOASIAINMINISTERIÖ
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
 Valtiontalouden tarkastusvirasto
 Valtiokonttori
 Valtion työmarkkinalaitos Verohallinto
 Tullihallinto
 Valtion vakuusrahasto
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
 Vesi- ja ympäristöhallitus

National Office of Film Censorship
MINISTRY OF DEFENCE
 Defence Forces
MINISTRY OF THE INTERIOR
 Population Register Centre
 Central Criminal Police
 Mobile Police
 Frontier Guard
MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH
 Unemployment Appeal Board
 Appeal Tribunal
 National Agency for Medicines
 National Board of Medicolegal Affairs
 State Accident Office
 Finnish Centre for Radiation and Nuclear Safety
 Reception Centres for
 Asylum Seekers
MINISTRY OF LABOUR
 National Conciliators' Office
 Labour Council
MINISTRY FOR FOREIGN AFFAIRS
MINISTRY OF FINANCE
 State Economy Controller's Office
 State Treasury Office

MINISTRY OF ENVIRONMENT
 National Board of Waters and Environment

SVEZIA

A

Akademien för de fria konsterna
 Allmänna advokatbyråerna(28)
 Allmänna reklamationsnämnden
 Arbetskyddsstyrelsen
 Arbetsdomstolen
 Arbetsgivarverk, statens
 Arbetslivscentrum
 Arbetslivsfonden
 Arbetsmarknadsstyrelsen
 Arbetsmiljöfonden
 Arbetsmiljöinstitutet
 Arbetsmiljönämnd, statens
 Arkitekturmuseet
 Arkivet för ljud och bild
 Arrendenämnder (12)

Royal Academy of Fine Arts
 Public Law-Service Offices(28)
 National Board for Consumer Complaints
 National Board of Occupational Safety and Health
 Labour Court
 National Agency for Government Employers
 Centre for Working Life
 Working Lives Fund
 National Labour Market Board
 Work Environment Fund
 National Institute of Occupational Health
 Board of Occupational Safety and Health for Government Employees
 Museum of Architecture
 National Archive of Recorded Sound and Moving Images
 Regional Tenancies Tribunals (12)

B

Barnmiljörådet
 Beredning för utvärdering av medicinsk
 metodik, statens
 Beredningen för internationell tekniskt-
 ekonomiskt samarbete
 Besvärsnämnden för rättshjälp
 Biblioteket, Kungl.
 Biografbyrå, statens
 Biografiskt lexikon, svenskt

National Child Environment Council
 Swedish Council on Technology Assessment in Health Care
 Agency for International Technical and Economic Co- operation
 Legal Aid Appeals Commission
 Royal Library
 National Board of Film Censors
 Dictionary of Swedish Biography

²⁷ Escluse dotazioni di guerra.

²⁸ Escluse dotazioni di guerra.

<i>Bokföringsnämnden</i>	<i>Swedish Accounting Standards Board</i>
<i>Bostadsdomstolen</i>	<i>Housing Appeal Court</i>
<i>Bostadskreditnämnd, statens (BKN)</i>	<i>National Housing Credit Guarantee Board</i>
<i>Boverket</i>	<i>National Housing Board</i>
<i>Brottsförebyggande rådet</i>	<i>National Council for Crime Prevention</i>
<i>Brottskadennämnden</i>	<i>Criminal Injuries Compensation Board</i>
<u>C</u>	
<i>Centrala försöksdjursnämnden</i>	<i>Central Committee for Laboratory Animals</i>
<i>Centrala studiestödsnämnden</i>	<i>National Board of Student Aid</i>
<i>Centralnämnden för fastighetsdata</i>	<i>Central Board for Real-Estate Data</i>
<u>D</u>	
<i>Datainspektionen</i>	<i>Data Inspection Board</i>
<i>Departementen</i>	<i>Ministries (Government Departments)</i>
<i>Domstolsverket</i>	<i>National Courts Administration</i>
<u>E</u>	
<i>Elsäkerhetsverket</i>	<i>National Electrical Safety Board</i>
<i>Expertgruppen för forskning om regional utveckling</i>	<i>Expert Group on Regional Studies</i>
<i>Exportkreditnämnden</i>	<i>Export Credits Guarantee Board</i>
<u>F</u>	
<i>Fideikommissnämnden</i>	<i>Entailed Estates Council</i>
<i>Finansinspektionen</i>	<i>Financial Supervisory Authority</i>
<i>Fiskeriverket</i>	<i>National Board of Fisheries</i>
<i>Flygtekniska försöksanstalten</i>	<i>Aeronautical Research Institute</i>
<i>Folkhälsoinstitutet</i>	<i>National Institute of Public Health</i>
<i>Forskningsrådsnämnden</i>	<i>Council for Planning and Co-ordination of Research</i>
<i>Fortifikationsförvaltningen</i> * ²⁹	<i>Fortifications Administration</i>
<i>Frivårdens behandlingscentral</i>	<i>Probation Treatment Centre</i>
<i>Förlikningsmannarexpedition statens</i>	<i>National Conciliators' Office</i>
<i>Försvarets civilförvaltning*</i>	<i>Civil Administration of the Defence Forces</i>
<i>Försvarets datacenter*</i>	<i>Defence Data-Processing Centre</i>
<i>Försvarets forskningsanstalt*</i>	<i>National Defence Research Establishment</i>
<i>Försvarets förvaltningsskola*</i>	<i>Defence Forces' Administration School</i>
<i>Försvarets materielverk*</i>	<i>Defence Material Administration</i>
<i>Försvarets radioanstalt*</i>	<i>National Defence Radio Institute</i>
<i>Försvarets sjukvårdsstyrelse*</i>	<i>Medical Board of the Defence Forces</i>
<i>Försvarshistoriska museer, statens*</i>	<i>Swedish Museums of Military History</i>
<i>Försvarshögskolan*</i>	<i>National Defence College</i>
<i>Försäkringskassorna</i>	<i>Social Insurance Offices</i>
<i>Försäkringsdomstolarna</i>	<i>Social Insurance Courts</i>
<i>Försäkringsöverdomstolen</i>	<i>Supreme Social Insurance Court</i>
<u>G</u>	
<i>Geologiska undersökning, Sveriges</i>	<i>Geological Survey of Sweden</i>
<i>Geotekniska institut, statens</i>	<i>Geotechnical Institute</i>
<i>Glesbygdsmyndigheten</i>	<i>National Rural Area Development Authority</i>
<i>Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations-och reklamutbildning</i>	<i>Graphic Institute and the Graduate School of Communications</i>
<u>H</u>	
<i>Handelsflottans kultur- och fritidsråd</i>	<i>Swedish Government Seamen's Service</i>
<i>Handelsflottans pensionsanstalt</i>	<i>Merchant Pensions Institute</i>
<i>Handikappråd, statens</i>	<i>National Council for the Disabled</i>
<i>Haverikommission, statens</i>	<i>Board of Accident Investigation</i>
<i>Hovrätterna (6)</i>	<i>Courts of Appeal (6)</i>
<i>Humanistisk-samhällsvetenskapliga</i>	<i>Council for Research in the Humanities and Social Sciences</i>

²⁹ Escluse dotazioni di guerra. La presente nota vale per le entità seguite da un asterisco.

<i>forskningsrådet</i>	
<i>Hyresnämnder (12)</i>	<i>Regional Rent Tribunals (12)</i>
<i>Häktena (30)</i>	<i>Remand Prisons (30)</i>
<i>Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd</i>	<i>Committee on Medical Responsibility</i>
<i>Högsta domstolen</i>	<i>Supreme Court</i>
<u>I</u>	
<i>Inskrivningsmyndigheten för företagsinteckningar</i>	<i>Register Authority for Floating Charges</i>
<i>Institut för byggnadsforskning, statens</i>	<i>Council for Building Research</i>
<i>Institut för psykosocial miljömedicin, statens</i>	<i>National Institute for Psycho-Social Factors and Health</i>
<i>Institutet för rymdfysik</i>	<i>Swedish Institute of Space Physics</i>
<i>Invandrarverk, statens</i>	<i>Swedish Immigration Board</i>
<u>J</u>	
<i>Jordbruksverk, statens</i>	<i>Swedish Board of Agriculture</i>
<i>Justitiekanslern</i>	<i>Office of the Chancellor of Justice</i>
<i>Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsdelegationen</i>	<i>Office of the Equal Opportunities Ombudsman and the Equal Opportunities Commission</i>
<u>K</u>	
<i>Kabelnämnden/Närradionämnden</i>	<i>Swedish Cable Authority / Swedish Community Radio Authority</i>
<i>Kammarkollegiet</i>	<i>National Judicial Board of Public Lands and Funds</i>
<i>Kammarrätterna (4)</i>	<i>Administrative Courts of Appeal (4)</i>
<i>Kemikalieinspektionen</i>	<i>National Chemicals Inspectorate</i>
<i>Kommerskollegium</i>	<i>National Board of Trade</i>
<i>Koncessionsnämnden för miljö-skydd</i>	<i>National Franchise Board for Environment Protection</i>
<i>Konjunkturinstitutet</i>	<i>National Institute of Economic Research</i>
<i>Konkurrensverket</i>	<i>Swedish Competition Authority</i>
<i>Konstfackskolan</i>	<i>College of Arts, Crafts and Design</i>
<i>Konsthögskolan</i>	<i>College of Fine Arts</i>
<i>Konstmuseer, statens</i>	<i>National Art Museums</i>
<i>Konstnärsnämnden</i>	<i>Arts Grants Committee</i>
<i>Konstråd, statens</i>	<i>National Art Council</i>
<i>Konsumentverket</i>	<i>National Board for Consumer Policies</i>
<i>Krigsarkivet*</i>	<i>Armed Forces Archives</i>
<i>Kriminaltekniska laboratorium, statens</i>	<i>National Laboratory of Forensic Science</i>
<i>Kriminalvårdens regionkanslier (7)</i>	<i>Correctional Region Offices (7)</i>
<i>Kriminalvårdsanstalterna (78)</i>	<i>National / Local Institutions (78)</i>
<i>Kriminalvårdsnämnden</i>	<i>National Paroles Board</i>
<i>Kriminalvårdsstyrelsen</i>	<i>National Prison and Probation Administration</i>
<i>Kronofogdemyndigheterna (24)</i>	<i>Enforcement Services (24)</i>
<i>Kulturråd, statens</i>	<i>National Council for Cultural Affairs</i>
<i>Kustbevakningen*</i>	<i>Swedish Coast Guard</i>
<i>Kärnkraftinspektion, statens</i>	<i>Nuclear-Power Inspectorate</i>
<u>L</u>	
<i>Lantmäteriverk, statens</i>	<i>Central Office of the National Land Survey</i>
<i>Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet</i>	<i>Royal Armoury</i>
<i>Livsmedelsverk, statens</i>	<i>National Food Administration</i>
<i>Lotterinämnden</i>	<i>Gaming Board</i>
<i>Läkemedelsverket</i>	<i>Medical Products Agency</i>
<i>Läns- och distriktssåklagarmyndigheterna</i>	<i>County Public Prosecution Authority and District Prosecution Authority</i>
<i>Länsarbetsnämnderna (24)</i>	<i>County Labour Boards (24)</i>
<i>Länsrätterna (25)</i>	<i>County Administrative Courts (25)</i>
<i>Länsstyrelserna (24)</i>	<i>County Administrative Boards (24)</i>
<i>Löne- och pensionsverk, statens</i>	<i>National Government Employee Salaries and Pensions Board</i>
<u>M</u>	
<i>Marknadsdomstolen</i>	<i>Market Court</i>
<i>Maskinprovningar, statens</i>	<i>National Machinery Testing Institute</i>
<i>Medicinska forskningsrådet</i>	<i>Medical Research Council</i>
<i>Meteorologiska och hydrologiska</i>	<i>Swedish Meteorological and Hydrological Institute</i>

*institut, Sveriges
Militärhögskolan*
Musiksamlingar, statens*

*Armed Forces Staff and War College
Swedish National Collections of Music*

N

*Naturhistoriska riksmuseet
Naturvetenskapliga forskningsrådet
Naturvårdsverk, statens
Nordiska Afrikainstitutet
Nordiska hälsovårdshögskolan
Nordiska institutet för
samhällsplanering
Nordiska museet, stiftelsen
Nordiska rådets svenska delegation
Notariénämnden
Nämnden för internationella
adoptionsfrågor
Nämnden för offentlig upphandling
Nämnden för statens gruvegendom
Nämnden för statliga förnyelsefonder*

*Museum of Natural History
Natural Science Research Council
National Environmental Protection Agency
Scandinavian Institute of African Studies
Nordic School of Public Health
Nordic Institute for Studies in Urban and Regional Planning*

*Nämnden för utställning av nutida
svensk konst i utlandet
Närings- och teknikutvecklingsverket*

*Nordic Museum
Swedish Delegation of the Nordic Council
Recorders Committee
National Board for Intra-Country Adoptions

National Board for Public Procurement
State Mining Property Commission
National Fund for Administrative Development and Training for
Government Employees
Swedish National Committee for Contemporary Art Exhibitions Abroad*

O

*Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering och nämnden mot etnisk
diskriminering*

National Board for Industrial and Technical Development

P

*Patentbesvärsträtten
Patent- och registreringsverket
Person- och adressregisternämnd,
statens
Polarforskningssekretariatet
Presstödsnämnden
Psykologisk-pedagogiska bibliotek,
statens*

*Office of the Ethnic Discrimination Ombudsman Advisory Committee on
Questions Concerning Ethnic Discrimination*

*Court of Patent Appeals
Patents and Registration Office
Co-ordinated Population and Address Register*

R

*Radionämnden
Regeringskansliets förvaltningskontor
Regeringsrätten
Riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagens förvaltningskontor
Riksdagens ombudsmän, JO
Riksdagens revisorer
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Riksutställningar, Stiftelsen
Riksåklagaren
Rymdstyrelsen
Råd för byggnadsforskning, statens
Rådet för grundläggande
högskoleutbildning
Räddningsverk, statens
Rättshjälpsnämnden*

*Swedish Polar Research Secretariat
Press Subsidies Council
National Library for Psychology and Education*

*Broadcasting Commission
Central Services Office for the Ministries
Supreme Administrative Court
Central Board of National Antiquities and National Historical Museums*

*National Archives
Bank of Sweden
Administration Department of the Swedish Parliament
The Parliamentary Ombudsmen
The Parliamentary Auditors
National Social Insurance Board
National Debt Office
National Police Board
National Audit Bureau
National Tax Board
Travelling Exhibitions Service
Office of the Prosecutor-General
National Space Board
Council for Building Research
Council for Renewal of Undergraduate Education*

*National Rescue Services Board
Regional Legal-aid Commission*

Rättsmedicinalverket

National Board of Forensic Medicine

S

Sameskolstyrelsen och sameskolor
Sjöfartsverket
Sjöhistoriska museer, statens
Skattemyndigheterna (24)
Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Skogsstyrelsen
Skolverk, statens
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Socialvetenskapliga forskningsrådet
Spränggämnesinspektionen
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stiftelsen WHO
Strålskyddsinstitut, statens
Styrelsen för internationell utveckling, SIDA
Styrelsen för Internationellt Näringslivsbistånd, SWEDECORP
*Styrelsen för psykologiskt försvar**
Styrelsen för Sverige bilden
Styrelsen för teknisk ackreditering
Styrelsen för u-landsforskning, SAREC
Svenska institutet, stiftelsen

Sami (Lapp) School Board and Sami (Lapp) Schools
National Maritime Administration
National Maritime Museums
Local Tax Offices (24)
Swedish Council for Forestry and Agricultural Research
National Board of Forestry
National Agency for Education
Swedish Institute for Infectious Disease Control
National Board of Health and Welfare
Swedish Council for Social Research
National Inspectorate of Explosives and Flammables
Statistics Sweden
Agency for Administrative Development
Collaborating Centre on International Drug Monitoring
National Institute of Radiation Protection
Swedish International Development Authority
Swedish International Enterprise Development
National Board of Psychological Defence
Image Sweden
Swedish Board for Technical Accreditation
Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries
Swedish Institute

T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Teknikvetenskapliga forskningsrådet
Tekniska museet, stiftelsen
Tingsrätterna (97)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Transportforskningsberedningen
Transportrådet
Tullverket

Library of Talking Books and Braille Publications
Swedish Research Council for Engineering Sciences
National Museum of Science and Technology
District and City Courts (97)
Judges Nomination Proposal Committee
Transport Research Board
Board of Transport
Swedish Board of Customs

U

Ungdomsråd, statens
Universitet och högskolor
Utlänningsnämnden
Utsädeskontroll, statens

State Youth Council
Universities and University Colleges
Aliens Appeals Board
National Seed Testing and Certification Institute

V

Vatten- och avloppsnämnd, statens
Vattenöverdomstolen
Verket för högskoleservice (VHS)
Veterinärmedicinska anstalt, statens
Väg- och trafikinstitut, statens
*Värnpliktsverket**
Växsortnämnd, statens

National Water Supply and Sewage Tribunal
Water Rights Court of Appeal
National Agency for Higher Education
National Veterinary Institute
Road and Traffic Research Institute
Armed Forces' Enrolment Board
National Plant Variety Board

Y

Yrkesinspektionen

Labour Inspectorate

Å

Åklagarmyndigheterna

Public Prosecution Authorities

Ö

Överbefälhavaren
Överstyrelsen för civil beredskap

Supreme Commander of the Armed Forces
National Board of Civil Emergency Preparedness

REGNO UNITO

Cabinet Office
Chessington Computer Centre
Civil Service College
Recruitment and Assessment Service
Civil Service Occupational Health Service
Office of Public Services and Science
Parliamentary Counsel Office
The Government Centre on Information Systems (CCTA)
Central Office of Information
Charity Commission
Crown Prosecution Service
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)
Customs and Excise Department
Department for National Savings
Department for Education
Higher Education Funding Council for England
Department of Employment
Employment Appeals Tribunal
Industrial Tribunals
Office of Manpower Economics
Department of Health
Central Council for Education and Training in Social Work
Dental Practice Board
English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
National Health Service Authorities and Trusts
Prescriptions Pricing Authority
Public Health Laboratory Service Board
United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting
Department of National Heritage
British Library
British Museum
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Imperial War Museum
Museums and Galleries Commission
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Commission on Historical Monuments of England
Royal Fine Art Commission (England)
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Department of Social Security
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
Regional Medical Service
Independent Tribunal Service
Disability Living Allowance Advisory Board
Social Security Advisory Co
Social Security Advisory Committee
Department of the Environment
Building Research Establishment Agency
Commons Commissioners
Countryside Commission
Valuation Tribunal
Rent Assessment Panels
Royal Commission on Environmental Pollution
The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Department of Trade and Industry
Laboratory of the Government Chemist
National Engineering Laboratory
National Physical Laboratory
National Weights and Measures Laboratory
Domestic Coal Consumers' Council
Electricity Committees
Gas Consumers' Council
Central Transport Consultative Committees
Monopolies and Mergers Commission
Patent Office
Department of Transport
Coastguard Services
Transport Research Laboratory
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary's Department
Government Communications Headquarters
Home Office
Boundary Commission for England
Gaming Board for Great Britain
Inspectors of Constabulary
Parole Board and Local Review Committees
House of Commons
House of Lords
Inland Revenue, Board of
Intervention Board for Agricultural Produce
Lord Chancellor's Department
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Pensions Appeals Tribunals
Public Trustee Office
Office of the Social Security Commissioners
Supreme Court Group (England and Wales)
Court of Appeal - Criminal
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Transport Tribunal
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Agricultural Development and Advisory Service
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
*Ministry of Defence*³⁰
Meteorological Office
Procurement Executive
National Audit Office

³⁰ Escluse dotazioni di guerra.

National Investment Loans Office
Northern Ireland Court Service
 Coroners Courts
 County Courts
 Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
 Crown Courts
 Enforcement of Judgements Office
 Legal Aid Fund
 Magistrates Court
 Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department of Agriculture
Northern Ireland, Department for Economic Development
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health and Social Services
Northern Ireland Office
 Crown Solicitor's Office
 Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
 Northern Ireland Forensic Science Laboratory
 Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
 Police Authority for Northern Ireland
 Probation Board for Northern Ireland
 State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office of Population Censuses and Surveys
 National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
 Service Commissioners
Ordnance Survey
Overseas Development Administration
 Natural Resources Institute
Paymaster General's Office
Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
Registry of Friendly Societies
Royal Commission on Historical Manuscripts
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Scotland, Crown Office and Procurator
 Fiscal Service
Scotland, Department of the Registers of Scotland
Scotland, General Register Office
Scotland, Lord Advocate's Department
Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
Scottish Courts Administration
 Accountant of Court's Office
 Court of Justiciary
 Court of Session
 Lands Tribunal for Scotland
 Pensions Appeal Tribunals
 Scottish Land Court
 Scottish Law Commission
 Sheriff Courts
 Social Security Commissioners' Office
The Scottish Office
 Central Services
 Agriculture and Fisheries Department
 Crofters Commission
 Red Deer Commission
 Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department
Education Department
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Scottish Higher Education Funding Council
Environment Department
Rent Assessment Panel and Committees
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission for Scotland
Home and Health Departments
HM Inspectorate of Constabulary
Local Health Councils
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland
Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
Scottish Crime Squad
Scottish Criminal Record Office
Scottish Fire Service Training School
Scottish Health Service Authorities and Trusts
Scottish Police College
Scottish Record Office
HM Stationery Office (HMSO)
HM Treasury
Forward
Welsh Office
Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting
Local Government Boundary Commission for Wales
Valuation Tribunals (Wales)
Welsh Higher Education Funding Council
Welsh National Health Service Authorities and Trusts
Welsh Rent Assessment Panels.

ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA¹

- Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
- eccettuati:
- ex 27.10: Carburanti speciali (tranne che per l'Austria)
- Oli combustibili e carburanti (solo per l'Austria)
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
- eccettuati:
- ex 28.09: Esplosivi
- ex 28.13: Esplosivi
- ex 28.14: Gas lacrimogeni
- ex 28.28: Esplosivi
- ex 28.32: Esplosivi
- ex 28.39: Esplosivi
- ex 28.50: Prodotti tossicologici
- ex 28.51: Prodotti tossicologici
- ex 28.54: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici
- eccettuati:
- ex 29.03: Esplosivi
- ex 29.04: Esplosivi
- ex 29.07: Esplosivi
- ex 29.08: Esplosivi
- ex 29.11: Esplosivi

¹ Si tratta dell'elenco di cui all'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

- ex 29.12: Esplosivi
- ex 29.13: Prodotti tossicologici
- ex 29.14: Prodotti tossicologici
- ex 29.15: Prodotti tossicologici
- ex 29.21: Prodotti tossicologici
- ex 29.22: Prodotti tossicologici
- ex 29.23: Prodotti tossicologici
- ex 29.26: Esplosivi
- ex 29.27: Prodotti tossicologici
- ex 29.29: Esplosivi
- Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: Concimi
- Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
- Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
- Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"
- Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capitolo 36: Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili (solo per l'Austria e per la Svezia)
 - eccettuati (solo per l'Austria):
 - ex 36.01: Polveri propellenti
 - ex 36.02: Esplosivi preparati
 - ex 36.04: Detonatori
 - ex 36.08: Esplosivi
- Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
 - eccettuati:
 - ex 38.19: prodotti tossicologici (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
 - eccettuati:

- ex 39.03: esplosivi (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili (tranne che per la Svezia)
- Capitolo 41: Pelli e cuoio: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
- Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
- Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: (tranne che per l'Austria)
- Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
eccettuati (solo per l'Austria):
ex 65.05: Copricapi militari
- Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: Prodotti ceramici
- Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 72: Monete (solo per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel
- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo

- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili (tranne che per l'Austria)
ex 82.07: Pezzi per utensili
ex 82.08: Utensileria a mano (solo per l'Austria)
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (tranne che per l'Austria)
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 84.59: Reattori nucleari (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.03: Pile elettriche (solo per l'Austria)
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri

- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblindate
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
- Capitolo 88: Navigazione aerea (solo per l'Austria)
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuati:
ex 89.01: Navi da guerra (solo per l'Austria)
ex 89.01A: Navi da guerra (tranne che per l'Austria)
ex 89.03: Congegni galleggianti (solo per l'Austria)
- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.17: Strumenti per la medicina (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 91: Orologeria
- Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
- Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili
eccettuati:

ex 94.01A: Sedili per aerodine (tranne che per l'Austria)

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 97: Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport (solo per l'Austria e per la Svezia)

Capitolo 98: Lavori diversi

ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. a) “Specifiche tecniche”, nel caso degli appalti pubblici di forniture e di servizi: una specifica figurante in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

b) “Specifiche tecniche”, nel caso degli appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'onere che definiscono le caratteristiche richieste di un lavoro, di un materiale, di un prodotto o di una fornitura e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le procedure di valutazione della conformità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte gli altri requisiti di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere.
2. “Norma”: una specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: norma adottata da un'organizzazione internazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma europea: norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;
 - norma nazionale: norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e messa a disposizione del pubblico.
3. “Omologazione tecnica europea”: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione europea è rilasciata dall'organismo designato a questo scopo dallo Stato membro.
4. “Specifiche tecniche comuni”: le prescrizioni tecniche elaborate conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. “Riferimento tecnico”: ogni prodotto diverso da una norma ufficiale elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adeguate all'evoluzione dei bisogni del mercato.

ALLEGATO VII A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari.
2. Natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato I A, oppure

natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti.
3. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
4. Se del caso, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
5. Eventualmente, altre informazioni.
6. Data di spedizione dell'avviso.
7. Indicazione se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'accordo (AAP).

BANDO DI GARA

- A. Procedure aperte, ristrette e negoziate
 1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2.
 - a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
 - b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (**in caso di procedure ristrette e negoziate**).
 - c) Se del caso, indicazione se si tratta di un accordo quadro.
 3. Forma dell'appalto.
 4. Luogo di consegna dei prodotti, di prestazione dei servizi o di esecuzione/realizzazione dei lavori.
 5.
 - a) Appalti pubblici di forniture:
 - Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento della nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
 - b) Appalti pubblici di servizi:
 - Categoria del servizio e sua descrizione. Numero di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e,

se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.

Indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione.

Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

c) Appalti pubblici di lavori:

- Natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare eventuali opzioni per ulteriori lavori e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni.

Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti.

Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti.

6. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

7. Termine ultimo per il completamento delle forniture, della prestazione dei servizi o dei lavori o durata dell'appalto di forniture/servizi/lavori; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la consegna delle forniture, per la prestazione del servizio o, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori.

8. **Per gli accordi quadro:** numero previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo previsto, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo superiore a tre anni, valore complessivo delle forniture/prestazioni dei servizi/lavori, stimato per l'intera durata dell'accordo quadro, nonché valore e frequenza degli appalti da aggiudicare.

9. Eventuale divieto di varianti.

10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

11. **Nel caso delle procedure aperte:**

- a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari.
- b) Eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda.
- c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte (**procedure aperte**).

b) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (**procedure ristrette e negoziate**).

c) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

d) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

13. **Nel caso delle procedure aperte:**
 - a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
 - b) Data, ora e luogo di tale apertura.
14. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Indicazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Numero minimo e, eventualmente, numero massimo dei candidati che l'amministrazione aggiudicatrice intende invitare a presentare un'offerta (**procedure ristrette e negoziate**).
19. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (**procedure aperte**).
20. Eventualmente, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (**procedure negoziate**).
21. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e loro ponderazione **nelle procedure ristrette e negoziate**. **Nel caso delle procedure aperte** questi ultimi criteri e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'onere.
22. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione specificate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
23. Data di spedizione del bando.
24. Indicazione se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'accordo (AAP).

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3. Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione specificate nell'allegato VIII.
12. Data di spedizione del presente avviso.

ALLEGATO VII B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventualmente, indicazione se la partecipazione sia riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicazione se la decisione della commissione giudicatrice sia vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione se gli autori dei progetti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali appalti complementari.
13. Data di spedizione del bando.

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero complessivo dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti stranieri.
5. Vincitore o vincitori del concorso.

6. Se del caso, premi assegnati.
7. Riferimento del bando di concorso.
8. Data di spedizione dell'avviso.

ALLEGATO VII C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI PER LE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2.
 - a) Luogo di esecuzione.
 - b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3.
 - a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
 - b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
 - c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO VII D

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI PER GLI APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO

1. a) Luogo di esecuzione.
 b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.
4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
 b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
 c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO VIII

SPECIFICHE TECNICHE DI PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

- a) Quando la presente direttiva impone alle amministrazioni aggiudicatrici di pubblicare talune informazioni, esse le inviano nel formato richiesto all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per via elettronica, in conformità al punto 3, oppure ricorrendo ad altri mezzi.
- b) Nel caso delle procedure accelerate di cui all'articolo 37, paragrafo 9, i bandi devono essere inviati via fax o per via elettronica in conformità al punto 3.
- c) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 34, 59, 66 e 72 sono pubblicati per il tramite dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b).

- d) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice l'avvenuta pubblicazione dell'informazione trasmessa, indicandone la data. Tale conferma vale come prova dell'effettiva pubblicazione.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare su Internet l'intero capitolato d'oneri. In tal caso esse specificano nel testo del bando di gara di cui agli articoli 34, paragrafo 2, 59, paragrafo 1, 66 e 72 l'indirizzo Internet presso il quale è consultabile la documentazione.
- b) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare su Internet il loro "profilo di committente". Tale profilo può contenere informazioni sugli appalti in corso e quelli aggiudicati, sulle commesse programmate e sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Trasmissione per via elettronica

Le modalità di trasmissione per via elettronica devono essere conformi a quelle specificate all'indirizzo Internet: "<http://simap.eu.int>".

ALLEGATO IX

REGISTRI

ALLEGATO IX A

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio: “Registre du Commerce - Handelsregister”;
- in Danimarca: “Aktieselskabsregistret”, “Foreningsregistret” e “Handelsregistret”;
- in Germania: “Handelsregister” e “Handwerksrolle”;
- in Grecia: “Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο”;
- in Spagna: “Registro Mercantil” ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
- in Francia: “Registre du commerce” e “Répertoire des métiers”;
- in Italia: “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” e “Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato”;
- in Lussemburgo: “Registre aux firmes” e “Rôle de la chambre des métiers”;
- nei Paesi Bassi: “Handelsregister”;
- in Austria: “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;
- in Portogallo: “Registo Nacional das Pessoas Colectivas”;
- in Finlandia: “Kaupparekisteri”, “Handelsregistret”;
- in Svezia: “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
- nel Regno Unito e in Irlanda: al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal “Registrar of Companies” o dal “Registrar of Friendly Societies” attestante che la società del fornitore è “incorporated” o “registered” ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

ALLEGATO IX B

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I pertinenti registri professionali o commerciali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio: “Registre du commerce - Handelsregister” e “Ordres professionnels - Beroepsorden”;
- in Danimarca: “Erhvervs- og Selskabsstyrelsen”;
- in Germania: “Handelsregister”, “Handwerksrolle” e “Vereinsregister”;
- in Grecia: il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale “Μητρώο Μελετητών”, nonché “Μητρώο Γραφείων Μελετών”;
- in Spagna: “Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda”;
- in Francia: “Registre du commerce” e “Répertoire des métiers”;
- in Italia: “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”, “Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato” o “Consiglio nazionale degli ordini professionali”;
- in Lussemburgo: “Registre aux firmes” e “Rôle de la Chambre des métiers”;
- nei Paesi Bassi: “Handelsregister”;
- in Austria: “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;
- in Portogallo: “Registro nacional das Pessoas Colectivas”;
- in Finlandia: “Kaupparekisteri”, “Handelsregistret”;
- in Svezia: “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
- nel Regno Unito e in Irlanda: al prestatore di servizi può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal “Registrar of Companies” o dal “Registrar of Friendly Societies” ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l'attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

ALLEGATO IX C

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI

I pertinenti registri professionali o le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio: “Registre du Commerce - Handelsregister”;
- in Danimarca: “Handelsregistret”, “Aktieselskabesregistret” e “Erhvervsregistret”;
- in Germania: “Handelsregister” e “Handwerksrolle”;
- in Grecia: “Registro delle imprese contraenti” (“Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων”) del ministero dell’Ambiente, dell’assetto territoriale e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ);
- in Spagna: “Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo”;
- in Francia: “Registre du commerce” e “Répertoire des métiers”;
- in Italia: “Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato”;
- in Lussemburgo: “Registre aux firmes” e “Rôle de la Chambre des métiers”;
- nei Paesi Bassi: “Handelsregister”;
- in Austria: “Firmenbuch”, “Gewerberegister”, “Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern”;
- in Portogallo: “Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)”;
- in Finlandia: “Kaupparekisteri”, “Handelsregistret”;
- in Svezia: “aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren”;
- nel Regno Unito e in Irlanda: all’imprenditore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal “Registrar of Companies” o dal “Registrar of Friendly Societies” ovvero, in mancanza, un attestato da cui risulti che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare l’attività professionale in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con un determinato nome o ragione sociale.

ALLEGATO X

TERMINI DI ATTUAZIONE

(art. 80, secondo comma)

Direttiva	Termini di attuazione
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992) Austria, Finlandia, Svezia*	1 luglio 1993 1 gennaio 1995
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993) Austria, Finlandia, Svezia*	13 giugno 1994 1 gennaio 1995
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993) codificazione delle direttive: - 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971): - CE – 6 - DK, IRL, UK - Grecia - Spagna, Portogallo - Austria, Finlandia, Svezia* - 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989): - CE –9 - Grecia, Spagna, Portogallo - Austria, Finlandia, Svezia*	 30 luglio 1972 1 gennaio 1973 1 gennaio 1981 1 gennaio 1986 1 gennaio 1995 19 luglio 1990 1 marzo 1992 1 gennaio 1995
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997)	13 ottobre 1998

*SEE: 1 gennaio 1994

ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA¹

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 1	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato		
Art. 1, par. 2, primo comma	-	Art. 1, lettera a)	-		Modificato
Art. 1, par. 2, secondo comma	Art. 1, lettera a)	-	-		Modificato
Art. 1, par. 2,	-	-	Art. 1, lettere a) e c)		Modificato
Art. 1, par. 3, primo comma	-	Art. 1, lettera a), ultima frase adattato			
Art. 1, par. 3, secondo comma	Art. 2		-		
Art. 1, par. 3, terzo comma, lettera c)	sedicesimo considerando adattato	-	-		
Art. 1, par. 4, primo comma	Art. 1, lettera c), prima frase adattato	-	-		
Art. 1, par. 4, secondo comma	-	-	-		Nuovo
Art. 1, par. 4, terzo comma	Art. 1, lettera c), seconda frase	Art. 1, lettera c)	Art. 1, lettera b)		Modificato
Art. 1, par. 5	Art. 1, lettera b) adattato	Art. 1, lettera b) adattato	Art. 1, lettera b) adattato		
Art. 1, par. 6	Art. 1, lettere d), e) e f), adattato	Art. 1, lettere d), e) ed f),	Art. 1, lettere e), f) e g), adattato		
Art. 1, par. 7	-	-	-		Nuovo
Art. 1, par. 8	-	-	-		Nuovo
Art. 1, par. 9	Art. 1, lettera g)	-	-		
Art. 1, par. 10	-	-	Art. 1, lettera d)		
Art. 1, par. 11	-	-	-		Nuovo
Art. 1, par. 12	-	-	-		Nuovo
Art. 1, par. 13					Nuovo
Art. 1, par. 14					Nuovo

¹ La menzione “adattato” indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione “modificato”. Quest’ultima menzione figura nell’ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 2	Art. 3, par. 2	Art. 5, par. 7	Art. 6, par. 6		Modificato
Art. 3, par. 1	Art. 26, par. 1 modificato	Art. 18 adattato	Art. 21 modificato		
Art. 3, par. 2	Art. 26, par. 2 e 3	-	-		
Art. 4	Art. 38 bis adattato	Art. 28 modificato	Art. 33bis adattato		
Art. 5	-	Art. 15, par. 2 adattato	-		
Art. 6			-		Nuovo
Art. 7	Art. 4, par. 1 adattato	Art. 3 adattato	-		
Art. 8, lettere a) e b)	Art. 7, par. 1, lettera a)	Art. 5, par. 1, lettera a)	-		Modificato
Art. 8, lettera c)	-	-	Art. 6, par. 1, lettera a)		Modificato
Art. 9	Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lettera a)	-	Art. 2 e art. 6, par. 1, lettera b)		Modificato
Art. 10, par. 1	-	-	-		Nuovo
Art. 11, par. 1	-	Art. 5, par. 1, lettera b)	-		
Art. 11, par. 2	-	Art. 5, par. 6	-		
Art. 11, par. 3	-	Art. 5, par. 2	-		
Art. 11, par. 4	-	Art. 5, par. 3	-		
Art. 11, par. 5	-	Art. 5, par. 4	-		
Art. 11, par. 6	-	Art. 5, par. 5	-		
Art. 12, par. 1	Art. 7, par. 2	-	-		
Art. 12, par. 2	Art. 7, par. 7	-	-		
Art. 12, par. 3	Art. 7, par. 4, primo comma	-	-		
Art. 12, par. 4	Art. 7, par. 4, secondo comma	-	-		
Art. 12, par. 5	Art. 7, par. 4, terzo comma	-	-		
Art. 12, par. 6	Art. 7, par. 5	-	-		
Art. 12, par. 7	Art. 7, par. 6	-	-		
Art. 12, par. 8	Art. 7, par. 3	-	-		
Art. 13, par. 1	-	-	Art. 6, par. 5		
Art. 13, par. 2	-	-	Art. 6, par. 4		
Art. 13, par. 3	-	-	Art. 6, par. 3 adattato		
Art. 14	Art. 1, lettera a), ii)	Art. 2, lettera a)	Art. 4, lettera a)		Modificato
Art. 15	-	-	-		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 16	Art. 4, par. 2	Art. 2, par. 1, lettera b)	Art. 4, lettera b)		
Art. 17, lettera a)	Art. 5, lettera a) adattato	Art. 4, lettera a) adattato	Art. 5, lettera a) adattato		
Art. 17, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)	Art. 4, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)		
Art. 18	Art. 1, lettera a), iii)-ix)	-	-		
Art. 19	Art. 6	-	-		
Art. 20	Art. 8	-	-		
Art. 21	Art. 9				
Art. 22	Art. 10	-	-		
Art. 23	-	-	-		Nuovo
Art. 24	Art. 14	Art. 8	Art. 10		Modificato
Art. 25, par. 1	Art. 24, par. 1, primo comma, prima frase	Art. 16, par. 1, primo comma	Art. 19, primo comma		Modificato
Art. 25, par. 2	Art. 24, par. 1, primo comma, seconda frase	Art. 16, par. 1, secondo comma	Art. 19, secondo comma		
Art. 25, par. 3	Art. 24, par. 1, secondo comma	Art. 16, par. 1, terzo comma	Art. 19, terzo comma		Modificato
Art. 25, par. 4, primo comma	-	Art. 16, par. 2	-		
Art. 25, par. 4, secondo comma	Art. 24, par. 2	-	-		
Art. 26	Art. 25 adattato	Art. 17 adattato	Art. 20 adattato		Modificato
Art. 27	Art. 28 adattato	-	Art. 23 adattato		
Art. 28, par. 1	Art. 11, par. 1 adattato	Art. 6, par. 1 adattato	Art. 7, par. 1 adattato		
Art. 28, par. 2	Art. 11, par. 4 adattato	Art. 6, par. 4 adattato	Art. 7, par. 4 adattato		
Art. 28, par. 3	-	-	-		
Art. 29, par. 1, lettera a)	Art. 11, par. 2, lettera a)	Art. 6, par. 2	Art. 7, par. 2, lettera a)		
Art. 29, punto 1, lettera b)	-	-	-		Nuovo
Art. 29, punto 2	Art. 11, par. 2, lettera b)	-	Art. 7, par. 2, lettera c)		
Art. 29, punto 3	Art. 11, par. 2, lettera c)	-	-		
Art. 29, punto 4	-	-	Art. 7, par. 2, lettera b)		
Art. 30	-	-	-		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 31, par. 1, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera a)	Art. 6, par. 3, lettera a)	Art. 7, par. 3, lettera a)		
Art. 31, punto 1, lettera b)	Art. 11, par. 3, lettera b)	Art. 6, par. 3, lettera c)	Art. 7, par. 3, lettera b)		
Art. 31, punto 1, lettera c)	Art. 11, par. 3, lettera d)	Art. 6, par. 3, lettera d)	Art. 7, par. 3, lettera c)		
Art. 31, punto 2, lettera a)	-	Art. 6, par. 3, lettera b)	-		
Art. 31, punto 2, lettera b)	-	Art. 6, par. 3, lettera e)	-		
Art. 31, punto 3	Art. 11, par. 3, lettera c)	-	-		
Art. 31, punto 4, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera e)	-	Art. 7, par. 3, lettera d)		
Art. 31, punto 4, lettera b)	Art. 11, par. 3, lettera f)	-	Art. 7, par. 3, lettera e)		
Art. 32	-	-	-		Nuovo
Art. 33	-	-	Art. 9		
Art. 33 , par. 1, primo comma, lettera a), primo comma	-	Art. 9, par. 1, primo comma	-		
Art. 34, par. 1, primo comma, lettera a), secondo comma	-	Art. 9, par. 1, secondo comma	-		Modificato
Art. 34, par. 1, primo comma, lettera b)	Art. 15, par. 1	-	-		
Art. 34, par. 1, primo comma, lettera c)	-	-	Art. 11, par. 1		
Art. 34, par. 1, secondo comma	Art. 17, par. 2, secondo comma	Art. 9, par. 5, secondo comma	-		
Art. 34, par. 1, terzo comma	-	-	Art. 11, par. 7, secondo comma		
Art. 34, par. 1, quarto comma		Art. 9, par. 1, secondo comma, seconda frase			
Art. 34, par. 2	Art. 15, par. 2	Art. 9, par. 2	Art. 11, par. 2		
Art. 34, par. 3, primo comma	Art. 16, par. 1	Art. 9, par. 3, prima frase	Art. 11, par. 5, prima frase		Modificato
Art. 34, par. 3, secondo comma	-	-	-		Nuovo
Art. 34, par. 3, terzo comma	Art. 16, par. 3	-	-		

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 34, par. 3, quarto comma	Art. 16, par. 5	Art. 9, par. 3, seconda frase	Art. 11, par. 5, seconda frase		
Art. 35 , par. 1	Art. 17, par. 1 adattato	Art. 9, par. 4 adattato	Art. 11, par. 6 adattato		
Art. 35, par. 2, 3 e 4	-	-	-		Nuovo
Art. 35, par. 5	Art. 17, par. 4	Art. 9, par. 6	Art. 11, par. 8		Modificato
Art. 35, par. 6	-	-	-		Nuovo
Art. 35, par. 7	Art. 17, par. 6	Art. 9, par. 9	Art. 11, par. 11		Modificato
Art. 35, par. 8	Art. 17, par. 8	Art. 9, par. 11	Art. 11, par. 13		Modificato
Art. 35, par. 9	Art. 17, par. 7	Art. 9, par. 10	Art. 11, par. 12		
Art. 36	Art. 21	Art. 13	Art. 17 modificato		
Art. 37 , par. 1-8	Art. 18, par. 1, 2 e 5 e Art. 19, par. 1, 3 e 7	Art. 10, par. 1 e 1bis, Art. 11, par. 1, 3 e 3bis	Art. 12, par. 1 e 2		Modificato
Art. 37, par. 9	Art. 20, par. 1	Art. 12, par. 1 e 3	Art. 14, par. 1		Modificato
Art. 38	Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati	Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati	Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati		
Art. 39	Art. 19, par. 5, e art. 20, par. 3	Art. 11, par. 4, e art. 12, par. 3	Art. 13, par. 5, e art. 14, par. 3		Modificato
Art. 40	Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3	Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3	Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3		Modificato
Art. 41 , par. 1	Art. 12, par. 1 adattato	Art. 7, par. 1 adattato	Art. 8, par. 1 adattato		
Art. 41, par. 2	Art. 12, par. 2	Art. 7, par. 2 adattato	Art. 8, par. 2 adattato		
	Art. 12, par. 2, ultima frase	Art. 7, par. 2, ultima frase	Art. 8, par. 2, ultima frase		Soppresso
Art. 42	Art. 23, par. 2	Art. 15, par. 3	Art. 18, par. 2		Modificato
Art. 43	Art. 12, par. 3	Art. 7, par. 3	Art. 8, par. 3		Modificato
Art. 44 , par. 1	Art. 23, par. 1 adattato	Art. 15, par. 1 adattato	Art. 18, par. 1 adattato		
Art. 44, par. 2-5	-	-	-		Nuovo
Art. 44, par. 6	Art. 32, par. 4	Art. 23, par. 3	-		Modificato
Art. 45 , par. 1	Art. 27, par. 1 adattato	Art. 19, par. 1 adattato	Art. 22, par. 1 adattato		
Art. 45, par. 2	Art. 27, par. 2, primo comma, e par. 3	Art. 19, par. 2, primo comma, e par. 3	Art. 22, par. 2, primo comma, e par. 3		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
	Art. 27, par. 2, secondo comma, e par. 4	Art. 19, par. 2, secondo comma, e par. 4	Art. 22, par. 2, secondo comma, e par. 4		Soppressi
Art. 46, par. 1					Nuovo
Art. 46, par. 2, lettere a) e b), par. 2, 3 e 4	Art. 29, primo comma, lettere a) e b), adattato	Art. 20 adattato par. 1, lettere a) e b)	Art. 24 primo comma, lettere a) e b) adattato		
Art. 46, par. 2, lettera c)	Art. 29, primo comma, lettera c)	Art. 20, par. 1, lettera c)	Art. 24, primo comma, lettera c)		Modificato
Art. 46, par. 2, lettere d), e) e g)	Art. 29, primo comma, lettere d), e) e g)	Art. 20, par. 1, lettera c)	Art. 24, primo comma, lettere d), e) e g)		
Art. 46, par. 2, lettera f)	Art. 29, primo comma, lettera f) Modificato	-	-		
Art. 46, par. 2, lettera h)					Nuovo
Art. 47, primo comma	Art. 30, par. 1 e 3, prima frase adattato	Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase adattato	Art. 25, prima frase modificato		
Art. 47, secondo comma	Art. 30, par. 2	-	-		
Art. 48	Art. 31 adattato	Art. 22 adattato	Art. 26 adattato		
Art. 48, par. 1, lettera c)	Art. 31, par. 1, lettera c)	Art. 22, par. 1, lettera c)	Art. 26, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 49, par. 1.					Nuovo
Art. 49, par. 2	-	Art. 23, par. 1	-		
Art. 49, par. 3	Art. 32, par. 1 e 2	-	-		
Art. 49, par. 4	-	-	Art. 27, par. 1		
Art. 49, par. 5	Art. 32, par. 3	Art. 23, par. 2	Art. 27, par. 2		
Art. 50	Art. 33	-	-		Modificato
Art. 51	Art. 34	Art. 24	Art. 28		
Art. 52, par. 1	Art. 35, par. 1 adattato	Art. 25, par. 1 adattato	Art. 29, par. 1 adattato		
Art. 52, par. 2	Art. 35, par. 2, adattato	Art. 25, par. 2 adattato	Art. 29, par. 2 adattato		
Art. 52, par. 3, primo comma		Art. 25, par. 3, primo comma adattato	-		
Art. 52, par. 3, secondo comma	Art. 35, par. 3, primo comma, adattato	-			

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 52, par. 3, terzo comma			Art. 29, par. 3, primo comma adattato		
Art. 52, par. 4	Art. 35, par. 3, secondo e terzo comma adattato	Art. 25, par. 3, secondo e terzo comma adattato	Art. 29, par. 3, secondo e terzo comma adattato		
Art. 52, par. 5	Art. 35, par. 4 adattato	Art. 25, par. 4 modificato	Art. 29, par. 4 modificato		
Art. 52, par. 6	Art. 35, par. 5	Art. 25, par. 5 adattato	Art. 29, par. 5 adattato		
Art. 53 , par. 1	Art. 36, par. 1 adattato	Art. 26, par. 1 adattato	Art. 30, par. 1 adattato		
Art. 53, par. 2	Art. 36, par. 2	Art. 26, par. 2	Art. 30, par. 2		Modificato
	-	-	Art. 30, par. 3		Soppresso
Art. 54	Art. 37, primo e secondo comma	Art. 27, primo e secondo comma	Art. 30, par. 4, primo e secondo comma		Modificato
	Art. 37, terzo comma	Art. 27, terzo comma	Art. 30, par. 4, terzo comma		Soppresso
	-	-	Art. 30, par. 4, quarto comma		Soppresso
	-	-	Art. 31		Soppresso
	-	-	Art. 32		Soppresso
Art. 55	-	Art. 2, par. 2	-		Modificato
Art. 56	Art. 13, parr. 3 e 4	-	-		
Art. 57 , par. 1	Art. 13, par. 1, primo comma, e par. 2, primo comma	-	-		
Art. 57, par. 2	Art. 13, par. 1, trattini 1-3, e par. 2, trattini 1-3				Modificato
Art. 58	-	-	-		Nuovo
Art. 59 , par. 1	Art. 15, par. 3	-	-		
Art. 59, par. 2, primo comma	Art. 16, par. 2, secondo trattino	-	-		Modificato
Art. 59, par. 2, secondo comma, e par. 3	-	-	-		Nuovo
Art. 60	Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo comma, parr. 3-6 e par. 8	-	-		Modificato
Art. 61	-	-	-		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 92/50/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 93/37/CEE	Altri atti	
Art. 62	Art. 13, par. 5	-	-		
Art. 63	Art. 13, par. 6	-	-		
Art. 64	-	-	Art. 3, par.1		Modificato
Art. 65	-	-	-		Nuovo
Art. 66, parr. 1-8	-	-	Art. 11, par. 3, par. 6-11 e par.13		Modificato
Art. 66, par. 9	-	-	-		Nuovo
Art. 67	-	-	Art. 15		
Art. 68	-	-	Art. 3, par. 2		
Art. 69	-	-	Art.3, par. 3		
Art. 70	-	-			
Art. 71, par. 1	-	-	Art. 3, par. 4, primo comma		Modificato
Art. 71, par. 2	-	-	Art.3, par. 4, secondo, terzo e quarto comma		
Art. 72, parr. 1-3	-	-	Art. 3, par. 4, primo comma, prima frase, e art. 11, par. 4 e par. 6, primo comma		Modificato
Art. 72, par. 4	-	-	-		Nuovo
Art. 73	-	-	Art. 16		
	Art. 38	Art. 30	Art. 33		Soppresso
Art. 74	Art. 39, par. 1 adattato	Art. 31, par. 1 adattato	Art. 34, par. 1 adattato		
Art. 75	Art. 39, par. 2, lettere a), b), c) e d), primo comma	Art. 31, par. 2	Art. 34, par. 2		Modificato
	Art. 39, par. 2, lettera d), secondo comma				Soppresso
Art. 76, par. 1	Art. 40, par. 1	Art. 32, par. 1	-		
Art. 76, par. 2	Art. 40, par. 3	Art. 32, par. 2	Art. 35, par. 3		Modificato
	Art. 40, par. 2	-	-		Soppresso
Art. 76, par. 3	Art. 40, par. 4 modificato	Art. 32, par. 3	-		
Art. 77, parr. 1 e 2	-	-	-		Nuovo
Art. 77, par. 3	Art. 7, par. 1, lettera b) , primo comma	Art. 5, par. 1, lettera c), primo comma	Art. 6, par. 2, lettera a), primo comma		Modificato

Art. 77, 4	Art. 7, par. 1, lettera c)	Art. 5, par. 1, lettera)	Art. 6, par. 2, lettera a), secondo comma		Modificato
Art. 78, par. 1, lettera a)	Art. 7, par. 1, lettera b), secondo comma adattato	Art. 5, par. 1, lettera c), secondo comma	Art. 6, par. 1, lettera b)		
Art. 78, par. 1, lettera b)	Art. 16, par. 4	-	Art. 35, par. 2		Modificato
Art. 78, par. 1, lettera c)	-	-	-		Nuovo
Art. 78, par. 1, lettera d)	-	-	Art. 35, par.1		
Art. 78, par. 1, lettera e)	-	Art. 29, par. 3 adattato			
Art. 78, par. 1, lettera f)	-	-	-		Nuovo
Art. 78, par. 1, lettera g)	-	-	Art. 35, par. 2 adattato		
Art. 78, par. 1, lettera h)	-	-	-		Nuovo
Art. 78, par. 2	Art. 43 adattato	-	-		
Art. 79					
Art. 80					
Art. 81					
Art. 82					
Allegati I A e I B	Allegati I A e I B	-	-		Modificati
Allegato II	-	-	Allegato II		Modificato
Allegato III	-	-	Allegato I	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IV	-	Allegato I	-	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato V	-	Allegato II	-		Modificato
Allegato VI	Allegato II	Allegato III	Allegato III		Modificato
Allegato VII A, B, C e D	Allegati III e IV	Allegato IV	Allegati IV, V e VI		Modificato
Allegato VIII	-	-	-		Nuovo
Allegato IX A	-	Art. 21, par. 2	-	Atti relativi	

				all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX B	Art. 30, par.3	-	-	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX C	-	-	Art.25 adattato	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato X					Nuovo
Allegato XI					Nuovo

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

B5-304 (GU, Serie S)

3. BASE GIURIDICA

Articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 CE

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale dell'azione

Fusione delle direttive relative agli appalti pubblici di forniture (93/36/CEE), lavori (93/37/CEE) e servizi (92/50/CEE) nell'intento di:

- semplificarle;
- aggiornarle;
- renderle più flessibili.

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Efficacia a partire dalla data dell'entrata in vigore dei testi (18 mesi dopo l'adozione)

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1 SNO

5.2 SD

5.3 Tipi di entrate previste

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

Altre

Contribuire ad accrescere la trasparenza e l'apertura degli appalti pubblici, incoraggiando la pubblicazione, specialmente per via elettronica, dei bandi di gara non obbligatori.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

Nulla

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

Nulla

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio

SI in milioni di EUR (prezzi correnti)

B5-304 (GU, Serie S)	Anno n (adozione direttiva)	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 e eserc. succ.	Totale
– Pubblicazione di bandi e avvisi non obbligatori	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	7,8
Totale	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	7,8

7.4 Scadenario stanziamenti di impegno / stanziamenti di pagamento

Nulla

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Fondi gestiti dal Segretariato generale della Commissione.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

Obiettivi specifici: nesi con l'obiettivo generale

Aumento del numero di bandi e avvisi pubblicati volontariamente nella GU, serie S, in particolare servendosi dei mezzi elettronici.

Beneficiari

Pubblicazione non obbligatoria: potenzialmente tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

9.2 Giustificazione dell'azione

Necessità dell'intervento finanziario comunitario, con riferimento in particolare al principio di sussidiarietà

La trasparenza e l'apertura degli appalti pubblici nell'Unione europea può essere assicurata soltanto attraverso una pubblicazione a livello comunitario.

Scelta delle modalità di intervento

Ricorso al sistema centralizzato di pubblicazione presso l'UPUCE previsto dalle direttive sugli appalti pubblici. L'UPUCE utilizzerà in particolare i mezzi elettronici per la pubblicazione supplementare di bandi e avvisi volontari.

Principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici dell'azione

Ricorso ai mezzi di pubblicazione dell'UPUCE da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Stima dell'UPUCE: crescita annua prevista del 10% dei bandi e degli avvisi pubblicati.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Indicatori di efficacia prescelti

Numero di bandi e avvisi pubblicati volontariamente e numero di amministrazioni aggiudicatrici che li trasmettono.

Modalità e periodicità previste della valutazione

Valutazione annuale da parte dell'UPUCE.

Valutazione dei risultati ottenuti

Nulla

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

Nessuna incidenza sulla parte A della sezione III del bilancio generale.

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori

NUMERO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO

...

LA PROPOSTA

1. In considerazione del principio di sussidiarietà, per quali motivi è necessaria una normativa comunitaria in questo settore e quali ne sono gli obiettivi principali?

La presente proposta è intesa a unificare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici finalizzata a creare un reale mercato interno europeo nel settore delle commesse pubbliche. Tale normativa non si propone di sostituirsi alle disposizioni nazionali, bensì di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di concorrenza in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici in tutti gli Stati membri. Rientra pertanto nelle competenze esclusive della Comunità e rispetta il principio di proporzionalità.

La proposta in questione, che si inquadra nel dibattito lanciato dal Libro verde sugli appalti pubblici, persegue un triplice obiettivo di aggiornamento, di semplificazione e di flessibilità del quadro giuridico esistente in materia. Aggiornamento per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche che intervengono nel contesto economico, semplificazione per rendere più comprensibili agli utilizzatori i testi attuali, in modo che gli appalti siano aggiudicati in piena conformità alle norme e ai principi vigenti in materia e che gli operatori siano in grado di conoscere meglio i loro diritti, e flessibilità delle procedure per soddisfare le esigenze dei committenti pubblici e degli operatori economici.

Si è proceduto inoltre a riunire (fondere) i tre atti legislativi in un testo unico, il quale metterà a disposizione dei cittadini europei, degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici un solo testo chiaro e trasparente.

L'IMPATTO SULLE IMPRESE

2. Su chi inciderà la proposta?

Tutte le imprese, a prescindere dalle loro dimensioni, in grado di rispondere agli inviti alla presentazione di offerte da parte del settore pubblico in sede di committenza di servizi, forniture e lavori.

- Su quali settori di attività?

Tutti i settori di attività, dato che la proposta in questione interessa la quasi totalità dei settori economici, segnatamente gli appalti pubblici di forniture (senza eccezioni), la maggior parte delle prestazioni di servizi che presentano un interesse rilevante nel contesto degli scambi transfrontalieri (ad esempio, prestazioni intellettuali, servizi di consulenza in materia di gestione, servizi prestati da ingegneri e architetti, ecc.) e i lavori pubblici (senza notevoli eccezioni).

- Sulle imprese di quali dimensioni (quota delle piccole e medie imprese)?

La proposta in questione è suscettibile di concernere tutte le imprese interessate a tali appalti.

- Esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese?

No, le imprese sono insediate in tutta la Comunità.

3. Quali misure devono adottare le imprese per conformarsi alla proposta?

L'aggiudicazione elettronica degli appalti è indirettamente incoraggiata da tale iniziativa, perché essa permette ai committenti pubblici di lanciare i loro inviti alla presentazione di offerte esclusivamente per tale via. Ciò implica che le imprese interessate ad avere accesso a tali appalti dovranno procurarsi gli appropriati supporti elettronici. È evidente che l'incidenza finanziaria di una siffatta misura su una impresa, anche piccola, è minima rispetto ai benefici che questa ne può trarre. Peraltro tale misura può incoraggiare la competitività e l'ammodernamento delle PMI europee tramite la diffusione delle nuove tecnologie.

4. Qual è la prevedibile incidenza economica della proposta

- sull'occupazione,
- sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese,
- sulla competitività delle imprese?

La proposta è diretta a favorire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza transfrontaliera. Gli appalti pubblici, pur rappresentando il 14% del PIL, presentano un livello di commesse transfrontaliere molto inferiore al crescente tasso dei flussi commerciali intracomunitari delle merci e dei servizi.

Una effettiva apertura potrebbe contribuire in maniera determinante a consentire alle imprese di beneficiare in pieno del mercato interno, divenendo così più competitive e creando nuovi posti di lavoro.

5. La proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse, ecc.)?

In generale la proposta non introduce misure particolari destinate a tener conto della situazione specifica di una determinata categoria di imprese. Per contro essa è indirizzata alle amministrazioni aggiudicatrici cui impone una serie di obblighi. Talune misure previste dalla proposta comportano tuttavia una maggiore trasparenza e proporzionalità di cui possono beneficiare le PMI.

CONSULTAZIONE

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta e loro principali osservazioni.

La proposta in questione fa seguito al Libro verde del 1996 "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - Spunti di riflessione per il futuro" che ha ottenuto circa 300 risposte da tutti i settori economici, comprese numerose PMI, dagli Stati membri e dalle istituzioni. Inoltre talune organizzazioni rappresentative delle imprese (UNICE) e in particolare delle PMI sono state consultate direttamente dai servizi della Commissione (tra cui DIHT, Yes for Europe, EUROPAMI, UEAPME). Tutte condividono la necessità di una semplificazione del testo delle direttive comunitarie, di una maggiore flessibilità degli strumenti esistenti (in particolare un inquadramento giuridico degli accordi quadro) e di un adeguamento al progresso (procedure elettroniche).

Alcune auspicano tuttavia che le procedure di committenza elettronica siano introdotte gradualmente in modo da permettere alle PMI di dotarsi dei supporti elettronici necessari.



UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE GINO ZAPPA

OSPA

Osservatorio sui Processi d'Acquisto-vendita delle Amministrazioni Pubbliche

ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

ALLEGATO E

Panel degli intervistati

Prof. Angelo Clarizia	Università di Tor Vergata (giurista)
Avv. Giampiero Bertoli	CBI Factor (factor)
Dott. Antonio Iantosca	Farmafactoring (factor)
Avv. Roberto Castiglioni	Farmafactoring (factor)
Dott. Carmine Di Cristo	ARPA Torino
Dott.ssa Cristina Vesevo	Comune di Varese
Dott. Osvaldo Dangella	A.S.O. OIRM Azienda Ospedaliera S. Anna di Torino
Dott. Stefano Bigi	Comune di Bologna
Dott.ssa Silvia Brandodoro	Comune di Milano



**UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
ISTITUTO DI ECONOMIA AZIENDALE GINO ZAPPA**

OSPA

Osservatorio sui Processi d'Acquisto-vendita delle Amministrazioni Pubbliche

ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

ALLEGATO F

Nuovo sistema di qualificazione e legislazione di riferimento

1. Il sistema di qualificazione nella legge 109/94

Sin dalla sua prima versione la legge 109/94 ha fissato il termine finale del sistema di qualificazione affidato all'Albo Nazionale Costruttori. Dopo le modifiche e le correzioni apportate dalle due leggi successive (l.216/1995, Merloni-bis e l.415/1998, Merloni-ter) le linee essenziali della disciplina attualmente in vigore sono le seguenti:

- La qualificazione delle imprese è obbligatoria per gli appalti di valore superiore ai 150000 ECU, ed è modellata in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori (configurazione basata su categorie di lavori e classifiche di importo).
- *Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato, soggetti ad autorizzazione e sottoposti al controllo da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (decisa innovazione rispetto alla concezione pubblica statutale sulla qualificazione).*
- La qualificazione è subordinata al possesso di requisiti di ordine generale nonché tecnico organizzativi ed economico finanziari conformi alle norme comunitarie, e al possesso- in via tra loro alternativa- della certificazione di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi, significativi e tra loro correlati, del sistema di qualità.
- *Gli organismi privati di qualificazione attestano in capo all'impresa il possesso dei requisiti e della certificazione (o della dichiarazione) rilasciata dai soggetti accreditati secondo le norme europee UNI CEI EN 45000.*
- L'obbligatorietà di possedere la certificazione di qualità o in alternativa- secondo la tipologia dei lavori o l'oggetto dei contratti- la dichiarazione della presenza degli elementi del sistema di qualità è obiettivo cui deve giungersi con una gradualità temporale di durata quinquennale.
- Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo sistema viene disposta l'abrogazione della legge 57/1962 che regola la qualificazione attraverso l'Albo Nazionale.

2. Il DPR 34/2000

E' evidente il ruolo primario che il regolamento attribuisce all'Autorità in tutta la disciplina sulla qualificazione, in coerenza con la chiara indicazione della legge quadro: i compiti demandati all'Autorità, infatti, sono di estrema importanza ai fini del corretto funzionamento del sistema, a garanzia che il rispetto delle regole di selezione delle imprese, e quindi delle regole stesse di mercato, sia assicurato da un soggetto pubblico super partes che funga da contrappeso istituzionale in un panorama di soggetti qualificatori privati. Le funzioni dell'Autorità si estrinsecano principalmente nel complesso di attività e poteri connessi all'autorizzazione degli organismi privati di attestazione, alla sorveglianza sul corretto espletamento delle

loro funzioni, oltre agli elementi tipicamente sanzionatori connessi alla revoca dell'autorizzazione stessa.

3. Il Regolamento Bargone

Il 'regolamento Bargone' sostituisce al vecchio sistema centralizzato e pubblico di attestazione dei requisiti richiesti alle imprese, imperniato per 37 anni intorno all'Albo Nazionale Costruttori, un sistema diffuso e di diritto privato. Le linee conduttrici sono le seguenti:

- Azzeramento del valore dei certificati e delle iscrizioni all'ANC.
- Ridefinizioni delle categorie e delle classifiche per importi.
- Regolamentazione delle SOA, società organismo di attestazione, le società di diritto privato che attestano il possesso da parte delle imprese appaltatrici, dei requisiti richiesti per qualificarsi.
- Definizione dei poteri di controllo dell'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
- Requisiti generali e speciali richiesti alle imprese per ottenere la qualificazione
- Premi per le imprese che presenteranno indici positivi in termini di capitale netto, liquidità, redditività ,costo della manodopera e possesso di attrezzature tecniche.
- Incentivi per la qualificazione dei consorzi stabili.

4. I tempi della certificazione- Gli obblighi relativi alla qualità secondo la Merloni ter

Lavori (in mld)	2001	2002	2003	2004	2005
Da 0 a 1	No	No	No	No	No
Da 1 a 10	No	No	Elementi qualità	Elementi qualità	ISO 9000
Da 10 a 30	No	Elementi qualità	Elementi qualità	ISO 9000	ISO 9000
Da 30	No	Elementi qualità	ISO 9000	ISO 9000	ISO 9000

5. ELEMENTI SIGNIFICATI E CORRELATI DEL SISTEMA DI QUALITA'- Allegato C al regolamento 34/2000

Gli elementi in considerazione sono tratti dalle norme Uni- En- Iso 9000, riproposti in modo da corrispondere ad un sistema di qualità semplificato e facendo riferimento alle fasi operative e organizzative di un'impresa di costruzioni:

1.Elementi di sistema qualità e manuale della qualità. Fanno riferimento essenzialmente ad aspetti gestionali dell'attività d'impresa, attraverso una serie di procedure che riguardano tali aspetti.

II. *Organizzazione dell'impresa, elementi di sistema di qualità e loro controllo.* L'impresa deve avere un manuale di qualità che contenga:

- la politica di qualità, gli elementi organizzativi d'impresa (organigramma funzionale, ruoli, competenze, responsabilità),
- l'indicazione del responsabile per la qualità,
- le procedure adottate (articolate secondo il seguente schema: scopo, responsabilità personali, procedura, raccomandazioni),
- le modalità di controllo e revisione del sistema.

E procedure necessarie sono quindi:

- controllo della documentazione,
- reclutamento del personale necessario, ispezioni interne del sistema di qualità.

III. *Formulazione e presentazione delle offerte, verifiche in caso di aggiudicazione, avvio e pianificazione della commessa.* L'impresa deve seguire delle metodologie prestabilite per avere, in ogni fase della gara e della gestione della commessa, i mezzi e le risorse per rispettare i requisiti dell'opera da costruire e i tempi contrattuali.

IV. *Approvvigionamento di materiali, componenti e subappalti.*

V. *Esecuzione dei lavori e loro controllo.* L'impresa deve essere in grado di garantire il risultato dei lavori in ogni singola commessa, programmando, pianificando, e controllando i lavori stessi in modo da raggiungere sistematicamente gli obiettivi prefissati.

6. Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

- 7 aprile 2000, n.23/2000: *"Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni alle Soa"*
- 27 luglio 2000, n.39/2000: *"Regole di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di attestazione delle Soa"*
- 12 ottobre 2000, n.47/2000: *"Documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti d'ordine generale per la qualificazione"* (art.17 DPR 34/2000).
- 12 ottobre 2000, n.48/2000: *"Criteri cui devono attenersi le Soa nella loro attività di attestazione di qualificazione"* (art.18 del DPR 34/2000).
- 3 novembre 2000, n.50/2000: *"Ulteriori criteri cui devono attenersi le Soa nella loro attività di attestazione"*.

- 13 dicembre 2000, n.56/2000: *“Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le Soa nella loro attività di attestazione della qualificazione”* (art.17 e 18 del DPR34/2000).
- 8 febbraio 2001, n.6/2001: *“Ulteriori chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le Soa nella loro attività di attestazione della qualificazione”*.
- 15 febbraio 2001, n.7/2001: *“Chiarimenti in merito ai criteri cui devono attenersi le Soa nella loro attività di attestazione per qualificare le imprese nella categoria OG11”*.
- 15 febbraio 2001, n.8/2001: *“Termine del 1^ marzo e data dell’attestazione rilasciata dalle Soa”*